

SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

Vol. 51, Numero 2, 2024



SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
ISSN 0390-0851 – ISSN_e 1972-5760

Comitato di garanzia

Luigi Alfieri (Università di Urbino Carlo Bo), Eduardo Barberis (Università di Urbino Carlo Bo), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Edoardo Fittipaldi (Università di Milano), Guido Maggioni (Università di Urbino Carlo Bo), Letizia Mancini (Università di Milano), M. Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Valerio Pocar (Università di Milano-Bicocca), Paola Ronfani (Università di Milano)

Comitato di direzione

Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Direttore, Eduardo Barberis (Università di Urbino Carlo Bo), Edoardo Fittipaldi (Università di Milano), Letizia Mancini (Università di Milano), M. Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Massimiliano Verga (Università di Milano-Bicocca), Vice direttori. Barbara G. Bello (Università della Tuscia), Lucia Bellucci (Università di Milano), Roberta Bosisio (Università di Torino), Luigi Cominelli (Università di Milano), Roberta Dameno (Università di Milano-Bicocca), Paolo Di Lucia (Università di Milano), Alessandra Facchi (Università di Milano), Luigi Pannarale (Università di Bari), Stefania Pellegrini (Università di Bologna), Ivan Pupolizio (Università di Bari), Isabella Quadrelli (Università di Urbino Carlo Bo), Claudio Sarzotti (Università di Torino)

Consiglio scientifico

Rosalba Altopiedi (Università di Torino), Adalgiso Amendola (Università di Salerno), Stefano Anastasia (Università di Perugia), Joxerramon Bengoetxea (Universidad del País Vasco, San Sebastián), Cecilia Blengino (Università di Torino), Fiammetta Bonfigli (Universität Wien), Giuseppe Campesi (Università di Bari), Elena Maria Catalano (Università dell'Insubria), Raffaele Caterina (Università di Torino), Stefano Colloca (Università di Pavia), Maria Teresa Consoli (Università di Catania), Marco Cossutta (Università di Trieste), Angélica Cuéllar Vázquez (UNAM, México), Lucio D'Alessandro (UNISOB, Napoli), Flora Di Donato (Università di Napoli "Federico II"), Carla Faralli (Università di Bologna), Anna Rosa Favretto (Università di Torino), Maria José Fariñas (Universidad Carlos III de Madrid), Sabine Frerichs (Wirtschaftsuniversität Wien), Orsetta Giolo (Università di Ferrara), Pierre Guibentif (ISCTE Lisboa), Laura Guercio (Università di Perugia), Alessio Lo Giudice (Università di Messina), Tito Marci (Università di Roma "Sapienza"), Sergio Marotta (UNISOB, Napoli), Realino Marra (Università di Genova), Michelina Masia (Università di Cagliari), David Nelken (King's College, London), François Ost (Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles), Stephan Parmentier (Université de Louvain), Carlo Pennisi (Università di Catania), Teresa Picontó Noales (Universidad de Zaragoza), Jiří Přibáň (Cardiff University), Marco A. Quiroz Vitale (Università di Milano), Monica Raiteri (Università di

Macerata), Maria Cristina Reale (Università dell'Insubria), Nicola Riva (Università di Milano), Orlando Roselli (Università di Firenze), Annamaria Rufino (Università della Campania "Luigi Vanvitelli"), Francesca Scamardella (Università di Napoli "Federico II"), Chiara Scivoletto (Università di Parma), Maria Ausilia Simonelli (Università del Molise), Paolo Sommaggio (Università di Trento), Emilio Santoro (Università di Firenze), Germán Silva García (Universidad Católica, Bogotá), Annalisa Verza (Università di Bologna), Francesca Vianello (Università di Padova), Massimo Vogliotti (Università del Piemonte Orientale)

Redazione

Massimiliano Verga (CR), Barbara G. Bello (Università della Tuscia), Ivan Daldoss (Università di Trento), Stefania Fucci (Università di Parma), Olimpia Loddo (Università di Cagliari), Alessandro Maculan (Università di Padova), Michele Martoni (Università di Urbino Carlo Bo), Riccardo Mazzola (Università di Macerata), Michele Miravalle (Università di Torino), Giacomo Pisani (Università di Bari), Daniela Ronco (Università di Torino), Stefania Spada (Università di Bologna), Valeria Verdolini (Università di Milano)

Corrispondenti

Shahla Ali (University of Hong Kong), Christian Boulanger (Max Planck Institute), Celso Campilongo (Universidade de São Paulo), Wanda Capeller (Université de Toulouse), Manuel A. Gomez (Florida International University), Lucero Ibarra (CIDE, México), Li Xueyao (University of Shanghai), Elena Llorca (Universidad de Valencia), Laura Noemi Lora (Universidad de Buenos Aires), Dolores Morondo (Universidad de Deusto), Masayuki Murayama (Meiji University, Tokyo), Stine Piilgard Nielsen (SDU Odense), Eleni Rethimiotaki (NKUA Athina), Sharyn L. Roach Anleu (Flanders University, Adelaide), Edwige Rude-Antoine (CNRS, Paris), Ulrike Schultz (Fernuniversität Hagen), Elena Timoshina (University of St. Petersburg), Koen Van Aeken (University of Antwerp), Carolina Vergel (Universidad Externado de Colombia, Bogotá), Lisa Webley (University of Westminster, London)

Coordinamento, Direzione e Redazione scientifica della Rivista

Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria", Università di Milano, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano (MI). E-mail: sociologiadeldiritto@unimi.it

Edizione online a cura di Milano University Press

Edizione a stampa a cura di Ledizioni (www.ledizioni.it - info@ledizioni.it)

Per abbonamenti: riviste@internationalbookseller.com



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Indice

Gli stupefacenti nel XXI secolo:
il sistema di controllo è riformabile? 7

PAOLO NENCINI

Lo Specchio Post-Moderno di Dorian Gray
nell'era digitale: L'Accelerata Esasperazione dell'Io
nei Processi Sociali di fronte all'Inerzia e alla Fragilità
dei Processi Normativi 39

LAURA GUERCIO

Differenziazione sociale, rappresentanza, governo.
Appunti per una riflessione sulle riforme costituzionali 63

LUIGI SICA

Piramide e rete nella scienza giuridica:
tra cambi di paradigma e compresenza dialettica 83

IVAN DALDOSS

Il processo di digitalizzazione del settore automobilistico.
Quando il progresso tecnologico deve sempre essere
supportato da norme, regole di condotta e buone pratiche 105

MICHELA MORELLI

DOSSIER. CIBO DI QUALITÀ: LE SFIDE DEL DIRITTO

Introduzione: Una breve e necessaria riflessione sulla qualità 141

ROBERTA DAMENO, EMMA SOFIA LUNGHI

Cibo, diritti fondamentali e identità nazionale:
verso un nuovo valore costituzionale? 145

MARIA GALBUSERA

Los procesos de certificación agroalimentaria 163

MARIANO LÓPEZ BENÍTEZ

Tra stratificazione sociale e razzializzazione:
l'uso politico del cibo "perfetto" 185

MONICA RAITERI

Les indications géographiques sous la loupe du genre,
il y aurait-il un effet barbecue? Italie:
une étude de cas sur les consommateurs 211

EMMA SOFIA LUNGHU

Desafíos jurídicos de la información
sobre la proximidad agroalimentaria 237

MARTA J. MUÑOZ GÓMEZ

Ma quanto sono nuovi i novel food?
Pregiudizi e potenzialità sulla sostenibilità alimentare dei
"nuovi" cibi: il caso studio degli insetti edibili 251

ROBERTA DAMENO

NOTE E COMMENTI

Nicolò Lipari e la sociologia del diritto 269

LUIGI PANNARALE

Libri ricevuti 279

Gli stupefacenti nel XXI secolo: il sistema di controllo è riformabile?

Narcotics in the XXI century: Is the Control System Amendable?

PAOLO NENCINI¹

Sommario

Finalizzato a proteggere la salute pubblica, il divieto dell'uso non terapeutico di numerose sostanze psicoattive è norma universalmente applicata nella cornice di un sistema internazionale di controllo. Tuttavia, le strategie di riduzione dell'offerta non sono riuscite a ridurre il consumo di un numero sempre più vasto di sostanze; inoltre, l'inabissamento del mercato nell'illegalità ha generato un inaccettabile incremento della violenza. Liberalizzazione, legalizzazione e decriminalizzazione sono le strategie proposte per governare un fenomeno che appare impossibile eradicare. Dopo avere esaminato tali strategie, l'articolo mostra quali siano le resistenze a tali propositi riformatori e quali siano per contro i progressi su tale via, soffermandosi infine sulla necessità di riconsiderare lo stato legale dei farmaci psicotropi secondo criteri scientifici più solidi che non un generico senso di cautela.

Parole chiave: Stupefacenti, decriminalizzazione, legalizzazione, liberalizzazione, proibizionismo.

Abstract

The prohibition of the non-therapeutic use of many psychoactive substances, aimed at protecting public health, is universally applied within the framework of an international control system. However, supply reduction strategies have failed to reduce the consumption of an increasing number of substances, and the decline of the market into illegality has led to an unacceptable increase in violence. Liberalisation, legalisation and decriminalisation are the strategies proposed to govern a phenomenon that seems impossible to eradicate. After examining these strategies, the article shows the resistance to such reform and the progress that has been made. Finally, it highlights the need to reconsider the legal status of psychotropic drugs based on more solid scientific criteria than a general sense of caution.

1 UnitelmaSapienza, Università degli Studi di Roma. paolo.nencini@unitelma.it.

Keywords: Psychotropic, drugs, decriminalisation, legalisation, liberalisation, prohibitionism.

1. Introduzione

Il divieto dell'uso non terapeutico di un ampio ventaglio di sostanze psicotrope è norma universalmente applicata nella cornice di un sistema internazionale di controllo stabilito da convenzioni vincolanti per gli stati che aderiscono alle Nazioni Unite. In quanto finalizzato a proteggere l'integrità fisica e psicologica degli individui all'interno del più generale obiettivo di promozione della tutela della persona umana, tale divieto appartiene alla categoria dei regimi internazionali di proibizione, quali quelli che reprimono lo schiavismo, la tratta delle bianche e la pirateria, la cui introduzione è apparsa acquisizione irreversibile di civiltà (Nadelmann 1990). Di quanto sia stata condivisa a livello internazionale l'esigenza di regolamentare la produzione, il commercio e la dispensazione degli stupefacenti sono testimoni le relative convenzioni che hanno preso forma malgrado le aspre contese del novecento, con le loro formulazioni attualmente in vigore -la Single Convention del 1961, il Psychotropic Drug Treaty del 1971 e la Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances del 1988- approvate proprio durante il duro confronto tra blocchi contrapposti che ha caratterizzato la "guerra fredda" (McAllister 2000).

Il sistema di controllo attuato in applicazione di tali convenzioni ha certamente ostacolato la diversione della produzione e del commercio degli stupefacenti verso il loro consumo non terapeutico. Infatti, se il sorgere del contrabbando è stata la prevedibile risposta alla implementazione di tale sistema, quest'ultimo si è dimostrato in grado di contrastarlo con una certa efficacia come dimostrato dalle crescenti dimensioni dei sequestri. A lungo stabili su un frustrante livello del 10% della produzione illegale stimata, nel 2014 i sequestri hanno superato il 40% per la cocaina e raggiunto il 30% per gli oppiacei (Babor et al. 2018, p.175); dati più recenti mostrano poi un raddoppio dei sequestri di oppiacei nel decennio 2010-2020, periodo nel quale anche quelli di cocaina sono aumentati del 115% a fronte, in quest'ultimo caso, di un aumento stimato della produzione del 75% (UNODC 2022). È poi importante sottolineare che, essendo gli stupefacenti delle merci, l'averne proibito la libera circolazione ha impedito ai trafficanti di beneficiare della moderna economia di mercato, a partire dalla impossibilità di utilizzare i sofisticati sistemi di pubblicità così efficaci nell'espandere il mercato degli alcolici. Inoltre, il mercato illegale non è in grado di avvalersi della tecnologia di produzione meccanizzata di massa, per il pericolo di essere scoperti, e ha difficoltà ad innovarsi per l'ovvia riluttanza di esperti qualificati ad essere coinvolti in attività illegali (Babor et al. 2018, p.161).

Poiché nel caso di eroina, cocaina e cannabis la domanda appare sensibile alle variazioni di prezzo, è possibile che queste inefficienze ne abbiano limitato l'espansione del mercato (Babor et al. 2018, pp. 165-167).

2. L'attuale sistema di controllo: cos'è che non va

Il sistema di controllo si è tuttavia dimostrato molto meno efficace nell'ostacolare la domanda di stupefacenti, tanto che a livello globale il numero stimato di soggetti che ne fanno un uso non terapeutico è aumentato del 23% nel decennio facente capo al 2021: 296 milioni in totale di cui 219 di cannabis, 60 di oppiacei, 36 di anfetamine, 22 di cocaina, e infine 20 di sostanze simil-estasi (UNODC 2023). È comprensibile quindi che con sempre più insistenza si esprimano istanze di riforma dell'attuale sistema di controllo e non solo perché l'obiettivo di eradicare il fenomeno è divenuto sempre più irrealistico, ma anche e forse soprattutto perché il prezzo sociale pagato per applicare una politica intransigentemente repressiva è apparso a molti ingiustificato in linea di principio e comunque insostenibile sul piano sociale.

A queste critiche hanno dato voce personalità capaci di influenzare l'opinione pubblica, a partire dall'economista libertario Milton Friedman che in una sua lettera aperta a William Bennett, a capo dell'Office of National Drug Control Policy sotto la presidenza di George Bush Sr., affermava che “[d]rugs are a tragedy for addicts. But criminalizing their use converts that tragedy into a disaster for society, for users and non-users alike” (Friedman 1989). Parimenti, “[w]e believe that the global war on drugs is now causing more harm than drug abuse itself”, si può leggere in una lettera indirizzata qualche anno dopo a Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite, e sottoscritta da decine di personalità della politica, della scienza e della cultura appartenenti a 42 differenti nazioni (UNGASS 1998). Una posizione che lo stesso Annan ha fatto propria una volta dismesse le vesti di segretario generale: “drugs have destroyed many lives, but wrong policies have destroyed many more” (Annan 2015), in accordo con una tendenza che vede importanti personalità politiche prendere posizione contro il proibizionismo una volta lasciato l'incarico pubblico, tendenza definita con una certa ironia come il risultato di una “post-retirement enlightenment syndrome” (McLauchlan et al. 2023).

Due conseguenze del regime sanzionatorio hanno sollevato particolari preoccupazioni sollecitando ripetute ed assai autorevoli richieste di ripensamento dell'intero sistema di controllo (Csete et al. 2016; Global Commission on Drug Policy 2021). Il primo è costituito dall'alto livello di criminalità associato al traffico di stupefacenti; il secondo dall'insostenibile

livello di incarcerazioni sovente senza distinzione tra spacciatore e consumatore.

3. La guerra alla droga

I trattati internazionali che miravano alla eliminazione del mercato delle droghe hanno avuto la conseguenza inaspettata, definita il “paradosso del proibizionismo”, che più le maglie del controllo si sono strette, più i problemi si sono aggravati poiché, lungi dall’eliminare il mercato illegale, il proibizionismo lo lascia nelle mani della criminalità organizzata (Seddon 2020). L’alta remunerabilità di tale mercato crea infatti competizione tra le organizzazioni criminali, con le inevitabili dispute che, non potendo essere ovviamente regolate in tribunale, trovano nell’esercizio della violenza privata la loro soluzione: ne consegue una selezione quasi darwiniana dei criminali più brutali (Marks 1990). Come era prevedibile, le conseguenze destabilizzanti del traffico di stupefacenti colpiscono il Sud produttore ben più del Nord consumatore: basti pensare all’America Latina dove la competizione tra bande rivali nella produzione e contrabbando di cocaina in primis, ma anche di eroina, fentanyl e metanfetamina, sta causando una drammatica instabilità sociale, economica e politica, con un numero di morti violente paragonabile a quanto registrato in zone di guerra (Csete et al. 2016; Crandall 2020; Smith 2021).

È evidente che nel caso dell’America Latina alla base del problema si pone la domanda insaziabile di stupefacenti che proviene soprattutto dagli Stati Uniti, i quali hanno reagito con una serie di interventi di repressione sia del consumo interno sia della produzione nei paesi vicini nell’ambito delle “guerre alla droga” ripetutamente dichiarate. Le dimensioni di queste guerre sono testimoniate dal trilione di dollari che sono costate in cinquant’anni (Crandall 2020, p. 3). È importante notare che, unici al mondo, gli Stati Uniti dedicano esplicitamente una parte dei fondi alla lotta fuori dai propri confini (Nadelmann 1993; Babor et al. 2018, p. 171). Sull’utilità di tali sforzi sono in molti a nutrire forti dubbi, basti qui citare il parere di un funzionario americano secondo il quale “there is little chance that continuing to prosecute the drug war in its current form will further reduce drug consumption and abuse” (Crandall 2020, p. 416). Al massimo, come è stato recentemente osservato, il risultato è consistito in una lieve riduzione dell’uso di droghe nel Nord Globale, ma al costo di un aumento di tale uso e della violenza nel Sud Globale, con la conseguenza della perseverante violazione dei diritti umani per chi vive appunto nel Sud Globale (Johnstad 2023).

A sostegno di quest’ultima asserzione si pone l’evidenza che in numerosi paesi le guerre alla droga hanno incoraggiato l’esercizio della giurisdizione in una maniera sempre meno rispettosa dei diritti umani, come denuncia un

recente documento del Human Rights Council delle Nazioni Unite (2021). Dato che a livello mondiale un detenuto su cinque lo è per violazione delle leggi sugli stupefacenti con un massimo di due terzi nel Nicaragua, il documento evidenzia che ad essere detenuti per questi reati sono soprattutto i poveri e gli appartenenti a gruppi sociali vulnerabili e marginalizzati. Pertanto, icasticamente, “[t]he war on drugs may be understood to a significant extent as a war on people” (Human Rights Council 2021, p. 8). Il problema è acuito dal fatto che in gran parte delle giurisdizioni è punito con la detenzione il semplice possesso per uso personale. Stimando che oltre l’88% dei 250 milioni che usano stupefacenti a livello globale non sviluppano il disturbo da uso di droghe (*ivi*, p. 18), il perseguire penalmente questa massa enorme di persone è palesemente insostenibile con la conseguenza ancor peggiore di ostacolare il processo di riabilitazione di coloro che hanno realmente sviluppato una dipendenza allo stupefacente (*ivi*, p.16). In realtà questi eccessi repressivi sono imputabili alle legislazioni nazionali poiché “[...] the drug control treaties do not require that people who use drugs or those who commit minor drug-related offenses be imprisoned” (*ivi*, p. 16).

4. La riduzione della domanda

All’origine di questo insoddisfacente stato di cose v’è stata l’illusione che una politica incentrata esclusivamente sulla riduzione dell’offerta avrebbe risolto automaticamente il problema (McAllister 2000, p. 101). L’evidenza che tale obiettivo era irraggiungibile ha avuto l’inevitabile conseguenza che si cominciasse a porre attenzione al versante della domanda (McAllister 2000, p. 239). In realtà non si può disconoscere che il rendere illegale il consumo di stupefacenti crei un contesto dissuasivo per i non pochi che per qualsiasi ragione si trovino nella condizione in cui mantenere tale consumo implica un costo sociale inaccettabile. L’esperimento naturale costituito dai reduci americani della Guerra del Vietnam ha fornito una prova molto convincente di questa eventualità. Ostacolati nell’accesso agli alcolici durante il servizio in Vietnam in quanto per lo più minorenni, una inquietante percentuale dei militari si rivolgeva alla eroina (34%) per il basso costo e l’elevata purezza. Ebbene, una volta rimpatriati pochissimi tra costoro mantennero l’assunzione di eroina e le motivazioni prevalenti per tale abbandono erano il timore di essere arrestati ovvero di incorrere nella forte disapprovazione da parte dei familiari e degli amici (Robins 1993; Hall & Weier 2017). Evidentemente, qualunque fosse stato il grado di dipendenza all’eroina raggiunto da questi soggetti, per divezzarli era stato sufficiente un contesto sfavorevole, legale e sociale, all’uso della droga.

L’obiettivo dell’abbattimento della domanda è primariamente perseguito attraverso un’opera di prevenzione che, essendo l’adolescenza particolar-

mente vulnerabile alla sperimentazione delle sostanze, trova nella scuola in suo ambito più naturale (per un'analisi dettagliata, v. Babor et al. 2018, pp. 123-142; v. anche Farrugia 2023). La strategia più frequentemente adottata e pertanto definita 'convenzionale' si basa sull'assunto che il consumo di sostanze psicotrope da parte degli adolescenti sia almeno in parte dovuto al fatto che sono poco informati circa i rischi che corrono. Sfortunatamente i risultati che si ottengono con questa strategia di informazione sono ritenuti assai modesti (Foxcroft & Tsertsvadze 2011; Faggiano et al. 2014). Prevedibilmente modesti se si considera l'occasionalità di questi interventi rispetto al tempo che gli adolescenti spendono sui social e la benevolenza con cui questi mezzi di comunicazione maneggiano l'argomento: un recente studio ha evidenziato come i tre quarti dei contenuti riguardanti le sostanze davano un'immagine positiva del loro uso, con l'eccezione del consumo di oppiacei giudicato negativamente nel 55,5% dei casi (Rutherford et al. 2023). Non è quindi un caso che gli adolescenti che sono regolarmente attivi sui social abbiano una maggiore probabilità di fare uso di tabacco e cannabis (Kelleghan 2020). In tutto ciò non si può non notare il potere d'influenza che ha il "limbic capitalism", come uno storico americano ha definito la forma di capitalismo che trae profitto dallo sfruttamento del sistema gratificante cerebrale (Courtwright 2019), non dimenticando che già Edgar Morin aveva scritto che "[...] il capitalismo è il grande motore della 'libidinizzazione' moderna." (Morin 2017, p. 228).

5. Le politiche di riduzione del danno e di decriminalizzazione

I limitati risultati ottenuti con le strategie di riduzione sia dell'offerta che della domanda ha incoraggiato lo sviluppo di interventi mirati a governare il fenomeno invece che proibirlo tout court. Questa accettazione implicita è ben esemplificata dalle iniziative atte a decriminalizzare l'uso non terapeutico delle sostanze psicotrope e nel contempo ridurre l'eventuale danno alla salute provocato da tale uso, con lo spostamento da una politica incentrata sulla punizione a una di aiuto (Kammersgaard 2023). Una politica che tende a distinguere nettamente "tra il trafficante, che è visto come un criminale, e il consumatore che è considerato una persona sofferente che ha bisogno di trattamento" (EMCDDA 2012, p. 46).

La protezione della salute è divenuto così l'obiettivo primario delle politiche innovative nel campo del consumo di stupefacenti, ma è bene precisare che la loro implementazione rappresenta il concretizzarsi di una linea di pensiero di consolidata tradizione. Infatti, già negli anni Trenta Lawrence Kolb, pioniera della medicina delle tossicodipendenze, aveva definito la criminalizzazione come una cattiva soluzione ad un problema creato dai governi (Campbell 2007, pp. 60-61). Più tardi, siamo nel 1962, la Corte

Suprema degli Stati Uniti, definendo l'*addiction* una malattia, affermava che "even one day in prison would be a cruel and unusual punishment for the 'crime' of having a common cold" (Campbell 2007, p. 135). Qualche anno dopo, uno dei pionieri dello studio degli psichedelici, Umphrey Osmond, sosteneva la preminenza del modello medico di *addiction* in quanto non ha bisogno "che qualcuno sia incolpato per il comportamento deviante: sia il deviante stesso, oppure la famiglia o la società" (Sieglar & Osmond 1968, pp. 20-21). Una interpretazione, quella medica, irrobustita dalle acquisizioni neuroscientifiche che accreditano l'*addiction* come un "brain disease": "We now need to see the addict as someone whose mind (read: brain) has been altered fundamentally by drugs" (Leshner 1997), una affermazione certamente discutibile nella rigidità riduzionista della sua formulazione originaria, ma che ha fornito un forte sostegno alla tesi che il tossicodipendente è un soggetto bisognoso di aiuto, soprattutto sanitario (Heilig et al. 2021).

Questo aiuto si esprime innanzi tutto attraverso interventi indirizzati a ridurre il danno derivante dalla assunzione endovenosa di sostanze. Questi interventi, la cui efficacia ha indotto le Nazioni Unite e l'OMS a raccomandarne l'adozione, consistono nella terapia sostitutiva (con metadone o buprenorfina) nei soggetti dipendenti da oppiacei, nella fornitura di siringhe ed aghi sterili, nella disponibilità di locali nei quali iniettarsi in sicurezza, nella fornitura domiciliare di naloxone e, infine, nella disponibilità di test analitici per accertare la natura della sostanza da assumere. Pur se con forti disparità nella loro applicazione, la terapia sostitutiva e la fornitura di siringhe sterili è prevista da ben 90 e 94 stati, rispettivamente, mentre gli altri interventi sono disponibili in un numero limitato di paesi (Colledge-Frisby et al. 2023). Gli interventi di riduzione del danno non si accompagnano necessariamente a provvedimenti di decriminalizzazione, come risulta evidente dal fatto che solo 29 paesi hanno adottato qualche forma di decriminalizzazione del possesso di droghe per uso personale, mentre 18 paesi, a partire da Canada e Uruguay, e un crescente numero di stati della federazione americana hanno legalizzato l'uso della cannabis (Human Rights Council 2021, p. 18). Questo processo di decriminalizzazione non procede senza contrasti, incontrando l'opposizione sia di chi li ritiene dannosi sia di chi li considera insufficienti.

6. Decriminalizzazione o "metamorfosi della proibizione"?

Esaminiamo prima di tutto gli argomenti sostenuti da questi ultimi e per farlo partiamo dalla interpretazione di chi, seguendo il pensiero della sociologa australiana Carol Bacchi (Bacchi 2016; Bacchi & Goodwin 2016), ritiene che il consumo voluttuario di sostanze psicotrope sia stato oggetto di un processo definito di problematizzazione, che ha trasformato un feno-

meno sociale in un problema da risolvere in accordo con quanto ci si è proposti di pianificare in termini di risposta politico-sociale. I consumatori di sostanze illegali, soprattutto se giovani, diventano così soggetti irrazionali, malati e antisociali, sono, in altre parole, degli *outsider* (Walmsley 2019). Per costruire questa categorizzazione, utile per interventi non necessariamente punitivi, è tuttavia indispensabile silenziare il fatto che la maggioranza dei soggetti posti in questa categoria usano le droghe in maniera saltuaria e comunque non problematica (come riportato più sopra, sarebbero l'88% dei consumatori). Del tutto trascurato è inoltre un inevitabile corollario di tale maggioritario uso non problematico e cioè che esso è divenuto parte normalizzata della cultura giovanile contemporanea (Duff 2003, 2020; Parker 2005).

Questa rappresentazione negativa del consumatore di sostanze psicotrope è necessaria per giustificare un approccio punitivo, che, secondo i sostenitori di un punto di vista libertario, non è venuto meno nel processo di decriminalizzazione in quanto i modelli alternativi di legalizzazione, decriminalizzazione e regolamentazione non sarebbero altro che una “metamorfosi della proibizione” dove la struttura della *policy* è mutata lasciando intatti i principi ad essa sottostanti (Taylor et al. 2016). Ne sarebbe un esempio il progetto norvegese “from punishment to help”. Sebbene il passaggio di competenza dalla giustizia alla sanità previsto dal progetto rappresenti un indubbio progresso, abbattendo la diffidenza del consumatore bisognoso di aiuto e incentivandolo ad intraprendere un percorso di recupero, in esso non v'è un radicale cambio di paradigma tenuto conto che riafferma il rifiuto “di permettere, approvare o raccomandare l'uso di queste sostanze in regime di decriminalizzazione” (Kammersgaard 2023). Il “non permettere” implica che permane il compito della polizia di fermare, interrogare e perquisire soggetti sospetti di uso di sostanze. Insomma, la rappresentazione problematizzante dell'uso di sostanze, nel senso che ne dà il modello di Carol Bacchi, rimane intatta implicando il persistere di una sua almeno parziale criminalizzazione.

Questa critica è stata rivolta anche al sistema portoghese, “Strategia nazionale per la lotta alla droga”, introdotto nel 2001 e aggiornato nel 2006 e nel 2013, a cui si era ispirata la proposta norvegese. In breve, il sistema portoghese prevede che una persona colta con una quantità di stupefacente al di sotto o pari al fabbisogno per dieci giorni, è convocata innanzi ad una commissione operante a livello locale. Tale commissione ha il potere di erogare una sanzione amministrativa che può essere sospesa se il soggetto non risulta dipendente dallo stupefacente o se, essendo dipendente, accetta di sottoporsi al trattamento. Non v'è dubbio che il sistema portoghese abbia ottenuto risultati importanti in termini sanitari e sociali (Moury & Escada 2023), ma i critici, di nuovo, si sono chiesti se la decriminalizzazione portoghese sia stata “a quiet revolution or the ghost of prohibition” (Walmsley

2019, p. 16) poiché ha continuato a demandare alla polizia la responsabilità di individuare i consumatori di stupefacenti e i trafficanti, essendo il suo obiettivo rimasto quello del proibizionismo tradizionale e cioè la prevenzione dell'uso delle droghe illecite (Laqueur 2015).

7. L'alternativa alla decriminalizzazione: legalizzare-liberalizzare

7.1. L'approccio neoliberaista

Il tentativo di ridurre il danno sanitario prodotto dall'uso di stupefacenti e quello sociale causato dal perseguimento penale del consumatore, pur preservando la cornice giuridica proibizionista, è stato contestato da una linea di pensiero che riconduce tale uso alle libere scelte del cittadino-consumatore. Ad esprimere questa posizione sono stati, assai presto, i sostenitori più intransigenti del libero mercato e della razionalità dell'agire del consumatore, appartenenti alla Scuola economica di Chicago, i "teologi del libero mercato", come li ha definiti sarcasticamente Eric J. Hobsbawm (Hobsbawm 1994, p. 318). Il premio Nobel Milton Friedman ne è stato il campione, se non altro per le sue grandi capacità mediatiche. Le sue posizioni libertarie che non di rado hanno sconfinato nell'anarchismo, come quando ha perorato l'abolizione della Food and Drug Administration (FDA), lo portarono a manifestare pubblicamente la sua riprovazione della "guerra alla droga" proclamata dal presidente Nixon:

Whatever happens to the number of addicts, the individual addict would clearly be far better off if drugs were legal. Addicts are driven to associate with criminals to get the drugs, become criminals themselves to finance the habit, and risk constant danger of death and disease (Friedman 1972 come riportato in Friedman 1989).

Una posizione che Friedman ribadirà nella già citata lettera del 1989 al capo dell'agenzia antidroga statunitense, affermando che la decriminalizzazione delle droghe era divenuta ancor più urgente che nel 1972. Secondo Friedman, il maggiore problema creato dalla guerra alla droga con i suoi fallimenti consisteva nel sostituire il libero mercato con l'intervento pubblico; era, nelle sue parole, l'espressione di un approccio socialista, così come lo erano la scuola e la sanità pubbliche, costose ed inefficienti (Friedman 1992).

In Friedman la proposta di legalizzazione delle droghe era dunque un corollario del suo iperliberismo economico; ad un altro economista e premio Nobel della Scuola di Chicago, Gary Becker dobbiamo invece l'elaborazione di una "Teoria delle Dipendenze Razionali" (Becker & Murphy 1988) dove, con largo uso di formalizzazione matematica, il modello della scelta

razionale è applicato a comportamenti che possono condurre allo sviluppo di una dipendenza: l'uso delle droghe, ma anche l'assunzione eccessiva di cibo, e poi il guardare troppa televisione (non c'era ancora internet), lavorare instancabilmente, ecc. Secondo questa teoria la dipendenza sarebbe il frutto della graduale implementazione da parte del soggetto di un progetto razionale non privo di lungimiranza in quanto in ogni momento il consumo è motivato in parte dai suoi immediati benefici e in parte dagli effetti attesi in futuro. Se infatti il soggetto decide che nell'immediato usare una sostanza è meglio che non usarla, a questo punto pianifica il bilancio ottimale tra questo effetto immediato e il futuro rapporto costi-benefici decidendo razionalmente di mantenere tale comportamento se ritiene questo rapporto positivo. Ciò avverrebbe anche nel caso della dipendenza da eroina nel corso della quale il soggetto razionalmente aumenterebbe la dose per continuare a sperimentare l'euforia sormontando la tolleranza. Di conseguenza non vi è alcun motivo per un intervento regolatorio da parte dello stato poiché il consumatore è in grado di gestirsi al meglio attraverso le sue scelte razionali. Nella misura in cui affermava la razionalità delle scelte del consumatore e la capacità del mercato di autoregolarsi, la teoria della dipendenza razionale era perfettamente in linea con lo spirito del tempo degli anni settanta e ottanta del secolo scorso, quando il neoliberismo economico ha vissuto i suoi giorni di gloria. Ancor più con l'aspirazione del neoliberismo di ricondurre ogni condotta umana, anche quella più privata della famiglia e della moralità, nell'ambito dell'economia; un'aspirazione che Becker perseguì con tenacia attraverso opere come "A treatise on the family", dove la sua teoria della scelta razionale è applicata al matrimonio, alle nascite, al divorzio, alla divisione del lavoro domestico e ad altri comportamenti immateriali (Becker 1991).

La teoria è stata tuttavia accolta con generale scetticismo e in effetti la scelta razionale del consumatore è confutata dall'evidenza psicobiologica che certe droghe sono in grado di trasformare l'assunzione deliberata in un comportamento compulsivamente ripetitivo provocando una completa focalizzazione sulla gratificazione immediata (Henden et al. 2013; Lewis 2018).

Sul piano sociale l'approccio neoliberista al consumo di stupefacenti ha trovato l'occasione per una sua verifica empirica con la presidenza Reagan la cui cifra ideologica era racchiusa nello slogan "lo stato non è la soluzione ma il problema". Un risultato particolarmente negativo di questo approccio fu di allargare ancor più il solco tra i due circuiti d'approvvigionamento degli stupefacenti, quelli che lo storico David Herzberg ha definito dell'"Unconventional market" e delle "White market drugs" (2020). Il primo costituito da sostanze illegali utilizzate prevalentemente dalle minoranze economiche e razziali: su di esso si incrudelì la repressione con il lancio di una ulteriore guerra alla droga sotto le insegne del "Just say no" della moglie Nancy del presidente, in accordo con un codice morale definito "Neo-Vittoriano" a

proteggere gli Americani dagli eccessi sempre presenti in un ordine sociale arresosi al libero mercato (Gerstle 2022, p. 107). Di questo incrudelirsi fu esempio paradigmatico la distinzione nelle sanzioni previste dall'Anti-Drug Abuse Act del 1986 tra possesso di cocaina base (o crack) e di cocaina cloridrato: quello di 5 grammi della prima, fumata soprattutto dai giovani afro-americani, era punito con 5 anni di detenzione, una pena che si applicava invece al possesso di 500 grammi della seconda, sniffata dalla buona borghesia. Questa scandalosa discriminazione, definita del 100 a 1, era priva di ogni base farmaco-tossicologica e derivava dalla gara tutta politica a chi si dimostrava più intransigente tanto da essere approvata a schiacciante maggioranza da entrambi i rami del Parlamento (Crandall 2020, pp. 164-165). Le disparità razziali nell'applicazione di questa legge sono ben evidenziate dal dato che nei vent'anni intercorsi tra il 1976 e il 1996, gli arresti per droga tra i bianchi crebbe dell'86% a fronte del 400% tra gli afro-americani (Caquet 2022, pp. 281-282). Non a caso essa è stata considerata strumentale all'obiettivo dell'incarcerazione di massa perseguito dalla presidenza Reagan:

This discrepancy in the treatment of white and black users of cocaine would not have been possible but for a popular discourse of the time that depicted poor blacks as having drifted beyond the reach of both social policy and market discipline. Those operating within this discourse believed that mass incarceration of blacks had become the sole remaining remedy (Gerstle 2022, p. 131).

Il secondo mercato invece era quello pienamente legale costituito dai medicinali di prescrizione su cui si esercitò la smania neoliberista della cosiddetta "Reaganomics", attesa anche in campo farmaceutico poiché Reagan, come ricorda Herzberg (2020, p. 257), già nel 1968 aveva dichiarato che la FDA era parte dell'incubo normativo che gravava su Washington. Quando divenne presidente, Reagan era quindi pronto a dare ascolto a quanti si indignavano per gli impacci burocratici che ostacolavano l'approvazione di farmaci ritenuti, da una stampa compiacente, capaci di salvare o quanto meno migliorare la vita ad un numero iperbolico di pazienti. Questa campagna sfruttò l'accresciuta attenzione verso il sintomo dolore che si andava diffondendo dalla clinica all'opinione pubblica, fino a denunciare le misure atte a limitare l'impiego degli analgesici oppiacei come il frutto di una sorta di "oppiofobia" e a sollecitare l'uso di questi farmaci anche nel dolore cronico non neoplastico. Fu in tale contesto che nel 1995 l'industria farmaceutica americana Purdue Pharma ottenne l'autorizzazione ad estendere l'impiego dell'Oxycontin, formulazione di ossicodone a lunga durata d'azione, al trattamento cronico di questo tipo di dolore. Molto è stato scritto sulle tecniche di marketing che hanno permesso di soddisfare l'avidità dei fratelli Sackler,

gli psichiatri proprietari della Purdue Pharma divenuti miliardari con i proventi della vendita di questo farmaco (Marks 2020; MacKenzie et al. 2023). Ciò che qui conta è ricordare che già nel 2001 le morti da overdose da Oxycontin erano aumentate del 400% e gli ingressi in pronto soccorso del 1000 % (Herzberg 2020, p. 276). Difficile parlare di uso razionale in queste situazioni; al contrario, è evidente che l'allentamento delle procedure prescrittive degli oppiacei è stato accompagnato dal dilagare del loro consumo e degli eventi tossicologici da essi causati.

Sarebbe tuttavia riduttivo attribuire alla sola ingordigia dei fratelli Sackler questo disastro, poiché recenti studi epidemiologici mostrano con chiarezza che già negli anni Ottanta della presidenza Reagan questi casi avevano cominciato ad aumentare con l'impressionante regolarità di un incremento annuo del 9% raggiungendo gli 83.588 decessi nel 2020 (Jalal et al. 2018; Burke 2022; Compton et al. 2022). Una epidemia caratterizzata dall'essere sostenuta non da un unico farmaco, ma da vari stupefacenti che si sono succeduti prendendo, per così dire, il testimone dal precedente quando questi aveva raggiunto il picco della propria classica curva epidemica: cocaina, oppiacei di prescrizione, eroina, fentanyl si sono così succeduti ed embricati. Ciò testimonia che le contingenze di mercato hanno contribuito alla epidemia di overdose, ma su quali siano le sue radici più profonde vi è incertezza. Tra le ipotesi avanzate la più accreditata è quella delle "morti per disperazione", che, per la sola classe d'età 45-54 anni, avrebbe portato ad un eccesso di mezzo milione di morti nell'intervallo 1999-2013 rispetto al declino della mortalità osservato nel ventennio precedente: overdose, suicidio e insufficienza epatica cronica essendone state le cause determinanti (Case & Deaton 2015). Le vittime delle morti per disperazione si sono contate soprattutto tra i bianchi a bassa scolarizzazione, disoccupati o comunque percettori di bassi salari, impossibilitati quindi a costruirsi famiglie stabili in un inarrestabile processo di distanziamento sociale alimentato da un capitalismo avido di profitti (Case & Deaton 2022).

In conclusione l'applicazione della dottrina neoliberista al mercato farmaceutico ha contribuito all'inaspettato innescarsi della crisi, tuttora in atto negli Stati Uniti, di overdose letali da stupefacenti, sia direttamente attraverso un allentamento dei vincoli prescrittivi sugli oppiacei, sia indirettamente, attraverso la creazione di condizioni socioeconomiche insostenibili per coloro che non sono in grado di competere per posizioni lavorative adeguatamente retribuite.

7.2. Il libertarismo foucaultiano

A prima vista il neoliberismo economico sembrerebbe estraneo alla normallizzazione culturale dell'uso di certe sostanze psicotrope (MDMA, canna-

bis, “funghetti”) consumate nella scena dello svago per la loro capacità di incrementare l’apprezzamento degli stimoli gratificanti ivi ricercati (Petrilli 2020). Bisogna tuttavia tenere presente che accanto alla linea neo-vittoriana il neoliberismo ha espresso una tendenza libertaria particolarmente attraente per i non pochi che erano (e sono) alla ricerca di nuovi spazi di libertà, spontaneità e imprevedibilità. Si pensi alla “New Left” americana ma soprattutto alla schiera di tecnocrati della Silicon Valley che certo non ha disdegnato l’uso degli psichedelici (Tvorun-Dunn 2022), sebbene oggi abbiano completato il viaggio “from acid-besotted merry pranksters to cybernetic masters of the universe, increasingly toasted at gatherings of the world’ economic and governmental elites at Aspen and Davos” (Gerstle 2022, p. 160).

In questo quadro di centralità delle esigenze dell’individuo in cui “i modelli del piacere immediato, del tempo libero, del comfort, del benessere, dell’individualismo privato e dei consumi [sono diventati] i grandi modelli delle classi medie e della borghesia” (Morin 2017, p. 216), è comprensibile che i non pochi “recreational drug takers” rivendichino il diritto all’autonomo esercizio di tale uso, respingendo il paternalismo ed esprimendo indignazione per le incongruenze del sistema legale corrente che bandisce certe droghe mentre condona l’uso dell’alcol (Askew 2022, p. 8). Di qui il fallimento dell’attuale sistema di controllo su queste sostanze per la difficoltà, per non dire l’impossibilità, di regolare per legge le condotte private (Walton 2002).

L’attuale consumo giovanile di sostanze psicotrope nei contesti dello svago è stato analizzato applicando le più tarde riflessioni del filosofo francese Michel Foucault e in particolare la sua formulazione del concetto di piacere che il sociologo italiano Enrico Petrilli ha definito “sovversiva”:

la pragmatica del piacere foucaultiano non solo rappresenta il più importante tentativo intellettuale di abbattere l’ideologia anti-piacere occidentale, ma irradia con una nuova luce questo (contro)sapere edonico, rivelandone le possibilità sovversive (Petrilli 2020, p. 90).

Per Foucault, infatti, le droghe hanno un ruolo in questa concezione “sovversiva” del piacere: “[d]obbiamo studiare le droghe. Dobbiamo provare le droghe. Dobbiamo fabbricare delle buone droghe – capaci di indurre un piacere molto intenso” (come citato in Petrilli 2020, p. 94). Le droghe diventano così strumenti per la costruzione dell’identità dell’individuo, entrando a far parte di quelle che Foucault stesso ha definito “tecnologie del sé”. Un’ampia letteratura ha elaborato questa intuizione: si veda ad esempio il loro uso nella cultura LGBTQ (Pienaar et al. 2020), o in quella dei *clubbers* dove una panoplia di sostanze psicotrope -esperienziali ed energizzanti- costituiscono, nella definizione di Petrilli, “il primo attore non-umano” nell’istaurarsi degli “infiniti incontri” nei ritrovi della musica elettronica

(Petrilli 2020, p. 168). Quello dello svago non è l'unico contesto nel quale le tecnologie del sé “permettono agli individui di effettuare [...] un certo numero di operazioni sui propri corpi, sulle proprie anime, sui propri pensieri, sulla propria condotta; e questo in modo da trasformare sé stessi [...]” (Foucault 2012, pp. 31-60). Si pensi agli psichedelici, dei quali viene ricercato l'effetto di alterazione dello stato di coscienza in quanto reminiscenze della crisi mistica, all'interno di una pratica spirituale definita enteogena (Smith 2000; Richards 2016).

Un aspetto importante del modello proposto da Foucault è che esso implica meccanismi di autocontrollo sull'uso delle droghe, una posizione che sembrerebbe ammettere una sua vicinanza al modello del consumatore razionale di matrice neolibera (Race 2017). Una vicinanza tuttavia solo apparente, il punto di riferimento del filosofo francese essendo piuttosto l'uomo greco e il suo principio esistenziale del “prendersi cura di sé stesso”, inteso come pratica di “automodellamento” (*askesis*) basato sulla moderazione e l'autocontrollo, nel rifiuto dell'eccesso (Duff 2004). È certamente un richiamo fondato perché nella polis greca questo concetto si esprime con chiarezza stabilendo un'antinomia inconciliabile tra il bere del cittadino nell'ambito altamente ritualizzato del simposio, un bere moderato in quanto strumentale al godimento dei piaceri della socializzazione, e l'ubriachezza che quel godimento impediva per l'emergere di quanto di irrazionale e violento cova nell'animo umano, da cui la sua collocazione nell'altrove barbarico o mitologico (Nencini 2009; Cantoni 2010). È evidente che in maniera analoga a quanto avveniva col vino nel simposio greco, l'uso di alcune delle moderne sostanze svolge una funzione strumentale al godimento del piacere fornito da un particolare contesto: è il caso dell'ecstasy e di numerosi analoghi impiegati in discoteca per ottimizzare il piacere che si ricava dall'ascoltare musica, dal ballare e dall'interagire con altri partecipanti (Petrilli 2020).

7.3. Il biopotere contro le tecnologie del sé

All'affermarsi delle “tecnologie del sé” si frappone tuttavia la promessa della salute offerta dalla società contemporanea su cui Foucault riflette già nella *Nascita della Clinica*, osservando che la Medicina “si situa nella zona marginale, ma, per l'uomo moderno, sovrana, in cui una certa felicità organica, levigata, senza passione e vigorosa, comunica di diritto con l'ordine di una nazione, il vigore del suo esercito, la fecondità del suo popolo e il cammino paziente del suo lavoro” (Foucault 1969, p. 50). Soprattutto se si accetta il modello del “brain disease”, è evidente che l'assunzione di droghe collide con questa “felicità organica” e ne consegue che contro di essa si debba esercitare una forma di potere, il biopotere, il cui scopo è quello di gestire, regolare e controllare il corso naturale dei processi vitali di una

popolazione attraverso “a wide range of laws, medical interventions, social institutions, ideologies, and even structures of feeling” (Bourgois 2000). In questa prospettiva, nulla può meglio rappresentare l’aspetto più compiutamente repressivo del progetto biopolitico che la prigione-ospedale di Lexington dove la missione morale e riabilitativa insita nella pena da irrorare al detenuto tossicodipendente vi era espletata da una intera armata di tecnici: guardiani, dottori, cappellani, psichiatri, psicologi, educatori. Di come fosse la vita delle migliaia di ospiti che dal 1936 al 1974 furono “curati” in quel luogo concentrazionario ci si può rendere conto attraverso l’insuperabile testimonianza di Clarence Cooper jr. nel suo romanzo autobiografico *The Farm* (Cooper 1998).

Ma v’è chi vuole che persino la somministrazione di metadone rappresenti il tentativo dello stato di inculcare la disciplina morale nei devianti che respingono la sobrietà e la produttività economica, la pallottola magica che pretende di risolvere dilemmi sociali, economici ed esistenziali agendo quasi chirurgicamente a livello delle sinapsi cerebrali; ancor di più, in una funzione calvinista-puritana, il metadone diverrebbe una tecnologia biomedica finalizzata al blocco morale del piacere, in opposizione all’eroina che quel piacere invece lo produce (Bourgois 2000; vedi anche Kane 2009). Parimenti, le acquisizioni farmaco-tossicologiche circa i danni associati all’abuso di sostanze divengono il frutto di

un tipo di biopolitica che opera a livello molecolare e che facilita nuove modalità attraverso le quali gli individui si rapportano a sé stessi e agli esperti, così come permettono l’identificazione, la spiegazione e il trattamento di nuove vulnerabilità biologiche (Walmsey 2019, p. 11).

In questa prospettiva le acquisizioni scientifiche riguardanti gli stupefacenti, le loro proprietà psicofarmacologiche, i loro effetti sistemici a breve e lungo termine si limiterebbero ad aggiornare il pregiudizio che certe forme di consumo sono patologiche, rendendo ancor più riduzionistici i vecchi discorsi che le attribuivano a difetti di personalità e di carattere. D’altra parte, quale oggettività si può attribuire a tali acquisizioni se “the realities of drug use and addiction do not pre-exist our attempts to know them” (Dilkes-Frayne 2018)? *L’addiction* non consisterebbe quindi in una entità reale, venendo descritta piuttosto come un feticcio (Reith 2004), o un mito (Davies 1997; Hammersley & Reid 2002), null’altro che uno degli innumerevoli

aggregati di conoscenze, tecnologie, corpi e pratiche che in maniera contingente si formano per dare origine a un fenomeno temporaneo, sia astratto che materiale. Il mondo è formato da questi insiemi, non da oggetti naturali e stabili né da concetti palesi e fondanti (Fraser et al. 2014, p. 19).

Il problema è che così ragionando “[...] we are left in a world of pure rhetoric, prey to abuses of power with no basis for contesting them, except our own ignorable normative preferences” (Stevens 2020, p. 5).

8. Prendere la biologia sul serio

Per evitare un rischio così grave, v'è chi ha invitato a prendere sul serio la biologia dell'*addiction*, evitando di ritrarla come un mero costrutto culturale, perché anche se lo fosse ciò non ne diminuirebbe affatto la capacità di spiegare la realtà (Kushner 2006). Più in generale, non è che i fatti non esistano realmente in quanto si manifestano in tempi e luoghi specifici e in connessione con particolari circostanze sociali, è che il loro emergere dipende da quelli che Ludwik Fleck ha definito “stili collettivi di pensiero”, vincolanti e storicamente collocati (Vrecko 2010). In questa cornice teorica la dipendenza dallo stile collettivo di pensiero delle acquisizioni biologiche, o meglio psicobiologiche, concernenti l'*addiction* può essere utilmente storicizzata. A partire dalla comparsa stessa del fatto che denominiamo “addiction”. Sebbene questo fatto si realizzi attraverso lo sfruttamento da parte di certe sostanze psicotrope di circuiti cerebrali di motivazione comportamentale filogeneticamente antichi, la sua comparsa ha dovuto attendere la nascita della chimica moderna capace di fornire sostanze pure da introdurre direttamente nel circolo sanguigno per mezzo dell'ago cannulato. Ne è conseguita la possibilità di sperimentare effetti immediati e intensi e di poterli ripetere a piacimento fino a produrre quella disfunzionalità che chiamiamo *addiction*. Tornando al Foucault della *Nascita della clinica* era inevitabile che questo sperimentare fosse considerato disfunzionale nella misura in cui veniva a turbare la “felicità organica, levigata, senza passione e vigorosa”. Che poi abbia progressivamente prevalso la nozione di “brain disease” rispetto a quella di “vizio morale” non può non essere dipeso (anche) dall'accumularsi di acquisizioni concernenti gli aspetti psicobiologici della condizione di *addiction*.

Come ha accuratamente ricostruito la storica Nancy Campbell (Campbell 2007), la natura biologica e psicobiologica del fatto che chiamiamo *addiction* è stata argomentata sulla base di studi che hanno conosciuto tre fasi successive in consonanza con il contestuale sviluppo di differenti discipline, tra le quali hanno prevalso la farmacologia e la psicologia sperimentale. Nella prima fase l'obiettivo è stato di fornire criteri oggettivi di misura della tolleranza e della sindrome d'astinenza, evidenziando gli aspetti fisiofarmacologici della dipendenza; in una seconda, l'intervento della scienza del comportamento ha ricondotto l'assunzione di droga nell'ambito dei comportamenti appresi mantenuti dalle conseguenze che producono, frutto dell'interazione tra le proprietà farmacologiche del composto, la storia del consumatore e le

condizioni ambientali in cui il farmaco è fruibile; nella terza fase, l'attuale, si persegue l'obiettivo di interfacciare le acquisizioni fornite dalla farmacologia comportamentale con gli eventi cerebrali che le sottendono. Se vogliamo chiamare di nuovo in causa gli "stili di pensiero" di Fleck, come del resto la stessa Campbell fa, è evidente che questo sviluppo è dipeso dal loro mutarsi in modo tale che, pur rimpiazzandosi l'un l'altro, hanno conservato aspetti sociali e culturali dei precedenti (Campbell 2007, p. 21). Gli attuali studi di neuroscienza dell'*addiction* procedono certamente nel solco aperto dalla visione organicistica tipica della sua medicalizzazione, ma i loro progressi, sotto molti versi spettacolari, sarebbero di ben scarso significato se non fossero interpretati secondo uno stile di pensiero che afferma l'universalità delle risposte comportamentali del soggetto agli stimoli ambientali di cui le droghe sono parte, stile di pensiero che aveva definito addirittura ininfluenza per la comprensione di tali risposte ciò che di biologico accade nel *black box* cerebrale (Woolverton & Schuster 1983).

In effetti, il definire l'*addiction* un comportamento appreso ha avuto conseguenze decisive sottraendola alla rigidità di mera conseguenza dell'interazione farmaco-recettore. Di più, le acquisizioni circa la circuitazione cerebrale con relativi sistemi molecolari su cui si esercita l'azione degli stupefacenti acquistano senso solo nell'ambito del modello di risposta comportamentale agli stimoli ambientali basato, nella sua essenza, sul condizionamento operante (skinneriano) e su quello associativo (pavloviano). È importante notare che queste acquisizioni non necessariamente sostengono la tesi che l'*addiction* sia un "brain disease", in quanto permettono di sviluppare un modello alternativo basato sull'apprendimento: "[i]t's not a brain lesion, it's a very much overlearned memory, like learning how to ride a bicycle or play the piano" (Charles P. O'Brien come citato in Campbell 2007, p. 216). Secondo questo modello, l'*addiction* sarebbe "a disorder of voluntary and intentional behavior – or, in other words, a disorder of choice" (Heyman 2009) e gli stessi correlati neurobiologici null'altro che evidenze della base cerebrale di tale apprendimento; del resto, che il cervello sia la base di ogni esperienza e comportamento è un truismo che nessuno sano di mente può negare (Heather 2021).

Al pari di ogni altro comportamento appreso, l'assunzione di sostanze psicotrope subisce l'influenza facilitatrice o inibitrice dell'ambiente. Molti studi hanno dimostrato che contesti poveri di stimoli ovvero stressanti facilitano lo sviluppo del comportamento d'assunzione, mentre il contrario avviene in ambienti ricchi di stimoli gratificanti alternativi (Heilig et al. 2016; Venniro et al. 2022). Nel loro complesso questi studi mostrano che nell'uomo il comportamento d'assunzione delle droghe è controllato dalle stesse contingenze attive nelle specie infraumane, negando così ogni esclusività umana, e nello stesso tempo permettono di formalizzare l'influenza del *setting* sociale, economico e culturale sul suo sviluppo nell'uomo. Abbiamo

precedentemente sottolineato quanto a tal proposito fosse robusto l'esempio dei reduci dalla guerra del Vietnam che abbandonavano l'uso dell'eroina una volta ritornati in patria; oggi sono numerosi gli studiosi di scienze sociali che hanno posto con forza l'accento sul *set* e sul *setting*, arrivando a definirli fattori di maggior rischio rispetto al farmaco (Zinberg 2019; Taylor et al. 2016). Come ha osservato la storica americana Caroline Acker,

[...] the concentrations of addiction among the disadvantaged and marginal – like disproportionate rates of tuberculosis among the poor and homeless well into the antibiotic age – must be seen as a reflection of the forces that keep certain population groups poor, unemployed and poorly educated (...) it is these conditions, not the power of a drug or a bacterium, that accounts for these patterns (Acker 2010).

Ciò è incontestabile, così come è indubitabile che lo sviluppo dell'*addiction* è facilitato in tali contesti divenendo fattore di ulteriore emarginazione (si veda, ad es., Arnade 2019). Resta tuttavia il fatto che il farmaco è la causa necessaria allo sviluppo dell'*addiction* (ancorché non la causa sufficiente come sopra dimostrato: su causalità e stocastica nello sviluppo delle malattie, v. Coggon & Martyn 2005), così come è un fatto che i farmaci differiscono nella capacità di indurre *addiction* in funzione delle loro proprietà intrinseche di esercitare il controllo sul comportamento del consumatore. Per esemplificare, le proprietà di rinforzo positivo (ovvero di indurre gratificazione) sono elevate per eroina e cocaina, basse per il principio attivo della cannabis (THC), assenti per gli allucinogeni (O'Connor et al. 2011); a ciò si deve aggiungere che alcune sostanze fungono da rinforzi negativi nella misura in cui debbono essere assunte per evitare la sindrome d'astinenza (vedi gli oppiacei). Non è dunque un caso che il problema in questi contesti sia l'eroina e non la cannabis.

9. Psicobiologia dell'*addiction* e *drug policy*

Quale influenza stanno esercitando le acquisizioni psicobiologiche sulla scelta tra quelle diverse opzioni di *policy* che abbiamo precedentemente illustrato? In quanto in continuità con il processo di medicalizzazione dell'*addiction*, esse dovrebbero sostenere il regime proibizionista che per sua propria definizione si pone a difesa della salute del cittadino. Proibizionista, ma non di criminalizzazione poiché è proprio l'affermazione che l'*addiction* è una patologia che fornisce un fondamento sanitario sia alla decriminalizzazione del consumo sia alla politica di riduzione del danno. Nessuno spazio quindi per le proposte di legalizzazione e di liberalizzazione?

Nessuno spazio certamente rimanendo nell'ambito dell'attuale sistema tabellare che indica quali sono le sostanze il cui uso è vietato in varia misura: da quelle di cui è ammesso solo l'uso terapeutico, a quelle alle quali anche questo uso è negato. Il punto è che vi sono buone ragioni per dubitare dell'oggettività scientifica dei criteri di collocazione delle sostanze nelle differenti tabelle. Come abbiamo visto, la farmacologia comportamentale individua nelle proprietà di rinforzo positivo un criterio predittivo di sviluppo della dipendenza e in effetti è buona regola testare queste potenzialità nel processo registrativo di molecole attive sul sistema nervoso centrale. Cosicché, ancor più dopo il disastro dell'Oxicondyl, non si dà il caso che vengano introdotti nuovi farmaci che svelino solo nella fase di post-marketing capacità di indurre un loro consumo voluttuario e non è quindi sorprendente che l'ampio mercato delle nuove droghe, le cosiddette NPS (Novel Psychoactive Substances), sia alimentato da una filiera compiutamente illegale. Il problema è che la collocazione tabellare di molte molecole non è coerente con il criterio della loro potenzialità di indurre abuso/dipendenza poiché l'inclusione o meno di una sostanza tra gli stupefacenti dipende in ultima analisi dalla discrezionalità dei decisori politici, generalmente inclini ad orientarsi verso l'adozione di provvedimenti cautelativi. È illuminante a questo proposito la dichiarazione di un ministro degli interni britannico circa la collocazione tabellare della cannabis: “[w]here there is [...] doubt about the potential harm that will be caused, we must err on the side of caution and protect the public” (Jacqui Smith come citata in Nutt 2012, pp. 1-2). Una volta incluso, lo stupefacente ben difficilmente verrà rimosso dal sistema tabellare per quanto siano solide le evidenze scientifiche in favore di una tale esclusione: la metafora del “ratchet”, la ruota dentata che può procedere solo in una direzione, è d'obbligo (Stevens & Measham 2014). E se ciò avverrà, lo sarà sotto la pressione di campagne d'opinione e comunque in maniera parziale. Di nuovo l'esempio più convincente riguarda la cannabis sulla quale l'OMS nel 1952 espresse il parere che fosse ingiustificato il suo uso medico (WHO 1952, p. 11) permettendo quindi la sua inclusione tra le “most dangerous substances [...], which are particularly harmful and of extremely limited medical or therapeutic values”, come recitava la Convenzione del 1961. Solo il 24 gennaio 2019 è arrivata la raccomandazione dell'OMS alle Nazioni Unite di modificare la posizione tabellare della cannabis al fine di permetterne un migliore sfruttamento delle potenzialità terapeutiche (WHO 2019). Sono occorsi quasi altri due anni (2 dicembre 2020) perché i 53 stati membri della Commission on Narcotic Drugs delle Nazioni Unite recepissero tale raccomandazione, ma con una risicata maggioranza di 27 a 25 (con un astenuto) e riaffermando l'illegalità di un suo uso che non sia terapeutico o scientifico.

10. Cosa rallenta il processo riformatore

Sarebbe riduttivo attribuire la resistenza a riformare un sistema di controllo gravato da così numerose criticità alla riluttanza delle cancellerie a porre in agenda la revisione di accordi che nel corso di un secolo hanno generato procedure applicate ed affinate dagli apparati burocratici nazionali e internazionali. L'inerzia di una macchina così complessa sta certamente svolgendo un ruolo di freno ad ogni proposito riformatore (Room 1999), ma è necessario tenere ben presente anche il ruolo svolto dall'opinione pubblica nel condizionare l'operato dei governi delle maggiori potenze. Il politologo americano Ethan Nadelmann ha evidenziato come fin dalla metà del XIX secolo sanitari e movimenti della temperanza avevano catalizzato vasti movimenti d'opinione pubblica in favore della proibizione dell'uso voluttuario dell'oppio e della morfina (Nadelmann 1990, pp. 484-485). Ne sono un esempio le denunce dei disastri causati dal fumo dell'oppio in Oriente da parte di personalità religiose come Monsignor Brent, vescovo episcopale di Manila; denunce che, opportunamente enfatizzate, fornirono agli Stati Uniti l'occasione per avviare la diplomazia della droga (Musto 1987, pp. 30 e sgg.). Fu infatti grazie al clima creato da tali movimenti che, malgrado lo scetticismo di chi riteneva prevalenti gli interessi geopolitici ed economici di alcune delle maggiori potenze, la Commissione di Shanghai si riunì nel 1909 e la decisiva Conferenza dell'Aja ebbe luogo tre anni dopo.

Si può ben dire che è stato lo spirito del tempo che, a cavallo del XX secolo, ha costretto i governi a impegnarsi a costruire un duraturo sistema di controllo. Si possono fornire numerosi esempi di quanto esso sia ancora attivo nell'orientare una parte consistente dell'opinione pubblica e di come le forze politiche, soprattutto conservatrici, se ne facciano interpreti. Negli Stati Uniti durante gli anni Settanta i tentativi di decriminalizzare il possesso di cannabis trovarono un ostacolo insormontabile nella forte azione di proselitismo delle organizzazioni di "genitori preoccupati" che confluirono sotto le insegne del *Just say no* negli anni del reaganismo (Caquet 2022, p. 311). Più recentemente esito negativo ha ottenuto il referendum richiesto per la promulgazione della legge del governo neozelandese atta a regolare in maniera molto accurata l'accesso alla cannabis, una forma quindi rigorosa di legalizzazione. Ebbene, in quella circostanza il voto degli elettori non si è diviso sul merito della legge, ma piuttosto secondo lo spartiacque tra anziani e giovani, conservatori e progressisti, abitanti in grandi centri urbani e in provincia. Insomma, la scelta dell'elettorato neozelandese è sembrata determinata non dalla reale consapevolezza di quali problemi erano in gioco e di come la legge cercava di affrontarli, ma da pregiudizi derivanti dalla propria identità (Wilkins & Rychert 2021). La diffidenza di questa parte dell'opinione pubblica trova orecchie sensibili in esponenti politici che sovente la incoraggiano equivocando tra le proposte di legalizzazione e di libe-

ralizzazione, e confondendo i problemi creati dal proibizionismo (crimine organizzato e imprevedibile contenuto delle dosi di droga con conseguente rischio di overdose) con quelli provocati dall'uso di per sé delle droghe (Rolles 2010). Argomentazioni certamente utili a mantenere il politico conservatore in sintonia con il proprio elettorato: più la linea è rigida e meglio è, perché così nessuno potrà dire che non sono abbastanza duro, confidava un parlamentare americano allo storico David Courtwright (Courtwright 2001, p. 202). Non mancano per altro esempi di convergenza su queste posizioni da parte di politici progressisti una volta che siano chiamati a responsabilità di governo: si veda il caso di quel ministro degli interni laburista che licenziò su due piedi David Nutt, a capo del suo organo consultivo sugli stupefacenti, per le sue posizioni critiche circa l'irrigidimento del sistema tabellare introdotte dal governo britannico (Nutt 2012, pp. 1-6).

11. Una situazione in movimento

Tuttavia, almeno nelle democrazie occidentali, il conservatorismo proibizionista non domina incontrastato nell'opinione pubblica immobilizzando ogni dinamica riformatrice. Se adeguatamente informato l'elettorato sa esprimere infatti un notevole livello di pragmatica flessibilità. Si veda quello svizzero che, chiamato nel 1996 a esprimersi sull'esperimento della somministrazione controllata di eroina, bocciò la richiesta di porvi termine con una maggioranza del 71%, mentre l'anno seguente respinse con una maggioranza del 74% la proposta di legalizzazione dell'uso non terapeutico degli stupefacenti. Insomma il popolo svizzero affermava con chiarezza che né la repressione né una estesa legalizzazione erano soluzioni accettabili ai problemi posti dall'uso non terapeutico degli stupefacenti. Comprensibilmente, la cannabis è la sostanza su cui l'opinione pubblica ha dimostrato la maggiore apertura. Così, una recente indagine di IEPA ha evidenziato che il 62% degli intervistati ritiene che l'uso della cannabis debba essere regolato e non proibito (Ipsos European Public Affairs 2022).

Questi mutamenti nell'opinione pubblica sono in risonanza con una situazione normativa in lenta ma costante evoluzione. La storica inglese Virginia Berridge ha notato come si vada progressivamente restringendo la forbice normativa tra sostanze lecite, come il tabacco e l'alcol, e quelle illecite, nel senso che sempre più normato è l'uso delle prime e sempre più attenzione si rivolge alla riduzione del danno causato dall'uso delle seconde. Questi progressivi riaggiustamenti stanno avvenendo sotto la spinta di movimenti d'opinione che, nel mentre svalutano l'accettabilità culturale del tabacco, chiedono una regolamentazione dell'uso delle sostanze psicotrope in modo tale che ne sia ridotto il potenziale danno (Berridge 2013, pp. 227, 232).

12. Quali prospettive

Perché il processo individuato dalla Berridge possa continuare a svilupparsi è tuttavia necessario che vengano affrontati alcuni problemi di non facile soluzione. Tra questi v'è una questione, se vogliamo tecnica, che può aver contribuito al forte radicamento della legislazione proibizionista ed è conseguente alla natura intrinsecamente ambigua degli stupefacenti, sostanze d'uso voluttuario, certo, ma anche di potenziale o attuale uso terapeutico, con un loro ben definito profilo rischio-beneficio. Per questa ragione, ancor prima che si ponesse attenzione al loro uso voluttuario, gli stupefacenti sono entrati in un percorso regolatorio di natura farmaceutica che distingueva tra ciò che poteva essere di libera vendita e quanto invece doveva essere sottoposto al vaglio professionale del medico e del farmacista (Nencini 2017, pp. 52-54). Se si considera che nell'ambito dell'esercizio delle tecnologie del sé di ispirazione foucaultiana, si propone l'uso responsabile e l'autocontrollo, v'è da chiedersi quanto sia possibile procedere in questa direzione nel caso di farmaci che sono sottoposti ad un regime di controllo che si è andato sempre più precisando sulla base di criteri medico-scientifici che ne definiscono le indicazioni terapeutiche. Al di là della patente contraddizione di lasciare alla discrezionalità del consumatore l'uso voluttuario di farmaci il cui uso terapeutico è rigidamente normato, le proposte di legalizzazione e ancor più di liberalizzazione debbono prendere atto di quanto il caso dell'Oxycontin ben dimostra e cioè che per alcuni farmaci, gli oppiacei in primis, la capacità intrinseca di indurre dipendenza è tale che inevitabilmente una certa quota di soggetti transititi dalla fase della sperimentazione a quella della dipendenza.

Queste considerazioni fanno emergere l'attuale insufficiente elaborazione delle proposte di liberalizzazione dell'uso di sostanze psicotrope, che non possono limitarsi a individuare nell'autocontrollo lo strumento di regolazione del consumo. Ciò non autorizza tuttavia a sottovalutare quello che costituisce il punto debole dell'attuale sistema di controllo: di fare di tutta *l'erba un fascio*, per usare il titolo di un illuminante saggio di una giurista italiana (Di Giovine 2020). Abbiamo precedentemente accennato alla debolezza dell'attuale sistema tabellare troppo vulnerabile ad una paralizzante strumentalizzazione politica del principio di cautela circa il potenziale danno da uso non terapeutico di qualsiasi sostanza psicotropa. Come è stato osservato, l'opinione semplicistica che tutte le droghe sono ugualmente pericolose impedisce di analizzare le problematiche legate alle droghe e di sviluppare risposte appropriate (Babor et al. 2018, p. 13) ed è dunque tempo di riconoscere che “[...] the illicit drugs as a group are a historical category, and not a scientific one” (Caquet 2022, p. 333)

V'è da chiedersi se ogni progetto di revisione dell'attuale regime di controllo del consumo di stupefacenti non debba partire dai criteri farmacologici di definizione di stupefacente, in considerazione del fatto che una delle

principali debolezze di tale sistema è proprio la sua tendenza alla sovrainclusione. L'offerta continuamente rinnovata di nuove molecole ad attività psicoattiva ha irrobustito questa tendenza con numerosi stati propensi ad introdurre legislazioni che autorizzano l'automatismo di proibire intere classi chimiche sulla base di analogie strutturali (van Amsterdam et al. 2013). Un autorevole studioso inglese ha avuto buon gioco nell'evidenziare, attraverso un algoritmo di severità di danno tossicologico e sociale, come alcol e tabacco siano più nocive di sostanze inserite nella tabella di massima dannosità, quali cannabis e psichedelici (Nutt et al. 2007). Sebbene sia la più ampiamente dibattuta, la proposta di riclassificazione elaborata da David Nutt non è certamente l'unica, a dimostrazione dell'insoddisfazione di numerosi studiosi circa gli attuali criteri d'inclusione nel sistema tabellare (bibliografia in Babor et al. 2018, pp. 22-26). Pur se queste scale aggregate sono state criticate su una base metodologica (Caulkins et al. 2011), è un dato di fatto che esse convergono nel porre all'estremo massimo della scala di rischio sostanze come alcol, cocaina ed eroina e all'estremo minimo cannabis e sostanze psichedeliche.

Queste proposte non sono entrate in agenda e sul breve periodo non è detto che vengano prese in considerazione, richiedendo un profondo ripensamento dei criteri secondo i quali l'accesso alle sostanze psicotrope è regolato o del tutto proibito. Tuttavia è evidente che è assai rischioso rimanere fermi a difendere ciò che ormai non è più difendibile poiché in assenza di una riforma, il sistema di controllo rischia di cadere nell'irrelevanza (Caquet 2022, p. 328). In effetti è ciò che sta avvenendo con la legalizzazione del consumo di cannabis da parte di un numero crescente di stati in contrasto con quanto stabilito dalla Commission on Narcotic Drugs delle Nazioni Unite e senza che gli stati in questione si curino di attivare le procedure per l'eventuale introduzione di riserve riguardo la collocazione tabellare della sostanza. Come è stato notato, se questo modo di procedere diverrà prassi da parte degli stati di maggior peso internazionale, i trattati saranno fatalmente destinati a divenire lettera morta (Hall 2018).

Di nuovo, tuttavia, non si devono sottovalutare le iniziative riformatrici, tra queste di particolare rilievo è la richiesta, datata 30 agosto 2023, dell'US Department of Health and Human Services alla Drug Enforcement Agency di una riclassificazione meno restrittiva della cannabis (Schedule III). Secondo alcuni, con questa iniziativa, che tende a ricomporre il contrasto tra legislazione federale e quelle dei 23 stati che hanno legalizzato l'uso voluttuario della cannabis, il governo federale mira a condividere i miliardi di dollari di tasse ricavate dagli stati da tale legalizzazione. Possibile, tenuto conto di quanto avvenuto secoli fa con il tabacco, il caffè e i distillati che, pur condannati senza appello da moralisti e predicatori, divennero una benvenuta opportunità per espandere la base di tassazione da parte dei primi stati moderni europei alle prese con spese militari e amministrative sempre

crescenti (Matthee 1995, p. 32). Se consideriamo che fin dalla Conferenza di Shanghai gli Stati Uniti hanno dettato l'agenda nelle politiche sugli stupefacenti, è possibile che la recente iniziativa interna sulla cannabis si traduca in un maggiore dinamismo riformatore a livello degli organismi internazionali.

Bibliografia

- Acker, C. J., (2010), How crack found a niche in the American ghetto: The historical epidemiology of drug-related harm, *BioSocieties*, 5, pp. 70-88.
- van Amsterdam, J., Nutt, D., van den Brink, W., (2013), Generic legislation of new psychoactive drugs, *Journal of psychopharmacology*, 27, 3, pp. 317-324.
- Annan, K., (2015), Towards UNGASS 2016. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.kofiannanfoundation.org/speeches/towards-ungass-2016-2842/> (Data di accesso: 20 gennaio 2024).
- Arnade, C., (2019), *Dignity: Seeking respect in back row America*, Penguin.
- Babor, T. F., Caulkins, J., Fischer, B., Foxcroft, D., Humphreys, K., Medina-Mora, M. E., Obot, I., Rehm, J., Reuter, P., Room, R., Rossow, I., & Strang, J., (2018), *Drug Policy and the Public Good*, Oxford, UK, Oxford University Press.
- Bacchi, C., Goodwin, S., (2016), *Poststructural Policy Analysis: A Guide to Practice*, New York, Palgrave Macmillan.
- Bacchi, C., (2016), Problematizations in Healthy Policy: Questioning How 'Problems' Are Constituted in Policies, *Sage Open*, 6, 2, pp. 1-16.
- Becker, G. S., Murphy, K. M., (1988), A theory of rational addiction, *Journal of political Economy*, 96, pp. 675-700.
- Becker, G.S., (1991), *A treatise on the family*, Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Bennet, W. J., (19 settembre, 1989), A Response to Milton Friedman, *The Wall Street Journal*, p. A30. Consultabile all'indirizzo: <https://www.stephenhicks.org/wp-content/uploads/2016/12/Bennett-vs-Friedman-Drug-War-WSJ.pdf> (Data di accesso: 9 marzo 2024).
- Berridge, V., (2013), *Demons: Our changing attitudes to alcohol, tobacco, and drugs*, Oxford, UK, Oxford University Press.
- Bourgois, P., (2000), Disciplining addictions: The bio-politics of methadone and heroin in the United States, *Culture, medicine and psychiatry*, 24, 2, pp. 165-195.
- Campbell, N. D., (2007), *Discovering addiction: The science and politics of substance abuse research*, Ann Arbor, MI, University of Michigan Press.
- Cantoni, M. L., (2010), *Bere vino puro. Immagini del simposio*, Milano, Feltrinelli Editore.

- Caquet, P. E., (2022), *Opium's Orphans: The 200-Year History of the War on Drugs*, London, UK, Reaktion Books.
- Case, A., & Deaton, A., (2015), Rising morbidity and mortality in midlife among white non-hispanic Americans in the 21st century, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 112, 49, pp. 15078-15083.
- Case, A., & Deaton, A., (2022), The great divide: education, despair, and death, *Annual Review of Economics*, 14, pp. 1-21.
- Caulkins, J. P., Reuter, P., & Coulson, C., (2011), Basing drug scheduling decisions on scientific ranking of harmfulness: false promise from false premises, *Addiction*, 106, 11, pp. 1886-1890.
- Coggon, D. I. W., & C. N. Martyn, C. N., (2005), Time and chance: the stochastic nature of disease causation, *The Lancet*, 365, 9468, pp. 1434-1437.
- Colledge-Frisby, S., Ottaviano, S., Webb, P., Grebely, J., Wheeler, A., Cunningham, E. B., Hajarizadeh, B., Leung, J., Peacock, A., Vickerman, P., Farrell, M., Dore, G. J., Hickman, M., Degenhardt, L., (2023), Global coverage of interventions to prevent and manage drug-related harms among people who inject drugs: a systematic review, *The Lancet Global Health*, 11, 5, pp. e673-e683.
- Compton, W. M., Einstein, E. B., & Jones, C. M., (2022), Exponential increases in drug overdose: Implications for epidemiology and research, *International Journal of Drug Policy*, 104, 103676.
- Cooper, C. Jr., (1998), *The Farm*, New York, NY, W.W. Norton and Company.
- Courtwright, D. T., (2021), *Forces of habit: Drugs and the making of the modern world*, Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Courtwright, D.T., (2019), *The Age of Addiction: How Bad Habits Became Big Business*, Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Crandall, R., (2020), *Drugs and thugs: The history and future of America's war on drugs*, New Haven, Yale University Press.
- Csete, J., Kamarulzaman, A., Kazatchkine, M., Altice, F., Balicki, M., Buxton, J., Cepeda, J., Comfort, M., Goosby, E., Goulão, J., Hart, C., Kerr, T., Lajous, A. M., Lewis, S., Martin, N., Mejía, D., Camacho, A., Mathieson, D., Obot, I., Ogunrombi, A., Sherman, S., Stone, J., Vallath, N., Vickerman, P., Zábanský, T., & Beyrer, C., (2016), Public health and international drug policy, *The Lancet*, 387, 10026, pp. 1427-1480.
- Davies, J. B., (1992), *The Myth of Addiction*, Schuur, Switzerland, Harwood Academic.
- Di Giovine, O., (2020), Stupefacenti: meglio “di tutta l'erba un fascio” oppure “un fascio per ogni erba”?, *La Legislazione Penale*, 2, pp. 1-43.

- Dilkes-Frayne, E., (2018), Commentary on Ritter et al. (2018): Making research active in policy-engaging in ontological politics and evidence events, *Addiction*, 113, 8, pp. 1548-1549.
- Duff, C., (2003), Drugs and Youth Cultures: Is Australia Experiencing the 'Normalization' of Adolescent Drug Use?, *Journal of Youth Studies*, 6, 4, pp. 433-447.
- Duff, C., (2004), Drug use as a 'practice of the self': Is there any place for an 'ethics of moderation' in contemporary drug policy?, *International Journal of Drug Policy*, 15, 5-6, pp. 385-393.
- Duff, C., (2020), On the legacy of normalization, *Addiction*, 115, 7, pp. 1378-1381.
- EMCDDA, (2011), EMCDDA trend report for the evaluation of the 2005-12 EU drugs strategy. [Online] Consultabile all'indirizzo: https://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index154967EN.html_en (Data di accesso: 9 marzo 2024).
- Faggiano, F., Minozzi, S., Versino, E., Buscemi, D., (2014), Universal school-based prevention for illicit drug use, *Cochrane Database Syst Rev*, 12, CD003020.
- Farrugia, A., (2023), Under pressure: The paradox of autonomy and social norms in drug education, *International Journal of Drug Policy*, 122, 104194, pp. 1-9.
- Ipsos European Public Affairs, (2022), Flash Eurobarometer 493: Impact of drugs on communities. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2281> (Data di accesso: 9 marzo 2024).
- Foucault, M., (2012), *Sull'origine dell'ermeneutica del sé*, Napoli, Cronopio.
- Foucault, M., (1969), *Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico*, Torino, Einaudi Editore.
- Foxcroft, D. R., & Tsertsvadze, A., (2011), Universal school-based prevention programs for alcohol misuse in young people, *Cochrane Database Syst Rev*, 5, CD009113.
- Fraser, S., Moore, D., & Keane, H., (2014), *Habits: Remaking Addictions*, Basingstoke, UK, Palgrave Macmillan.
- Friedman, M., (7 settembre, 1989), An Open Letter to Bill Bennett. *The Wall Street Journal*, p. A14. Consultabile all'indirizzo: <https://www.stephenhicks.org/wp-content/uploads/2016/12/Bennett-vs-Friedman-Drug-War-WSJ.pdf> (Data di accesso: 9 marzo 2024).
- Friedman, M., (1992), The Drug War as a Socialist Enterprise, in Trebach, A. S., Zeese, K. B., eds., *Friedman & Szasz on Liberty and Drugs*, Washington, D. C., Drug Policy Foundation Press, pp. 49-64.
- Gerstle, G., (2022), *The Rise and Fall of the Neoliberal Order: America and the World in the Free Market Era*, Oxford, UK, Oxford University Press.

- Global Commission on Drug Policy, (2021), Time to end prohibition. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.globalcommissionondrugs.org/reports/time-to-end-prohibition> (Data di accesso: 9 marzo 2024).
- Hall, W., & Weier, M., (2017), Lee Robins' studies of heroin use among US Vietnam veterans, *Addiction*, 112, 1, pp. 176-180.
- Hall, W., (2018), The future of the international drug control system and national drug prohibitions, *Addiction*, 113, 7, pp. 1210-1223.
- Hammersley, R., & Reid, M., (2002), Why the Pervasive Addiction Myth is Still Believed, *Addiction Research & Theory*, 10, 1, pp. 7-30.
- Heather, N., (22 novembre, 2021), Is Addiction Science Undergoing a Paradigm Shift? *Addiction Theory Network*, consultabile all'indirizzo: <https://addictiontheorynetwork.org> (Data di accesso: 9 marzo 2024).
- Heilig, M., Epstein, D. H., Nader, M. A., Shaham, Y., (2016), Time to connect: bringing social context into addiction neuroscience, *Nature Reviews Neuroscience*, 17, 9, pp. 592-599.
- Heilig, M., MacKillop, J., Martinez, D., Rehm, J., Leggio, L., Vanderschuren, L. J. M. J., (2021), Addiction as a brain disease revised: why it still matters, and the need for consilience, *Neuropsychopharmacology*, 46, 10, pp. 1715-1723.
- Henden, E., Melberg, H. O., & Røgeberg, O. J., (2013), Addiction: choice or compulsion?, *Frontiers in psychiatry*, 4, 77, pp. 1-11.
- Herzberg, D., (2020), *White Market Drugs. Big Pharma and the Hidden History of Addiction in America*, Chicago, Il, The University of Chicago Press.
- Heyman, G., (2009), *Addiction: A disorder of choice*, Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Hobsbawm, E. J., (1994), *Il secolo breve 1914-1991*, Milano, BUR Rizzoli.
- Human Right Council, forty-seventh session (21 giugno–9 luglio, 2021), Arbitrary detention relating to drug policies. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.ohchr.org/en/documents/the-matic-reports/ahrc4740-arbitrary-detention-relating-drug-policies-study-working-group> (Data di accesso: 9 marzo 2024).
- Jalal, H., Buchanich, J. M., Roberts, M. S., Balmert, L. C., Zhang, K., Burke, D. S., (2018), Changing dynamics of the drug overdose epidemic in the United States from 1979 through 2016, *Science*, 361, eaau1184, pp. 1-6.
- Jalal, H., Buchanich, J. M., Sinclair, D. R., Roberts, M. S., & Burke, D. S., (2020), Age and generational patterns of overdose death risk from opioids and other drugs, *Nature medicine*, 26, pp. 699-704.
- Johnstad, P. G., (2023), The international regime of drug control may violate the human right to life and security, *International Journal of Drug Policy*, 113, 103960, pp. 1-7.

- Kammersgaard, T., (2023), From punishment to help? Continuity and change in the Norwegian decriminalization reform proposal, *International Journal of Drug Policy*, 113, 103963, pp. 1-9.
- Keane, H., (2009), Foucault on methadone: Beyond biopower, *International Journal of Drug Policy*, 20, pp. 450-452.
- Kelleghan, A. R., Leventhal, A. M., Cruz, T. B., Bello, M. S., Liu, F., Unger, J. B., Riehm, K., Cho, J., Kirkpatrick, M. G., McConnell, R. S., & Barrington-Trimis, J. L., (2020), Digital media use and subsequent cannabis and tobacco product use initiation among adolescents, *Drug and Alcohol Dependence*, 212, 108017, pp. 1-8.
- Kushner, H. I., (2006), Taking biology seriously: The next task for historians of addiction?, *Bulletin of the History of Medicine*, 80, 1, pp. 115-143.
- Laqueur, H., (2015), Uses and abuses of drug decriminalization in Portugal, *Law & Social Inquiry*, 40, 3, pp. 746-781.
- Leshner, A. I., (1997), Addiction is a brain disease, and it matters, *Science*, 278, 5335, pp. 45-47.
- McAllister, W. B., (2000), *Drug Diplomacy in the Twentieth Century: An International History*, London-New York, Routledge.
- Lewis, M., (2018), Brain Change in Addiction as Learning, Not Disease, *New England Journal of Medicine*, 379, 16, pp. 1551-1560.
- MacKenzie, R., Hawkins, B., Klein, D. E., Ahmad, M., Norman, A. K., Koon, A. D., (2023), The opioid industry document archive: New directions in research on corporate political strategy, *International Journal of Drug Policy*, 114, 103997, pp. 1-9.
- Marks, J., (1990), The paradox of prohibition, in Hando, J., Carless, J., eds., *Controlled Availability: Wisdom or Disaster?*, NDARC Monograph 10, Sydney, National Drug and Alcohol Centre, pp. 7-10.
- Marks, J. H., (2020), Lessons from corporate influence in the opioid epidemic: Toward a norm of separation, *Bioethical Inquiry*, 17, 2, pp. 173-189.
- Mathee, R., (1995), Exotic substance: the introduction and global spread of tobacco, coffee, cocoa, tea, and distilled liquor, sixteenth to eighteenth centuries, in Porter, R., Teich, M., eds., *Drugs and Narcotics in History*, Cambridge, UK, Cambridge University Press, pp. 24-51.
- McLauchlan, L., Kelaita, P., Kowalski, M., & Ritter, A., (2023), Post-retirement enlightenment syndrome: Worthy of investigation, *International Journal of Drug Policy*, 117, 104059, pp. 1-4.
- Morin, E., (2017), *Lo spirito del tempo*, Milano, Meltemi.
- Moury, C., & Escada, M., (2023), Understanding successful policy innovation: The case of Portuguese drug policy, *Addiction*, 118, 5, 967-978.
- Musto, D. F., (1987), *The American disease: Origins of narcotic control*, Oxford, UK, Oxford University Press.

- Nadelmann, E. A., (1990), Global prohibition regimes: The evolution of norms in international society, *International Organization*, 44, 4, pp. 479-526.
- Nadelmann, E. A., (1993), *Cops across Borders: The Internationalization of U.S. Criminal Law Enforcement*, University Park, Pennsylvania State University Press.
- Nencini, P., (2009), *Ubriachezza e sobrietà nel Mondo Antico. Alle radici del bere moderno*, Monte San Pietro, Gruppo Editoriale Muzzio.
- Nencini, P., (2017), *La minaccia stupefacente. Storia politica della droga in Italia*, Bologna, Il Mulino.
- Novak, S. J., (1997), LSD before Leary: Sidney Cohen's critique of 1950s psychedelic research, *Isis*, 88, 1, pp. 87-110.
- Nutt, D., King, L. A., Saulsbury, W., & Blakemore, C., (2007), Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse, *The Lancet*, 369, 9566, pp. 1047-1053.
- Nutt, D., (2012), *Drugs-without the hot air: Minimising the harms of legal and illegal drugs*, Cambridge, UK, UIT Cambridge.
- O'Connor, E. C., Chapman, K., Butler, P., & Mead, A. N., (2011), The predictive validity of the rat self-administration model for abuse liability, *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 35, 3, pp. 912-938.
- Parker, H., (2005), Normalization as a barometer: recreational drug use and the consumption of leisure by younger Britons, *Addiction Research & Theory*, 13, 3, pp. 205-215.
- Petrilli, E., (2020), *Notti tossiche: socialità, droghe e musica elettronica per resistere attraverso il piacere*, Milano, Meltemi Editore.
- Petry, L. G., Sharma, M., Wolfgang, A. S., Ross, D. A., Cooper, J. J., (2021), Any Questions? A Sober Look at MDMA, *Biol Psychiatry*, 90, 3, pp. e7-e8.
- Pienaar, K., Murphy, D. A., Race, K., & Lea, T., (2020), Drugs as technologies of the self: Enhancement and transformation in LGBTQ cultures, *International Journal of Drug Policy*, 78, 102673, pp. 1-9.
- Race, K., (2017), Thinking with pleasure: Experimenting with drugs and drug research, *International Journal of Drug Policy*, 49, pp. 144-149.
- Reith, G., (2004), Consumption and its discontents: Addiction, identity and the problems of freedom, *The British journal of sociology*, 55, 2, pp. 283-300.
- Richards, W.A., (2016), *Sacred Knowledge. Psychedelics and Religious Experiences*, New York, Columbia University Press.
- Robins, L. N., (1993), Vietnam veterans' rapid recovery from heroin addiction: a fluke or normal expectation?, *Addiction*, 88, 8, pp. 1041-1054.
- Rolles, S., (2010), An alternative to the war on drugs, *British Medical Journal*, 341, pp. 127-128.

- Room, R., (1999), The rhetoric of international drug control, *Substance use & misuse*, 34, 12, pp. 1689-1707.
- Rutherford, B. N., Lim, C. C., Johnson, B., Cheng, B., Chung, J., Huang, S., Sun, T., Leung, J., Stjepanović, D., & Chan, G. C. K., (2023), #TurntTrending: a systematic review of substance use portrayals on social media platforms, *Addiction*, 118, 2, pp. 206-217.
- Seddon, T., (2020), Markets, regulation and drug law reform: towards a constitutive approach, *Social & Legal Studies*, 29, 3, pp. 313-333.
- Siegler, M., Osmond, H., (1968), Models of Drug Addiction, *The International Journal of Addictions*, 3, pp. 3-24.
- Smith, H., (2000), *Cleansing the Doors of Perception: The Religious Significance of Entheogenic Plants and Chemicals*, New York, Jeremy P. Tarcher/Putnam Books.
- Smith, B. T., (2021), *The dope: The real history of the Mexican drug trade*, New York, W.W. Norton & Company.
- Stevens, A., & Measham, F., (2014), The 'drug policy ratchet': Why do sanctions for new psychoactive drugs typically only go up?, *Addiction*, 109, 8, pp. 1226-1232.
- Stevens, A., (2020), Critical realism and the 'ontological politics of drug policy', *International Journal of Drug Policy*, 84, 102723, pp. 1-11.
- Taylor, S., Buchanan, J., & Ayres, T., (2016), Prohibition, privilege and the drug apartheid: The failure of drug policy reform to address the underlying fallacies of drug prohibition, *Criminology & Criminal Justice*, 16, 4, pp. 452-469.
- Tvorun-Dunn, M., (2022), Acid liberalism: Silicon Valley's enlightened technocrats, and the legalization of psychedelics, *International Journal of Drug Policy*, 110, 103890, pp. 1-9.
- UNGASS, (1 giugno 1998), Public Letter to Kofi Annan. [Online] Consultabile all'indirizzo: <http://www.drugsense.org/unletter.htm> (Data di accesso: 3 marzo 2024).
- UNODC, (2022), World Drug Report 2022. Booklet 3 and 4. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html> (Data di accesso: 10 febbraio 2024).
- UNODC, (2023), World Drug Report 2023. Special points of interest. [Online] Consultabile all'indirizzo: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2023_Special_Points.html (Data di accesso: 10 febbraio 2024).
- Vennirol, M., Marino, R. A. M., Chow, J. J., Caprioli, D., Epstein, D. H., Ramsey, L. A., Shaham, Y., (2022), The Protective Effect of Social Reward on Opioid and Psychostimulant Reward and Relapse: Behavior, Pharmacology, and Brain Regions, *Journal of Neuroscience*, 42, 50, pp. 9298-9314.

- Vrecko, S., (2010), Birth of a brain disease: Science, the state and addiction neuropolitics, *History of the Human Sciences*, 23, 4, pp. 52-67.
- Walmsley, I., (2019), Drugs decriminalization: The art of governing drug using populations, in Wilson, S., ed., *Prohibitions and psychoactive substances in history, culture and theory*, London, Uk, Routledge, pp. 190-208.
- Walton, S., (2002), *Out of it: A cultural history of intoxication*, London, UK, Penguin.
- Wilkins, C., & Rychert, M., (2021), Assessing New Zealand's Cannabis Legalization and Control Bill: prospects and challenges, *Addiction*, 116, 2, pp. 222-230.
- Woolverton, W. L., Schuster, C. R., (1983), Behavioral and pharmacological aspects of opioid dependence: mixed agonist-antagonists, *Pharmacological Reviews*, 35, 1, pp. 33-52.
- WHO, (marzo, 1952), Technical Report Series. No. 57. [Online] Consultabile all'indirizzo: https://ecddrepository.org/sites/default/files/2023-04/who_trs_57.pdf (Data di accesso: 10 febbraio 2024).
- WHO, (24 gennaio, 2019), Cannabis recommendations. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.who.int/publications/m/item/ecdd-41-cannabis-recommendations> (Data di accesso: 9 marzo 2024).
- Zinberg, N. E., (2019), *Droga, set e setting. Le basi del consumo controllato di sostanze psicoattive*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.

Lo Specchio Post-Moderno di Dorian Gray nell'era digitale: L'Accelerata Esasperazione dell'io nei Processi Sociali di fronte all'Inerzia e alla Fragilità dei Processi Normativi

The Postmodern Mirror of Dorian Gray in the Digital Age: The Accelerated Exasperation of the Self in Social Dynamics in face of the Inertia and Fragility of Normative Structures

LAURA GUERCIO¹

Sommario

L'articolo intende illustrare la rilevanza contemporanea della sindrome di Dorian Gray nell'era digitale, dove l'idealizzazione dell'individuo e della comunità si intreccia con la cultura della cancellazione e la ricerca ossessiva di potere, prestigio e controllo. La tesi avanzata suggerisce che, senza escludere altre cause di natura economica, giuridica e politica, alla radice degli attuali disordini sociali, inclusi quelli di natura internazionale, vi sia un aumento dell'exasperazione narcisistica individuale, causata dalla mancanza di controllo, anche normativo, sulla dimensione digitale, i cui ritmi superano notevolmente le capacità umane di reazione. La tesi esplora tre dimensioni principali: la costruzione di un sé perfetto nel contesto digitale, la formazione di una comunità conforme a valori predefiniti tramite la cultura della cancellazione e, infine, l'analisi della ricerca ossessiva di prestigio e potere da parte degli attori statali. Esiste uno sviluppo consequenziale di questi tre aspetti, i quali sono interconnessi tra loro attraverso il filo conduttore di una moderna interpretazione della sindrome di Dorian Gray che si manifesta grazie all'acceleratore del digitale a ritmi non paralleli a quelli del mondo fisico. In altre parole, e questo è il punto che l'articolo intende analizzare, si tratta di capire se l'idealizzazione dell'io online, e i suoi effetti conseguenti a livello culturale, sociale e geopolitico, trovino un confronto paritario con i ritmi di reazione del mondo fisico. Oppure se quest'ultimo, con le sue regolamentazioni normative del secondo dopoguerra, sia ormai superato.

¹ Dipartimento di Sociologia, Università degli Studi Niccolò Cusano. laura.guercio@unicusano.it.

Parole chiave: Digitale, Sindrome Dorian Gray, cancel culture, diritto, conflitti.

Abstract

This article aims to illustrate the contemporary relevance of the Dorian Gray syndrome in the digital era, where the idealization of the individual and the community intertwines with cancel culture and the obsessive pursuit of power, prestige, and control. The thesis suggests that, without excluding other causes of an economic, legal, and political nature, at the root of current social disorders, including those of an international nature, there is an increase in individual narcissistic exacerbation caused by a lack of control, even regulatory, over the digital dimension, whose rhythms far exceed human reaction capabilities. The article explores three main dimensions: the construction of a perfect self in the digital context, the formation of a community conforming to predefined values through cancel culture, and finally, the analysis of the obsessive pursuit of prestige and power by state actors. There is a consequential development of these three aspects, which are interconnected through the guiding thread of a modern interpretation of the Dorian Gray syndrome that manifests itself thanks to the accelerator of the digital at rhythms not parallel to those of the physical world. In other words, and this is the point the article aims to analyse, it is about understanding whether the idealization of the online self, and its consequent effects at cultural, social, and geopolitical levels, find a fair comparison with the rhythms of reaction of the physical world. Or if the latter, with its regulatory regulations of the post-war period, is now outdated.

Keywords: Digital culture, Dorian Gray syndrome, cancel culture, law, conflicts.

1. Premessa

La sindrome di Dorian Gray, spesso citata come effetto Dorian Gray, trae il suo nome e ispirazione dal celebre romanzo di Oscar Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray”. Nel romanzo, il protagonista, Dorian Gray, conserva la sua giovinezza e bellezza mentre un ritratto di lui invecchia e mostra i segni della sua corruzione morale e decadenza. Collegare questo processo agli attuali sistemi tecnologici, quali il digitale e l’intelligenza artificiale (IA), può aprire un campo affascinante di esplorazione e analisi delle dinamiche tra lo sviluppo delle nuove tecnologie e i processi della società contemporanea. Sono processi che operano in una dimensione che va dalla persona alla società fino alla dimensione geopolitica, partendo da un presupposto e una dimensione comuni a ogni essere umano: l’aspirazione intrinseca di superare la fragilità

e la caducità fisica della nostra esistenza e di essere, almeno virtualmente, proiettati in una dimensione di immortalità e potere.

La tecnologia amplifica le risposte a sentimenti e ambizioni intimi dell'essere umano, quali la paura di non apparire o di essere dimenticati, e la repulsione nei confronti del declino fisico. Lo fa simulando nella dimensione virtuale quella immagine di eterna vitalità e vigore che la persona non ha, né può avere, nella dimensione umana. La realtà digitale diventa pertanto quello che Erving Goffman (1971) aveva individuato come "teatro sociale" in cui le persone agiscono come attori su un palcoscenico sociale, gestendo la propria immagine e impressione agli altri attraverso una serie di tecniche di presentazione di sé. Le nuove opportunità di scelta e autodeterminazione generano contemporaneamente una crescente pressione per la costruzione e la gestione dell'identità individuale in un contesto sociale in rapida trasformazione, dove le tradizioni e i vincoli sociali rischiano di divenire sempre meno rilevanti a causa della loro ricostruzione digitale.

In tale dimensione, come Antony Giddens (1990) argomenta, le persone sono chiamate a gestire la propria immagine e identità in modi nuovi e complessi. La crescente importanza dell'autenticità implica la ricerca di una coerenza tra ciò che si è e ciò che si mostra agli altri, mentre l'identità diventa sempre più fluida e soggetta a negoziazione in un mondo caratterizzato da incertezza e cambiamento sociale. Ed è così che, mentre la persona storicizza la sua esistenza all'interno del digitale, inconsapevolmente erode la sua identità storica. Accade, ad esempio, nell'Occidente contemporaneo ove ogni bruttezza o negatività del presente viene imputata al passato: si esorcizzano i problemi attribuendoli a un passato infame, coloniale, misogino. Il fervore nel correggere gli errori storici e le ingiustizie della realtà induce a cancellare quelle manifestazioni espressive, concettuali o artistiche indicizzate come "non corrette".

In tal modo è sui concetti stessi di storia, cultura e civiltà occidentale che viene scaricato il male che affligge il mondo contemporaneo, ossia il suo senso di caducità e fragilità identitaria irrisolta. In un'epoca in cui la modernità ha raggiunto il suo termine con la delegittimazione dei racconti e delle prospettive filosofiche e ideologiche che hanno influenzato le credenze e i valori della cultura occidentale fin dall'Illuminismo (Lyotard 1981), il pensiero non solo si confronta con la dissoluzione delle certezze e dei valori assoluti (Vattimo 1985), ma è oramai giunto anche alla negazione del passato, dismettendo ogni sentimento di rispetto verso la tradizione. Tale atteggiamento di cancellazione dell'identità culturale è un fenomeno sociale contemporaneo attraverso il quale gli individui o i gruppi pubblicano condanne o boicottaggi nei confronti di persone, aziende, opere d'arte o idee che ritengono offensive o inaccettabili secondo i loro valori o le loro convinzioni. Il contesto digitale, le piattaforme online e i social media hanno amplificato la diffusione e l'impatto delle critiche e delle azioni di boicot-

taggio permettendo la velocità di diffusione delle opinioni, la polarizzazione del dibattito, l'escalation di comportamenti e manifestazioni di opinioni grazie all'uso dell'anonimato o di pseudonimi. Il tutto avviene a una velocità incontrollabile che conduce a un futuro certamente incerto e imprevedibile e ad una conseguente crescente paura per ciò che non è definito. Zigmunt Bauman (2006), nell'argomentare sulla paura liquida, sostiene che tale sentimento abbia profonde implicazioni per la società contemporanea, portando a fenomeni come il populismo, il razzismo, l'individualismo e la militarizzazione dello spazio pubblico.

La cancellazione della realtà e la manipolazione della storia su piattaforme digitali, permettendo che la verità diventi facilmente flessibile e soggetta a manipolazione, incidono non solo sulla sfera individuale e sociale di una comunità, ma hanno la potenzialità di influenzare anche l'ordine internazionale. Gli stati possono facilmente utilizzare questo strumento per preservare un'immagine di forza, e proiettare un'immagine distorta di sé stessi e del mondo, spingendosi verso comportamenti aggressivi o interventisti, presentandoli come necessari per difendere la sicurezza nazionale o promuovere la stabilità regionale. Le narrazioni costruite attraverso la cancellazione della realtà possono alimentare tensioni e conflitti su larga scala, creando divisioni e suscitando sospetti tra le nazioni. Tale desiderio è sostenuto dalla possibilità di nascondere la realtà dei costi umani e materiali delle guerre, offrire una percezione distorta dei conflitti e delle loro conseguenze, e alimentare una sorta di cecità morale in cui i partecipanti ai conflitti possono giustificare le loro azioni o disumanizzare il nemico per mantenere l'illusione di moralità o giustizia.

In tal senso, la sindrome di Dorian Gray e l'illusione di poter aspirare a un potere eterno, interpretata attraverso le nuove possibilità offerte dalle attuali tecnologie, supera la sfera individuale della continua ricerca dell'immortalità. Essa agisce come una lente, un filo conduttore, che porta alla comprensione dei conflitti attuali, caratterizzati dall'importanza dell'immagine, della percezione e della negazione della realtà nelle dinamiche sociali e geopolitiche contemporanee.

Tutto ciò solleva ovviamente riflessioni cruciali sul come e se tali processi possano essere gestiti e regolamentati. Affrontare la questione della manipolazione digitale e della disinformazione richiede certamente un discorso articolato che consideri diverse prospettive. Se da un lato, la questione riguarda l'adeguatezza del diritto esistente nel fronteggiare le sfide emergenti dal contesto digitale in continua evoluzione, dall'altro non possiamo limitarci a una prospettiva puramente legale. È fondamentale considerare anche l'analisi sociale per comprendere appieno la complessità di questo problema e identificare le radici di tali processi.

1.1. Struttura e metodologia

L'articolo esplorerà la sindrome di Dorian Gray nell'era digitale attraverso tre passaggi consecutivi. La prima sezione analizzerà la costruzione dell'identità digitale perfetta, evidenziando come i social media riflettano un'immagine idealizzata di sé stessi. Le implicazioni di questa ricerca ossessiva di perfezione saranno esaminate nella seconda e terza sezione in cui si affronterà il legame tra questa sindrome e la cultura della cancellazione. Si argomenterà che l'idealizzazione dell'io digitale può sopprimere la diversità di pensiero e opprimere le voci dissenzienti, con ripercussioni su vasta scala nelle dinamiche geopolitiche. Nell'ultima sezione, si esaminerà come la ricerca di potere e controllo, incarnata nella sindrome di Dorian Gray moderna e amplificata dal digitale, possa influenzare i conflitti internazionali attraverso la manipolazione delle informazioni e la simulazione della realtà. Si evidenzierà l'impatto di questa ricerca ossessiva di perfezione e potere sull'individuo e sulla società, contribuendo a spiegare i disordini attuali nelle relazioni internazionali.

2. La sindrome di Doryan Gray e la perfezione digitale della persona

Nella società contemporanea, c'è una crescente tendenza verso il mondo virtuale, dove la visibilità ha un valore significativo e la realtà si trasforma in una rappresentazione digitale.

Su questo tema, la letteratura scientifica ha sviluppato rilevanti argomentazioni.

Sherry Turkle (2011) esplora il modo in cui la tecnologia moderna sta influenzando le nostre relazioni interpersonali e la nostra percezione di sé, mettendo in luce come l'uso diffuso di dispositivi tecnologici, come smartphone e social media, stia cambiando la natura delle nostre interazioni sociali: nonostante il digitale ci permetta di essere sempre connessi, spesso ci lascia più soli e distanti dagli altri. Attraverso una lente analitica pionieristica, Turkle getta luce sulle profonde implicazioni psicologiche e sociali della nostra crescente dipendenza dalla tecnologia dimostrando come, in un mondo sempre più dominato da schermi e connessioni digitali, la persona è costantemente esposta a una realtà filtrata, dove è possibile manipolare e perfezionare la propria immagine online. In altre parole, l'individuo simula la propria esistenza proprio come faceva Dorian Gray, che tramite il ritratto riusciva a nascondere i segni del tempo e dei suoi peccati, mentre la sua vera natura marciva nell'oscurità.

La sindrome di Dorian Gray si riflette nella nostra moderna ossessione per l'apparenza digitale perfetta, dove possiamo celare le nostre imperfezioni dietro filtri, ritocchi e narrazioni attentamente selezionate. Tuttavia, come il

ritratto di Dorian, questo idealismo digitale può nascondere una realtà più oscura e isolante: mentre alimentiamo il desiderio di presentarci in modo digitale, la nostra vera essenza umana e le relazioni autentiche si consumano nell'ombra della tecnologia.

Si discute ampiamente degli *influencer*, individui che incarnano una fusione tra umanità e identità virtuale, una peculiarità dell'era digitale. Tuttavia, al di là del fenomeno degli *influencer*, l'interazione sociale si sta sempre più spostando verso il mondo online, dove l'obiettivo primario è emergere nella rete, spesso accompagnato da un desiderio innato di distinguersi dagli altri.

Il legislatore ha compreso l'importanza di attenzionare l'uso del digitale.

A livello europeo, diverse direttive, regolamenti e iniziative europee affrontano vari aspetti della strategia digitale europea. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) (Regolamento UE 2016/679) è il principale atto normativo riguardante la protezione dei dati personali nell'UE; la Direttiva sulla Sicurezza delle Reti e dei Sistemi Informativi (Direttiva UE 2016/1148), nota anche come Direttiva NIS, mira a garantire un livello elevato e comune di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. In particolare, l'articolo 4 del GDPR definisce i "dati personali" come qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero di identificazione, dati di localizzazione, un identificatore online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Nel marzo 2024, l'Unione Europea ha adottato nuove regole che vietano alcune applicazioni dell'intelligenza artificiale che minacciano i diritti dei cittadini, compresi i sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili e il raschiamento non mirato di immagini facciali dal web o dalle telecamere di sorveglianza per creare database di riconoscimento facciale. Saranno vietati anche il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole, il punteggio sociale, il "poliziotto predittivo" che si basa esclusivamente sul profilo di una persona o sulla valutazione delle sue caratteristiche e l'intelligenza artificiale che manipola il comportamento umano o sfrutta le vulnerabilità delle persone.

In Italia, l'Autorità per le comunicazioni (Agcom) ha introdotto normative più rigorose per regolare l'attività degli influencer, come indicato in un comunicato dell'organismo stesso adottato all'unanimità il 10 gennaio del 2024. Tale comunicato spiega che il consiglio dell'Agcom ha approvato delle linee guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Testo unico sui servizi di media audiovisivi da parte delle figure di spicco presenti sul web. L'attenzione dell'autorità è stata focalizzata sull'aumento di importanza e diffusione del lavoro svolto da coloro che, attraverso i social

network, creano, producono e diffondono contenuti audiovisivi ad un vasto pubblico, assumendo di fatto una responsabilità editoriale².

Quelli ora menzionati sono solo alcuni esempi, ma il piano normativo, nonostante il suo ruolo cruciale nel regolamentare, non può fermare una tendenza umana che è ormai favorita dalla velocità del digitale. Questa tendenza consiste nell'idea di poter creare un'immagine alternativa di noi stessi che, nel mondo digitale, possa rispecchiare i nostri ideali di perfezione e atemporalità. Oscar Wilde emerge come un precursore di questa tendenza. Proprio come ha ottenuto nel suo patto mefistofelico, i social media ci permettono di manipolare la nostra immagine pubblica, presentandoci agli altri nella nostra miglior versione e nascondendo gli aspetti che preferiamo mantenere nascosti.

La cultura dell'apparenza ha raggiunto proporzioni smisurate, e certamente non gestibili normativamente. Esaminata come una condizione psicologica, è stata originariamente studiata dallo psichiatra Burkhard Brosig (2000) il quale, dopo aver rilevato un aumento significativo del numero di pazienti che si rivolgevano a lui in uno stato di ansia quasi paralizzante a causa del naturale processo di invecchiamento, introdusse la teorizzazione della sindrome di Dorian Gray. Nell'era contemporanea, l'ossessione per l'immagine corporea ha assunto un ruolo dominante sui social media, manifestandosi come tentativo di sopprimere l'angoscia del rifiuto e della non conformità ai rigidi standard della bellezza e del "dover apparire", imposti dalla società. Nell'epoca vittoriana di Oscar Wilde, il valore personale era strettamente legato all'appartenenza all'alta società; oggi, è definito dai like e dai follower che sono i segni di approvazione e diventano il metro di misura del nostro successo sociale. La somiglianza tra il protagonista Dorian Gray e la società contemporanea è evidente: entrambi sono spinti da un insaziabile desiderio di proiettare l'identità in una tela di perfezione e potere non scalfita dal tempo.

Le "tele" del mondo social possono essere considerate il nostro ritratto alla Dorian Gray: mentre noi invecchiamo, il nostro profilo rimane giovane, immutato e costantemente aggiornato, perpetuando l'illusione di una gioventù senza fine. Tuttavia, esiste una differenza cruciale: nel caso di Dorian, l'immagine nascosta era la vera essenza, mentre la sua rappresentazione pubblica risultava ipocrita. Oggi, invece, i social media ci spingono a proiettare una vita idealizzata, una sorta di "vita dei sogni", cristallizzata nelle immagini digitali arricchite per lo più da elementi irreali, mentre dietro lo schermo dei nostri strumenti tecnologici nascondiamo la nostra vera identità.

Nella letteratura, profonda è l'attenzione all'immagine e al suo legame con la percezione dell'anima o dell'essenza spirituale di una persona, anche

2 ComunicatoStampaNuoveRegoleSugliInfluencer:Agcomapprovalineeguidaeavvia un tavolo tecnico. Disponibile online <https://www.agcom.it/documents/10179/32882112/Comunicato+stampa+10-01-2024/2d44dede-71b2-441f-9654-817833c4b0fe?version=1.0>

in riferimento ad alcune specifiche tradizioni (Curtis 1907; Turner 1969; Mooney 1896; Tedlock 1924). Ad esempio, la tribù degli Hopi nel Nord America ha sviluppato la convinzione che le fotografie possano “rubare l’anima”, un’idea condivisa anche da diverse altre culture in tutto il mondo, credendo che l’immagine di una foto possa impossessarsi e trattenere l’essenza spirituale di una persona, sottraendola al suo corpo. Credenze simili sono state osservate anche in altre culture in tutto il mondo. In alcune tradizioni africane e delle isole del Pacifico, si ritiene che le immagini possano avere un potere spirituale simile, influenzando l’essenza vitale di una persona. Queste credenze riflettono la profonda connessione che molte culture hanno con la rappresentazione visiva e il potere attribuito alle immagini (Whiteley 1998).

Nel passato, l’uso della fotografia era sporadico e mirato a catturare momenti significativi della vita, arricchendo così i nostri ricordi. Tuttavia, nell’epoca attuale, l’immagine, sia essa fotografica o videografica, è diventata pervasiva e dominante nella nostra vita quotidiana. Ci troviamo immersi in una nuova civiltà dell’immagine, una realtà che sollecita un’analisi approfondita sulla natura dell’autenticità e sull’impatto che l’eccessiva esposizione al mondo virtuale ha sulla percezione di noi stessi e degli altri.

Gli studi di Jean Twenge (2009) ci guidano attraverso l’analisi dei cambiamenti nella società moderna, in cui la tecnologia e l’immagine giocano un ruolo sempre più predominante nella formazione dell’identità individuale. Allo stesso modo Naomi Wolf (1991) e Susie Orbach (1978) ci spingono a esplorare il modo in cui le immagini di bellezza e corpo influenzano le percezioni di sé e le aspettative sociali, specialmente per le donne. La questione riguarda il ruolo che il virtuale ha assunto nella società contemporanea. Un ruolo che sta rapidamente modificando il nostro approccio alla realtà. Jean Clair (2011) sostiene che il processo di secolarizzazione dell’arte nel XX secolo, dalle opere di Duchamp come gli orinatoiri all’opera intitolata “Merda d’artista” di Manzoni, abbia trasformato il consumo culturale in una fenomenologia dell’evento. In altre parole, secondo Clair, la maggioranza delle persone non partecipa più a mostre, spettacoli o proiezioni per ammirare opere d’arte e sperimentare una stimolazione intellettuale, ma piuttosto per prendere parte a un evento in cui gli altri sono coinvolti. In sostanza, per affermare, in modo più o meno esplicito: “Anch’io c’ero”.

Attualmente, il primo impulso non è più dedicarsi alla riflessione o all’apprezzamento delle emozioni, ma preferiamo catturare immediatamente ogni dettaglio tramite il nostro smartphone per dividerlo successivamente. Questo cambiamento è stato influenzato dall’avvento dei social network, che sono diventati le principali piattaforme di condivisione, e dallo sviluppo del “telefonino intelligente”, che ha reso possibile un utilizzo costante di tali strumenti.

Nonostante ciò, c’è ancora una scarsa consapevolezza sulle ragioni e sulle modalità di creazione e utilizzo delle immagini. Vivendo in una nuova

“civiltà delle immagini”, non abbiamo ancora esplorato appieno il nostro attuale rapporto con esse.

Se è corretto, come sostenuto dall'iconologo tedesco Erwin Panofsky, che “le immagini sono un aspetto intrinseco di una cultura nel suo insieme e richiedono una comprensione approfondita di quella cultura per essere pienamente comprese” (1955, p.86), allora è altrettanto vero che il nostro rapporto con esse riflette qualcosa del nostro modo di concepire la comunità e persino di noi stessi. Si ha l'impressione che l'interazione sempre più intensa tra smartphone e social networks, come Facebook, Instagram e Twitter, stia promuovendo un trasferimento dell'identità verso le rappresentazioni virtuali del sé: i profili online presenti su queste piattaforme.

Questa dinamica sembra suggerire che il protagonista umano descritto da Oscar Wilde, quel Dorian Gray legato in modo intimo alla sua immagine, stia diventando una realtà, addirittura collettiva. In questo processo, la costante condivisione di fotografie che ritraggono la nostra persona e la nostra vita gioca inevitabilmente un ruolo significativo, poiché queste immagini contribuiscono in modo sostanziale a definire e modellare la nostra identità individuale e collettiva. I nostri processi interiori si stanno così trasferendo dai confini della psiche a quelli della rete digitale, trasformandoci da protagonisti della nostra vita a semplici spettatori. La fotografia e il video, nelle loro molteplici forme, sembrano destinati a diventare il linguaggio principale di questa nuova estensione del sé.

E di questo è fondamentale esserne consapevoli, poiché, come direbbero gli Hopi, l'alternativa è la perdita dell'anima.

La questione è, allora, proprio su questo interrogativo: in che modo l'esperienza nel mondo fisico si confronta con quella nella dimensione digitale? Mentre cresce l'ansia della società nel costruire un'immagine virtuale, ci si chiede se questo approccio stia effettivamente impoverendo l'esperienza nel mondo reale.

3. Dalla perfezione alla cancellazione della cultura

La sindrome di Dorian Gray nell'era dell'intelligenza artificiale rappresenta un intricato connubio tra la ricerca di un'eterna perfezione digitale e la graduale erosione dell'identità storica nel mondo reale. Man mano che ci immergiamo sempre più nel digitale, archiviando la nostra esistenza e identità in un mondo virtuale, perdiamo progressivamente il legame con la nostra storia, cultura e radici.

Gli effetti sono rilevanti. Limitandosi alla analisi del contesto dell'Occidente contemporaneo, si assiste a un ambiguo patto: per mantenere un'apparenza di eterna vitalità, si proiettano decadimento e malattie sulla narrazione

storica. Ogni difetto del presente viene attribuito al passato, trasformando la storia in un capro espiatorio su cui scaricare le colpe e i problemi attuali.

La *cancel culture* e il fervore nel correggere gli errori storici sono manifestazioni di questo fenomeno, in cui si tenta di purificare la realtà attuale scaricando le responsabilità su concetti come storia, cultura e civiltà occidentale. Tuttavia, se portato all'eccesso, questo processo rischia di cancellare la complessità e la ricchezza della storia umana, privando le generazioni future della possibilità di comprendere appieno il contesto e l'evoluzione della società.

La *cancel culture* viene dunque vista come un'estensione della *call-out culture*, in cui la comunità online agisce attivamente per evidenziare e condannare comportamenti o contenuti considerati offensivi o discriminatori sui social. Quando le piattaforme social falliscono nel moderare efficacemente i contenuti ospitati, gli utenti si organizzano autonomamente per colmare questa lacuna nel controllo, cercando di contrastare comportamenti violenti e rendendo lo spazio virtuale più sicuro per le identità collettive ritenute più vulnerabili.

Questo fenomeno si colloca all'interno del quadro dell' *identity politics* (Heyes, 2020) comprensiva di una vasta gamma di attività politiche basate sulle esperienze condivise di ingiustizia subita da membri di determinati gruppi sociali. Piuttosto che basarsi esclusivamente su sistemi di credenze o appartenenza partitica, le formazioni di identità politiche tendono a garantire la libertà politica di gruppi marginalizzati nel contesto più ampio. La stagione del #MeToo ha evidenziato il ruolo di queste comunità online nel moderare l'ambiente delle piattaforme. Come illustrato dalla studiosa dei media Lisa Nakamura (2015), il cosiddetto *call out culture*, letteralmente "fare appello" o segnalare, può essere considerato come una forma di gestione della comunità virtuale volto a un atteggiamento di responsabilità nei confronti dei contenuti discriminatori, sia verso la piattaforma che verso la comunità di riferimento. La conseguenza è che tale processo, sebbene miri a promuovere l'inclusione e la responsabilità nel mondo virtuale, rischia però di generare anche la eliminazione di quegli aspetti culturali che appaiono offensivi rispetto alla campagna di *call out*. Il passaggio dal *call out* al *cancel* può essere dunque inevitabile, sollevando importanti interrogativi e perplessità in merito alla garanzia del rispetto di diritti, quali la libertà di espressione, nonché alle nuove dinamiche tra tali diritti e il potere delle comunità virtuali.

Nel 2017, il dibattito si è acceso principalmente nel mondo anglosassone, con un gruppo di utenti che si è organizzato informalmente per difendere gli interessi della comunità afroamericana. Questa comunità virtuale, nota come Black Twitter, ha condotto una manifestazione di protesta contro il linguaggio oltraggioso e discriminatorio presente nei media. Preoccupazioni come tali forme possono tuttavia implementare forme estreme di cancel-

lazione erano già state sollevate negli ultimi anni del XX secolo da Noam Chomsky (1988) il quale ha sottolineato che il mainstream ha sempre nutrito una forma estrema di cancellazione della cultura distruggendo i libri e mettendo a tacere le voci che non gli piacciono.

Nel XXI secolo, Greg Lukianoff e Jonathan Haidt (2018) hanno esplorato il fenomeno della sensibilità eccessiva e della “coddling” emotiva nella cultura contemporanea, inclusi i fenomeni legati alla *cancel culture*, così come Angilea Nagle (2017) indaga sulle dinamiche della cultura online e su come queste abbiano contribuito alla crescita della polarizzazione e delle pratiche di cancellazione. Le pratiche di *call out* e di *cancel*, finiscono per associarsi, una volta adottate dalla stessa comunità pur avendo una differente origine e morfologia. Mentre l'obiettivo del *call-out* è quello di fare appello, convocare l'imputabilità – o *accountability* – del soggetto di fronte ai suoi errori, e avrebbe quindi uno scopo pedagogico, il *canceling*, invece, si contraddistingue come una forma di protesta, di scontro e di boicottaggio.

Un esempio chiarificatore del fenomeno del *canceling* – nella sua connessione con il *call-out*, e nel suo successivo riassetto come caso di *cancel culture* – è rappresentato dall'esperienza della celebre scrittrice JK Rowling, tra il 2019 e il 2021.

L'autrice di Harry Potter è stata oggetto di “cancellazione” per aver suscitato controversie con la comunità LGBTQ+ su Twitter, a seguito dei numerosi post in cui avrebbe espresso opinioni percepite come transfobiche. In particolare, avrebbe dichiarato di identificarsi con il femminismo TERF, un movimento radicale che esclude le donne trans dalla lotta femminista, sostenendo che il genere sia strettamente legato al sesso assegnato alla nascita. Queste posizioni, considerate forme di hate speech poiché negano l'autenticità dell'esperienza delle persone appartenenti a una categoria marginalizzata, hanno suscitato un dibattito acceso. Si è scatenato un confronto con alcuni account su Twitter, che non è terminato pacificamente: JK Rowling è stata segnalata alla comunità online per le sue posizioni transfobiche (fase del *call-out*). La contestazione, amplificata dall'hashtag che è diventato trending topic su Twitter, si è intensificata. Sono piovuti commenti offensivi e sono stati condivisi video di fan delusi che bruciavano i loro libri di Harry Potter. È stata richiesta pubblicamente ai famosi attori che hanno interpretato i personaggi della saga di prendere le distanze pubblicamente – sulla piattaforma – dalle dichiarazioni di Rowling. In questo modo è scattato il boicottaggio nei confronti della scrittrice (fase del *canceling*). La controversia ha ricevuto ulteriore attenzione quando è stata pubblicata su Harper's Magazine una lettera aperta firmata da 153 intellettuali, intitolata “A Letter on Justice and Open Debate”. L'iniziativa ha ricevuto il sostegno di figure pubbliche di spicco come Noam Chomsky, Margaret Atwood e la stessa Rowling. La lettera è diventata famosa sui principali giornali nazionali e internazionali come “La lettera contro la cancel culture” (Ventura 2022).

Oggi, la cancel culture è diventata un termine ombrello che copre una vasta gamma di situazioni. Nel caso di Harvey Weinstein, noto produttore di Hollywood accusato di molestie, la *cancel culture* si è manifestata attraverso un ostracismo e una denuncia diffusi da parte dell'opinione pubblica. Al contrario, nella tragedia della morte di George Floyd, avvenuta durante un arresto che ha avuto un esito drammatico, la *cancel culture* si è concretizzata nella rimozione di oggetti, riferimenti e opere legate alla storia del razzismo americano.

Ma altri possono essere gli esempi. Nel 2020, ad esempio, si è verificato il caso di “Via col vento”, con HBO Max che ha annunciato l'intenzione di rimuovere il film dal proprio catalogo a causa delle sue rappresentazioni razziste. L'Università di Leiden, nei Paesi Bassi, ha suscitato perplessità per la decisione del 2022 di rimuovere un dipinto degli anni Settanta di Rein Dool, raffigurante membri maschi bianchi del consiglio che discutono mentre fumano sigari. Quest'opera d'arte, esposta nella sala riunioni dell'università, è stata oggetto di discussione per anni, con alcuni studenti che sostenevano che promuovesse sia il patriarcato che il vizio del fumo. Alla fine, a seguito delle proteste, il dipinto è stato rimosso dal muro.

L'incapacità di bilanciare la ricerca di progresso e innovazione con il rispetto e la comprensione del passato potrebbe condurre a una perdita irreparabile della nostra identità storica e culturale, minando le fondamenta su cui si basa la nostra conoscenza e la nostra evoluzione come società. In questo ambito, così come evidenziato nella sezione precedente, emerge una disparità tra i ritmi con cui il mondo digitale funziona e quelli ai quali il mondo fisico degli esseri umani reagisce. Ciò è dimostrato dal fatto che, mentre il sistema normativo, nazionale e internazionale, prescrive determinati comportamenti e concetti, questi sembrano già superati dalle interazioni che si sviluppano nel mondo digitale.

Raymond Williams ha affermato che “la cultura è una delle due o tre parole più complicate della lingua inglese” (1976, p.6). In effetti, nel contesto del diritto, soprattutto quello internazionale, definire la “cultura” in modo univoco risulta complesso, poiché la dottrina suggerisce piuttosto un'interpretazione aperta e soggetta a integrazione caso per caso.

A livello normativo, risultano rilevanti i numerosi strumenti adottati in ambito internazionale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)

Durante la prima conferenza internazionale sui diritti culturali dell'UNESCO nel 1966, la cultura è stata descritta come il modo di vivere e il mezzo di dialogo degli esseri umani. Tale descrizione viene ripresa nel documento “Dichiarazione sulla politica culturale mondiale” adottato durante la Conferenza mondiale sulla politica culturale nel 1982, in cui si precisa che la cultura è “la totalità dei modi in cui gli uomini creano progetti per vivere [...] tutto ciò che consente all'uomo di essere operativo e attivo nel

suo mondo ed essere in grado di utilizzare sempre più liberamente tutte le diverse forme di espressione per comunicare con altri individui”.

Questa interazione consente alle persone di preservare e perpetuare la vita stessa, includendo tutto ciò che viene ereditato o trasmesso attraverso la società nei suoi molteplici aspetti, come credenze, conoscenze, sentimenti, letteratura, lingua e altri sistemi simbolici di trasmissione di esperienze passate. L'UNESCO ha così promosso un concetto ampio di cultura, intesa come l'espressione dell'identità di un individuo o di un popolo, con un carattere intrinsecamente umano e un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'identità individuale e sociale. Questo concetto è riflesso nelle varie dichiarazioni e convenzioni internazionali, come la Dichiarazione UNESCO del 1970, la Raccomandazione sulla partecipazione delle persone alla vita culturale del 1976, la Dichiarazione di Città del Messico sulle politiche culturali del 1982, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, la Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001 per cui la cultura è comprensiva non solo delle arti e le lettere, ma anche modi di vita, valori, tradizioni e credenze, assumendo un significato antropologico che mette al centro l'identità e la diversità delle società e dei gruppi sociali. E tuttavia, gli spazi di interazione e inclusività, che sono elementi fondamentali del concetto di cultura discusso nell'ambito normativo, sembrano essere limitati, se non addirittura cancellati, dall'attuale orientamento della cancel culture.

Non da meno, il fenomeno della cancel culture si collega strettamente ai diritti di opinione, di espressione ed informazione della persona che rischiano di essere limitati a causa delle possibili ritorsioni online, noti come *social media activisms*, in risposta a opinioni ritenute non conformi al pensiero predominante o potenzialmente considerate offensive dall'attivismo o dal cosiddetto politically correct del momento. Eppure non mancano le norme a tutela di tali diritti, tra cui la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (articolo 19) e il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (articolo 19), che riconoscono il diritto di ogni individuo di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni tipo, indipendentemente da frontiere e mezzi di comunicazione. Trattasi infatti di diritti sono fondamentali per promuovere una società libera, aperta e pluralistica, in cui il confronto di idee e opinioni diverse è incoraggiato e rispettato. Tuttavia, anche in questo caso la norma non sembra riuscire a gestire l'acceleratore delle piattaforme sociali, il “You are canceled”, che con l'idea di escludere ciò che è ritenuto scorretto da una certa opinione pubblica rischia di minacciare la libertà di espressione e di informazione, impedendo un dibattito pubblico inclusivo.

4. Preservare la libertà di espressione e l'identità culturale: quali strumenti sociali?

I processi delineati nelle sezioni 1 e 2 rappresentano una sfida complessa per il diritto e la società nel loro complesso. Da un lato, il digitale ha aperto le porte a nuove connessioni e opportunità per gli individui, ma ha anche sollevato questioni riguardanti la gestione delle informazioni, con il rischio di manipolazione e la necessità di preservare l'autenticità dei messaggi trasmessi. D'altro canto, la cultura della cancellazione può favorire la responsabilità individuale e la consapevolezza sociale, ma al contempo pone domande cruciali riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.

La *cancel culture*, con la sua pratica di escludere, annullare o eliminare individui, gruppi o opere ritenute problematiche o non conformi ai valori sociali dominanti, solleva importanti questioni riguardanti i diritti individuali, come il diritto e la libertà di espressione, che sono riconosciuti e garantiti dalle leggi e dalle costituzioni nelle democrazie liberali.

Come argomenta Jürgen Habermas (1992), la libertà di espressione è essenziale per il funzionamento di una società democratica in quanto consente il confronto aperto e il dibattito pubblico, fondamentali per il progresso sociale e politico. Tuttavia, la *cancel culture* solleva interrogativi su come questo diritto debba essere bilanciato con altri valori, come il rispetto, la dignità umana e la tutela del principio del dovuto processo che, come discusso da John Stuart Mill (1861), è cruciale per garantire che le persone non siano punite o discriminate ingiustamente sulla base di opinioni impopolari o controverse. Tuttavia, nella pratica della *cancel culture*, le persone possono essere cancellate o escluse senza un'adeguata indagine o un'opportunità di difendersi dalle accuse mosse contro di loro, sollevando così interrogativi sul rispetto dei diritti fondamentali come la presunzione di innocenza e il diritto a un giusto processo. Il "You are cancelled" è un processo i cui ritmi di diffusione sociale e propaganda sul digitale sono decisamente più veloci di quello dell'ascolto e delle riflessioni e analisi sulle opinioni altrui che si realizza, invece, nel mondo fisico.

Autori come Isaiah Berlin (1958) argomentano che il concetto di libertà di espressione include anche la libertà di ascoltare e di essere esposti a una vasta gamma di opinioni e punti di vista, anche quelli con cui si è in disaccordo. La *cancel culture*, con la sua tendenza a escludere o censurare discorsi considerati controversi o non conformi, può minare questa libertà, limitando la diversità di opinioni e l'accesso a prospettive alternative.

Di conseguenza, il dibattito sulla *cancel culture* solleva la necessità di trovare un equilibrio tra la protezione dei diritti individuali alla libertà di espressione e il rispetto dei valori come il rispetto, la dignità umana e la protezione delle minoranze. In questo contesto, è fondamentale promuovere una cultura del dialogo aperto e del confronto costruttivo, in cui le

divergenze di opinione vengono affrontate attraverso il dibattito razionale e la ricerca di soluzioni inclusive che tengano conto delle esigenze e dei diritti di tutte le parti coinvolte.

Un ulteriore aspetto, come abbiamo visto, riguarda invece l'influenza della *cancel culture* sulla visione della storia e della cultura della persona e di una comunità sociale. Concentrandosi sulla rimozione e sulla condanna di determinati aspetti del passato, questa tendenza potrebbe semplificare eccessivamente la complessità storica, trasformando il passato in un terreno di colpe e vergogne da espiare. In questo contesto, l'analisi di autori come Zigmunt Bauman e Jean Baudrillard assume un ruolo chiave nel comprendere le dinamiche complesse che caratterizzano la nostra relazione con il passato, la cultura e la società. Bauman (2000; 2007), con il concetto di "modernità liquida", evidenzia come la società contemporanea tenda a sfuggire alla solidità e alla continuità, trasformando le identità in entità effimere e mutevoli.

Dall'altro lato, Baudrillard (1981), con la sua teoria della "simulazione", ci avverte sull'iperrealità in cui ci stiamo immergendo, dove la rappresentazione e la simulazione prendono il sopravvento sulla realtà stessa. La modernità liquida descritta da Bauman e la simulazione analizzata da Baudrillard rivelano come le nostre esperienze e interazioni siano spesso sfuggenti, mutevoli e prive di una solida base stabile. La "società liquida" di Zygmunt Bauman è caratterizzata da una fluidità e una mutevolezza senza precedenti, dove le identità, le relazioni e le istituzioni sono in costante cambiamento e precarietà. In questo contesto, la *cancel culture* può essere vista come una manifestazione contemporanea di questa fluidità sociale.

È, infatti, proprio nella natura fluida e precaria delle dinamiche sociali contemporanee, dove il potere del giudizio pubblico e delle opinioni collettive può avere un impatto significativo sulle vite e sulle opere degli individui, che si fonda la connessione con la *cancel culture*. Viene annullato, escluso, eliminato tutto ciò che è considerato offensivo, problematico o non allineato con determinati valori o norme sociali dominanti. Nella società liquida di Bauman, in cui le opinioni e le valutazioni possono cambiare rapidamente e in modo imprevedibile, spesso influenzate da tendenze di pensiero e opinioni pubbliche del momento, la *cancel culture* può potenziare il pericolo di minare la sicurezza identitaria della persona e conseguentemente di accrescere la sua fragilità.

La ricerca ossessiva della perfezione, alimentata dalla pressione del consenso digitale e dalla paura di essere oggetto della *cancel culture*, può condurre alla negazione della nostra autenticità e identità storica. Questo processo perpetua un ciclo di auto-censura e conformismo, in cui le persone si sentono costrette a conformarsi agli standard imposti dall'opinione pubblica piuttosto che esprimere liberamente le proprie opinioni e identità. In questo contesto, la società liquida identificata da Bauman diventa un terreno

fertile per la crescita di una cultura della cancellazione che, oltre a limitare la libertà di espressione, mina anche la diversità e la ricchezza delle opinioni e delle esperienze umane. In questa dimensione, la realtà è facilmente soggetta a una manipolazione costante da parte delle forze sociali e dei mezzi di comunicazioni.

Nella società liquida di Bauman, dove le identità e le relazioni sono effimere e mutevoli, la simulazione di Baudrillard trova un terreno fertile. Le opinioni e le valutazioni pubbliche possono essere facilmente manipolate e distorte attraverso la rapida diffusione delle informazioni e l'influenza dell'opinione collettiva sui social media e sui mezzi di comunicazione di massa. Questo fenomeno risponde a un profondo desiderio umano di perfezione, privo di imperfezioni o errori, attualmente esacerbato dalle possibilità offerte dalla tecnologia digitale e dalla sua velocità. In questo contesto, l'opinione pubblica che si forma online agisce come uno specchio distorto, riflettendo e influenzando l'immagine e la reputazione di chiunque sia sotto la sua lente d'ingrandimento. In tal modo si crea una sorta di riflesso moderno della sindrome di Dorian Gray, in cui le rappresentazioni digitali delle persone possono essere alterate e distorte, allontanandosi spesso dalla realtà o dall'autenticità della persona.

5. Dalla cancellazione della cultura alle immagine idealizzate della guerra

Il ciclo di manipolazioni e distorsioni, ricostruite secondo l'analisi precedente, trovano una facile valvola di sfogo in quella dimensione dove la narrazione e la percezione dei fatti sono spesso controllate e manipolate per promuovere determinati interessi o agenda politiche. Questo fenomeno non è certamente nuovo nella storia umana. Già autori come Thomas Hobbes (1642; 1651) e Carl Schmitt (1922; 1927) nelle loro teorie sulla sovranità e il potere hanno evidenziato come i conflitti armati sollevino questioni di sicurezza e ordine pubblico che possono giustificare limitazioni temporanee alle libertà civili, compresa la libertà di espressione. Inoltre, come sottolineato da Hannah Arendt (1970) nelle sue analisi sulla violenza politica, i conflitti armati possono portare a una polarizzazione estrema e alla deumanizzazione dell'avversario.

Nel contesto dei conflitti armati attuali, la sindrome di Dorian Gray, nei termini sopra descritti, e la pratica della *cancel culture* possono svolgere un ruolo significativo, influenzando sia il modo in cui i conflitti sono condotti che la percezione pubblica degli stessi. Attraverso le rappresentazioni mediatiche, le dinamiche psicologiche e l'impatto delle immagini di guerra, la sindrome di Dorian Gray si manifesta distorcendo le narrazioni e le immagini che plasmano la nostra percezione dei conflitti e delle loro conseguenze

umane a favore della ricerca ossessiva di un'immagine pubblica idealizzata da parte dei protagonisti. Questo può portare a una alterazione della realtà e strumentalizzazione delle narrazioni per giustificare la violenza e l'oppressione, mentre i discorsi contrari vengono cancellati per sopprimere le voci critiche e affermare un'unica narrazione dominante in grado di influenzare la percezione pubblica.

L'effetto di questa manipolazione è una visione distorta della realtà e dei suoi attori.

Le immagini idealizzate della guerra così promosse possono nascondere le sofferenze e le violazioni dei diritti umani perpetrate sul campo, mentre la cancellazione dei discorsi critici può ostacolare la comprensione e la discussione aperta sui veri motivi e impatti del conflitto.

Riflettendo sulle implicazioni etiche delle immagini di guerra, Susan Sontag (1977) si sofferma ad esempio sul potere della fotografia e sulla sua influenza sulla percezione dei conflitti, esplorando il modo in cui le immagini possono plasmare la nostra comprensione dei conflitti armati e influenzare le nostre risposte emotive e morali ad essi. Attraverso la potenza evocativa delle immagini, la fotografia può suscitare empatia per le vittime della guerra, rivelare le atrocità e le ingiustizie nascoste e spingere il pubblico a riflettere criticamente sulle politiche e le azioni dei governi coinvolti nei conflitti. Tuttavia, Sontag avverte anche del pericolo di una "stanchezza" da immagini, in cui la sovrabbondanza di immagini di guerra può portare alla desensibilizzazione e alla distanza emotiva rispetto alle sofferenze umane. Pertanto, mentre le immagini di guerra possono essere potenti strumenti per la denuncia dell'ingiustizia e la promozione della pace, è importante esercitare un'analisi critica e una riflessione etica sul loro impatto sulla nostra percezione dei conflitti e sulle nostre risposte ad essi.

I processi di manipolazione e distorsione nell'ambito dei conflitti può alimentare ulteriormente la polarizzazione e l'escalation degli stessi, contribuendo a una spirale di violenza e repressione. Nei nostri giorni, i conflitti armati non solo portano devastazione materiale, ma anche una profonda manipolazione della percezione pubblica.

Come sottolineato da Edward Said (1978), la rappresentazione e la costruzione delle narrazioni giocano un ruolo cruciale nel plasmare l'immagine dei conflitti, spesso dipingendo una visione distorta della realtà. In particolare, Said analizza il concetto di orientalismo, un insieme di rappresentazioni, stereotipi e immagini dell'Oriente costruite dall'Occidente attraverso la letteratura, l'arte e i media. Questa costruzione orientalista ha spesso dipinto il mondo orientale come esotico, misterioso e primitivo, creando una distanza culturale, sottolineando l'alterità dell' "altro", cioè delle società non occidentali e, conseguentemente, contribuendo a giustificare il colonialismo e l'imperialismo occidentale per cui l'Oriente era un territorio da civilizzare o da dominare. Ciò significa che le rappresentazioni distorte

forniscono una lettura interpretativa utilizzabile per semplificare o demonizzare determinate culture o gruppi etnici, perpetuando stereotipi dannosi e alimentando tensioni e conflitti.

Questo concetto è ulteriormente esplorato da Edward Herman e Noam Chomsky (1988) i quali nel lavoro “Manufacturing Consent” evidenziano il ruolo dei media di massa nella manipolazione dell’informazione durante i conflitti. Gli autori illustrano come i media, spesso controllati da interessi politici ed economici, possano filtrare e distorcere le informazioni per adattarsi a determinate narrazioni dominanti. Attraverso il concetto di “modello di propaganda”, i media possono influenzare l’opinione pubblica e plasmare la percezione dei conflitti, enfatizzando determinati aspetti e minimizzando altri, a seconda degli interessi dei loro proprietari o delle élite dominanti. In tal senso il concetto di “necropolitica” di Achille Mbembe (2019) ci offre uno strumento concettuale per comprendere come il potere sovrano si eserciti attraverso la gestione delle vite e delle morti nei contesti di conflitto. In un simile scenario, la negazione delle sofferenze umane e la svalutazione delle vite delle persone coinvolte nel conflitto, in nome di obiettivi politici o ideologici, può portare a una perpetuazione del conflitto e a una maggiore sofferenza umana, poiché l’idealizzazione delle azioni e degli obiettivi della parte coinvolta impedisce una valutazione critica delle conseguenze delle proprie azioni.

La conseguenza di questa manipolazione della percezione pubblica dei conflitti armati può avere gravi implicazioni sul rispetto del diritto internazionale umanitario (DIU) che include le Convenzioni di Ginevra e i loro protocolli aggiuntivi e stabilisce le regole fondamentali che governano il comportamento delle parti in conflitto per proteggere le persone, anche quelle che non partecipano alle ostilità, e ridurre al minimo il loro sofferimento. Ad esempio, l’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 stabilisce le norme minime di protezione per le persone che non partecipano direttamente ai conflitti armati e che sono colpite da essi richiedendo il trattamento umano delle persone detenute, proibendo la tortura, i maltrattamenti e le esecuzioni sommarie, e garantendo loro un trattamento umano e degno. Inoltre, i Protocolli aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra estendono ulteriormente le protezioni offerte dal DIU. Ad esempio, il Protocollo I reca disposizioni dettagliate sui principi di distinzione, proporzionalità e precauzionalità durante i conflitti armati internazionali, che mirano a proteggere la popolazione civile e i beni civili dall’impatto delle ostilità. Il rispetto di questi articoli e dei principi sottostanti è cruciale per garantire che i conflitti armati siano condotti nel rispetto del diritto internazionale umanitario, al fine di ridurre al minimo il dolore e le sofferenze delle popolazioni coinvolte. Tuttavia, quando la percezione pubblica è manipolata per giustificare o minimizzare le violazioni

dei diritti umani e le sofferenze delle popolazioni coinvolte, si indebolisce il rispetto e l'applicazione del DIU.

Questo può rendere più difficile la ricerca di soluzioni pacifiche e la promozione della giustizia e della riconciliazione dopo il conflitto, poiché la società può essere riluttante ad affrontare la verità e ad assumersi la responsabilità per le proprie azioni.

Certamente, questa lettura, legata ai processi di idealizzazione della perfezione umana secondo una moderna interpretazione della sindrome di Dorian Gray, non può dirsi esaustiva per comprendere appieno le complesse motivazioni alla base della fragilità degli equilibri nella dimensione internazionale attuale, caratterizzata da una serie di conflitti di carattere economico e di potere politico. Tuttavia, la presente analisi sociologica contribuisce a mettere in luce la confusione e la complessità dell'esperienza umana e delle dinamiche sociali in cui siamo immersi.

Come sottolineato da molti studiosi delle relazioni internazionali, tra cui Kenneth Waltz (1979; 1959) e Robert Keohane (1984; 2002), le dinamiche interne dei singoli stati e delle comunità influenzano in modo significativo la politica estera e le relazioni tra gli stati. Pertanto, il disordine sociale e la frammentazione delle comunità possono riflettersi nel disordine e nell'instabilità delle relazioni internazionali, contribuendo a creare un ambiente geopolitico incerto e potenzialmente pericoloso.

Conclusioni

Una reinterpretazione moderna della sindrome di Dorian Gray può offrire uno sguardo profondo e penetrante sulle dinamiche sociali e individuali che contribuiscono al disordine umano contemporaneo. Tuttavia, questa prospettiva può essere estesa anche all'analisi delle complesse relazioni internazionali e dei conflitti che caratterizzano il nostro vivere attuale.

La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale hanno rivoluzionato il modo in cui le società interagiscono e si relazionano tra loro a livello internazionale. Questa trasformazione digitale ha anche contribuito a una sorta di "idealizzazione" delle realtà, dove la narrazione online e sui social media può essere distorta o manipolata per promuovere determinate visioni del mondo o obiettivi politici. Questo fenomeno può portare a una percezione distorta delle altre culture e dei loro valori, alimentando la diffidenza e le tensioni tra gli stati.

Una rilettura moderna della sindrome di Dorian Gray può aiutare a esaminare i meccanismi attraverso i quali le società si idealizzano o si demonizzano reciprocamente attraverso la realtà digitale, portando a una percezione distorta di ciò che è reale e degli stessi processi storici e culturali che hanno definito le comunità e i loro valori. Si selezionano le espressioni dell'essere

umano, cancellando quello che si ritiene essere manifestazione di fragilità, così come Dorian Gray pensava di poter nascondere gli aspetti espressivi della caducità e debolezza umana per realizzare un ideale di perfezione.

In tale contesto sociale, influenzato dalle fragilità tipiche della nostra epoca, gli attori politici possono essere spinti dal desiderio di mantenere un'immagine pubblica idealizzata. In tal senso, una reinterpretazione moderna della sindrome di Dorian Gray può essere estesa anche all'analisi delle complesse relazioni internazionali e dei conflitti che caratterizzano il nostro vivere attuale, tenendo conto dell'impatto della digitalizzazione e delle nuove tecnologie che possono agevolare la conquista di potere e controllo garantendo una sorveglianza e un controllo senza precedenti sulle masse e sulle risorse. Gli attori politici possono così agire in modo controproducente, imprudente o persino dannoso per il bene comune, alimentando cicli di violenza e instabilità.

Nel considerare queste dinamiche, l'analisi sviluppata in questo lavoro mette in luce come le attuali normative non siano in grado di adattarsi ai rapidi cambiamenti dei processi sociali velocizzati anche dal contesto digitale.

Certamente questa lettura non cancella l'analisi delle ragioni politiche ed economiche che possono essere alla base dei conflitti internazionali caratterizzanti l'epoca corrente. Tuttavia, costituisce un elemento comprensivo dell'humus sociale su cui tale ragioni traggono origini.

Come afferma Albert Camus "Il vero coraggio sta nell'affrontare la realtà, e non nel fuggire da essa" (1947, p.56). Questa citazione ci ricorda che la vera forza risiede nella capacità di confrontarsi con la realtà, anche quando è difficile o scomoda. Tuttavia, nell'epoca della digitalizzazione, sembra che si sia persa la capacità di confrontarsi con le sfide della realtà, preferendo isolarsi dietro uno schermo e abbandonare il percorso di crescita personale. Invece di guardare dentro di sé e affrontare le proprie debolezze, ci si rifugia nel mondo digitale, costruendo una versione idealizzata di sé stessi sui social media e altre piattaforme online.

La tendenza qui esaminata è dunque paragonabile alla sindrome di Dorian Gray al contrario: mentre nel romanzo di Oscar Wilde il protagonista cercava di nascondere la sua decadenza dietro un'immagine idealizzata, nell'era digitale, molte persone cercano di costruire una perfezione artificiale di sé stesse online, nascondendo le loro imperfezioni e vulnerabilità dietro filtri e facciate virtuali. In questo contesto, il digitale diventa la tela su cui ognuno dipinge la sua idealizzazione di sé, creando una distorsione della realtà e una mancanza di autenticità.

Si può mettere un freno a tale processo? Probabilmente no. La tecnologia opera più velocemente dei processi biologici della persona. Anzi, la persona ha oramai, e purtroppo, imparato a negare i propri ritmi per quelli del mondo digitale. E sino a che rimarrà così, è difficile per la persona riprendere il

controllo sulla coscienza e conoscenza della propria umanità evitando una sua manipolazione.

Si deve mettere un freno? A tale domanda, la risposta, almeno per chi scrive, deve essere affermativa. Senza negare il progresso, la persona deve ricordarsi che questo deve essere a favore dell'umanità riconoscendone le fragilità, gli errori e le debolezze che le appartengono. Solo così possiamo mantenere il controllo sulla nostra coscienza e sulla nostra conoscenza, evitando di essere manipolati dalla frenesia della ricerca di un senso di perfezione, peraltro di non oggettiva definizione.

Bibliografia

- Bauman, Z., (2000), *Liquid Modernity*, Cambridge, Polity Press.
- Bauman, Z., (2006), *Liquid Fear*, Oxford, Polity Press.
- Bauman, Z., (2007), *Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty*, Cambridge, Polity Press.
- Baudrillard, J., (1981), *Simulacra and Simulation*, Michigan, University of Michigan Press.
- Berlin, I., (1958), *Two Concepts of Liberty*, Oxford, Oxford University Press.
- Brosig, B., (2000), *La "Sindrome di Dorian Gray" e altre fonti della giovinezza*, Documento presentato al Consiglio per la formazione medica continua del Collegio dei medici dell'Assia, Sezione di farmacologia clinica, il 29. 4. 2000 a Bad Nauheim, FRG.
- Camus, A., (1947), *La peste*, Paris, Gallimard.
- Chomsky, N., (1988), *Manufacturing Consent*, New York, Pantheon Books.
- Curtis, E.S., (1907), *The North American Indians*, Rutland, Charles E. Tuttle Company.
- Giddens, A., (1990), *Le conseguenze della modernità*, Bologna, Il Mulino.
- Goffman, E., (1971), *La vita quotidiana come rappresentazione*, Bologna, Il Mulino.
- Habermas, J., (1992), *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag.
- Herman, E., Chomsky, N., (1988), *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*, New York, Pantheon Books.
- Hobbes, T., (1642), *De Cive*, Amsterdam, Franciscum Egmont.
- Hobbes, T., (1651), *Leviathan*, London, Andrew Crooke.
- Heyes, C., (2020), *Identity Politics*, Stanford, Stanford Encyclopedia of Philosophy.
- Keohane, R., (1984), *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, New Jersey, Princeton University Press.

- Keohane, R., (2002), *Power and Governance in a Partially Globalized World*, London, Routledge.
- Lukianoff, G., Haidt, J., (2018), *The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure*, New York, Penguin Press.
- Lyotard, J. F., (1981), *La condizione postmoderna: rapporto sul sapere*, Milano, Feltrinelli.
- Mbembe, A., (2019), *Necropolitics*, Durham, Duke University Press.
- Mill, J.S., (1861), *On Representative Government*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Mooney, J. (1896), *The Ghost-Dance Religion and the Sioux Outbreak of 1890*, Mineola, Dover Publications.
- Nagle, A., (2017), *Kill All Normies: Online Culture Wars From Chan And Tumblr To Trump And The Alt-Right*, Winchester, Zero Books.
- Nakamura, L., (2015), The Unwanted Labour of Social Media: Women of Colour Call Out Culture As Venture Community Management, *New Formations*, 86, pp.106-112.
- Orbach, S., (1978), *Fat is a Feminist Issue*, New York, Paddington Press Ltd.
- Panofsky, E., (1955), *Meaning in the visual art*, New York, Doubleday Ancho.
- Said, E., (1978), *Orientalismo*, Milano, Feltrinelli.
- Schmitt, C. ,(1922), *Teologia politica*, Monaco di Baviera, Duncker & Humblot.
- Schmitt, C., (1927), *Il concetto del politico*, Monavo di Baviera, Duncker & Humblot.
- Sontag, S., (1977), *Sulla fotografia*, Torino, Einaudi.
- Tedlock, B., (1924), *The Beautiful and the Dangerous: Encounters with the Zuni Indians*, New York, Viking Press.
- Turner, V., (1969), *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*, New York, AldineTransaction.
- Turkle, S., (2011), *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*, New York, Basic Books.
- Twenge, J., (2009), *The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement*, New York, Free Press.
- Vattimo, G., (1985), *La fine della modernità: nihilismo e eredità cristiana*, Milano, Garzanti.
- Ventura, R. A., (2022), Dieci tesi sul politicamente corretto Nuovi codici e nuovi conflitti, AA. VV., *Non si può più dire niente?*, Torino, UTET.
- Waltz, K., (1959), *Man, the State, and War: A Theoretical Analysis*, New York, Columbia University Press.
- Waltz, K., (1979), *Theory of International Politics*, Illinois, Waveland Press.
- Whiteley, P., (1998), *Deliberate Acts: Changing Hopi Culture through the Oraibi Split*, Phoenix, Open Arizona.

Williams, R., (1976), *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*, Oxford, Oxford University Press.

Wolf, N., (1991), *The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*, New York, William Morrow and Company.

Differenziazione sociale, rappresentanza, governo. Appunti per una riflessione sulle riforme costituzionali

Social differentiation, representation, government. Notes for a reflection on constitutional reforms

LUIGI SICA¹

Sommario

Dalla fine degli anni '70 in poi si è diffusa l'opinione che l'eccesso di differenziazione all'interno delle società complesse preme sul sistema della rappresentanza, rendendo le democrazie contemporanee ingovernabili. Il contributo investiga per grandi linee il rapporto tra differenziazione sociale, pluralismo e rappresentanza dalla crisi dell'organicismo dell'*Ancien Régime* fino al dibattito sulle riforme costituzionali in Italia, soffermandosi sull'approccio che la Costituzione dà al tema, nella convinzione che, se un problema di frizione esiste, esso si risolve migliorando le capacità rappresentative del sistema più che aumentando i poteri del Governo.

Parole chiave: Differenziazione sociale, Pluralismo, Rappresentanza, Governo, Riforme, Premierato.

Abstract

From the end of the 1970s onwards, the idea that the excess of differentiation within complex societies puts pressure on the system of representation, making contemporary democracies ungovernable, has consolidated. The paper investigates the relationship between social differentiation, pluralism and representation from the crisis of the organicism of the *Ancien Régime* up to the debate on constitutional reforms in Italy, focusing on the approach that the Constitution gives to the topic, in the belief that, if a problem friction exists, it is resolved by improving the representative capabilities of the system rather than by increasing the powers of the Government.

Keywords: Social differentiation, Pluralism, Representation, Government, Reforms, Premiership.

¹ Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. luigi_sica@outlook.it



1. Differenziazione sociale, pluralismo e rappresentanza

Le pagine che seguono intendono essere una riflessione intorno al rapporto tra differenziazione sociale, pluralismo, rappresentanza politica e funzione di governo. Un tema classico e vastissimo, del quale non si potrà dare che qualche cenno, con l'intenzione di abbozzare un'analisi un po' più approfondita sulle modalità specifiche con le quali la Costituzione italiana, nel testo e nella prassi applicativa, ha affrontato quella che è una sfida consustanziale ad ogni democrazia.

Questa sfida si manifesta, da alcuni decenni a questa parte, anche nella diffusa impressione che l'eccesso di differenziazione sociale, premendo sul sistema della rappresentanza politica, generi una paralisi della funzione di governo che, di conseguenza, dovrebbe essere normativamente rafforzata o nei suoi poteri o nella sua legittimazione (Crozier, Huntington, Watanuki 1977)². È la logica sulla quale – eterno ritorno – si articola il dibattito sulle riforme costituzionali italiane (Azzariti 2016), ad ultima quella ventilata del premierato elettivo, della quale si darà conto alla fine del contributo.

La differenziazione sociale è il “processo attraverso il quale le parti (comunque definite) di una popolazione o di una collettività [...] acquisiscono gradatamente un'identità distinta in termini di funzione, attività, struttura, cultura, autorità, potere o altre caratteristiche socialmente significative e rilevanti” (Gallino 1978, p. 222), “un incremento di complessità dell'organizzazione sociale attraverso lo sviluppo di funzioni e strutture distinte delle sue parti” (Gallino 1978, p. 223). In questa sede si farà riferimento prevalentemente a quei processi di differenziazione (detti a volte anche “verticale”) che, ad effetto della divisione del lavoro sociale, hanno come riferimento gli individui, i ruoli sociali, i gruppi e le loro relazioni, secondo quella tradizione sociologica che parte da Spencer, Durkheim e Simmel (Spencer 1967; Durkheim 2021; Simmel 1982; Ferrari 2008, p. 19). Tuttavia, il pensiero sociologico, e in particolare la teoria dei sistemi, col termine ‘differenziazione’ intende anche quel processo di incremento della complessità che ha ad oggetto i sistemi sociali, con un significato in parte sovrapponibile a quello che talvolta si attribuisce all'espressione “differenziazione orizzontale” (Gallino 1978, p. 222)³. In questo senso, per differenziazione (*Ausdifferenzierung*,

2 Nel famosissimo rapporto della meglio nota Commissione Trilaterale l'ingovernabilità delle democrazie occidentali viene ricondotto nel sovraccarico “di partecipanti e di richieste” tale per cui i sistemi politici europei “incontrano sempre maggiore difficoltà nel dominare la complessità che è proprio il risultato naturale della loro crescita economica e del loro sviluppo politico”.

3 “La differenziazione orizzontale si manifesta con lo sviluppo dell'economia, della politica, del diritto, della religione, dell'educazione come sistemi distinti e interdipendenti [...]. La differenziazione verticale prende forma di aumento dei livelli e dei tipi di autorità di potere e di ricchezza cioè di status [...]. Ambedue le accezioni sono state introdotte dall'opera di Spencer”.

in Luhmann, in luogo di *Differenzierung*, ma la sfumatura linguistica in italiano sarebbe riproponibile solo goffamente) si intende il progressivo svilupparsi all'interno dell'ambiente sociale di specifici sottosistemi che vanno progressivamente autonomizzandosi, guadagnando così livelli crescenti di chiusura operativa, rispetto all'ambiente circostante (Luhmann 1990, p. 64 e ss., 2010, 2014). Differenziazione quindi, in questo senso sarebbe sinonimo dell'aumento della complessità sistemica e subsistemica (Parsons 1973).

Il concetto di pluralismo è legato a quello di differenziazione ma non è sovrapponibile: è una differenziazione dal lato del potere e più in generale della regolamentazione sociale (in questo senso è da iscrivere anche il dibattito, che non sarebbe possibile riportare in questa sede, sul pluralismo giuridico). Esso “propone come modello una società composta da più gruppi o centri di potere, anche in conflitto fra loro, ai quali è assegnata la funzione di limitare, controllare, contrastare al limite di eliminare, il centro di potere dominante identificato storicamente con lo Stato” (Bobbio 2016).

Le società contemporanee presentano alti livelli di differenziazione sociale e di complessità. Si afferma di frequente nel dibattito pubblico e teorico degli ultimi decenni – i termini saranno più chiari in seguito – che questo aumento della differenziazione e della complessità influisce sulla varietà, sulla articolazione, sulla compatibilità reciproca, sulla stabilità delle domande sociali che, attraverso il sistema della rappresentanza, premono sulle istituzioni e sul complesso Parlamento-Governo nella definizione dell'indirizzo politico (Vacca 1997)⁴.

2. Il pluralismo dall'*Ancien Régime* allo Stato liberale

La questione della costruzione dell'unità politica *nonostante e attraverso* la pluralità di ciò che noi oggi chiamiamo sociale, non è un tema moderno. Si può, anzi, affermare che esso costituisca una invariante della storia della filosofia politica, prima ancora che esistesse la sociologia. Esiste, tuttavia, una prospettiva prettamente moderna di affrontare il tema che è completamente nuova e diversa.

In effetti, le società dell'*Ancien Régime* conoscono fenomeni di vitalità dei corpi intermedi che, in un modello di organizzazione sociale e politica nella quale lo Stato non ha ancora conquistato con sicurezza la centralità assoluta della regolamentazione del sociale e della produzione del diritto, costituiscono forme di vera e propria poliarchia e di pluralismo giuridico. Anche quando non si strutturano in istituzioni diverse, complementari o

⁴ L'Autore descrive perfettamente come la teorica della governabilità che si consolidò già nella seconda metà degli anni Settanta si realizzò all'interno del pensiero neofunzionalista, orientato “all'equilibrio dei sistemi sociali, non al loro mutamento”, e quindi contrario all'idea di cambiamento radicale.

alternative, rispetto allo Stato, i corpi intermedi erano integrati in quello *in quanto* corpi intermedi. Si pensi all'esempio storico degli Stati generali francesi e, dal punto di vista teorico, alla riflessione sugli "ordini intermedi" di Montesquieu (Bobbio 2016; Montesquieu 1989). L'articolazione dei corpi intermedi come referente del sociale nei confronti dello Stato – in questa sede si può fare solo un cenno al tema – condiziona ovviamente la stessa concezione della rappresentanza che è fondamentalmente rappresentanza specifica del gruppo, del ceto, e non rappresentanza generale, forgiata sul modello civilistico del mandato (Ferrara 2001). D'altra parte, la stessa società si presentava con un grado di differenziazione sociale decisamente più basso, sia nel senso orizzontale che verticale: i sistemi sociali non avevano raggiunto un grado di specificazione sufficientemente elevato rispetto all'ambiente circostante e i modelli di divisione segmentaria del lavoro erano nettamente prevalenti rispetto a quelli funzionali (Durkheim 2021).

Tuttavia, il pluralismo dell'*Ancien Régime* si svolge all'interno di una società gerarchizzata, organicistica, e dominata da un ontologismo sociale che ricostruisce l'unità come dimensione trascendente: "l'insieme della società era ordinato gerarchicamente dal principio di una differenziazione sotto forma di stratificazione" (Luhmann 2014, p. 10). Questa gerarchizzazione, se si vuole affrontare il tema dal punto di vista della differenziazione sociale, si manifestava sotto forma di prevalenza dello *status*, per riprendere la nota riflessione di Henry Sumner Maine.

L'ontologismo del sociale, in qualche modo, risolveva teoricamente e ideologicamente il problema dell'unità del corpo politico, dell'integrazione dei tutti nell'Uno.

I termini del rapporto tra pluralità del sociale e costruzione dell'unità politica escono stravolti dalla Rivoluzione francese; invertiti, si può dire. La crisi della trascendenza della legittimazione del potere porta in eredità al mondo contemporaneo il problema della ricostruzione del principio di unità del corpo politico.

La Rivoluzione destruttura quei corpi intermedi che erano stati l'articolazione, anche politica e giuridica, del sociale. La destrutturazione avviene, potremmo dire, sia *fuori* sia *dentro* lo Stato. Da un primo punto di vista, quello esterno, la Rivoluzione si fa continuatrice ed erede della parabola dello Stato assoluto, rivendicando con ancora più successo in capo al Sovrano – non più monarca ma popolo o nazione – il monopolio della regolamentazione sociale e della produzione del diritto nei confronti di quei soggetti nei quali era ancora frammentata. Dal secondo punto di vista, quello interno, la Rivoluzione azzerava le forme di rappresentanza attuale che erano state proprie del precedente regime. Nell'impostazione teorica e ideologica che verrà poi consegnata all'Ottocento liberale, lo spazio politico è diviso in due campi, il primo occupato da una società composta da individui isolati, il secondo occupato dallo Stato. Questa concezione è il terreno per la nascita

della moderna nozione di rappresentanza: generale (l'eletto rappresenta tutto il popolo), fondata su una volontà ipotetica (il rappresentante forma una volontà, la propria, che *sta per* quella del rappresentato), libera (per quanto si è detto prima, senza vincolo di mandato) (McIlwain 1990, p. 115 ss.).

Teoricamente disarticolato il pluralismo sociale, proclamata l'uguaglianza formale, abbattute le differenze di ceto e di *status*, l'unità del politico – questa volta nella in-differenziazione – passa all'Ottocento liberale sotto forme diverse: se non più il mito rousseauiano della volontà generale almeno quello giacobino e post-giacobino della Nazione, la concezione giuspositivista dello Stato. Se questo è il piano teorico, dal punto di vista politico lo Stato liberale risolve molto più pragmaticamente il problema con gli istituti del suffragio censitario. Lo Stato monoclasse si configura realmente come *unità* politica, perché sostanzialmente omogenei e coerenti sono gli interessi che, attraverso il circuito della rappresentanza, vengono trasformati in indirizzo politico e apparato ideologico.

3. Lo Stato moderno e la sua crisi

L'equilibrio, tuttavia, non era destinato a sopravvivere agli sconvolgimenti sociali della seconda metà dell'Ottocento. La Seconda rivoluzione industriale aveva di fatto trasformato radicalmente le società europee, ponendo alla ribalta della Storia classi e gruppi sociali che rivendicavano nuovi e diversi spazi di partecipazione politica. D'altra parte gli stessi processi di sviluppo industriale andavano connettendosi, per dirla con Durkheim (Durkheim 2021), con un aumento della divisione del lavoro sociale che disarticolava definitivamente i vecchi schemi di differenziazione segmentaria. La differenziazione funzionale rendeva le società ben più complesse e quella complessità sociale si organizzava in un pluralismo che, ancora una volta *da fuori e da dentro*, minacciava il monismo dello Stato monoclasse liberale. L'analisi che Santi Romano nel 1909 dà della *crisi dello Stato moderno* rispecchia pienamente la duplice direttrice di questa messa in discussione (Romano 2023). Dal punto di vista esterno, il pluralismo sociale va ad organizzarsi, ancora una volta, in corpi intermedi che assumono presto una certa consistenza istituzionale (il sindacato, l'associazionismo cattolico, il movimento cooperativo...). Dal punto di vista interno, il pluralismo politico trasforma completamente la concezione ottocentesca della rappresentanza. Essa *politicalmente* non si articola più all'interno di uno schema che vede il rappresentante corrispondere ad una massa insieme indistinta e molecolare di cittadini-elettori. Con la progressiva estensione del suffragio, già nel primo decennio del '900 abbondantemente in atto, la struttura pluriclasse della società inevitabilmente, attraverso la rappresentanza, si organizza *nello* Stato. L'idea di una rappresentanza generale, rispondente ad una volontà ipotetica

del corpo elettorale e libera da vincoli di mandato rimane dal punto di vista teorico e ideologico l'assunto della democrazia storicamente realizzata. Ciò tuttavia non impedisce, attraverso il nascente sistema dei partiti, che il pluralismo sociale, economico (connesso alla divisione di classe), culturale (connesso in Italia alla specificità cattolica) si proietti nei luoghi di definizione dell'indirizzo politico, nel Parlamento e attraverso questo nel Governo. Si proietti o almeno ci provi: la dimensione della crisi è data anche dalla difficoltà della democrazia liberale – delle sue regole, innanzitutto la legge elettorale maggioritaria, delle sue politiche di *laissez faire*, dei suoi apparati, *in primis* la Corona – di garantire l'ordinata integrazione delle masse popolari (socialiste e cattoliche) nell'organizzazione dello Stato e nella partecipazione democratica (Grossi 1995).

La crisi dello Stato moderno di inizio Novecento, dunque, si manifesta su due fronti strettamente connessi: dal lato ideologico e simbolico come crisi del principio monistico dell'organizzazione politica; dal lato politico istituzionale come crisi della governabilità, riassumibile con quella polemica sull'inettitudine del parlamentarismo che passerà poi alla retorica fascista.

Viene alla luce in questo caso una tendenza che si risconterà ciclicamente anche in seguito: quella a superare la crisi della governabilità attraverso la ricerca di forme di legittimazione del governo diverse dalla fiducia parlamentare (Scoppola 1991)⁵. Si pensi sul piano storico alle esperienze dei Governi di Rudini e Pelloux e sul piano teorico agli interventi di Sonnino (1897).

4. Riflessioni su pluralismo e rappresentanza tra le due Guerre. Unità del popolo e legittimazione carismatica

Il problema della ricostruzione dell'unità politica nonostante la differenziazione sociale e il pluralismo politico in Europa esplose in maniera non più ricomponibile quando, dopo la Grande guerra, le masse popolari prendono definitivamente il centro della scena pubblica. Alcune delle soluzioni proposte tra le due Guerre tornano a fare appello alle concezioni organicistiche del corpo politico e ad una visione essenzialista della rappresentanza, ovviamente non più legittimate da una dimensione trascendente. Se è impossibile predicare la indifferenziazione sociale del corpo politico, se ne afferma l'unità politico-simbolica. La rappresentanza, a sua volta, viene configurata come un rapporto di immedesimazione simbolica e di sostanziale comunanza politica tra il popolo rappresentato e i suoi rappresentanti, molto più spesso *il* suo rappresentante (Schmitt 1984; Leibholz 1989). I presup-

5 L'Autore sottolinea la specificità dell'esperienza istituzionale italiana e insiste sull'originaria scelta dei Costituenti in favore di un modello di razionalizzazione politica della forma di governo, al contrario ad esempio di quella francese che, con la riforma del 1958, optava per una via istituzionale di razionalizzazione democratica.

posti di questa immedesimazione sono fondamentalmente due: da un lato, come si diceva prima, una concezione del corpo politico come “comunità politico-ideale”, dall’altra una potente legittimazione carismatica dei leader parlamentari, molto più spesso, come si accennava prima, del leader che va a ricoprire la carica monocratica. La necessità di un capo con una sufficiente legittimazione carismatica è condizione necessaria perché l’unità simbolica del popolo rappresentato non solo si manifesti ma, in radice, si produca. In effetti, la necessità di *leader* parlamentari con una forte legittimazione carismatica come antidoto alla crisi della democrazia rappresentativa, è avvertita anche da quegli autori liberali come Weber che alla democrazia rappresentativa parlamentare, invece, credono fortemente (Weber 2002 p. 57, 2018 p. 315).

Nelle concezioni organicistiche, la rappresentanza viene ad identificarsi nel popolo non come dialettica tra elementi differenziati ma come manifestazione e produzione di una unità che è fondamentalmente identitaria. Non è un caso che queste concezioni della rappresentanza ripudino gli schemi pluralisti del parlamentarismo e inclinino, invece, verso modelli presidenzialisti e semi-presidenzialisti della forma di governo (Ferrara 2002, p. 124)⁶. Questo modo di intendere la rappresentanza valorizza, fino a stravolgerlo, il principio maggioritario che le democrazie liberali avevano lasciato in eredità. Quando agisce sul piano proceduralistico il principio di maggioranza opera attraverso una finzione che assimila operativamente la decisione della maggioranza a quella dell’intera collettività politica (Amato 1994; Rosanvallon 2015). La finzione, tuttavia, deve conservarsi sempre consapevole: “prescindendo dalla finzione secondo la quale la maggioranza rappresenterebbe anche la minoranza e la volontà della maggioranza sarebbe una volontà generale, il principio di maggioranza apparirebbe come il dominio della maggioranza sulla minoranza. Ma in realtà non è così” (Kelsen 2010, p. 103). Nelle versioni identitarie della democrazia, orientate ad una idea sostanzialistica della rappresentanza, quella finzione viene in qualche modo rimossa: la formazione di una maggioranza elettorale diviene la manifestazione stessa di una volontà unanimitica. Come insegna la psicanalisi il rimosso può generare nevrosi: esse non tarderanno a manifestarsi travolgendo la stessa democrazia (Fromm 2015, p.123).

6 Il termine ‘presidenzialismo’ allude “ad un regime politico volto a realizzare la supremazia di un organo monocratico su tutti gli altri organi costituzionali dello Stato”; in altri termini, esso assume un significato “non coincidente affatto con le forme esistenti di governo presidenziale neanche con le altre forme di governo rappresentativo ma solo con alcune aspirazioni di ingegneria istituzionale”.

5. La prospettiva costituzionale. Pluralismo, differenziazione e sovranità

La Costituzione repubblicana, nel suo testo e nella sua prassi applicativa, accoglie pienamente il principio del pluralismo politico e della differenziazione sociale come momento fondamentale dello svolgimento della vita democratica. La sovranità del popolo si esercita attraverso – e non nonostante – l’articolazione del sociale e ciò avviene sia a livello della forma di Stato, sia a livello della forma di governo, sia al livello del funzionamento di quest’ultima.

Per quanto riguarda il primo piano, per tornare ancora una volta agli schemi precedenti, l’accoglimento del pluralismo avviene sia *all'esterno* che *all'interno* dello Stato-apparato. Dal punto di vista *esterno*, quello dello Stato-comunità, si direbbe, il pluralismo costituzionale stravolge l’impostazione delle democrazie liberali. Lo spazio politico non si divide più tra uno Stato, nel quale la sovranità popolare si esercita esclusivamente attraverso il suffragio e quindi la rappresentanza, e un corpo sociale formato da individui isolati che vantano e rivendicano diritti negativi nei confronti dell’autorità. Nella logica costituzionale l’esercizio aggregato dei diritti, e quindi in definitiva l’istituzionalizzazione del pluralismo, costituisce un esercizio continuo di sovranità politica (Ferrajoli 2001): la libertà di associazione, la libertà sindacale, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di stampa, le libertà religiose, le articolazioni territoriali del potere sono insieme espressione di autonomia – quindi in definitiva di esercizio associato della libertà – ma anche partecipazione alla sovranità della Repubblica, fino ad arrivare, in un certo senso, a condizionare dall’esterno la formazione dell’indirizzo politico. Il pluralismo *produce* il popolo sovrano come soggetto politico, non nel senso organicistico che si è visto prima, ma in maniera dialettica, attraverso la cooperazione, la competizione e il conflitto tra i soggetti collettivi.

Anche dal punto di vista della differenziazione sociale, la Costituzione repubblicana è ben lontana dall’illusione liberale di descrivere una immaginaria società di individui funzionalmente identici. In apice, il combinato disposto del fondamento lavoristico, di cui all’art. 1, e dell’articolo 3 della Costituzione giuridizza – nell’ambito di un programma di eguagliamento sostanziale (Atripaldi 1974) – la strutturazione di una società stratificata e irrimediabilmente divisa in classi sociali.

6. La prospettiva costituzionale. Rappresentanza e pluralismo: modelli esclusivi ed inclusivi

Il piano dell’integrazione del pluralismo politico e della differenziazione sociale nello Stato-apparato, invece, si articola attraverso il rapporto tra parte-

cipazione e rappresentanza. Due sono i possibili modelli di rappresentazione politica del pluralismo sociale: quello esclusivo-selettivo e quello inclusivo-assimilativo (Luciani 2014).

Nel primo modello ad un pluralismo sociale fortemente accentuato corrisponde un sistema politico che tende a tenere – politicamente quando non più giuridicamente – fuori dalla rappresentanza una significativa parte del corpo elettorale che non condivide il sistema di valori maggioritario. Senza arrivare all’idea schmittiana per la quale la democrazia è possibile solo attraverso un’esclusione o un’annichilimento dell’eterogeneo (Schmitt 2004, p. 16), in questi modelli, la complessità sociale deve essere semplificata attraverso forme di governo che riducono artificialmente il conflitto, tenendo fuori dalla competizione, solitamente bipartitica, un’importante parte delle domande sociali di un elettorato che – anche per tale motivo – si rifugia nell’astensionismo (Dahl 1972; Tuorto 2006). D’altra parte le strutture dello Stato sociale non sono sufficientemente sviluppate da garantire quella adeguata integrazione economico sociale che sarebbe il presupposto per una più completa integrazione politica all’interno del sistema. Gli Stati Uniti posso essere considerati paradigmatici di questo modello.

Nel secondo modello – tipico delle democrazie europee – l’articolazione plurale del popolo rappresentato è assunta come un dato materiale e giuridico che la rappresentanza politica non è chiamata a semplificare, né a selezionare, ma ad organizzare. I luoghi tipici della composizione sociale sono quelli dell’intermediazione politica, partiti e sindacati *in primis* (Azzariti 2017). Essi svolgono l’irrinunciabile funzione di “strutturare la domanda sociale, incanalare il conflitto in procedure istituzionalizzate e mantenere attivo il collegamento tra società civile e società politica” (Luciani 2014). L’integrazione attraverso i soggetti della mediazione politica ha, poi, in questi modelli il non secondario effetto di assicurare la massima legittimazione delle istituzioni.

Da questo punto di vista, lo sviluppo dei modelli partecipativi sembra svolgere e portare alle estreme conseguenze quelle teorie integrative già sostenute da Heller in risposta a Schmitt e a Leibholz, da una parte, e a Kelsen, dall’altra, nel periodo della Repubblica di Weimar (Heller 1983).

In questa ricostruzione, ad ognuno dei due modelli corrisponde – su un livello idealtipico e con debite eccezioni – una differente tipologia di forme di governo: il presidenzialismo da una parte, il parlamentarismo dall’altra. La corresponsione – pur lasciando fuori alcuni significativi aspetti⁷ – permette di cogliere alcune linee di continuità profonde nella progressiva configurazione dei sistemi politici europei a partire dagli anni Ottanta e, almeno, fino alla prima decade degli anni Duemila. Il consolidamento di un funzio-

⁷ Si pensi, solo per inciso, al modello inglese che abbina caratteristiche dei modelli selettivi e caratteristiche dei modelli inclusivi, quali l’esistenza di uno Stato sociale, la forza dei sindacati, etc., differenziandosi – per tale motivo – dal modello esclusivo statunitense.

namento bipartitico delle forme di governo in quegli anni ha rappresentato una crisi del modello partecipativo-integrativo.

7. La prospettiva costituzionale. Le ragioni della forma di governo parlamentare a multipartitismo estremo

Anche in ragione del carattere integrativo della forma di Stato, il modello italiano di forma di governo si è configurato e si configura come un parlamentarismo a multipartitismo particolarmente accentuato (Elia 1970).

Il multipartitismo “è la rappresentazione politica delle divisioni interne alla società” (Ferrara 1973), essendo il pluralismo politico fondamentale funzione della differenziazione sociale. Le divisioni interne alla società sono conseguenza della struttura socio-economica, ma anche delle articolazioni culturali o religiose del paese. Alcuni fattori specifici (questione cattolica, collocazione internazionale dell’Italia) hanno reso il multipartitismo italiano storicamente molto accentuato, *estremo*, per utilizzare un aggettivo diffuso in dottrina.

Nella logica differenziale della Costituzione i partiti si scontrano e si confrontano, all’interno di quello spazio che l’articolo 49 definisce politica nazionale, in rapporti che sono di volta in volta conflittuali o cooperativi. Già nel momento logicamente precedente alla definizione della rappresentanza, quel campo di conflitto e di compromesso non può e non potrebbe essere riportato ad una unità che non sia, per forza di cose, dialettica, all’interno di compromessi stabilizzatori che soddisferanno alcune domande sociali in maniera più o meno forte e, irrimediabilmente, lasceranno pretermesse altre.

I partiti storicamente assumono la funzione di convogliare le domande sociali e quindi di rappresentare la differenziazione provando, attraverso l’espansione del consenso, a soddisfare un certo numero di queste (Pizzorno 1980, p. 13). Per farlo devono, banalmente, provare a far valere il proprio consenso al fine della definizione dell’indirizzo politico.

La questione della messa a sistema della differenziazione sociale attraverso la rappresentanza, al fine dell’assunzione delle scelte collettive, si muove su due assi. Il primo asse è costituito dal principio rappresentativo: il sistema politico, attraverso i partiti, prende in carico, o dovrebbe prendere in carico le domande che una società, in potenza anche estremamente differenziata, produce. Il secondo asse è costituito dal principio maggioritario: per poter prodursi un determinato indirizzo politico è necessaria la aggregazione di un consenso e, quindi, di conseguenza, la presa in carico, la rappresentazione e la soddisfazione di una certa quantità di domande sociali. C’è bisogno allora che nel passaggio dal sistema sociale a quello istituzionale i partiti

aggreghino un consenso corrispondente alle domande sociali *tale* da poter trasformare la soddisfazione di esse in indirizzo politico.

Esiste allora una dialettica tra vocazione rappresentativa settoriale del singolo partito politico e vocazione egemonica. Per svolgere il tema può essere interessante seguire il ragionamento di Ferrara (Ferrara 1973). Ogni partito per definizione, è *parte* e, in quanto tale, si contrappone ad un intero. Quell'intero, tuttavia, si configura come irrimediabilmente plurale perché la società sulla quale insiste e a sua volta un sistema differenziato. In una società come lo è stata quella italiana, almeno dal dopoguerra, attraversata da forti conflitti ideologici, politici e culturali, poi di identificazione carismatica, i partiti, tendenzialmente, basano la propria rappresentatività su *un nucleo duro* di domande sociali, quella che potremmo definire "rappresentatività forte" del singolo partito politico.

Come si diceva in precedenza, tuttavia, al fine di massimizzare il proprio potere, e in definitiva di soddisfare le domande sociali rappresentate, ogni partito politico ha la necessità di allargare il proprio consenso anche al di là del nucleo forte di rappresentatività, aldilà cioè del suo elettorato di riferimento. Ciò avviene attraverso il tentativo di aggregare a quelle originarie un'altra serie di istanze sociali, ulteriori e in qualche modo, materialmente o simbolicamente, compatibili con quelle di riferimento. Ogni singolo partito, naturalmente, pone in essere questo "tentativo egemonico" tendendo alla costruzione di un blocco sociale attorno agli interessi prioritariamente rappresentati.

L'equilibrio tra rappresentatività forte e tentativo egemonico è tuttavia instabile. Un partito che si concentra nella rappresentanza delle domande sociali di riferimento avrà per forza di cose una più ridotta capacità egemonica. A questo punto, davanti ad esso, si palesano due possibilità: o allearsi, in maniera più o meno strutturale, con altri partiti, nel tentativo di realizzare le istanze sociali di cui si fa portatore; o subire il rischio della sussunzione delle domande sociali afferenti al nucleo duro della propria rappresentatività all'interno di progetti egemonici di partiti differenti. Anche l'eccesso di egemonia tuttavia ha i suoi rischi: un partito può allargare così tanto le domande sociali delle quali si intesta la rappresentanza da perdere contatto con il nucleo forte della propria rappresentatività (Ferrara 1973).

8. Il funzionamento della forma di governo: la logica del governo di coalizione

Come si concilia il principio rappresentativo con quello maggioritario? Le possibilità sono varie. Un primo caso, abbastanza difficile da realizzarsi, è quello nel quale l'operazione egemonica risulti così tanto coronata dal successo che il partito in questione riesce, per un tempo più o meno lungo, a

rappresentare un numero maggioritario di domande sociali tale da poter definire da solo l'indirizzo politico.

La seconda possibilità è che un singolo partito politico, di maggioranza relativa, riesca a definire da solo l'indirizzo politico a mezzo di congegni istituzionali specifici, come ad esempio una forma di governo presidenziale o un parlamentarismo bipartitico coartato da una legge elettorale fortemente maggioritaria, magari corredati da una forte legittimazione carismatica del suo leader. In questo caso, esiste la possibilità molto concreta che il sistema politico viri verso modelli esclusivo-selettivi della rappresentanza e che molte domande sociali politicamente significative restino sottorappresentate.

La terza possibilità, come in parte si è già visto prima, è che diversi partiti politici, fautori di tentativi egemonici incompleti o portatori di interessi collettivi limitati, si coalizzino. Questa è la modalità di sussunzione della differenziazione sociale nel sistema della rappresentanza e, attraverso questa, di definizione dell'indirizzo politico, realizzatasi concretamente in Italia (Ferrara 1973).

Nel caso di governo di coalizione, l'aggregazione di domande sociali tali da costituire un consenso maggioritario non si verifica nel momento elettorale, ma in Parlamento, in funzione della compatibilità materiale e simbolica degli interessi dedotti (*rectius*: della capacità dei gruppi dirigenti di comporli). Questo è stato il modello a mezzo del quale storicamente in Italia (ma un discorso analogo può essere fatto anche per altre democrazie europee) il principio della rappresentatività – e dietro questo l'accettazione ottimistica della differenziazione sociale e del pluralismo politico – si è coniugato, in una logica inclusiva, con il principio maggioritario.

Questo modello – almeno nelle modalità generali del suo funzionamento anche se non nella sua qualità – è stato valido sia quando i partiti di massa hanno saputo rappresentare in maniera efficace e partecipata le domande sociali, sia quando quella capacità rappresentativa è entrata in crisi. Ha funzionato con coalizioni post-elettorali durante la Prima Repubblica, con una legge elettorale proporzionale, un partito pivotale del sistema politico molto forte (la Dc) e la *conventio ad excludendum* di altri partiti (il Pci e il Msi). Ha funzionato con coalizioni pre-elettorali durante la seconda Repubblica, con legge elettorale maggioritaria, un tendenziale bipolarismo e una forte dose di legittimazione carismatica del leader delle coalizioni.

9. Principio di differenziazione vs decisione di governo?

La fiducia nella possibilità di una convivenza dialettica tra differenziazione sociale e pluralismo politico, da una parte, e il governo democratico, dall'altra, viene meno nei paesi a capitalismo avanzato già alla fine degli anni '70. L'impressione che si sviluppa da più parti, all'esito di un decennio di

rallentamento dell'accumulazione capitalistica, di inflazione, di lotte sociali, di trasformazione dei modi di produzione, è che le società con economie a capitalismo maturo abbiano sviluppato livelli di differenziazione tali da essere non più gestibili, almeno nella maniera precedente, dal sistema della rappresentanza. O meglio: si sviluppa l'idea per la quale quei livelli di differenziazione possano premere sul sistema della rappresentanza in maniera così forte da mettere in crisi le capacità di governo delle democrazie.

Questa inquietudine è avvertita da autori di formazione marxista critici rispetto alla interpretazione keynesiana del compromesso tra capitale e lavoro. O'Connor attribuisce la crisi fiscale dello Stato alla pressione di una pluralità sconnessa di domande sociali che i regimi democratico-rappresentativi devono accontentare attraverso il proliferare di canali altrettanto sconnessi di spesa pubblica (O'Connor 1979).

Questa inquietudine è avvertita in maniera ancora più intensa da autori *lato sensu* conservatori. Nel 1977 il già citato Rapporto della Commissione trilaterale sulla governabilità delle democrazie imputa al sovraccarico dei sistemi decisionali, connessi all'aumento delle domande sociali, il palesarsi di un rischio e di una minaccia alla funzionalità dei sistemi democratici. La soluzione prospettata in quella sede mira, nella sostanza, ad attenuare il carattere inclusivo delle forme di integrazione democratica e ad aumentare, invece i poteri di decisione dei Governi (Crozier, Huntington, Watanuki 1977).

Alcuni aspetti della riflessione di Luhmann sulla democrazia e sul potere possono essere considerati come una formalizzazione analiticamente raffinata della questione. Il punto di partenza della riflessione luhmanniana può essere considerato il teorema della "varietà necessaria": ogni sistema, inserito in un ambiente incerto, mutevole e complesso, conserva la propria identità, mantiene la propria stabilità e contribuisce a quella ambientale nella misura in cui riesce a rispondere alla complessità esterna sviluppando una propria complessità interna (Ashby 1961). I sistemi funzionano come riduttori selettivi della complessità del proprio ambiente (Luhmann 1990, p. 40). Nelle società contemporanee, afferma Luhmann, il sistema politico è notevolmente differenziato (nel senso dell'*Ausdifferenzierung*) rispetto all'ambiente e, di conseguenza, operativamente chiuso rispetto ad esso. Non più espressione generale della vita associata, il sistema politico ha il compito di codificare e generalizzare il potere, inteso come mezzo relazionale di comunicazione. In questo senso, la funzione generale del potere è quella di trasmettere decisioni vincolanti, cioè, in definitiva, di ridurre la complessità per altri. Ne risulta che, quanto più l'ambiente sociale diventa complesso, tanto più complesso diviene il sistema politico; più complesso diventa il sistema politico, tanto più elevata è la quantità di potere necessaria a stabilizzare quello, e attraverso

quello, il sistema sociale nel suo complesso. Le società attuali, per Luhmann, soffrono strutturalmente di un difetto di potere (Luhmann 2010, p. 100)⁸.

10. Crisi dei partiti di massa e democrazia decidente

Perché l'aumento della complessità sociale è stato percepito come un problema per la capacità di governo delle democrazie? La risposta a questa domanda riguarda il funzionamento del sistema politico e in particolare i modi di sussunzione delle domande sociali all'interno della rappresentanza.

Come si è visto, nel modello costituzionale, la differenziazione sociale può essere messa a sistema dalla rappresentanza se è organizzata in un pluralismo politico che media le domande sociali e fornisce ad esse risposte mediante le scelte collettive. Perché ciò accada c'è bisogno, anzitutto, che la differenziazione sociale generi pluralismo politico organizzato, istituzionalizzato, in definitiva corpi intermedi. Secondo l'analisi proposta da Simmel già alla fine dell'800, questa non è affatto una dinamica scontata e, anzi, superato un certo grado di differenziazione sociale, l'individuo si trova a far parte contemporaneamente di un numero crescente di "cerchie", molto spesso separate se non incompatibili. Ciò fa sì che il soggetto, lungi da radicarsi in una o in alcune di queste, costruendovi così la propria identità sociale, si trovi scisso in una serie di ruoli non coordinati. Ne consegue un modello di differenziazione che Simmel definisce "individuale" che atomizza il singolo rendendo più difficile la costruzione di corpi intermedi (Simmel 1982). "*La differenziazione sociale*" è del 1890, ma questo schema spiega ad esempio la crisi della coscienza di classe nelle società a capitalismo avanzato.

D'altra parte la crisi del modello egemonico dei partiti di massa è un *topos*: essa si manifesta sia come incapacità dei partiti di mettere a sistema la quantità crescente di domande sociali, sia come incapacità di reagire efficacemente alla loro imprevedibile mutevolezza, sia nella incapacità di creare attorno a questa corrispondenza sempre più debole delle identità collettive

8 "Questo fenomeno della inadeguatezza cronica del potere rispetto alle aspettative radicate a livello strutturale [fa] emergere un nuovo rischio del potere, il rischio cioè *che diventi visibile il fatto che il potere non realizza le proprie possibilità*. Col crescere del grado di espressione simbolica e con l'ampliarsi della consapevolezza relativa all'esistenza di selezioni, aumenta il divario fra ciò che è possibile e ciò che è reale, e questo divario si trasforma in un modo o nell'altro in un fattore che plasma le mentalità". In un certo senso, si può dire che la riflessione di Teubner sulla "pluralizzazione dei mondi sociali" e sulle "costituzioni civili" costituisce, anche, un effetto teorico della presa d'atto dell'incapacità del potere, nel mondo globalizzato degli anni '90 e dei primi anni 2000, di tagliare il nodo di gordio della complessità sociale, almeno mantenendo una concezione unitaria del sistema politico. La soluzione teorica, per Teubner, diventa, allora, quella di immaginare, nella "Bucovina globale" postmoderna, l'autonoma costituzionalizzazione del pluralismo dei sistemi sociali e delle istituzioni (Teubner 1999, 2005, 2012).

(Prospero 2012, p. 61 ss.). A ciò si aggiunga che l'investimento sulla retorica e sulla prassi della legittimazione carismatica e della necessità di rafforzare gli esecutivi, lo si vedrà immediatamente, fanno avvitare i partiti in una spirale che si autoalimenta.

Funes el memorioso, personaggio di Borges, a seguito di un incidente, aveva sviluppato una memoria ipertrofica e minuziosamente analitica: ogni singolo evento, ogni immagine era da lui ricordata come somma dei suoi più minimi particolari. Questa sovrabbondanza della rappresentazione, tuttavia, gli aveva fatto perdere quella capacità di sintesi che è il requisito necessario del pensiero. Allo stesso modo, secondo questa lettura, il sistema dei partiti per eccesso di rappresentazione ha perso la capacità della sintesi, cioè del "concorso" alla definizione dell'indirizzo politico.

In quest'ottica, la soluzione proposta, allora, diventa quella di rafforzare i poteri o la legittimazione del Governo o entrambe. Nella prassi e nella retorica della "democrazia decidente" (Burdeau 1956), la complessità del sociale è un nodo di Gordio che non va sciolto, attraverso la mediazione, ma che deve essere tagliato dall'azione del Governo: velocità delle decisioni, stabilità politica, capacità autonoma di scelta, sono considerati obbiettivi in sé, valori che devono essere perseguiti, anche al di là del contenuto di merito. Perseguiti, prevalentemente, attraverso un'opera di ingegneria istituzionale che si concentri sulla governabilità (Sartori 1994).

11. Afflato e frenesie riformiste. Appunti sul premierato all'italiana

Questo dibattito sulla democrazia decidente si è manifestato in Italia, come forse in pochi altri paesi, con quella che potremmo definire una "frenesia" riformista. Una frenesia, tra l'altro, molto spesso e a volte fortunatamente, inconcludente: riforma della Costituzione, riforma dei regolamenti parlamentari, riforma della legge elettorale, riforma dell'insieme del quadro normativo che regola, direttamente o indirettamente, nel merito o nel metodo, l'attività del Governo. Al centro dei progetti di riforma sta l'idea che il rafforzamento della funzione di Governo possa portare a risolvere il problema della decisione e della produzione dell'unità politica.

Le proposte di riforma, che si siano limitate a mere riflessioni sul modello o che abbiano avuto un seguito più o meno effettivo, possono essere catalogate a seconda dei problemi che si sono proposti di risolvere e delle risposte che danno.

1. Soluzioni che prevedono il *rafforzamento dei poteri* del Governo nell'ambito di una democrazia parlamentare classica (Manzella 1977). Alcune di queste soluzioni mirano a rafforzare il Governo, in particolare il Presidente del Consiglio, *contro* il Parlamento e, in ipotesi, anche contro la

propria maggioranza parlamentare. Altre soluzioni, forse quelle in assoluto più interessanti, mirano a rafforzare il Governo *a mezzo* del Parlamento, cioè provando ad investire su un sistema di partiti funzionante che, magari con una legge elettorale proporzionale, attraverso il meccanismo della fiducia (magari costruttiva) e la collegialità del Consiglio dei Ministri, mantenga, insieme, l'unità e la rappresentatività dell'indirizzo politico.

Questo insieme di proposte mira ad aumentare la capacità decisionale della funzione di governo senza tuttavia modificarne i titoli di legittimazione che rimarrebbero comunque parlamentari.

2. Soluzioni che prevedono il rafforzamento dei poteri del Governo ma anche una *differente legittimazione*, più vicina al corpo elettorale. Questa legittimazione *lato sensu* diretta può essere a sua volta alternativamente di due tipi: a) meramente politica e si insiste, quindi, su leggi elettorali fortemente maggioritarie che magari indichino in qualche modo all'elettorato, già prima del voto, il candidato alla presidenza del Consiglio; b) anche costituzionale, come ad esempio con l'attuale progetto di premierato elettivo, prevedendo quindi un doppio rafforzamento: politico, a mezzo dell'elezione popolare e giuridico, attraverso il meccanismo del *simul stabunt, simul cadent* (come nella prima versione del premierato oggi in discussione o nella forma di governo degli enti territoriali) (Galeotti 1983).

Torna qui l'idea che una legittimazione diretta del vertice del potere esecutivo possa fungere da elemento di costruzione di quell'unità politica che la disarticolata dinamica dei partiti non riuscirebbe più a fornire; torna con essa l'idea che il potere carismatico possa essere una via di uscita dai problemi e dagli intoppi della democrazia rappresentativa.

3. Soluzioni che prevedono il rafforzamento dei poteri del Governo, la legittimazione popolare diretta di un vertice dell'esecutivo che sia, non solo il principale titolare del potere di indirizzo politico, ma, anche la rappresentazione simbolica *dell'unità del popolo*. Sono le ipotesi presidenzialiste o semipresidenzialiste a predominanza presidenziale, come quella proposta nella precedente legislatura da Fratelli d'Italia. La differenza con le ipotesi viste prima è interessante: in quelle la figura del vertice dell'esecutivo riceve, sì, una forte legittimazione popolare, ma rimane un'istituzione di parte, le prestazioni di produzione dell'unità politica richieste sono meramente operative e connesse alla definizione dell'indirizzo politico. In questo caso, invece, il vertice dell'esecutivo diventa anche una istituzione in grado di produrre unità simbolica e rappresentare l'unità nazionale (Luciani 2014).

Non c'è spazio per proporre una riflessione originale sulle possibili soluzioni alla questione dell'ipotetico attrito tra differenziazione sociale e capacità delle democrazie di decidere sui destini collettivi. Vale la pena, tuttavia, di lasciare alcune riflessioni a titolo di traccia:

1. L'incapacità di governo delle democrazie contemporanee, se esiste, è un problema di egemonia dei partiti e non di carenza dei poteri dell'esecu-

tivo. È quella carenza di egemonia che ha palesato la difficoltà di porre a sistema, attraverso i meccanismi della rappresentanza, il sistema differenziato delle domande sociali.

2. I tentativi di investire sulla centralità degli esecutivi, in termini di legittimazione o di poteri, hanno contribuito a rendere ancora più debole il quadro dei partiti.
3. Il problema della mancanza di rappresentatività delle democrazie contemporanee, la loro incapacità di assorbire e far adeguatamente fronte alla pluralità delle domande sociali, è un problema, forse, più grave di quello della difficoltà della decisione. Un problema la cui importanza misura forse in maniera più precisa la perdita di *efficienza* delle democrazie (Morlino 1973, spec. p.186).
4. Se esiste una necessità di razionalizzare la funzione di governo parlamentare, la sola razionalizzazione possibile passa per il legare in maniera più stretta decisione e rappresentanza, investendo su quegli istituti che rendono i partiti protagonisti della razionalizzazione della forma di governo parlamentare.
5. In una dinamica come quella descritta, la costruzione delle maggioranze parlamentari attraverso le forme del governo di coalizione (in un ambiente proporzionale) magari adeguatamente razionalizzato, come visto nel punto precedente, può essere ancora lo strumento meno problematico, rispetto alle forme di legittimazione diretta, per gestire il pluralismo e la differenziazione in modo inclusivo.

Bibliografia

- Amato, G., (1994), *Il dilemma del principio maggioritario*, in *Quaderni costituzionali*, pp. 182 ss.
- Ashby, W.R., (1961), *An Introduction to Cybernetics*, London, Chapman and Hall.
- Atripaldi, V., (1974), *Contributo alla definizione del concetto di partecipazione nell'art. 3 della Costituzione*, in *Strutture di potere, democrazia e partecipazione*, eds., Napoli, Jovene.
- Azzariti, G., (2016), *Contro il revisionismo costituzionale*, Roma-Bari, Laterza.
- Azzariti, G., (2017), *Mediazione politica e compromesso parlamentare*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 2.
- Bobbio, N., Voce *Pluralismo*, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, eds., (2016), *Dizionario di politica*, UTET, Torino, pp. 702 e ss.
- Burdeau, G., (1956), *La démocratie*, Bruxelles, Seuil.

- Crozier, M.J., Huntington, S.P., Watanuki, J., (1977), *La crisi della democrazia. Rapporto sulla governabilità delle democrazie alla Commissione trilaterale*, Prefazione di G. Agnelli, Introduzione di Z. Brzezinski, trad. it. V. Messana, Milano, Franco Angeli.
- Dahl, R., (1972), *Democracy in the United States: Promise and Performance*, Chicago, Rand McNally.
- Durkheim, E., (2021), *La divisione del lavoro sociale*, Milano, Il Saggiatore.
- Elia, L., (1970), voce *Forma di governo*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, pp. 634 e ss.
- Ferrajoli, L., (2001), *Diritti fondamentali*, Roma-Bari, Laterza.
- Ferrara, G., (2002), *Le ipotesi di presidenzialismo*, in Id., *L'altra riforma, nella Costituzione*, Roma, Manifestolibri.
- Ferrara, G., (1973), *Il governo di coalizione*, Milano, Giuffrè.
- Ferrari, V., (2008), *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Roma-Bari, Edizioni Laterza.
- Galeotti, S., (1983), *La debolezza del governo nel meccanismo istituzionale. Saggio sulla bassa capacità decisionale del sistema politico italiano*, in *Verso una nuova Costituzione*, Ricerca promossa dal CESES su "Costituzione vigente e crisi del sistema politico: cause ed effetti", diretta da Gianfranco Miglio, tomo I, Milano, Giuffrè.
- Gallino, L., (2014), Voce *Differenziazione sociale*, in *Dizionario di sociologia*, Torino, Utet, p. 222-3.
- Grossi, P., (1995), *L'ordine giuridico medioevale*, Roma-Bari, Laterza.
- Heller, H., (1983), *Democrazia ed omogeneità sociale*, *Quaderni piacentini*, n. 10, pp. 139 e ss.
- Kelsen, H., (2010), *La democrazia*, Bologna, il Mulino.
- Leibholz, G., (1989), *La rappresentazione nella democrazia*, Milano, Giuffrè.
- Luciani, M., (2014), *La parabola del Presidente della Repubblica*, *Rivista AIC*, n. 1, pp. 1 e ss.
- Luhmann, N., (1990), *Stato di diritto e sistema sociale*, Napoli, Guida Editore.
- Luhmann, N., (2010), *Potere e complessità sociale*, Milano, Il Saggiatore.
- Luhmann, N., (2014), *Democrazia e partiti*, Milano-Udine, Mimesis.
- Manzella, A., (1977), *Il Parlamento*, Bologna, Il Mulino.
- McIlwain, C. H., (1990), *Costituzionalismo antico e moderno*, Bologna, Il Mulino.
- Montesquieu, Ch.-L. de Sécondat (1989), *Lo spirito delle leggi*, Milano, BUR.
- Morlino, L., (1973), *Stabilità, legittimità e efficienza decisionale nei sistemi democratici*, in *Rivista italiana di scienza politica*, III, pp. 247 e ss.
- O' Connor, J., (1979), *La crisi fiscale dello Stato*, Milano, Einaudi.
- Parsons, T., (1971), *Sistemi di società*, vol. I: *Le società tradizionali*, Bologna, Il Mulino.

- Parsons, T., (1973), *Le società moderne*, vol. II, Bologna, Il Mulino.
- Pizzorno, A., (1980), *I soggetti del pluralismo. Classi, partiti, sindacati*, Bologna, Il Mulino.
- Prospero, M., (2012), *Il partito politico. Teorie e modelli*, Roma, Carocci.
- Romano, S., (2023), *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi costituzionali 1909-1925*, Macerata, Quodlibet Ius.
- Rosanvallon, P., (2015), *La legittimità democratica. Imparzialità, riflessività, prossimità*, Torino, Rosenberg & Sellier.
- Sartori, G., (1994) *Ingegneria costituzionale comparata*, Bologna, Il Mulino.
- Schmitt, C., (1984), *La dottrina della costituzione*, Milano, Giuffrè.
- Schmitt, C., (2004), *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, Torino, Giappichelli.
- Scoppola, P., (1991), *La Repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia (1945-1990)*, Bologna, Il Mulino.
- Simmel, G., (1982), *La differenziazione sociale*, Roma-Bari, Laterza.
- Sonnino, S., (1897), *Torniamo allo Statuto*, *Nuova antologia*, 151, pp. 9 e ss.
- Spencer, H., (1967), *Principi di sociologia*, Torino, Einaudi.
- Teubner, G., (1999), *Diritto policontesturale: prospettive giuridiche della pluralizzazione dei mondi sociali*, Napoli, La Città del Sole.
- Teubner, G., (2005), *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione*, Roma, Armando Editore.
- Teubner, G., (2012), *Nuovi conflitti costituzionali*, Milano, Bruno Mondadori.
- Tuorto, D., ed., (2006), *Apatia o protesta? L'astensionismo elettorale in Italia*, Bologna, Il Mulino.
- Vacca, G., (1997), *Vent'anni dopo. La sinistra fra mutazioni e revisioni*, Torino, Einaudi.
- Weber, M., (2002), *Parlamento e Governo*, Roma-Bari, Edizioni Laterza.
- Weber, M., (2018), *Economia e società. Dominio*, Roma, Donzelli Editore.

Piramide e rete nella scienza giuridica: tra cambi di paradigma e compresenza dialettica

Pyramid and network in the legal science: Between paradigm shifts and dialectical copresence

IVAN DALDOSS¹

Sommario

Questo contributo affronta il cambio paradigmatico che, da alcuni decenni, investirebbe la scienza giuridica e relativi campi speculativi, a detrimento delle costruzioni teoriche piramidali e quindi a vantaggio di quelle reticolari, più recenti. A fronte della crescente complessità della realtà giuridica, infatti, sembra imporsi una nuova dimensione teorico-rappresentativa: orizzontale, policentrica e diffusa, diversamente gerarchica. Ci si chiede se tale mutamento assurga al tenore di una rivoluzione scientifica o se integri, tutt'al più, una crisi paradigmatica (atipica?) o una mera anomalia rispetto allo standard della prospettiva kelseniana. All'esito dell'illustrazione delle posizioni più salienti in seno alle correnti piramidale-formalista e reticolare, si evidenzierà la natura dello scostamento paradigmatico, in senso *quasi-kuhniano*, che interessa il pensiero giuridico contemporaneo. Si osserverà, dunque, come l'alternanza ricorsiva tra i paradigmi della *piramide* e della *rete* ne manifesti la perdurante capacità esplicativa, intravedendosi lo spazio per una forma di *compresenza dialettica*.

Parole chiave: piramide, rete, scienza giuridica, cambio paradigmatico, dialettica.

Abstract

This contribution explores the paradigmatic shift that, in recent decades, would have influenced the legal science and its speculative domains, challenging pyramidal theoretical frameworks in favour of more recent network-based approaches. Given the increasing complexity of some legal realities, another theoretical-representational dimension has emerged: horizontal, polycentric, and diffuse, with a differently structured hierarchy. This analysis investigates whether this transformation constitutes a scientific revolu-

¹ Departamento de Filosofía del Derecho, Universidad de Granada (España). ivanaldoss@ugr.es

tion, a peculiar crisis or a mere anomaly when viewed through the lens of the Kelsenian perspective. After outlining the key positions within the pyramidal-formalist and network-oriented schools of thought, I examine the nature of this paradigmatic divergence in a quasi-Kuhnian sense that characterizes contemporary legal science. Finally, I spotlight how the recursive interplay between the pyramid and the network paradigms proves their lasting explanatory power, suggesting the possibility of a dialectical coexistence between these models.

Keywords: Pyramid, Network, Legal Science, Paradigmatic shift, Dialectics.

1. Introduzione

Il presente contributo si focalizza, da un lato, sulla tradizione teorica del cosiddetto formalismo giuridico, ben associabile al paradigma della *piramide* e, dunque, all'idea di un sistema normativo gerarchicamente strutturato in senso verticale. Dall'altro, approfondisce quella corrente di pensiero a impronta nodale e diffusa, proveniente dalla sfera socio-giuridica, che elegge la *rete* a propria immagine e promuove un'illustrazione orizzontale e policentrica della realtà normativa.

Il proposito è quello di valutare, nell'ambito della scienza giuridica e in ordine ai suoi problemi, metodi di indagine e risultati ottenibili, se nell'ultimo mezzo secolo sia realmente avvenuto il passaggio da una impostazione speculativa all'altra. In altre parole, se vi sia stato nel pensiero giuridico un *cambio paradigmatico* – secondo la terminologia e l'impianto concettuale della filosofia della scienza di Thomas Kuhn – capace di riorientare la comunità dei giuristi e, in particolare, quella dei teorici del diritto.

In tal senso, si procede a vagliare criticamente la reale possibilità di applicare al diritto, scienza sociale che si rivolge ai fenomeni normativi (ontologicamente differenti dagli omologhi naturali), l'idea di *paradigm shift* e alcune altre categorie kuhniane, come le nozioni di *anomalia* e *crisi*. Pertanto, si propongono alcuni spunti critici e “aggiustamenti” per rendere fruttuosa, nell'ambito della riflessione giuridica, tale trasferibilità semantico-concettuale.

A valle dell'analisi e delle riflessioni qui svolte, si rileverà una peculiare condizione di *crisi, strutturale e ricorsiva*, che caratterizza la dinamica esistente tra i paradigmi della piramide e della rete, ove tale interazione, come si chiarirà in seguito, può raffigurarsi nei termini di una *compresenza dialettica*.

Si noterà, dunque, come i modelli teorici esaminati, a seconda degli oggetti normativi da rappresentare e del contesto di riferimento, mantengano

entrambi un valore esplicativo distinto nel panorama giuridico contemporaneo, senza escludersi vicendevolmente.

2. L'archetipo teorico della *piramide*: Kelsen e Ferrajoli

Per quanto concerne il modello piramidale occorre inevitabilmente riferirsi alla tradizione teorica, meglio nota come *formalismo giuridico*, che affonda le sue radici nel pensiero di Kelsen² e si estende fino alle elaborazioni più recenti di Ferrajoli³, inquadrabili in seno alla corrente (garantista) del *costituzionalismo globale*.

Prima di addentrarsi nel merito, offrendo una disamina sintetica dell'ultimo "stadio evolutivo" di questo filone della teoria giuridica, si rende necessaria una precisazione.

A discapito della etichetta che sovente viene attribuita al modello piramidale, nei propositi etico-politici di Kelsen, ieri, e di Ferrajoli, oggi, esso non vuole fungere da baluardo e scudo al paradigma dello Stato-nazione e al concetto moderno di sovranità, sebbene si presti egregiamente a rappresentare la tipica organizzazione statale delle fonti del diritto, le tradizionali gerarchie verticali, improntate alla logica e alla coerenza, e dunque la ben nota "costruzione a gradi" (*Stufenbau*) dell'ordinamento giuridico – che tuttavia, si badi, è stata concepita da Kelsen per assurgere fino al vertice del diritto internazionale.

Al contrario, detto modello si fonda sul *ripudio dello statalismo*⁴ come concezione ideologica e sulla denuncia di una legittimità solamente derivata dagli Stati, in funzione di una *sovranità esclusiva dell'ordine internazionale*

2 Per un accostamento al lavoro dell'insigne studioso e alla sua dottrina *pura* del diritto si rimanda ad alcune opere fondamentali (Kelsen [1920]1989, [1934]1967, [1944]1990, [1945]1952, [1960]1966).

3 La teoria formale del diritto di Ferrajoli comincia a essere abbozzata nel 1970, in un suo primo scritto "giovanile", *Teoria assiomaticizzata del diritto*, per essere poi significativamente sviluppata nel 1989 in *Diritto e ragione*, almeno per quanto concerne la sfera garantista e penalistica, e infine compiutamente realizzata nel 2007 in *Principia iuris*, un monumentale apparato teorico-concettuale costruito per assiomi, definizioni, postulati e tesi derivate. Debitamente trattato, grazie a una triplice interpretazione empirico-semantiche, si trasforma nella sua *Teoria della democrazia*, capace di orientare prescrittivamente gli Stati costituzionali di diritto e così favorire il superamento di antinomie e lacune che inevitabilmente vanno formandosi nella nomodinamica di tali ordinamenti (cfr. Ferrajoli 1970, 1989, 2007). Dell'autore, inoltre, si segnalano alcuni scritti in cui promuove il superamento del concetto di sovranità (nazionale) e il progetto *Per una Costituzione della Terra* (Ferrajoli 1995, 2020, 2022).

4 *Statalismo* come illustrato, per esempio, da Fioravanti (2014) in tema di *diritti fondamentali* e rispetto a dottrine alternative delle libertà, quali lo *storicismo* e l'*individualismo*

(tesi monista)⁵, oggi individuato dalle istituzioni giuridiche globali. Ciò al fine di rappresentare, sul piano della teoria del diritto, “l’unità del sistema giuridico universale” (Kelsen [1934]1967, p. 168) e di propiziare, sul piano del riflesso politico, il (rinnovato) progetto kantiano di pacificazione cosmopolita, raggiungibile, secondo il filosofo di Königsberg, tramite una *federazione di popoli* e la costruzione di una *repubblica universale*⁶.

Sgomberato il campo da possibili aporie e semplificazioni, le caratteristiche della *piramide* come edificio teorico, nella sua più recente versione elaborata da Luigi Ferrajoli, possono rappresentarsi come di seguito, sia pur in via estremamente sintetica.

L’illustre giurista, raccogliendo il testimone di Kelsen, esamina ed esplicita la *nomodinamica* che caratterizza i livelli normativi degli Stati (costituzionali) di diritto, in virtù della quale *il diritto regola se stesso* e un medesimo fenomeno normativo (come una legge) diviene un *oggetto cangiante*: è al contempo una norma che regola ulteriori fenomeni (come procedimenti, atti, norme) che le sono gerarchicamente sotto-ordinati ed è pure un fatto che è regolato dai piani normativi superiori (Costituzione *in primis*) e ad essi deve essere conforme formalmente, ma soprattutto sostanzialmente, per ambire allo status di norma valida. Questa dinamica di produzione giuridica delinea la “costruzione a gradi”, dunque piramidale, dell’ordinamento giuridico, di chiara ispirazione kelseniana, ma con profili divergenti di assoluta centralità.

Infatti, mentre Kelsen riduce la categoria della validità alla *mera esistenza* della norma, ossia alla semplice circostanza che essa appartenga al sistema giuridico (nella misura in cui sia stata emanata nelle *forme* previste dai piani normativi superiori), Ferrajoli inaugura il canone del *vigore*, per designare quelle norme che, pur soddisfacendo le condizioni previste di legittimità formale (competenza e procedura), presentano un significato normativo che viola (o comunque non si conforma ai) contenuti e valori sostanziali sanciti da norme di rango sovraordinato. A suo dire, ciò apre inevitabilmente all’esistenza, entro certa misura fisiologica negli Stati muniti di Costituzione, di un *diritto illegittimo*, integrato da *antinomie* e *lacune* e determinato dallo scarto tra disposizioni (promesse) costituzionali e legislazione ordinaria,

5 Si legga Kelsen, ove considera che il diritto internazionale e i vari diritti statali integrano “un sistema unitario di norme” ([1934]1967, p. 154), contestualmente affermando il *primato* del primo sui secondi ([1934]1967, p. 163). Proprio in quanto ritiene lo Stato “un ordinamento giuridico parziale derivato dal diritto internazionale”, designandolo come “organo della comunità giuridica internazionale” (Kelsen [1934]1967, p. 166), caldeggia il superamento sul piano politico, fattuale e organizzativo, de “[i]l dogma della sovranità dello stato” ([1934]1967, p. 159), la cui “dissoluzione teoretica” ([1934]1967, p. 168) si è già raggiunta ed è da Kelsen indicata come uno dei risultati più salienti della sua dottrina pura del diritto.

6 Cfr. Kant ([1784]1965, p. 131). Nella stessa raccolta di scritti kantiani, riguardo al progetto di una *repubblica universale*, v. Kant ([1795]1965, pp. 297-301).

tra “dover essere” ed “essere” nel diritto. Uno scarto che la scienza giuridica, finalmente concepita in senso *critico-normativo* e *progettuale*, dovrebbe denunciare e contribuire a risolvere (mediante l’attivazione di una serie di garanzie primarie e secondarie)⁷. *Coerenza logica* e *completezza*, come egli precisa nell’opera che porta a compimento la sua teoria formale del diritto (Ferrajoli 2007), sono *principia iuris tantum*, principi tratti dalla logica deontica che non sono propri dell’universo giuridico, ma ai quali il diritto dovrebbe ispirarsi, proprio per espungere (o almeno contenere) il tasso menzionato di illegittimità giuridica. Ecco allora che, con Ferrajoli, la piena legittimità di una norma giuridica (e, per estensione ipotetica, dell’intero ordinamento giuridico considerato) corrisponde alla validità in senso *sostanziale* e non meramente formale.

Peraltro, la sua teoria del diritto, integrante un ricco apparato concettuale, è *formale* in quanto costruita interamente con il *metodo assiomatico*, al fine di eliminare (o almeno circoscrivere) la strutturale ambiguità del linguaggio giuridico, connotato da vaghezza e imprecisioni terminologiche, ma anche per consentire valutazioni *ex post* quanto alla cogenza logica degli enunciati normativi e così favorire meccanismi analitici di controllo e progettazione di politica normativa. In breve, Ferrajoli offre una rigorosa ricostruzione del lessico della scienza giuridica, tramite la formalizzazione del linguaggio tecnico-giuridico.

Inoltre, la sua teoria giuridica è formale, sulla scorta della impostazione bobbiana⁸, perché studia la *forma estrinseca* del diritto, omettendo di considerare i valori etico-politici eventualmente racchiusi nella disposizione giuridica (ciò compete, piuttosto, alla sua teoria della democrazia)⁹, e poiché produce definizioni che illustrano i concetti in astratto, ossia, senza concretamente specificare cosa essi significhino (o quali contenuti rivestano) per un ordinamento in particolare. È mediante una triplice interpretazione empirico-semantica, resa possibile da approcci distinti allo studio del fenomeno giuridico¹⁰, che la teoria formale del diritto diventa una *teoria della democrazia*, ossia un *paradigma normativo* capace di orientare prescrittivamente le odierne democrazie costituzionali. Grazie a essa, le eventuali *divaricazioni deontiche* (leggasi, le discrepanze contingenti) tra “essere” e “dover essere”

7 Simile discorso, rispetto al ruolo dei giuristi e in relazione al diritto internazionale, è pronunciato da Ferrajoli ove afferma che “dobbiamo recuperare la dimensione normativa e assiologica della scienza giuridica internazionale che fu propria di Vitoria e di Kant” (Ferrajoli 1995, p. 56).

8 Cfr. Bobbio (1955), dove si precisa, a corollario dell’insegnamento kelseniano, che la teoria generale del diritto è una teoria *formale* nella misura in cui studia il diritto nella sua *struttura normativa*, vale a dire, nella sua *forma*, indipendentemente dai valori e dai contenuti che esso di volta in volta racchiude.

9 Come già chiarito in nota 3, a cui si rimanda.

10 Sono i punti di vista disciplinari rispettivamente offerti dalla filosofia morale (o della giustizia), dalla dogmatica giuridica e dalla sociologia del diritto. Cfr. Ferrajoli (2011).

del diritto, nel diritto e di diritto, possono essere rintracciate ed evidenziate dalla scienza giuridica, ai fini del loro progressivo superamento.

Alla luce di quanto sinora illustrato è tangibile come taluni cardini essenziali della prospettiva teorica in esame siano: una gerarchia delle fonti del diritto in senso *tradizionale-verticale*, un andamento *top-down* nei meccanismi di produzione e validazione giuridica e quei principi di stretta *coerenza logica e completezza* che devono orientare i rapporti, sovente contrastanti e lacunosi, tra i distinti piani normativi che compongono gli edifici ordinamentali contemporanei.

Unitamente al modello teorico di cui fanno parte, rappresentabile con l'archetipo della *piramide*, pare di potersi osservare che questi profili sono nuovamente in grado di rispecchiare (e talvolta financo orientare) una parte non trascurabile delle dinamiche e degli sviluppi che caratterizzano la realtà socio-giuridica degli ultimi decenni (considerazione, questa, che non esclude, bensì solo ridimensiona o contempera la portata esplicativa alternativa della *rete*, v. oltre). Ciò può sostenersi specialmente a fronte delle vicende avverse che hanno investito i meccanismi di interdipendenza globale e, dunque, il fenomeno della *globalizzazione*, di un certo indebolimento dei processi di integrazione politica e delle identità sovranazionali (lampante il caso della UE) e quindi in ragione di una ritrovata centralità degli stati-nazionali, sia sul versante politico, sia sul fronte giuridico-normativo¹¹.

In ottica *descrittiva*, considerando, per l'appunto, le fasi di crisi o decrescita che accompagnano il processo di globalizzazione (ove si atteggia, dunque, a *de-globalizzazione*), così come il corrispondente riflesso sull'articolazione delle fonti del diritto prodottosi in molti ordinamenti giuridici statali, può registrarsi, infatti, una ravvivata attualità del paradigma in parola: la piramide sembra riacquistare forza icastica e quindi ritorna a essere un importante riferimento esplicativo (sebbene non esclusivo), in certo modo anche

11 Come si è reso evidente negli ultimi decenni, una serie di accadimenti sociali, politici, economici, giuridici e culturali hanno in qualche modo scardinato, non senza conseguenze, il corso della globalizzazione per come era stato immaginato dal neoliberalismo, determinando una risposta amara (ma non per forza esiziale) al mito della *rete globale*, alla valorizzazione di processi normativi spontanei e atipici (poiché *bottom-up*), al dogma della interdipendenza tra mercati, popoli, identità e culture. Tra questi vi sono: l'affievolirsi delle identità sovranazionali e dei progetti di integrazione politica, crisi economico-finanziarie e annessa disoccupazione, lo smarrimento antropologico di individui e lavoratori in un mondo sempre più competitivo, spersonalizzato e virtuale, il riaccendersi dei nazionalismi e, dunque, una nuova enfasi sulla figura dello Stato-nazione. Si registra, inoltre, una cospicua inefficacia dei meccanismi di controllo e sanzionatori previsti a livello internazionale contro le violazioni dei diritti fondamentali e della pace, così come un ravvivato monocentrismo statale in ordine a molteplici prerogative politico-normative. Cfr. Crouch (2019), Giannuli (2012), Della Porta (2021).

ispiratore, della realtà delle istituzioni politiche e giuridiche, specialmente statali¹².

Per giunta, pure in termini *assiologici* e non descrittivi, ragionando sul piano degli orizzonti desiderabili, può cogliersi la rinnovata importanza del modello in parola. A detta di chi scrive, infatti, esso può ancora fungere da strumento teorico adeguato per ispirare e auspicabilmente concretizzare quella prospettiva di *pacificazione universale* e *garantismo*, più che mai urgente, perseguibile mediante: il rafforzamento delle istituzioni internazionali, l'integrazione e il consolidamento di un quadro giuridico planetario condiviso e vincolante¹³, il ruolo *critico-progettuale* della scienza giuridica rispetto al cosiddetto *diritto illegittimo* (sopra menzionato) e quindi l'implementazione (in termini di riconoscimento ed *efficacia*) dell'apparato di garanzie internazionalmente esistenti.

Infine, se è vero che ancora vive nella scienza giuridica ed è ampiamente discusso l'estremo "stadio evolutivo" della tradizione giuridica *formalista*¹⁴, segnatamente rappresentato dall'imponente costruzione piramidale affinata da Ferrajoli nell'ultimo mezzo secolo, peraltro, molti hanno ritenuto opportuno adottare un riferimento paradigmatico differente, invalso in buona parte del pensiero giusfilosofico e sociologico durante la transizione verso il ventunesimo secolo. Ciò per dar conto sul piano teorico di una serie di fenomeni e tendenze caratterizzanti i processi normativi *extra*-statali e transnazionali sviluppatisi in chiave *flat*, orizzontale, specialmente nella seconda metà del secolo scorso, e così anche raffigurare il processo di globalizzazione almeno nella sua (ultima) fase espansiva e più stimolante, in cui le criticità in precedenza evidenziate non potevano ancora riscontrarsi. Il modello della rete, a cui si allude, sarà dunque illustrato nel prosieguo di contributo.

12 Ove, peraltro, inteso in senso originario e sovranazionale, il modello teorico piramidale implica l'esistenza di un solo ordine giuridico globale (sul piano della teoria del diritto) e dovrebbe favorire la costituzione (sul piano politico, purtroppo ancora lontana) di quello che Kelsen denominava *stato federale* o *mondiale*.

13 Per esempio, nell'ottica di un *costituzionalismo globale* come quello appunto sostenuto da Ferrajoli (2020, 2022), incardinato sulla figura di un tanto necessario, quanto ancora purtroppo irreperibile e insondabile, legislatore costituente mondiale.

14 Oltre alle stesse opere del teorico del *garantismo*, già ricordate, si consideri la ingente letteratura secondaria, di caratura anche transnazionale, che negli ultimi decenni si è profusa in merito alla proposta intellettuale di Ferrajoli – per un *utilitarismo riformato* di stampo illuminista e, revisionato l'impianto kelseniano, un complesso edificio teorico capace di rappresentare e quindi orientare le odierne democrazie costituzionali. Pur essendo impossibile richiamare questa letteratura nella sua interezza, si vedano almeno i molti contributi pubblicati in *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho* (rivista consultabile all'indirizzo <https://doxa.ua.es/issue/archive>), specialmente nei numeri 31 del 2008 e 34 del 2011 (quest'ultimo interamente dedicato al dialogo italo-spagnolo su *Principia iuris*), ma anche 35 del 2012 e 36 del 2013. Sul versante italiano basti ricordare il ricco dibattito prodottosi sulle più recenti opere di Ferrajoli, in stretta connessione con il lascito kelseniano (Di Lucia, Passerini Glazel et al. 2020).

3. L'archetipo teorico della *rete*: Ost e Van de Kerchove

Nell'ultimo mezzo secolo diversi autori hanno sviluppato diramazioni teoriche *reticolari*, elaborando analisi e considerazioni vevoli per il campo giuridico, meritevoli di essere approfondite nella prospettiva propria della teoria (generale) del diritto e quindi salienti per la scienza giuridica¹⁵.

In questa sede, si sceglie di assumere a riferimento un modello reticolare specifico, che sarà esplicitato in dettaglio a continuazione della premessa fattuale seguente.

È il caso di osservare che specialmente a partire dagli ultimi decenni del Novecento diversi fattori di cambiamento hanno contribuito a determinare una realtà normativa più *diffusa e policentrica*. Tra di essi possono ricordarsi: una progressiva interdipendenza su scala globale dei mercati finanziari e delle economie, il corrispondente tentativo, anche se per gran parte incompiuto, di amalgamare le culture, avvicinare le società e sviluppare processi di integrazione politica. A ciò deve aggiungersi il potenziamento di internet, delle tecnologie informatiche e quindi la diffusione capillare di una mole crescente di dati nella rete dell'universo digitale. Ancora, è il caso di menzionare il (momentaneo) ridimensionamento del ruolo dello stato (quantunque solo in determinati contesti "virtuosi") e, per converso, il rafforzamento di enti privati nella compagine extra-statale (compagnie transnazionali, NGOs, etc.), così come un maggior decentramento regolativo-amministrativo (operato grazie a organi di *governance* dislocati territorialmente)¹⁶. Infine, degne di nota sono talune ventate di multiculturalismo prodottesi in seno agli stati e una certa "giudizializzazione" della politica e del diritto su scala globale (cfr. Pizzorno 1998, pp. 11-63; Zolo 2009).

A parere di chi scrive, l'opera che meglio rispecchia le trasformazioni in parola è *La teoria dialettica del diritto* di François Ost e Michel Van de Kerchove (2002), concepita dai due autori belgi come un progetto di *rifondazione* della teoria generale del diritto¹⁷.

Essi evocano il passaggio figurato dalla piramide alla rete, qualificando i primi anni del secolo corrente come un momento di transizione, innanzitutto per descrivere i mutamenti che hanno interessato la sfera del potere: da forme di esercizio incentrate sull'autorità (statale), sulle gerarchie tradizionali e sulla verticalità, si procederebbe verso modalità consensuali, negoziali

15 Si richiama, per esempio, la teoria sociologica dell'*attore immerso nella rete*, ossia la ben nota *Actor-Network-Theory* (cfr. Latour 2005, 2011; Law 1992; Law e Hassard 1999; per coglierne alcuni prodromi si rimanda a Callon e Latour 1981). Parimenti, si vedano le letture reticolari di S. Cassese, specialmente in materia di economia, mercati e globalizzazione (Cassese 1999, 2003).

16 Si pensi, per esempio, alle *Autorità Amministrative Indipendenti* e alla loro capacità auto-regolativa. Sul concetto di *governance* si rinvia alla nota 23.

17 I contenuti espressi nel prosieguo di paragrafo costituiscono una riformulazione ragionata degli aspetti più salienti di questa teoria, cui si rimanda interamente.

e orizzontali – ove le ultime sarebbero le più “civilizzate”, ma anche le più complesse manifestazioni del potere¹⁸.

Il paradigma teorico alternativo di cui trattasi, di impostazione reticolare, può essere illustrato nei seguenti elementi chiave.

Per quanto concerne i suoi *principi fondativi*, esso relativizza i postulati della sovranità e della razionalità del legislatore, a vantaggio della proporzionalità e della sussidiarietà, in quanto cardini sempre più fondamentali nei processi di convalidazione, interpretazione e applicazione giuridica.

A differenza del modello piramidale, i *valori* che ispirano la teoria in oggetto sono la creatività, la flessibilità, il pluralismo e la *mittezza*, questa intesa come propensione alla coesistenza di posizioni valoriali differenti, perfino diametralmente opposte tra loro¹⁹.

Inoltre, questo modello reticolare si fonda su di una dimensione relazionale e cibernetica, connessa al pragmatismo della comunicazione e all’intersoggettività, e impiega un linguaggio metaforico per tracciare la propria distanza dai canoni giuridici tradizionali (assumendo di rappresentare, per esempio, un *diritto liquido* o un *arcipelago di norme*).

Con la loro teoria dialettica del diritto i due autori rielaborano una dottrina delle fonti presentata in lavori precedenti (Ost e Van de Kerchove 1987; Van de Kerchove e Ost 1988) e ispirata alle immagini peculiari degli *strani anelli* e delle *gerarchie aggrovigliate*: icasticamente, intendono offrire un punto prospettico differente, per raffigurare e così poter comprendere quelle (nuove) dinamiche normative, che si esplicano in chiave *orizzontale-circolare* e sono osservabili abbracciando una dimensione *flat*, ossia piatta, della realtà.

Applicando questi strumenti concettuali all’universo giuridico, a tacer d’altro, potrebbe cogliersi una *gerarchia aggrovigliata* (o anche rovesciata) laddove un dato organo, destinatario di una norma prodotta da una autorità sovraordinata, sia chiamato a riconoscerla o applicarla e, nel corso di tale iter, determini le sorti di essa, condizionandone l’attuazione, l’efficacia, la legittimità, l’eventuale modificazione, talvolta perfino causandone il “rigetto”. Risulta evidente che contemplare una simile dinamica normativa sovverte (o quantomeno disattende) i principi chiave del procedimento di attribuzione di validità agli enunciati normativi per come è stato congegnato dal positivismo giuridico. Secondo i due autori belgi, infatti, la validità della norma

18 I due autori richiamano l’analisi di Ramonet (1999).

19 Può ben cogliersi come tale accezione dell’espressione *mittezza* registri una forte assonanza con il significato originale della *dialettica*: ciò che tiene assieme, pur distinguendoli, termini tra loro opposti e correlati. In proposito si veda Sommaggio (2012). Quanto alla possibile *compresenza dialettica* dei paradigmi esaminati in questo contributo si rimanda ai paragrafi successivi.

giuridica non sussiste solamente in presenza di requisiti formali (competenza e procedura), ma anche alla luce di condizioni *empiriche* e *assiologiche*²⁰.

L'ulteriore aspetto che connota la concezione reticolare di Ost e Van de Kerchove è il tratto che ne distingue anche la nomenclatura: la *dialettica*. Essa viene concepita, sulla scorta della tradizione antica, come un metodo che favorisce l'interazione di termini differenti, anche sottolineando *punti di contatto* o in comune eventualmente presenti. In tal modo, ciascun elemento, attraverso un processo di confronto e mediazione, propizia il vaglio critico e la trasformazione degli altri elementi coinvolti, venendo modificato a sua volta. Tale dinamica, informata a un moto di generazione o trasformazione reciproca, permette di individuare *soluzioni intermedie* tra i luoghi normativi ed argomentativi volta a volta considerati, anche ove siano opposti dicotomici. Pertanto, un simile incedere dialettico, come quello illustrato dai due autori belgi, appare in grado di rappresentare e in certa misura anche "sbrogliare" la complessità della realtà socio-giuridica contemporanea, non riducibile a logiche e spiegazioni binarie che prescindono dalle sfumature e dalla ricerca di punti d'incontro.

Secondo i due autori, infatti, la *dialettica* scongiura la tendenza rischiosa ad assolutizzare (nel senso di rendere estreme, radicali) le posizioni in gioco (Ost e Van de Kerchove 2002, p. 37), favorendone invece l'incontro mediatico e costruttivo – in conformità al criterio ispiratore della *mitezza* sopra richiamato, come coesistenza di valori differenti, perfino opposti.

Quasi a voler concretizzare gli ultimi aspetti ora descritti, dialettica e mitezza, nel loro impianto teorico a vocazione reticolare Ost e Van de Kerchove formulano tre considerazioni che aprono a valutazioni e posture *intermedie* o di natura ibrida rispetto al paradigma tradizionale della piramide. Precisamente, essi osservano che:

1) il criterio della *gerarchia* è in certo qual modo mantenuto, sebbene esso mostri diversi limiti (incompletezza, discontinuità) e dunque sia parzialmente sostituito da forme di coordinamento e collaborazione (anche spazialmente atipiche, si pensi agli *strani anelli* o alle *gerarchie rovesciate*) tra gli elementi normativi considerati;

2) la *linearità* non scompare completamente, ma risulta fortemente relativizzata, dovendo convivere con momenti di *circolarità* (per cui valgono gli strumenti concettuali ricordati al punto precedente);

3) la *forma piramidale* (pur non scomparendo...) perde consistenza, dato che diverse fonti del diritto odierne non sono derivate da (e in tal senso non trovano legittimazione in) un singolo e sovrano centro di potere.

20 Per questa ragione il processo di convalidazione della norma è configurato in termini *plurali* e *circolari* e conduce a norme legittime nella misura in cui in esso siano apprezzabili nuovi e distinti fattori, provenienti sia dal basso che dall'alto e scaturenti dalla incessante interazione di tutti gli *attori* realmente coinvolti nel mondo del diritto (cfr. Van de Kerchove e Ost [1992]1995, pp. 129-130; Van de Kerchove e Ost 1988, pp. 158-159).

Sulla base di questi argomenti ipotetico-descrittivi, che esprimono l'analisi svolta dai due autori, le caratteristiche del “nuovo” universo giuridico sarebbero meglio rappresentabili tramite la figura della rete.

Inoltre, se nella impostazione piramidale l'incedere normativo è in certo modo limitato e monodirezionale – per cui si procede dall'alto verso il basso, secondo una logica *top-down* tipica della “costruzione a gradi” dell'ordinamento giuridico (v. sopra) –, nella rete ogni centro, ogni *nodo* di connessioni è (o può essere) rilevante in una prospettiva di scambio e interazione orizzontale e circolare.

Infine, mentre il concetto di *sistema*²¹, cui è ancorata tutta la tradizione kelseniana, tende a implicare una definizione di campo (nel senso che circoscrive inevitabilmente la propria estensione), la rete non implica e non richiede a priori una “chiusura” o una delimitazione, proprio in quanto, in tale ottica, gli odierni fenomeni normativi e le loro dinamiche di confronto e generazione reciproca non devono più obbligatoriamente ricondursi a un solo centro privilegiato di potere e legittimazione politico-giuridica (come lo stato, almeno sin dalla modernità giuridica), ma possono concentrarsi e raggrupparsi in “poli” reticolari molteplici, decentrati e in continua evoluzione. Pare legittimo chiedersi se, a fronte di tale scenario, la rete possa perfino aspirare a trascendere la finitezza spaziale.

Al contempo, vista l'impossibilità ontologica di trovare modelli teorici “puri” capaci di rispecchiare appieno la realtà, Ost e Van de Kerchove riconoscono che vi sono, in pratica, tipologie di *reti variamente gerarchiche e sistemi più o meno aperti*. A detta di chi scrive, questa osservazione è condivisibile e apre alla possibilità di enucleare esemplari *ibridi*, potenzialmente in grado, a fronte di uno sforzo congiunto, di illustrare un maggior numero di profili della realtà giuridica contemporanea, così complessa ed eterogenea, e dunque di rispecchiarla con maggior verosimiglianza (se non anche, di orientarla in termini prescrittivi, verso un orizzonte ritenuto desiderabile)²².

Secondo i due autori belgi, infatti, le trasformazioni recenti occorse nell'universo giuridico non richiedono (e dunque nemmeno legittimano) un “mutamento radicale” di paradigma (un cosiddetto *paradigm shift*) nella scienza giuridica, bensì sollecitano una *combinazione* o mescolanza degli aspetti più

21 Per una ricostruzione storico-teorica di tale nozione, così rilevante nel panorama della dottrina giuridica, si rinvia al celebre lavoro di Losano ([1968]2002). Inoltre, cfr. Fernández-Crehuet López (2008) per cogliere talune connessioni latenti, specialmente in ordine alla *libertà* come principio sistemico fondativo, tra l'idea kantiana-razionalista di sistema *cognitivo* e la prospettiva storica di sistema *giuridico* riconducibile a Savigny.

22 In tal senso, come può intuirsi dal tenore di queste pagine, l'orizzonte auspicabile cui si vuole tendere è quello del rispetto planetario dei diritti fondamentali e della pace, sia esso raggiungibile per il tramite del modello piramidale eretto da Kelsen e poi sviluppato da Ferrajoli, nell'ottica di un costituzionalismo globale, o attraverso la sua interazione funzionale con quello più recente di stampo reticolare, in virtù di una loro *commistione ibrida*.

riusciti ed efficaci, in termini rappresentativi-esplicativi, delle due impostazioni teoriche qui esaminate (Ost e Van de Kerchove 2002, p. 37)²³.

Sulla scorta di questa considerazione, avvalorandosi quanto già segnalato in precedenza, può riconsiderarsi, sul piano descrittivo-osservativo e almeno in certa misura, la capacità esplicativa del modello piramidale rispetto a molti aspetti e dinamiche che connotano la vita degli ordinamenti giuridici e, più in generale, della realtà socio-giuridica, così come, sul piano assiologico, la sua “strumentalità” per fondare teoricamente e rafforzare sul piano delle garanzie (e quindi della effettività) le istituzioni giuridiche globali e i diritti umani.

In seguito, si metterà ulteriormente in luce *l'interazione* tra i paradigmi della rete e della piramide, precisandone le caratteristiche e al contempo evidenziandone l'opportunità, nel tentativo di qualificarla secondo talune categorie tratte dalla Filosofia della scienza.

4. L'applicabilità delle categorie kuhniane al diritto

Le considerazioni che si esprimeranno in questo paragrafo sono in linea con la condivisibile lettura di Ost e Van de Kerchove appena richiamata, per cui un cosiddetto *cambio paradigmatico*, nella sua radicalità, non sembra (ancora) essere avvenuto né tantomeno imporsi nel panorama contemporaneo della scienza giuridica.

Per evidenti assonanze tematiche, esse prendono spunto dalla filosofia della scienza di Thomas Kuhn e dalle nozioni, una in particolare, elaborate dal medesimo autore nel suo celebre lavoro *La struttura delle rivoluzioni scientifiche* (Kuhn [1962]1969).

23 La (supposta) *transizione* dalla piramide alla rete, sebbene essa sia *graduale*, dunque, e non radicale (per cui sarebbe forse più opportuno parlare di *compresenza* di modelli teorici, secondo una dinamica originariamente dialettica, v. oltre) rappresenta alcuni cambiamenti salienti, come il passaggio dalla legislazione alla *regulation* e dal governo alla *governance*. La *regulation* integrerebbe il nuovo meccanismo di produzione giuridica: slegato dalla centralità dei precetti dello Stato sovrano, favorisce una normazione più flessibile, diffusa, adattabile e sovente negoziale. La *governance*, strutturalmente funzionale al paradigma reticolare, offre un approdo concettuale alle dinamiche che puntano a trovare un equilibrio tra le varie fonti del diritto e del potere, le quali sono in competizione tra loro e, al contempo, si completano. Ciò consente i fenomeni di *self-regulation*, nel campo giuridico riconducibili, per esempio, alla *governance* esercitata dalle *independent authorities* (in Italia, le Autorità Amministrative Indipendenti) e, talvolta, dalle *Superior Courts*, ossia le Corti Supreme al vertice dei plessi giurisdizionali dei vari Stati e delle organizzazioni internazionali. Cfr. Ost e Van de Kerchove (2002, pp. 26 ss.). Per cogliere come il riflesso socio-giuridico del modello della rete si proietti nelle esperienze istituzionali, considerate dalla teoria delle istituzioni come espressioni della *governance*, e dunque afferrare l'intima connessione tra quest'ultima e il paradigma reticolare, si vedano i diversi contributi apparsi su *Ragion Pratica*, numero 1 del 2022, nella sezione monografica *Fino alla governance, e ritorno*.

Dinanzi al quesito già implicitamente formulato nell'introduzione – è possibile applicare al diritto, *scienza sociale*, i principi illustrati da Kuhn al proposito, qui rilevante, di rappresentare l'interazione esemplare tra la piramide e la rete? – si ritiene di poter rispondere affermativamente, ma anche di dover vagliare l'impianto concettuale kuhniano, precipuamente elaborato a partire dalle scienze naturali, adottando un approccio critico-problematico e quindi operando degli opportuni "aggiustamenti".

Se alcune di tali categorie, poiché maggiormente trasversali tra i campi del sapere, risultano ben adattabili alla sfera giuridica, come l'idea di *paradigma* o *anomia*²⁴, altre stentano a potersi applicare nella loro interezza, suscitando talune perplessità – si pensi al concetto di *crisi* (e ai suoi asseriti effetti universali) o al *leitmotiv* kuhniano di una evoluzione scientifica per *salti paradigmatici* o *rivoluzioni* che superano e sovvertono il precedente modello dominante.

Si procede, quindi, col rilevare alcune criticità, formulandosi una serie di osservazioni.

Sotto un primo profilo, si evidenzia la differenza ontologica tra fenomeni naturali e fenomeni artificiali. Kuhn, storico delle scienze, rivolge la propria analisi diacronica alle teorie scientifiche e ai paradigmi delle scienze naturali (fisica, chimica, biologia...) vertenti, appunto, su fatti o fenomeni naturali, (generalmente considerati) empiricamente riscontrabili e stabili²⁵.

24 Cfr. Kuhn ([1962]1969, pp. 10 e 29), ove definisce i *paradigmi*, rispettivamente, come "conquiste scientifiche universalmente riconosciute, le quali, per un certo periodo, forniscono un modello di problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano un certo campo di ricerca" e come opere funzionali "per un certo periodo di tempo a definire implicitamente i problemi ed i metodi legittimi in un determinato campo di ricerca per numerose generazioni di scienziati", essendo accomunate da almeno due caratteristiche: saper offrire *risultati* sufficientemente *nuovi* da attrarre un gruppo stabile di proseliti e al contempo garantire la loro sufficiente *apertura*, così che tale gruppo, eretto su nuove basi, possa dedicarsi a risolvere ogni genere di problema. Per l'inquadramento di *anomalia* si veda la nota 31.

25 Pur chiedendosi se "l'esperienza sensibile [sia] davvero immutabile e neutra" e se le teorie siano davvero solo "interpretazioni umane di date inequivocabili", nel palesare la speranza di "ricuperare un regno in cui l'esperienza è di nuovo stabile una volta per tutte" (Kuhn [1962]1969, p. 155), Kuhn afferma l'impossibilità di discostarsi, almeno interamente, dal punto di vista epistemologico che ha dominato a lungo nella filosofia occidentale, sebbene ne metta in dubbio la piena efficacia. In certa misura, dunque, egli è costretto ad accettare l'idea per cui i fenomeni naturali – l'esperienza sensibile – siano oggetti immutabili, neutri, mentre le teorie che vertono su di essi siano (solamente) interpretazioni umane di dati inequivocabili. Senza per questo scadere in una forma di "realismo ingenuo", qui si ritiene che l'esperienza sensibile (per alcuni, i *pezzi* o *frammenti* di mondo) mantenga una certa *stabilità* e *identità* essenziale, mentre siano piuttosto le osservazioni, le interpretazioni e i dati eterogenei ricavabili da essa a (poter) essere divergenti e discrepanti tra loro. Su questo e altri profili (specialmente a proposito di *incommensurabilità*, v. oltre) si rimanda a Sarra (2020), che sviluppa tematiche qui affrontate seguendo percorsi talvolta differenti.

Diversamente, il diritto – inteso in senso ampio, come insieme di leggi prodotte da un'autorità normativa a tal fine preposta, ma anche di sentenze e decisioni giurisdizionali, atti amministrativi, consuetudini, etc. – è un complesso di fenomeni (atti o fatti) *artificiali*, storicamente prodotti in un dato periodo con la necessaria ed essenziale partecipazione dell'uomo, operante ora in veste di legislatore, ora in guisa di giudice, funzionario, giurista-tecnico, etc.

Questo prodotto artificiale dell'uomo e della storia che è il diritto²⁶ è intrinsecamente *contingente* nelle sue forme e nei suoi contenuti, diverso e mutevole al variare del contesto giuridico spazio-temporale (si pensi, per esempio, alle differenze riscontrabili tra sistemi giuridici di *common law* e di *civil law* o in uno stesso sistema nell'arco di alcuni decenni). È, dunque, un *quid* che in linea di massima è votato a produrre certezza e stabilità nell'ordine sociale, ma che al contempo patisce di obsolescenza ed è diacronicamente senz'altro modificabile.

Sotto un secondo aspetto e in connessione a una prospettiva storica, perciò considerando lo scenario giuridico-normativo come un complesso di fenomeni artificiali mutevole e in (lenta, eppur) costante evoluzione, si reputa senz'altro plausibile che, a seconda del periodo di riferimento, un paradigma teorico sia più idoneo e calzante di un altro a rappresentare la complessità della realtà giuridica. Tuttavia, ciò non comporta obbligatoriamente – sarebbe altrimenti un *non sequitur* – che quello cronologicamente antecedente, alla luce dell'affermarsi di un nuovo modello, perda *ipso facto* e *in toto* il suo significato concettuale e il suo valore descrittivo per il campo giuridico.

Più semplicemente, al mutare dei fenomeni normativi esso potrà perdere maggior o minor forza icastica, vedendo ridimensionata la propria *attualità*. Peraltro, ciò implica che un paradigma rimasto “latente” per un certo lasso di tempo possa anche tornare ad assumere un ruolo illustrativo e attuale qualora quei fenomeni salienti per il diritto si ripresentino, anche in forme diverse, non siano mai, realmente, venuti meno o comunque siano riscontrabili fenomeni consimili, compatibili con il “ritrovato” impianto esemplare.

26 In tal modo si fa riferimento a una concezione *eteropoietica*, per cui le istituzioni giuridiche e politiche sono *artifici* costruiti dall'uomo e per l'uomo al fine di salvaguardarne i diritti e le libertà fondamentali. Cfr. Hobbes ([1651]1911, p. 3), ove si palesa appunto una visione dello stato inteso, non come fine o valore in sé, bensì come artificio umano: “poiché con l'arte è creato quel gran Leviatano chiamato uno stato, il quale non è che un uomo artificiale, benché di maggiore statura e forza del naturale, per la protezione e difesa del quale fu concepito”. In tal senso si veda anche Ferrajoli (1989, p. 893), ove delinea il terzo significato dell'espressione *garantismo* in termini di “una *filosofia politica* che richiede al diritto e allo stato l'onere della giustificazione esterna sulla base dei beni e degli interessi alla cui tutela o garanzia essi sono finalizzati”. Precisamente, una filosofia politica eteropoietica che quindi concepisce lo stato e il diritto come *artifici*, appunto, creati dall'uomo al fine di tutelare i propri diritti e le proprie libertà fondamentali.

È l'idea, qui sostenuta in ordine alla scienza giuridica, della *ricorsività* dei paradigmi. Ecco perché gli archetipi della piramide e della rete mantengono entrambi, in chiave diacronica e sia pur in misura variabile a seconda del frangente considerato, una portata e una funzione esplicativa.

A ben vedere, per esempio, la *rete*, teorizzata in anni recenti da Ost e Van de Kerchove, non integra un riferimento nuovo, poiché, come osserva acutamente Cassese, detto modello già imperniava di sé la realtà medioevale post-feudale²⁷. Il suo "ritorno", semmai, individua una *rivoluzione* in senso etimologico (non kuhniano), ossia un rivolgimento o ritorno (in tutto o in parte) al punto di partenza.

La rete è dunque un *exemplum* che è tornato, non solo ad affacciarsi nel pensiero giusfilosofico, ma anche a *competere* nella sfera del diritto e della teoria giuridica, per spiegare e financo orientare il lavoro dei giuristi (suggerendo metodi, prospettive, problemi e soluzioni alternativi a quelli della piramide). Pertanto, come sarà dettagliato in seguito, anche in ragione di tale dinamica competitiva e della ricorsività ora esplicitata, in questa sede si afferma l'esistenza di una *compresenza dialettica* tra i paradigmi in questione.

Terzo aspetto saliente che si vuole evidenziare: proprio la diversità degli oggetti cui le scienze naturali e sociali si riferiscono rende difficile, si reputa, la *trasferibilità* al diritto della legge dell'incommensurabilità per come è stata esplicitata da Kuhn²⁸ in ordine alle scienze naturali – per cui all'esito di una rivoluzione scientifica (implicante un cambio paradigmatico) si risconterebbe una ferrea incompatibilità tra l'antico e il nuovo modello di riferimento, a discapito della possibilità di commisurare le loro grandezze e proprietà.

Volendo sviluppare un argomento *a contrario* da tale assunto, potrebbe sostenersi che nei rami filosofico e sociologico della scienza giuridica una rivoluzione scientifica in senso kuhniano non si sia prodotta, proprio in quanto la piramide e la rete hanno preservato, e mostrano di avere, taluni *punti di contatto* e di interazione, in forza dei quali essi sono in certa misura *compatibili* e in qualche modo *misurabili*, confrontabili.

27 Vedasi nuovamente Cassese (1999, 2003) per cogliere come il paradigma della rete, in effetti, fosse già in grado di ritrarre il contesto politico-giuridico medioevale, specialmente l'ordine premoderno (e quindi prestatale), caratterizzato da una *spiccata distribuzione* del potere di *imperium* e quindi da un elevato livello di *policentrismo* giuridico. Come già illustrato nei paragrafi precedenti, tale modello, tralasciato per buona parte del Novecento a causa dell'ascesa e del predominio della figura piramidale, torna ad acquisire centralità e rilevanza sul finire del secolo scorso, specialmente con l'avvento della globalizzazione.

28 Le differenze che si producono al susseguirsi di paradigmi distinti, afferma Kuhn, sono tra esse "tanto necessarie quanto irrinconciliabili" ([1962]1969, p. 131) e "l'accoglimento di un nuovo paradigma spesso richiede una nuova definizione di tutta la scienza corrispondente" (*ivi*, p. 132). Ancora, egli conclude recisamente: "La tradizione della scienza normale che emerge dopo una rivoluzione scientifica è non soltanto incompatibile, ma spesso di fatto incommensurabile con ciò che l'ha preceduta" (*ibidem*).

Infatti, entrambe queste figure esemplari appartengono a uno spazio geometrico-figurato, adottano criteri (diversamente) gerarchici e sono (variamente) capaci di rappresentare, spiegare, e a loro volta esprimersi secondo, (coppie di) elementi tra loro opposti, ma correlati. Si colgano i binomi di caratteristiche, comuni ai due modelli: verticale – orizzontale, lineare – circolare, concentrato – diffuso, monocentrico – policentrico, accentrato – decentrato e così via.

Essi vivono e sono mantenuti assieme, in unità, dalla *dialettica* che pure ispira e caratterizza l'interazione dialogica tra i paradigmi in parola e le connesse tradizioni di pensiero (v. sopra, paragrafi 2 e 3). *Disgiungere* gli elementi che connotano tali coppie, così come, per estensione, gli archetipi in esame che attraverso di essi si esprimono, produrrebbe conseguenze insensate, financo *tragiche* (Sarra 2020, p. 225).

Per queste ragioni appare improbabile, nell'ambito della riflessione giuridica, che la tradizione teorica generatasi a seguito della (nuova) comparsa della rete sia incommensurabile²⁹ e, dunque, radicalmente incompatibile con quella formalista, invalsa nella scienza giuridica del Novecento, periodo di massimo splendore del paradigma piramidale.

Tali modelli, sembra di potersi statuire, se non perfettamente compatibili o conciliabili, possono almeno *tollerarsi* (commisurarsi e forse anche integrarsi – si vedano le coppie di caratteristiche sopra indicate) *reciprocamente*. Motivo per cui, si rileva ancora, *entrambi* mantengono nel pensiero giuridico un ruolo e una (distinta) capacità esplicativa, sebbene siano diversamente “attivabili” e “spendibili” a seconda del contesto temporale e dei diversi fenomeni normativi, oggetto di approfondimento³⁰.

Infine, si osserva che fenomeni quali il policentrismo, il potere diffuso, la eterogeneità ed orizzontalità delle fonti del diritto contemporanee, ben potrebbero atteggiarsi ad *anomalie*, sia pur reiterate e significative, in senso kuhniano, poiché difficili da spiegarsi in seno alla cornice della piramide (non integrano, infatti, meri *rompicapi* risolvibili in quel dato regime di scienza normale).

29 In senso kuhniano, ma anche secondo l'accezione precisata da Sarra (2020, p. 222), “come impossibilità di trovare una (unità di) misura comune”. Si ravvisa, infatti, che nel caso qui esaminato non si dà nessuna delle due situazioni illustrate dall'autore: gli elementi in gioco sembrano esprimere proprietà rappresentabili con unità di misura omogenee e, per giunta, non pare insensata la (com-)misurazione dei paradigmi in questione.

30 A titolo di esempio, da un lato, il modello piramidale risulta più idoneo a illustrare l'articolazione tradizionale dell'ordinamento giuridico (secondo la classica “costruzione a gradi” kelseniana) e dunque la gerarchia delle fonti in senso verticale, l'accentramento e la concentrazione del potere (monocentrismo statale), per citare alcuni profili salienti. D'altro canto, la rete eccelle nel rappresentare le dinamiche di policentrismo normativo e amministrativo, decentramento e diffusione del potere, la compenetrazione di fonti giuridiche extra-statali nel panorama ortodosso delle fonti, e così via.

Peraltro, tali fenomeni si registrano in misura tale da essere chiaramente sintomatici del manifestarsi (e del perdurare) di una *crisi paradigmatica* in seno al pensiero giuridico, che in certo qual modo ha investito l'impianto tradizionale piramidale del '900 (un impianto senz'altro ormai contemperato dalla rete, che dunque risulta essere ancor visibile, ma "sfocato")³¹. Ciò nonostante, la crisi in parola non pare essersi risolta, né risolversi, a favore necessariamente dell'esemplare reticolare o di quello piramidale.

Conseguentemente, alla luce degli argomenti qui prospettati e ulteriormente esplicitandosi gli "aggiustamenti" invocati rispetto al discorso kuhiano, in chiusura di contributo occorrerà precisare l'accezione qui ascritta al concetto di *crisi*, illustrando lo stato della dinamica paradigmatica esistente tra i due modelli cardine del pensiero giuridico.

5. Paradigmi in regime di *compresenza dialettica*: una crisi strutturale atipica

Come già rimarcato in questo lavoro, può affermarsi che le due tradizioni teoriche qui esaminate siano entrambe vive e degnamente rappresentate nel pensiero giuridico³², al punto da intrattenere una sorta di *competizione dialettica*.

Se è vero, infatti, che le teorie reticolari sono ben capaci di raffigurare quei fenomeni normativi che sfuggono alla comprensione della piramide e, inoltre, sanno riflettere egregiamente l'essenza di discipline innovative, come l'informatica giuridica, per forza *nodale*³³, è vero anche che non spiegano quei profili, ricordati in precedenza e certo più ortodossi, che ancora oggi sono ampiamente presenti nelle articolazioni delle odierne democrazie costituzionali.

Pertanto, non è irragionevole stimare che la rete non abbia travolto interamente la cultura giuridica, né del tutto soppiantato la forza icastica ed esplicativa della piramide, ciò scongiurando l'ipotesi di una intervenuta rivoluzione kuhiana e, quindi, di un corrispondente "salto paradigmatico".

Al contrario, come già anticipato e per tutte le ragioni esposte, i modelli della piramide e della rete individuano una *situazione prolungata di crisi*, che tuttavia assume un significato peculiare, *atipico*, rispetto a quello delineato

31 Cfr. Kuhn ([1962]1969, pp. 108 ss., p. 24). Dunque, a uno sguardo attento, non si tratta di "semplici" anomalie, ossia di mere discrepanze rispetto al paradigma di riferimento, ma di fattori in grado di attivare meccanismi di *scienza straordinaria* e determinanti uno stato di *crisi* della scienza giuridica che, tuttavia, assume un diverso significato (non kuhiano) che si preciserà in chiusura di contributo.

32 V. note 14, 15 e 17.

33 Per un approfondimento in materia di *informatica giuridica* si rimanda alle opere di Moro (2006, 2015, 2021).

da Kuhn: essa non porterà *necessariamente* alla vittoria o al successo di un paradigma sull'altro.

Il “correttivo” suggerito, dunque, è il seguente: al diritto, scienza sociale, e a questa crisi particolare, riscontrabile nel panorama della scienza giuridica, non può applicarsi la “regola aurea” kuhniana, per cui, all'esito dello scontro esemplare, inesorabilmente seguirebbe l'adozione, pressoché unanime da parte della comunità scientifica, del nuovo paradigma vittorioso, che finirebbe per obliterare, senza appello alcuno, il precedente sconfitto³⁴.

Trattasi, dunque, di una *crisi kuhnianamente atipica*, poiché *strutturale* e potenzialmente permanente³⁵, anche alla luce della *ricorsività storica* dei due archetipi, che, come mari carsici, si riempiono e si svuotano di significato e rilevanza a seconda dei moti del pensiero giusfilosofico.

In effetti, si registra una situazione di *confronto-scontro* tra la piramide e la rete, che pare, come asserito, non risolversi nettamente né prontamente a favore dell'una o dell'altra effigie. Piuttosto, essa implica la *compresenza* delle due diverse prospettive teoriche e metodologiche, in ragione di una dinamica propriamente *dialettica* (cfr. Sommaggio 2012).

Sicché, per il diritto, scienza sociale, lo sviluppo scientifico dovrebbe ritenersi *cumulativo*³⁶ e non “per salti”, come invece accade, secondo l'impostazione di Kuhn, per le rivoluzioni scientifiche che investono le scienze naturali.

In conclusione, si reputa di poter affermare che la scienza giuridica ancora contempla e ricorre a *entrambe* queste realtà paradigmatiche, attingendo ai rispettivi apporti esplicativi (e orientativi) a seconda del periodo e dei fenomeni normativi volta a volta considerati.

34 In senso contrario cfr. Kuhn ([1962]1969, pp. 111 ss.), per cui “la transizione da un paradigma in crisi ad uno nuovo, dal quale possa emergere una nuova tradizione di scienza normale, è tutt'altro che un processo cumulativo [...]. È piuttosto una ricostruzione del campo su nuove basi [...]”. In questa sede, come si avrà inteso, si obietta la radicalità della tesi in parola e, per gli argomenti illustrati, si afferma la sua *irricevibilità* per la scienza giuridica.

35 A ben vedere, nelle pieghe del suo discorso, Kuhn contempla la possibilità (sia pur rara) della *coesistenza pacifica* di paradigmi distinti in una fase avanzata del periodo di scienza ([1962]1969, p. 12). Parimenti ammette che “può esistere una specie di ricerca scientifica senza paradigmi o almeno senza paradigmi così univoci e così vincolanti [...]” (Kuhn [1962]1969, p. 31) e, discorrendo in tema di scienze sociali, si interroga rispetto a quali settori di tale ramo scientifico abbiano già acquisito paradigmi definitivi ([1962]1969, p. 33). In senso kuhniano, infine, per la scienza giuridica potrebbe anche sostenersi un perdurare di regime di *scienza normale*, poiché questa “porta in definitiva soltanto al riconoscimento di anomalie e di crisi” (Kuhn [1962]1969, p. 152). Sostanzialmente, sarebbe il *converso complementare della crisi strutturale atipica* esplicitata nel testo: due facce della stessa medaglia.

36 Ove l'*eventuale superamento* di apporti dottrinali, posizioni giurisprudenziali o contenuti normativi obsoleti, inadeguati, antinomici e così via, può notarsi come solitamente avvenga nel tempo mediante il confronto, per certi versi “dialettico”, tra i vari *formanti* del diritto. Sulla teoria dei formanti cfr. Sacco (1991), Gambaro e Sacco (2008).

Bibliografia

- Bobbio, N., (1955), *Studi sulla teoria generale del diritto*, Torino, Giappichelli.
- Callon, M., Latour, B., (1981), Unscrewing the big Leviathan: How actors macrostructure reality and how sociologists help them to do so, in Knorr-Cetina, K., Cicourel, A. V., eds., *Advances in Social Theory and Methodology: Toward and Integration of Micro- and Macro-Sociologies*, Boston, Mass, Routledge and Kegan Paul, pp. 277-303.
- Cassese, S., (1999), Gli Stati nella rete internazionale dei poteri pubblici, *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 49, 2, pp. 321-330.
- Cassese, S., (2003), Le reti come figura organizzativa della collaborazione, in Cassese, S., *Lo spazio giuridico globale*, Roma-Bari, Laterza, pp. 21-26.
- Crouch, C., (2019), *Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo*, traduzione italiana di D. Ferrante, Bari-Roma, Laterza.
- Della Porta, F., (2021), *Una breve storia della globalizzazione*, Dueville, Ronzani.
- Di Lucia, P., Passerini Glazel, L., a cura di, (2020), *Il dover essere del diritto. Un dibattito teorico sul diritto illegittimo a partire da Kelsen*, Torino, Giappichelli.
- Fernández-Crehuet López, F., (2008), *La perspectiva del sistema en la obra y vida de Friedrich Carl von Savigny*, Granada, Editorial Comares.
- Ferrajoli, L., (1970), *Teoria assiomaticizzata del diritto: parte generale*, Milano, Giuffrè.
- Ferrajoli, L., (1989), *Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, Laterza.
- Ferrajoli, L., (1995), *La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale*, Anabasi, Milano.
- Ferrajoli, L., (2007), *Principia iuris: teoria del diritto e della democrazia*, Bari, Laterza.
- Ferrajoli, L., (2011), Per una rifondazione epistemologica della teoria del diritto, in Di Lucia, P., a cura di, *Assiomatica del normativo. Filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*, Milano, LED, pp. 15-32.
- Ferrajoli, L., (2020), Per una Costituzione della Terra, *Teoria politica. Nuova serie Annali*, 10, pp. 39-57.
- Ferrajoli, L., (2021), *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Roma-Bari, Laterza.
- Ferrajoli, L., (2022), *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli.
- Fioravanti, M., (2014), *Appunti di storia delle Costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino, Giappichelli.
- Gambaro, A., Sacco, R., (2008), *Sistemi giuridici comparati*, Torino, Utet.
- Giannuli, A., (2012), Appunti per una discussione su Modernità, Modernizzazione, Globalizzazione. [Online] Consultabile all'indirizzo:

- <https://aldogiannuli.it/appunti-per-una-discussione-su-modernita-mode-rnizzazione-globalizzazione/> (Data di accesso: 14 luglio 2024).
- Hobbes, T., [1651](1911), *Leviatano*, traduzione italiana di M. Vinciguerra, Bari, Laterza.
- Kant, I., [1784](1965), Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Bobbio, N., Firpo, L., Mathieu, V., a cura di, *Scritti politici di filosofia della storia e del diritto*, traduzione italiana di G. Solari e G. Vidari, Torino, Utet, p. 131.
- Kant, I., [1795](1965), Per la pace perpetua, in Bobbio, N., Firpo, L., Mathieu, V., a cura di, *Scritti politici di filosofia della storia e del diritto*, traduzione italiana di G. Solari e G. Vidari, Torino, Utet, pp. 297-301.
- Kelsen, H., [1920](1989), *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale: contributo per una dottrina pura del diritto*, presentazione e traduzione italiana di A. Carrino (a cura di), Milano, Giuffrè.
- Kelsen, H., [1934](1967), *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, prefazione e traduzione italiana di R. Treves, Torino, Einaudi.
- Kelsen, H., [1944](1990), *La pace attraverso il diritto*, nota introduttiva e traduzione italiana di L. Ciaurro (a cura di), Torino, Giappichelli.
- Kelsen, H., [1945](1952), *Teoria generale del diritto e dello stato*, traduzione italiana di S. Cotta e G. Treves, Milano, Edizioni di Comunità.
- Kelsen, H., [1960](2021), *La dottrina pura del diritto*, saggio introduttivo e traduzione italiana di M. G. Losano (a cura di), Torino, Einaudi.
- Kuhn, T., [1962](1969), *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, traduzione italiana di A. Carugo, Torino, Einaudi.
- Latour, B., (2005), *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*, Oxford, Oxford University Press.
- Latour, B., (2011), Networks, Societies, Spheres: Reflections of an Actor-Network Theorist, *International Journal of Communication*, 5, pp. 796-810.
- Law, J., (1992), Notes on the Theory of the Actor-Network: Ordering, Strategy, and Heterogeneity, *Systems practice*, 5, 4, pp. 379-393.
- Law, J., Hassard, J., (1999), *Actor Network Theory and After*, Oxford, Wiley-Blackwell.
- Losano, M. G., (2002), *Sistema e struttura nel diritto*, Milano, Giuffrè.
- Moro, P., (2006), *L'informatica forense. Verità e metodo*, Cinisello Balsamo, San Paolo Edizioni.
- Moro, P., (2015), *Topica digitale e ricerca del diritto. Metodologia e informatica giuridica nell'era dell'infousing*, Torino, Giappichelli.
- Moro, P., (2021), *Etica, diritto e tecnologia: percorsi dell'informatica giuridica contemporanea*, Milano, FrancoAngeli.
- Ost, F., Van de Kerchove, M., (1987), *Jalons pour une théorie critique du droit*, Bruxelles, Presses universitaires Saint-Louis.

- Ost, F., Van de Kerchove, M., (2002), *De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit*, Bruxelles, Presses universitaires Saint-Louis.
- Pizzorno, A., (1998), *Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo di virtù*, Roma-Bari, Laterza.
- Ramonet, I., (1999), *Géopolitique du chaos*, Paris, Gallimard.
- Sacco, R., (1991), Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II), *American Journal of Comparative Law*, 39, 1, pp. 1-34.
- Sarra, C., (2020), Scoprire l'incommensurabile, in Sarra, C., Reggìo, F., a cura di, *Diritto, metodologia giuridica e composizione del conflitto*, Padova, Primiceri, pp. 219-248.
- Sommaggio, P., (2012), *Contraddittorio Giudizio Mediazione. La danza del demone mediano*, Milano, FrancoAngeli.
- Van de Kerchove, M., Ost, F., (1988), *Le système juridique entre ordre et désordre*, Paris, Presses universitaires de France.
- Van de Kerchove, M., Ost, F., ([1992]1995), *Il diritto ovvero i paradossi del gioco*, traduzione italiana di S. Andrini e G. Lucidi, Milano, Giuffrè.
- Zolo, D., (2009), Nuovi diritti e globalizzazione. [Online] Consultabile all'indirizzo: [https://www.treccani.it/enciclopedia/nuovi-diritti-e-globalizzazione_\(XXI-Secolo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/nuovi-diritti-e-globalizzazione_(XXI-Secolo)/) (Data di accesso: 14 luglio 2024).

**Il processo di digitalizzazione del settore automobilistico.
Quando il progresso tecnologico deve sempre essere
supportato da norme, regole di condotta e buone pratiche**

**The digitalisation process in the automotive sector.
When technological progress must always be supported by
standards, codes of conduct and best practices**

MICHELA MORELLI¹

Sommario

Il saggio esamina la relazione tra vetture intelligenti e diritto alla privacy. Nella sezione iniziale, si analizza la digitalizzazione del veicolo, che include non solo l'automazione della guida ma anche altri aspetti informatici, spesso trascurati e vulnerabili agli attacchi esterni. L'importanza di questa vulnerabilità è stata riconosciuta nel 2022 con l'emissione di due regolamenti dell'UNECE che impongono agli sviluppatori di veicoli rigorose responsabilità per proteggere la privacy del conducente.

La seconda parte approfondisce la responsabilità civile legata all'uso dell'intelligenza artificiale nelle vetture, esplorando le argomentazioni più accreditate.

Nella sezione conclusiva, si invita il lettore a riflettere su quanti diritti fondamentali sia disposto a sacrificare per una vita completamente digitalizzata.

Parole chiave: vetture intelligenti, responsabilità civile, diritti fondamentali, privacy, vita digitalizzata.

Abstract

The essay examines the relationship between smart cars and the right to privacy. In the first section, it analyzes the digitalization of vehicles, which includes not only driving automation but also other IT aspects that are often overlooked and vulnerable to external attacks. The importance of this vulnerability was recognized in 2022 with the issuance of two UNECE regulations that impose strict responsibilities on vehicle developers to protect the driver's privacy.

¹ Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi del Molise. miche-
lamorelli90@gmail.com

The second part delves into civil liability related to the use of artificial intelligence in vehicles, exploring the most credible arguments.

In the concluding section, the reader is invited to reflect on how many fundamental rights they are willing to sacrifice for a fully digitalized life.

Keywords: smart vehicle, civil liability, fundamental rights, privacy, digitalized life.

1. Introduzione

Nell'attuale Era Digitale la tecnologia e il diritto esercitano un'influenza pervasiva sulla vita quotidiana dei cittadini. In questo incontro tra diritto e tecnologia, emerge la necessità di una nuova figura giuridica: il giurista interdisciplinare; tale figura è imprescindibile, poiché il giurista deve essere capace di accogliere il progresso tecnologico e integrarlo armoniosamente nel sistema normativo. Il ruolo di questa figura è di mediatore tra diritto e tecnologia, per promuovere la comprensione reciproca e facilitare la collaborazione tra esperti di entrambi i settori; a tal proposito, è emblematica la seguente riflessione: “per i giuristi si pone il problema di stabilire regole che non soffochino i progressi scientifici, ma che al contempo non ledano i diritti degli individui” (Faralli 2019, pp. 44-55).

Già con l'avvento dei primi computer, ai giuristi è stato imposto di esaminare gli effetti giuridici che queste nuove tecnologie producevano sull'uomo.

A livello nazionale l'impulso a regolamentare l'evoluzione tecnologica si è manifestato all'inizio degli anni Novanta, con l'istituzione dell'AIPA, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione² ed è poi proseguito con l'istituzione del Garante per la protezione dei dati personali³.

Contemporaneamente, l'Unione europea, ritenendo necessario disciplinare l'uso della tecnologia e, da ultimo dell'intelligenza artificiale, si è adoperata per instaurare una proficua collaborazione sia con gli Stati membri che con gli Organismi internazionali, per predisporre standard globali nell'ambito dell'intelligenza artificiale e per fronteggiare congiuntamente le sfide che essa presenta.

L'Unione Europea, poi, sta promuovendo fortemente l'utilizzo etico dell'intelligenza artificiale, attraverso finanziamenti mirati per la formazione e l'istruzione in questo settore. Tale impegno ha, anche, l'obiettivo di impiegare l'intelligenza artificiale per promuovere il progresso sociale, mantenendo saldi i valori fondamentali dell'identità europea e prevenendo potenziali

2 Istituita con il Decreto Legislativo n. 39 del 12 febbraio 1993.

3 Previsto nella Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

conflitti con tali valori che questa potente tecnologia potrebbe provocare; in quest'ottica, ha predisposto un quadro normativo di settore basato su principi di trasparenza, equità, responsabilità, sicurezza, partecipazione umana e protezione della privacy.

Tali norme sono progettate per rendere trasparente l'utilizzo dell'IA, garantire l'imparzialità, definire responsabilità per eventuali danni, assicurare la sicurezza, mantenere il controllo umano nelle decisioni critiche e proteggere i dati personali; attualmente, però, la responsabilità è il principio meno soggetto a regolamentazione.

Nel dicembre 2023, Consiglio dell'UE e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sugli emendamenti al Regolamento sull'intelligenza artificiale, noto come IA Act. Questo regolamento, approvato dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024, disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale nell'UE ed ha l'obiettivo di promuovere l'innovazione tecnologica garantendo il rispetto dei diritti fondamentali imponendo dei requisiti rigorosi per i sistemi di IA ad alto rischio e prevedendo delle norme trasparenti. L'IA Act stabilisce dei meccanismi di sorveglianza e prevede delle sanzioni per assicurare uno sviluppo ed un utilizzo etico e legale dei sistemi di IA.

L'IA Act, inoltre, ha il compito di preservare i principi etici e i diritti umani fondamentali, incentivando, contemporaneamente, l'applicazione dell'intelligenza artificiale. La norma prevede, altresì, restrizioni su pratiche di liceità dubbia, quali manipolazione comportamentale, riconoscimento facciale, punteggio sociale e polizia predittiva, consentendo l'uso dell'identificazione biometrica remota in spazi pubblici solo alle autorità di polizia con adeguate tutele per la protezione e il controllo contro i crimini terroristici.

In definitiva, il quadro normativo dell'Unione Europea è volto a

migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme per lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione, in conformità con i valori dell'Unione. Promuove la diffusione di un'intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, garantendo un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, nonché promuovere l'innovazione (Parlamento europeo 2024, p. 3).

2. La digitalizzazione dell'automobile. Innovazione normativa

Nel settore automotive, il processo di informatizzazione è iniziato solo negli ultimi vent'anni e, come in altri settori, il boom digitale ha colto impreparato il mondo del diritto. Recentemente, le Istituzioni europee, riconoscendo il ritardo legislativo rispetto al rapido progresso, hanno sollecitato gli Stati

membri a intervenire nei settori dell'industria automobilistica e della cybersicurezza, emanando Direttive e Regolamenti volti a implementare una politica di digitalizzazione nel settore automobilistico. Un esempio significativo è il Regolamento 2019/2144, che ha introdotto, a partire dal 2022, l'obbligo di installare su tutti i veicoli di nuova immatricolazione undici dispositivi tecnologici avanzati (Advanced driver assistance systems - ADAS), tra cui il registratore dati di evento, noto come scatola nera, che registra informazioni che, in caso di incidenti stradali, facilitano una dettagliata ricostruzione dell'evento.

Tale obbligo si inserisce nella strategia europea per la sicurezza stradale denominata "Zero morti sulle strade entro il 2050" che promuove l'impiego dell'intelligenza artificiale nelle autovetture per prevenire incidenti e tutelare la sicurezza dei conducenti e degli utenti della strada.

Si deve, inoltre, affermare che la digitalizzazione dei veicoli e il concetto di cybersecurity solo in una piccolissima percentuale afferiscono all'automazione della guida mentre, nella maggior parte dei casi, riguarda tutti gli altri dispositivi di assistenza alla guida presenti nel veicolo stesso, emblematica è, infatti, la seguente affermazione: "partendo dall'assunto che tra qualche anno, secondo gli operatori del settore, si parlerà sempre più di auto hackerata, invece che rubata, il concetto di cybersecurity all'interno del mondo delle auto connesse è ormai un must" (Carrà 2021, p. 1).

Ebbene, l'automazione alla guida è solo uno dei processi di informatizzazione, infatti, le case automobilistiche, sia per rispondere alle normative sia per soddisfare la domanda di mercato, hanno progettato modelli con sempre più sistemi digitali, un esempio è il "virtual cockpit" o cruscotto digitale, sviluppato da alcune importanti case automobilistiche, che offre al conducente un navigatore satellitare e un assistente vocale sempre attivi.

2.1. La vulnerabilità delle autovetture smart

La rapida diffusione dell'intelligenza artificiale nel settore automobilistico ha sollevato interrogativi significativi tra i giuristi: emergono nuove forme di responsabilità legate all'uso dell'IA nei veicoli? Le normative attuali sono adeguate a regolamentare queste nuove dinamiche? È necessaria un'armonizzazione normativa a livello europeo per affrontare le sfide poste da queste tecnologie? Questi quesiti, sorti in ritardo rispetto al progresso tecnologico, sono cruciali anche perché, solo negli ultimi cinque anni, è stata acquisita la consapevolezza che i veicoli possono essere oggetto di attacchi cyber; infatti, in un'intervista pubblicata su Forbes nel 2021, Massimiliano Carrà discute la cybersecurity automobilistica con Fausto Mozzarella, evidenziando tre aree critiche di accesso o superficie di attacco: accesso fisico all'auto tramite l'interfaccia OBD, accesso a breve distanza tramite sistemi come il *keyless*

entry, e accesso a lunga distanza tramite sistemi di comunicazione wireless come Wi-Fi o 4/5G.

A partire dal 2018, le Istituzioni europee hanno analizzato approfonditamente il fenomeno delle smart cars e, in generale, analizzando l'ingerenza dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana degli individui. In quest'ottica, il 19 febbraio 2020, la Commissione europea ha redatto il "Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia", sottolineando la necessità che l'IA europea si basi sui valori e diritti fondamentali come la dignità umana e la privacy. Il Libro Bianco si interroga sui rischi legati all'hackeraggio dei sistemi tecnologici delle automobili, evidenziando che ogni comando implementato dall'auto in modo non meccanico può essere compromesso, con conseguenze che vanno dal furto di informazioni alla compromissione della sicurezza fisica dei passeggeri e degli utenti della strada.

Ebbene, queste considerazioni iniziali hanno guidato la formulazione delle norme di dettaglio pubblicate successivamente.

2.2. Tutela giuridica e Regolamenti UNECE

Nel settore automobilistico, un'attenzione particolare alla protezione degli utenti nell'uso dell'intelligenza artificiale è emersa negli ultimi due anni quando le Istituzioni internazionali, passando da un periodo di stasi normativa a uno caratterizzato da un attivismo legislativo, hanno pubblicato, i Regolamenti UNECE 155 ed UNECE 156, che impongono stringenti vincoli ai produttori per garantire una maggiore protezione in termini di sicurezza informatica dei veicoli.

Prima di esaminare questi regolamenti, è necessario comprendere il contesto storico in cui sono stati pubblicati: nel corso dell'ultimo decennio, le case automobilistiche hanno gradualmente integrato componenti informatiche. Tuttavia, si ripete, la sicurezza informatica nel settore automobilistico è diventata oggetto di discussione solo a partire dal 2020, quando il Parlamento europeo e le organizzazioni internazionali hanno avviato il processo di creazione di una normativa specifica per armonizzare le legislazioni degli Stati membri.

A partire da questo momento, lo studio del ruolo dell'intelligenza artificiale nel settore automobilistico non si è limitato più solo all'analisi e alla regolamentazione delle auto a guida autonoma, ma si è esteso anche al resto della componentistica informatica, soggetta a possibili attacchi esterni.

Prima del 2020, gli studi nel settore si concentravano principalmente sulla diffusione delle auto automatiche e sulle relative questioni di responsabilità e i Regolamenti UNECE 155 e 156 rappresentano, invece, un'importante innovazione nel settore automobilistico. Questi Regolamenti, entrati in vi-

gore il 4 luglio 2022, prevedono un periodo di transizione; infatti, diverranno obbligatorie per tutti i veicoli, anche quelli già immessi sul mercato, solo dal quattro luglio 2024, mentre, attualmente sono obbligatorie solo per i veicoli di nuova immatricolazione. Tale approccio graduale è stato concepito proprio per consentire, alle società automobilistiche, di adeguarsi, anche a livello di assetto societario, a questo nuovo scenario legislativo, riconoscendo l'impatto considerevole che tali imposizioni avranno sul panorama automobilistico.

Nel dettaglio, il Regolamento 155 stabilisce che, per ottenere la certificazione UNECE, necessaria per l'immatricolazione del prototipo, i produttori di autoveicoli devono dimostrare all'Autorità UNECE che tutti i sistemi informatici del veicolo sono sicuri e conformi alle normative europee; devono dimostrare di conoscere i processi di creazione del sistema informatico installato nel veicolo e, se si affidano a fornitori terzi, devono possedere la documentazione attestante il processo di creazione del software o dell'hardware inserito nei veicoli. È richiesto, infatti, che i fornitori rispettino le norme UNECE, anche se non operano e non hanno sede nei Paesi firmatari. I produttori devono, poi, dichiarare di essere pronti a risolvere eventuali problemi di cybersecurity sui veicoli e dimostrare che gli ambienti in cui sono stati sviluppati i software installati sulle vetture sono sicuri e rispondono ai parametri della normativa.

Le disposizioni del Regolamento 155 impongono ai costruttori di identificare gli elementi critici del veicolo in termini di sicurezza informatica, valutare i rischi associati e implementare misure proporzionate per proteggere il veicolo da tali rischi. È, altresì, richiesta una verifica annuale, in cui si informa l'Autorità certificatrice sul monitoraggio dei sistemi informatici e le modifiche rilevanti alle prestazioni tecniche relative alla cybersicurezza.

Il Regolamento 156, invece, riguarda principalmente gli aggiornamenti software. Secondo questa norma, il costruttore deve sempre informare il consumatore finale dell'esecuzione di aggiornamenti, dimostrando e certificando la sicurezza durante l'esecuzione. Inoltre, in caso di aggiornamento via etere, il costruttore deve dimostrare all'Autorità di poter arrestare il singolo veicolo e renderlo non marciante per tutta la durata dell'installazione dell'aggiornamento. Questa disposizione ha sollevato preoccupazioni tra i produttori, che potrebbero dover gestire un grande numero di veicoli anche dopo la vendita, costringendoli a prediligere, quindi, l'aggiornamento manuale.

Queste nuove normative segnano una svolta nel settore automobilistico, in quanto per la prima volta le Istituzioni sono intervenute sulla regolamentazione del sistema informatico delle autovetture, al fine di tutelare la privacy degli utenti.

Anche in questo settore, emerge, però, una significativa contraddizione nella società contemporanea: da un lato, una quasi totale digitalizzazione

della vita quotidiana, dall'altro una maggiore vulnerabilità della sfera privata, soggetta a sempre più intrusioni attraverso dispositivi digitali e tecnologie smart. La crescente presenza di dispositivi e sistemi informatici nelle autovetture solleva legittime preoccupazioni sulla tutela della privacy individuale, con il rischio che conversazioni private tra gli occupanti del veicolo possano essere captate per scopi commerciali e non solo.

La responsabilità in caso di violazione del diritto alla privacy attraverso il sistema informatico dell'autovettura è una questione complessa e le nuove normative, come UNECE 155 e 156, non hanno affrontato esplicitamente il problema dell'intrusione malevola in detti sistemi.

Si confida, pertanto, che future leggi stabiliscano chiaramente le eventuali responsabilità delle case automobilistiche e degli sviluppatori di software nel garantire la sicurezza informatica e la protezione della privacy e che prevedano, in caso di violazioni, sanzioni o misure correttive. È possibile che la responsabilità venga estesa anche agli utenti stessi nel caso in cui la violazione derivi da comportamenti negligenti o dalla mancata adozione di misure di sicurezza consigliate.

In definitiva, la tutela della privacy in un contesto sempre più digitalizzato richiede un approccio interdisciplinare che coinvolga legislatori, aziende e utenti per garantire un equilibrio tra innovazione tecnologica e rispetto dei diritti fondamentali.

3. Intelligenza artificiale e responsabilità giuridica

3.1. I contratti informatici

Prima di cercare di rispondere agli interrogativi sollevati in materia automotive, è opportuna una breve analisi dei contratti che interagiscono con l'intelligenza artificiale.

Nella letteratura giuridica, sono state elaborate varie classificazioni dei c.d. contratti informatici. Alcuni studiosi distinguono tra "contratti telematici" e "contratti cibernetici": l'appellativo "telematici" si riferisce a contratti in cui offerta e accettazione avvengono attraverso l'utilizzo di un computer, mentre quelli definiti "cibernetici" implicano che il computer stesso agisca come mezzo di formazione della volontà o integrazione della volontà dei contraenti fisici (Proietti 2020, p. 129). Altri distinguono, invece, tra contratti telematici e contratti digitali, mantenendo tra di loro una relazione di genere e specie.

È possibile definire il contratto cibernetico come quello in cui l'elemento informatico svolge un ruolo fondamentale nella conclusione e nell'esecuzione del contratto, considerato come un patto giuridico concretizzatosi attraverso l'interazione di entità computazionali avanzate. In questo con-

testo, l'attributo "cibernetico" enfatizza l'utilizzo e l'interazione di sistemi informatici nel processo contrattuale, superando il tradizionale modello di contrattazione tra i soli soggetti umani (Procida Mirabelli 2020).

All'interno del contratto cibernetico, poi, la dottrina ha elaborato una distinzione ulteriore tra *machine learning* e *data mining*: mentre il secondo presuppone sempre e comunque l'intervento dell'uomo, il machine learning, una volta stabilite pedissequamente le regole contrattuali, non necessita più dell'intervento umano ed è capace di elaborare testi e dati da solo. In entrambi i casi, però, sono stati riscontrati errori dovuti, nel primo caso, a un "addestramento insufficiente impartito alla macchina" e, nel secondo caso, "a una mole elevata di dati che potrebbe produrre relazioni prive di senso" (Proietti 2020, p. 136).

La classificazione della natura giuridica dei contratti informatici, tuttavia, non risolve il problema della responsabilità e, sul punto, alcuni studiosi hanno proposto di considerare l'agente software quale ente dotato di soggettività giuridica (Teubner 2019) attraverso la categorizzazione della *fictio iuris* e, in particolare, facendo ricorso alla rappresentanza ex art. 1387 c.c. e, infine, risolvendo il problema della capacità giuridica con l'utilizzo della firma digitale⁴ (Limone 1995).

Secondo altra tesi (da preferire secondo chi scrive), non sarebbe necessario conferire una capacità giuridica al sistema informatico poiché vi sarebbe comunque una responsabilità da distribuire tra l'utilizzatore della macchina e l'altro contraente, secondo le normali disposizioni codicistiche previste in materia di inadempimento, responsabilità precontrattuale e responsabilità *in executivis* (Proietti 2020).

Un'altra teoria interessante, poi, riguarda l'equiparazione del sistema informatico al nuncio (Taddei Elmi, Romano 2016, pp. 115-137). Secondo tale elaborazione dottrinale, il sistema informatico non esprime una volontà propria, ma opera quale mero strumento per la trasmissione della volontà negoziale di un altro soggetto. In questa prospettiva, il sistema informatico assume una funzione analoga a quella del nuncius, il quale agisce in qualità di semplice veicolo di comunicazione senza autonomo potere decisionale (Bianca 2019, p. 71). Secondo questa impostazione, il sistema informatico, privo di autonoma capacità volitiva, si limita ad eseguire e trasmettere le istruzioni impartite dall'operatore umano, configurandosi quindi come un puro intermediario tecnico nella formazione e manifestazione della volontà contrattuale altrui. Questa interpretazione sottolinea l'importanza di considerare la responsabilità e il controllo umano nei processi automatizzati, ribadendo che la volontà negoziale, rilevante ai fini giuridici, risiede esclu-

4 La firma digitale può essere definita come la trasposizione informatica di una firma manoscritta convenzionale apposta su supporto cartaceo. La sua finalità consiste nell'attestare la legittimità, l'autenticità e l'origine di un documento digitale.

sivamente nel soggetto che utilizza il sistema informatico, che è ritenuto semplice strumento operativo.

Infine, quattro sono le categorie di contratti informatici elaborate: i contratti di licenza software, i contratti di sviluppo software, i contratti di *hosting e cloud*, e i contratti di servizi web.

In Italia, il Decreto-legge del 11 febbraio 2019 n. 12, conosciuto come “Decreto semplificazioni”, ha introdotto disposizioni riguardanti gli *smart contract*, definiti come programmi informatici che operano su tecnologie basate su registri distribuiti e che vincolano automaticamente due o più parti in base a effetti predefiniti. Sebbene ci siano state critiche sulla definizione giuridica e sulla mancanza di una regolamentazione organica, il fatto che il legislatore italiano abbia affrontato esplicitamente la questione dell’uso dell’intelligenza artificiale nella contrattualistica è un passo significativo che mira a promuovere l’adattamento del sistema giuridico italiano ai nuovi sviluppi tecnologici.

L’adozione di tali disposizioni legislative pionieristiche rappresenta un segnale di apertura e adattamento del sistema giuridico italiano ai nuovi sviluppi tecnologici, fornendo maggiore certezza giuridica agli attori coinvolti nell’utilizzo di queste tecnologie e promuovendo l’innovazione e lo sviluppo tecnologico nel settore (Bellomia 2020).

3.2. La responsabilità civile nel settore cyber-automotive

Il settore automotive in Italia ha mostrato variazioni significative negli incidenti stradali nel periodo dal 2017 al 2022. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nel 2017 c’è stato un aumento del 3% nelle vittime stradali, seguito da una diminuzione dei decessi nel 2018, ma un aumento degli incidenti autostradali dell’18,5%. Nel 2022, gli incidenti sono aumentati del 9,9%, con un totale di 165.889 incidenti e 3.159 morti, oltre a 223.475 feriti.

L’Unione Europea ha l’ambizioso obiettivo di “Zero morti sulle strade entro il 2050” e ha manifestato la necessità di implementare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei veicoli per ridurre gli incidenti stradali; questo obiettivo si è tradotto in una proliferazione normativa che impone ai produttori l’implementazione di dispositivi informatici nei nuovi veicoli al fine di migliorare la sicurezza stradale.

In questo contesto di evoluzione tecnologica e normativa, è importante considerare la responsabilità legale derivante dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Il concetto di responsabilità derivante dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale è estremamente complesso e, ad oggi, rappresenta ancora un oggetto di studio approfondito.

In primo luogo, deve evidenziarsi l'assenza di una definizione precisa di intelligenza artificiale in letteratura.

Il termine Intelligenza Artificiale è stato coniato per la prima volta nel 1956 da John McCarthy, il quale ha sostenuto che per intelligenza artificiale si dovesse intendere “far comportare le macchine in modi che sarebbero chiamati intelligenti se un essere umano dovesse comportarsi allo stesso modo” (McCarthy 1950, p. 417).

Successivamente, Giovanni Sartor ha elaborato la seguente definizione:

l'intelligenza si rivela nella capacità di svolgere diverse funzioni come l'adattamento all'ambiente, l'apprendimento dall'esperienza, la percezione, l'intuizione, il pensiero astratto, l'utilizzo efficiente di risorse limitate, la comunicazione. Tali funzioni, tanto diverse tra loro, sono unite dal fatto che consentono a chi le possiede di migliorare le proprie prestazioni (Sartor 2022, p. 1).

Da questa definizione emergono questioni centrali che i giuristi devono affrontare: fino a che punto siamo disposti a limitare i nostri diritti fondamentali per ottenere miglioramenti prestazionali? Siamo inclini a compromettere la salute, la privacy e la dignità in cambio di veicoli completamente informatizzati? Inoltre, i consumatori finali sono consapevoli delle implicazioni e delle possibili limitazioni dei loro diritti quando scelgono queste tecnologie, o sono forse meno informati di quanto credano?

Recentemente, si è iniziato a discutere se il sistema della responsabilità civile vigente possa essere applicato dopo la diffusione del pilota automatico. Questa ridefinizione del rapporto tra la responsabilità del conducente e quella del produttore potrebbe essere affrontata in fasi distinte e successive. In definitiva, emerge la necessità di delineare linee guida transitorie per sviluppare un quadro normativo adeguato che possa garantire un efficace controllo della circolazione stradale, specialmente nei contesti in cui l'intervento umano sarà progressivamente minimizzato fino a diventare trascurabile (Calabresi, Al Mureden 2021).

4. I rischi connessi alla informatizzazione automotive

4.1. Un primo campo d'indagine

L'analisi della responsabilità civile nel settore automobilistico si divide in due ambiti: il trattamento dei dati personali degli utenti tramite i sistemi informatici e l'automazione della guida. Un tipico caso rientrante nella prima ipotesi è, senza dubbio, l'utilizzo illecito dei servizi di geolocalizzazione presenti nell'autovettura:

nel 2022 le auto circolanti con connettività integrata saranno 125 milioni in tutto il mondo. Questo scenario comprenderà cloud, IoT e 5G, che genereranno anche un'enorme superficie di attacco di milioni di utenti finali. In tale contesto un hacker avrebbe la possibilità, per esempio, di iniettare un virus attraverso l'installazione di una nuova app nel sistema infotainment della vettura, riuscendo in tal modo a effettuare un'operazione di sniffing come il tracciamento degli spostamenti o l'intercettazione delle conversazioni [...]. Con la normativa Unece in arrivo a giugno, però, i nuovi modelli dovranno ottenere l'omologazione anche per la cybersecurity. Saranno essenzialmente tre i vincoli: progettazione dell'elettronica di bordo con algoritmi crittografici di protezione dati, monitoraggio delle flotte per il rilevamento dei cyber-attacchi e aggiornamento dei software per evitare l'obsolescenza dei sistemi (Cruciani 2022, p. 1).

Tra i principali rischi per la privacy connessi ai sistemi informatici presenti sulle automobili smart, emerge anzitutto il tracciamento costante della posizione del veicolo, il quale potrebbe essere sfruttato da terzi per monitorare i movimenti degli utenti. Un ulteriore rischio è rappresentato dal monitoraggio del comportamento di guida, che registra dati come la velocità e le frenate, senza il consenso esplicito dell'utente e potrebbe essere utilizzato per valutare il rischio di incidenti stradali e determinare le tariffe assicurative.

Inoltre, le case automobilistiche e i fornitori di servizi potrebbero condividere i dati raccolti con terze parti, esponendo gli utenti al rischio di accesso non autorizzato ai propri dati personali.

La connettività Internet delle automobili smart le rende vulnerabili ad intrusioni informatiche, come hackeraggi e accessi non autorizzati. La mancanza di consenso e controllo dell'utente implica che molti conducenti potrebbero non essere pienamente informati o consapevoli delle implicazioni sulla propria privacy derivanti dall'utilizzo di queste tecnologie (Mauro 2017).

Ebbene, la mancanza di trasparenza e dei meccanismi di acquisizione del consenso limita la capacità degli utenti di gestire e proteggere le proprie informazioni personali.

In questa specifica categoria, sia la normativa italiana che quella europea presentano una lacuna sostanziale nella determinazione del soggetto responsabile in caso di illecita sottrazione di informazioni personali e tale carenza legislativa, tra l'altro, veniva già evidenziata dal Parlamento europeo nel 2017:

considerando che sono palesi le carenze dell'attuale quadro normativo in materia di responsabilità contrattuale, dal momento che le macchine progettate per scegliere le loro controparti, negoziare termini contrattuali, concludere contratti e decidere se e come attuarli rendano inapplicabili le norme tradizionali, il che pone in evidenza la necessità di norme nuove più al passo con i tempi (Parlamento europeo 2017, p. 6).

Attualmente, gli operatori del diritto dovrebbero concentrarsi sull'individuazione precisa del soggetto responsabile in scenari di furto illegittimo di dati personali attraverso il veicolo e ciò è fondamentale poiché i rischi sono elevati, mentre la consapevolezza dell'utente medio riguardo a tali questioni è molto limitata e le relative norme sulla responsabilità non sono ancora vigenti. La mancanza di chiarezza normativa in questo contesto potrebbe avere impatti significativi sulla tutela della privacy e sulla responsabilità legale e la collaborazione tra istituzioni europee e nazionali potrebbe rivelarsi fondamentale per l'elaborazione di normative coerenti e armonizzate in grado di affrontare le sfide emergenti nel contesto della sicurezza dei dati personali.

Continuando l'analisi dei problemi esistenti nella materia di cybersicurezza automobilistica, oltre all'illegittima geolocalizzazione, l'acquisizione malevola dei dati personali da parte del sistema informatico delle autovetture è connessa anche al problema della cosiddetta profilazione degli individui.

Attraverso la profilazione e il monitoraggio costante degli utenti attraverso le smart cars, è possibile categorizzare e classificare gli utilizzatori dei veicoli. Questa pratica solleva gravi preoccupazioni in termini di privacy e sicurezza delle informazioni personali, poiché la raccolta sistematica di dati sugli spostamenti e le abitudini degli utenti potrebbe consentire la creazione di profili dettagliati degli individui, mettendo a rischio la riservatezza e la protezione delle loro informazioni personali.

Il problema della profilazione illegittima dei dati degli utenti raccolti dai sistemi informatici è stato denunciato per la prima volta da Christopher Wylie, data scientist canadese ed ex dipendente di Cambridge Analytica che, nel 2018, ha rivelato di aver acquisito i profili Facebook di milioni di individui residenti negli Stati Uniti al fine di utilizzare le loro informazioni personali per la creazione di profili psicologici e politici sofisticati, influenzando così il loro convincimento politico (Cadwalladr 2017).

Questo scandalo, noto come lo "scandalo Facebook-Cambridge Analytica", ha suscitato l'indignazione delle Istituzioni democratiche mondiali e ha portato, da parte della Federal Trade Commission americana, l'avvio di un'indagine sulle politiche e sulle pratiche di Facebook riguardanti la raccolta, l'uso e la condivisione dei dati degli utenti, che si è conclusa con una sanzione di 5 miliardi di dollari inflitta a Facebook nel 2019 e con l'obbligo di implementare misure correttive e restrittive a tutela della protezione della privacy. Questo scandalo ha evidenziato la necessità di norme più stringenti e di meccanismi di sicurezza per proteggere gli individui dall'abuso dei loro dati personali in tutti i contesti tecnologici (Hu 2020).

Per quanto riguarda il settore automobilistico, però, questo rischio ancora non è stato adeguatamente affrontato perché non ancora completamente riconosciuto come pericolo concreto ed attuale.

Tuttavia, la minaccia è reale ed attuale e meccanismi di sicurezza avanzati, come crittografia e protezione dei dati, devono essere integrati, nel più breve

tempo possibile, anche nei sistemi informatici delle autovetture per mitigare il rischio di accessi non autorizzati e abusi. Parallelamente, è molto importante iniziare a sensibilizzare gli utenti sia sulle implicazioni della profilazione sia sulla portata cibernetica della propria vettura e, contemporaneamente, promuovere pratiche trasparenti nel trattamento dei dati. Quest'ultimo aspetto è fondamentale per garantire che gli individui siano pienamente consapevoli di come vengono utilizzate le loro informazioni e possano esercitare un controllo significativo sulla gestione dei propri dati personali.

In definitiva, la manipolazione a fini di marketing rappresenta una seria minaccia ed è, quindi, fondamentale sviluppare strategie e regolamenti mirati a prevenire, anche nel settore automobilistico, l'uso improprio delle informazioni personali per influenzare il comportamento individuale.

La frequenza degli episodi di profilazione illecita continua, poi, ad essere notevole: nel mese di novembre 2021, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto a Google una sanzione di 10 milioni di euro a causa di una mancata informazione agli utenti-consumatori riguardo la raccolta dei loro dati sensibili a scopi commerciali. Tale sanzione è stata applicata al termine della fase istruttoria, durante la quale è emerso che i dati di ciascun utente venivano impiegati per scopi commerciali anche in assenza di un'autorizzazione esplicita da parte dei consumatori stessi.

Nel settore automobilistico, la questione della profilazione dei dati degli utenti rappresenta una sfida significativa. Occorre, infatti delineare come ottenere il consenso per la divulgazione dei suoi dati sensibili non solo del conducente ma anche di tutti i soggetti terzi presenti nell'abitacolo del veicolo stesso. Il rischio di profilazione persiste in tutti i casi in cui le smart cars raccolgono e conservano i dati degli utenti, un'eventualità che potrebbe coinvolgere tutti coloro i quali entreranno in un veicolo nel prossimo futuro. La raccolta dati può avvenire attraverso sensori integrati nel veicolo, sistemi di infotainment collegati a Internet e dispositivi di monitoraggio dell'efficienza e della sicurezza del veicolo. Alcuni veicoli più avanzati possono raccogliere numerosi dati personali, come la posizione GPS, i comportamenti di guida e i dati biometrici tramite sistemi di riconoscimento facciale. Queste informazioni possono essere utilizzate per creare profili dettagliati degli utenti e possono essere vulnerabili ad attacchi informatici, violazioni della privacy o abusi da parte di terze parti non autorizzate. La geolocalizzazione è spesso utilizzata per perpetrare reati sia in ambito familiare che in contesti criminali, evidenziando ulteriormente i rischi associati alla profilazione e alla raccolta di dati sensibili tramite le automobili smart.

Per mitigare e ridurre questi rischi, è necessario un quadro normativo chiaro che regoli la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati personali nei veicoli. Queste norme dovrebbero includere disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali, sul consenso informato degli utenti, sulla

trasparenza nelle pratiche di trattamento dei dati e meccanismi efficaci di controllo per gli utenti che ritengono violati i propri diritti alla privacy.

In relazione al rapporto smart cars – privacy interessante è la distinzione, elaborata da alcuni studiosi, in veicoli autonomi e veicoli interconnessi: mentre i primi non inoltrano le informazioni raccolte all'esterno, i veicoli interconnessi, al contrario, trasmettono i dati reperiti all'esterno dell'abitacolo ad altri dispositivi o altri smart veicoli che si incontrano lungo il tragitto; in quest'ultimo caso

si assiste a un continuo scambio di informazioni relative all'ambiente stradale circostante, al percorso che sta percorrendo e che verrà percorso, ma anche i messaggi che vengono scambiati dagli altri passeggeri. Questi due modelli di driverless car pongono differenti implicazioni in tema di privacy. Il primo modello non porrà alcuna problematica posto che i dati personali che vengono raccolti rimangono all'interno del veicolo medesimo. Il secondo, proprio perché pensato per interagire con una rete esterna, potrà, alternativamente, fornire solamente le informazioni ritenute come strettamente necessarie per determinare il modus operandi degli altri veicoli presenti, oppure, comunicare anche quanto avviene al proprio interno (Della Giustina 2023, pp. 12-13).

Per tali ragioni il veicolo autonomo è considerato il più sicuro in relazione alla tutela della privacy.

Si confida, dunque, in un intervento normativo molto incisivo perché, attualmente, i legislatori, sia a livello nazionale che internazionale, concentrano la propria attenzione principalmente sul fenomeno della guida automatica, trascurando di analizzare le altre importanti problematiche correlate alla diffusione dei veicoli intelligenti, mentre è essenziale far comprendere l'importanza di un intervento legislativo e di un coinvolgimento da parte degli esperti giuridici anche in questa sotto categoria del diritto automobilistico, dato che il numero di vendite delle autovetture connesse è in costante aumento.

4.2. Un secondo campo d'indagine

Il veicolo automatico deve anche essere considerato come un vero e proprio robot, definito come una macchina dotata di consapevolezza, in grado di interagire con l'ambiente circostante e di prendere decisioni "indipendentemente dal controllo o da influenze esterne" (Parlamento Europeo 2017, p. 5).

In Italia dal 2018 è consentito richiedere l'autorizzazione per condurre test di guida completamente autonoma e, da allora, i giuristi hanno cominciato a interrogarsi sulla determinazione della responsabilità in caso di inci-

denti stradali derivanti da tali veicoli. È bene precisare, però, che, secondo il Decreto smart roads, le vetture completamente automatizzate possono circolare solo se autorizzate e impiegate per esperimenti pianificati e controllati. Tuttavia, gli esperti stimano che, nel prossimo decennio, si assisterà verosimilmente a una proliferazione di veicoli automatici che condivideranno le strade con le vetture a guida umana, per poi diventare progressivamente le uniche ad essere immesse sul mercato.

Correntemente, nel dibattito sulla responsabilità legale del pilota automatico, vari orientamenti dottrinali propongono una riforma del codice delle assicurazioni. Questo mirerebbe a definire modalità risarcitorie per incidenti stradali causati da veicoli autonomi, simili a quelle previste per i droni nel Regolamento ENAC del 2019.

Un'opinione distinta, sostenuta da autorevole dottrina (Ruffolo 2020), al contrario, fa notare che le automobili a guida umana sono state brevettate solo alla fine del XIX secolo, con la prima autovettura, la *Patent motorwagen*, ideata dall'ingegnere tedesco Karl Benz e realizzata nel 1886 e subentrate ad un'altra modalità di trasporto. Ebbene, secondo questa prospettiva, poiché il codice della strada già disciplina il comportamento degli animali, l'intelligenza artificiale potrebbe essere interpretata giuridicamente assimilandola agli animali stessi, evitando così la necessità di modifiche normative sostanziali ma piuttosto richiedendo un'interpretazione aggiornata delle leggi in linea con l'evoluzione tecnologica.

Attualmente, la classificazione gerarchica dei livelli di automazione, elaborata dalla *Society of automotive engineers* (SAE), varia dal livello 0, privo di automazione, al livello 5, rappresentante una completa autonomia che non richiede alcun intervento umano. Questa classifica è predisposta a seconda dell'incrementale coinvolgimento dell'automazione nelle varie fasi del processo di guida, fondato principalmente sulla cooperazione di sensori quali telecamere, lidar, radar e sensori ad ultrasuoni, deputati alla raccolta di dati ambientali (SEA 2024). Tuttavia, solo i livelli dal tre fino al cinque supportano la guida autonoma: il livello tre indica l'automazione condizionale, il livello quattro indica un'automazione avanzata ed il livello cinque indica l'automazione completa. Detti livelli, inoltre, variano anche a seconda della presenza di algoritmi decisionali che operano sulla base dei dati raccolti durante la guida al fine di assumere decisioni informate in merito alla guida autonoma stessa e che tengono conto di vari aspetti quali l'accelerazione, il cambio di corsia e le manovre di sorpasso. Il controllo del veicolo è, poi, delegato a sistemi che utilizzano gli *output* degli algoritmi decisionali per impartire comandi specifici al sistema di sterzata, all'acceleratore e ai freni, dando così attuazione alle decisioni autonome adottate dall'intelligenza artificiale.

Gli algoritmi incorporati nei veicoli autonomi, inoltre, svolgono ruoli di fondamentale importanza, inclusa la percezione dell'ambiente esterno, at-

traverso l'uso di sensori come lidar, radar e telecamere, supportati da algoritmi di visione artificiale come le reti neurali convoluzionali (CNN), che sono in grado di identificare e categorizzare oggetti e riconoscere schemi visivi complessi.

In conformità con la classificazione SEA, anche nel quinto livello di automazione il conducente dovrebbe mantenere la massima diligenza nella custodia del veicolo, come prescritto dall'articolo 2051 del codice civile, che regola la responsabilità del custode per i danni causati dalle cose sotto la sua custodia, di conseguenza, non sarebbe necessaria alcuna modifica legislativa sostanziale, poiché le disposizioni esistenti sono sufficienti a regolare la responsabilità legale. Per i livelli di automazione inferiori al quinto, poi, potrebbe essere applicata la responsabilità prevista dall'articolo 2051 combinata con l'articolo 2054 del codice civile, che disciplina le responsabilità del conducente in caso di danni derivanti dalla circolazione del veicolo: mentre l'articolo 2051 enfatizza il principio della massima diligenza del custode nella custodia della cosa, l'articolo 2054 stabilisce la responsabilità oggettiva del conducente per i danni causati durante la circolazione del veicolo, salvo prova contraria di forza maggiore o condotta colposa della vittima (Russo 2023).

Tuttavia, la questione si complica in presenza di un controllo della guida automatica via etere (livelli 4 e 5) e, per queste ipotesi, ci si chiede se la responsabilità da custodia debba estendersi ad altri soggetti, come ad esempio, nel caso di utilizzo di un servizio cloud in cui gli algoritmi di guida automatica sono inseriti, potrebbe essere ritenuto responsabile il gestore del servizio informatico, oltre al guidatore fisicamente presente che potrebbe governare l'autovettura.

La risposta a questa domanda potrebbe variare a seconda del livello di automazione della guida: se il guidatore può intervenire e assumere il controllo del veicolo, potrebbe sussistere un proprio concorso di colpa nel caso in cui non agisca prontamente con la diligenza richiesta; se, però, non vi sono margini di intervento, il concorso di colpa del conducente dovrebbe essere escluso. Infatti, in presenza di un servizio cloud per l'elaborazione e l'invio di dati relativi alla guida automatica, il gestore del servizio informatico potrebbe essere ritenuto esclusivamente responsabile (o in concorso col produttore) per eventuali difetti o malfunzionamenti nel sistema, compresi errori nell'elaborazione dei dati, problemi di sicurezza informatica o malfunzionamenti dei server che influenzano le prestazioni della guida automatica. Parimenti il gestore del cloud potrebbe essere considerato responsabile nel caso in cui un incidente o un danno sia causato da un difetto nel software di guida, comprendente errori nel codice, problemi di progettazione o mancanza di aggiornamenti di sicurezza (Kaiser 2019).

Ad ogni modo, attualmente, con la rete infrastrutturale tecnologica (in) esistente in Italia, l'immatricolazione e la vendita di veicoli aventi un livello

superiore al 3 è, pressoché, impensabile e, come se non bastasse, l'adeguamento delle leggi in questo settore è ancora in fase di sviluppo.

Orbene, è pacifico che la questione della responsabilità può variare notevolmente in base al livello di automazione presente nel veicolo: in un veicolo a guida autonoma di livello 5, dove non è richiesto l'intervento umano ed il pilota automatico può operare in modo completamente autonomo, la responsabilità potrebbe gravare principalmente sul produttore e ciò perché, in questo contesto di automazione completa, la responsabilità per il corretto funzionamento e la sicurezza del veicolo ricade, verosimilmente, sulle decisioni di progettazione e implementazione fatte dal produttore. C'è da precisare che, ad oggi, un veicolo di livello cinque di automazione non è ancora stato immesso in commercio a livello globale. Al contrario, nei veicoli di livello inferiore al quinto, in cui il conducente assume il ruolo di supervisore e deve essere sempre pronto a intervenire, la responsabilità, ragionevolmente, concorre tra il conducente e il produttore del veicolo autonomo, perché in questo scenario, il conducente deve assumere sempre una condotta attiva alla guida ed ha il compito di monitorare attentamente il sistema di guida autonoma e di intervenire se necessario.

Con l'avvento dei veicoli a guida totalmente autonoma, che eliminerebbero i profili di pericolosità associati alla presenza del conducente, si potrebbe configurare un nuovo sistema di responsabilità civile, il cui scopo principale sarebbe quello di tutelare terzi ed occupanti dell'autoveicolo. Immaginando tale scenario, caratterizzato, sostanzialmente, da una "responsabilità dell'auto" chiamata a rispondere per i danni causati a terzi e agli occupanti, illustri studiosi hanno ideato un innovativo sistema di responsabilità civile in cui il danneggiato verrebbe risarcito automaticamente. In questa prospettiva, un ruolo dinamico è assunto dal produttore che, a monte e durante le scelte di politica aziendale che compie, deve pensare di socializzare i costi dei nuovi incidenti derivanti dall'automazione della circolazione stradale. Secondo questa teoria, infatti, si propone l'introduzione di un sistema aziendale denominato *Market enterprise responsibility* che presuppone l'istituzione di un fondo finanziato dai produttori stessi e finalizzato a creare risorse per fronteggiare i danni eventualmente causati (Calabresi 2020).

Secondo tale principio, le imprese devono operare in modo responsabile e, soprattutto, etico all'interno del mercato, considerando non solo il perseguimento del profitto, ma anche l'impatto delle proprie azioni sugli altri soggetti del mercato e sulla società nel suo complesso.

Questo approccio dovrebbe, appunto, fondarsi sulla responsabilità del produttore, il quale è tenuto a garantire un adeguato risarcimento sia ai terzi danneggiati sia agli occupanti del veicolo.

Sempre secondo questa teoria, in un contesto in cui il numero di incidenti stradali sarebbe notevolmente ridotto grazie all'implementazione dei veicoli completamente automatizzati, potrebbe essere ipotizzata, sulla scia

degli ordinamenti del Common law, l'ammissibilità di un'eccezionale forma di responsabilità civile punitiva; detta forma di responsabilità costituirebbe uno strumento utile e di condanna contro condotte particolarmente gravi e censurabili da parte del produttore dei veicoli smart (Calabresi 2021).

Con riferimento alla relativa responsabilità, le norme attualmente in vigore stabiliscono l'obbligo del conducente del veicolo di dover sempre prendere il controllo dell'autovettura, indipendentemente dal grado di automatizzazione raggiunto. In altre parole, in questo scenario, l'Intelligenza Artificiale non sostituisce completamente il guidatore, piuttosto, quest'ultimo ha non solo la possibilità ma anche l'obbligo di riprendere il controllo del veicolo quando richiesto dal sistema ed ogni volta che lo ritenga necessario.

Questo assunto si traduce in una ipotesi di responsabilità oggettiva del conducente, soprattutto nei casi di incidenti che causino danni a terzi. Tuttavia, è importante sottolineare che questa responsabilità si può configurare solo in situazioni in cui l'incidente non sia causato da un malfunzionamento tecnico del sistema del veicolo, in tal caso sia il conducente che il proprietario sarebbero esonerati dalla responsabilità.

Il Decreto smart road, come precisato, ha recepito la riforma del 2014 della Convenzione di Vienna e ha introdotto il comma 5 bis all'articolo 8, regolamentando le modalità e gli strumenti per la sperimentazione su strada della guida connessa e automatica. Questo decreto ha anche elaborato la figura del supervisore, obbligato ad intervenire sul sistema automatico in caso di necessità.

Tuttavia, l'articolo 34 bis della Convenzione di Vienna, introdotto lo scorso anno e relativo alla guida autonoma, non è ancora stato recepito dall'Italia né nel decreto infrastruttura 68/2022 né nella sua legge di conversione n. 108 del 5 agosto 2022. Questo articolo autorizza la circolazione dei veicoli autonomi senza richiedere la presenza di un conducente nell'abitacolo del veicolo.

Nel nostro ordinamento, l'esclusione della circolazione dei veicoli di livello 3 o superiore dalle strade nazionali può essere collegata all'articolo 46 del codice della strada, il quale definisce i veicoli come "tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo". Finché non verrà apportata una modifica al codice della strada, sarà impensabile vedere circolare veicoli con guida automatica superiore al secondo livello in Italia.

Questa restrizione indica che, per il momento, la questione della responsabilità legale per incidenti causati da veicoli automatizzati non è un tema rilevante nel contesto legislativo italiano poiché, sarebbe prima necessaria la modifica al codice della strada per poter iniziare a discutere di responsabilità.

4.3. La responsabilità del produttore

Volendo tracciare un punto in comune a tutte le teorie analizzate in materia di responsabilità civile derivante dall'uso dell'intelligenza artificiale nel veicolo avente un livello di automazione superiore al terzo, si può sostenere che tutte, tra le alternative prospettate, ritengono che il produttore debba essere considerato soggetto attivo e potenzialmente responsabile in caso di danni a terzi.

Innanzitutto, in questo specifico settore è sempre opportuno richiamare le disposizioni del Codice civile e, nello specifico, l'articolo 2054 c.c., il che delinea la responsabilità del conducente del veicolo e del suo proprietario; prima dell'entrata in vigore del codice del consumo, la responsabilità del produttore trovava la sua fonte nell'articolo 2043 c.c. che recita "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Attualmente, poi, in virtù delle modifiche introdotte dal Codice del Consumo, il produttore del veicolo è tenuto a rispondere dei danni arrecati all'utilizzatore dello stesso secondo quanto stabilito dagli articoli 114 e successivi del Codice del Consumo. Secondo tale disposizione normativa, il produttore deve rispettare, una serie ulteriore di regole che riguardano la fase di progettazione, quella di fabbricazione e quella di informazione e

per ogni fase sono sancite norme diverse, rispettivamente, in ambito d'ideazione del prodotto, di costruzione dello stesso e di informazione necessaria che deve essere fornita al consumatore per un corretto utilizzo del prodotto. Il mancato rispetto di tali norme comporta l'obbligo, in capo a una o più figure di produttore, di risarcire i danni subiti a causa di un prodotto difettoso; prodotto che, nei casi di cui ci occupiamo, sarà un dispositivo automatico ovvero il computer di bordo (Gaeta 2016, p. 18).

Nel contesto normativo attuale, la responsabilità del produttore nei veicoli dotati di intelligenza artificiale può manifestarsi in diverse forme: potrebbe essere chiamato a rispondere per difetti nel design o nella produzione che causino danni o incidenti; potrebbe essere considerato responsabile se non fornisce informazioni sufficienti sul funzionamento dell'IA presente sui veicoli, inclusa l'omissione di avvisi sui limiti dei sistemi informatici. Questo aspetto è stato recentemente sottolineato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una sentenza del 9 novembre 2023. Inoltre, potrebbe essere considerato responsabile se non fornisce aggiornamenti adeguati o se un aggiornamento introduce difetti dannosi. Allo stesso modo, deve garantire la sicurezza e la privacy dei dati sensibili degli utenti. Infine, nei veicoli autonomi di livello cinque, potrebbe essere considerato responsabile per incidenti, anche in presenza di un supervisore.

In un'ottica di eccessiva responsabilizzazione, la dottrina ha elaborato quattro istituti per limitare la responsabilità del produttore nascenti dall'uso dell'AI nei veicoli. Il primo riguarda la negligenza comparativa, dove il produttore potrebbe non essere considerato responsabile se dimostra che la negligenza del conducente ha contribuito al sinistro. In secondo luogo, vi è l'uso improprio, dove il produttore può sostenere che il conducente non ha utilizzato correttamente il sistema informatico del veicolo, non rispettando la sua destinazione d'uso. Un terzo istituto è lo stato dell'arte e l'assunzione del rischio, dove il produttore può invocare il progresso tecnologico non conosciuto al momento della commercializzazione del veicolo. Infine, i limiti tecnologici possono esonerare il produttore dalla responsabilità se il malfunzionamento è causato da limiti intrinseci che non potevano essere previsti o superati al momento della produzione (Gaeta 2016).

In generale, come precisato e, in particolare, secondo il D. Lgs. n. 206 del 2005⁵, il produttore di un bene è responsabile in caso di prodotto difettoso e, nel caso di un'autovettura occorre, dapprima, capire cosa si intende, appunto, per prodotto difettoso. Una teoria, troppo de-responsabilizzante, sostiene che, una volta ottenuta l'omologazione alla costruzione, dunque una volta seguiti gli standard minimi di produzione, il prodotto non può ritenersi difettoso, ed in conseguenza verrebbe meno la responsabilità della casa automobilistica.

Infatti, e soprattutto in relazione ai veicoli smart, questa tesi deve essere scartata anche solo analizzando la ratio sottesa all'emanazione dei Regolamenti UNECE, che impongono al costruttore di monitorare, per tutta la vita di un veicolo, i rischi di una intrusione malevola nel sistema informatico e di cercare di limitarli; questo perché l'esposizione del veicolo ad un potenziale rischio di intrusione malevola nel sistema informativo rende il veicolo non sicuro e, quindi, difettoso.

In questo scenario occorre anche domandarsi se, essendo ancora elevati e poco controllabili i rischi di *hackeraggio*, si debbano far rientrare le attività derivanti dall'uso di auto automatiche nell'art. 2050 c.c., secondo cui "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno" e se, in caso di risposta affermativa, responsabili ai sensi dell'art. 2050 c.c. debbano considerarsi solo i produttori del veicolo o anche gli stessi conducenti. In tal caso, si obietta che, in base ad un'analisi economica del diritto, la riconducibilità a questa responsabilità semi-oggettiva della condotta del costruttore disincentiverebbe fortemente, la produzione delle auto auto-

5 L'art. 111 del Codice del consumo recita: "Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi", mentre l'art. 114: "Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto" (DLGS 2005).

matizzate la cui diffusione, invece, sarebbe maggiormente sostenuta dalle Istituzioni perché esse sono considerate, sostanzialmente, più sicure.

In quest'ottica di idee ed in considerazione della circostanza in base alla quale la commercializzazione dei veicoli automatici ha l'obiettivo di ridurre drasticamente i sinistri stradali, si ravvisa l'opportunità di promuovere l'incentivazione della loro commercializzazione mediante l'emanazione di disposizioni legislative che limitino i costi e le responsabilità in capo ai produttori, al fine, proprio, di incentivare gli investimenti per l'introduzione sul mercato di questa tipologia di prodotti (Branaccio 2020). Per tale ragione, emerge la necessità di istituire adeguati meccanismi di compensazione economica a favore di coloro che potrebbero subire danni derivanti dai rischi connessi a tali veicoli, la cui portata non può essere completamente definita durante una fase sperimentale e che si prospetta prolungata per un significativo periodo di tempo:

proprio in ragione di queste considerazioni, sembrano da osservare con favore le letture interpretative che, in una prospettiva de iure condendo, suggeriscono l'adozione di un approccio caratterizzato da una particolare cautela e lumeggiano l'introduzione di strumenti idonei a evitare che i costi dei futuri incidenti, ancorché cagionati da veicoli conformi agli standard legislativi, possano ricadere sui danneggiati ai quali, invece, appare ragionevole garantire la piena compensazione dei pregiudizi subiti, talvolta attraverso lo strumento della responsabilità civile, talvolta ricorrendo a quello dell'indennizzo e infine mediante l'operare sinergico dei due diversi strumenti indicati (Calabresi 2021, p. 160).

Questo autorevole filone dottrinale ha sostenuto che le regole di responsabilità, sapientemente combinate e supportate da efficienti meccanismi assicurativi, dovrebbero mirare a minimizzare i costi sociali degli incidenti e, cioè, il costo dei sinistri, ma anche quello per evitare i sinistri stessi. Secondo questa tesi, l'obiettivo principale del legislatore deve essere la riduzione del costo degli incidenti per la società nel suo complesso e, per raggiungerlo, la soluzione preferita sembra essere quella di far ricadere il danno su chi può sopportarlo, il produttore assicurato, riducendo così l'impatto sociale complessivo e individuando il punto di equilibrio più efficiente tra i costi di prevenzione e i costi derivanti dagli incidenti. Inoltre, la soluzione cui giunge questa parte di dottrina è quella di prevedere una revisione del concetto di colpa nell'ambito della responsabilità delle imprese: innanzitutto bisogna minimizzare il rischio che i prodotti aziendali possano arrecare danni a terzi e per fare ciò bisognerebbe ottimizzare le pratiche preventive degli operatori economici, che sono incentivati dalla prospettiva di una responsabilità oggettiva. In secondo luogo, deve essere distribuito in modo efficiente il residuo costo sociale rappresentato dal rischio residuo di incidenti, nonostante le predette misure preventive. Infine, devono essere previsti degli incentivi

per le imprese più responsabili e sicure, al fine di escludere dal mercato quelle che comportano un rischio eccessivo rispetto al beneficio sociale che producono (Di Ciommo 2017).

Un'altra soluzione potrebbe essere quella di adottare una normativa simile all'*Automated and electric vehicle Act* pubblicato nel 2018 in Gran Bretagna e che impone ai produttori dei veicoli automatici di stipulare una polizza assicurativa e che prevede espressamente una responsabilità generale del produttore del veicolo autonomo in caso di sinistro stradale ed una eventuale e concorrente responsabilità del proprietario nel caso del mancato aggiornamento del software ovvero dell'alterazione dello stesso:

il software iniziale ritrae mappe e luoghi e, più in generale, situazioni che possono divenire presto obsolete e, dunque, essere cagione di danno. Al fine di evitare ciò, il dovere di adeguamento dovrebbe non tanto evitare domande risarcitorie di danni nei confronti del produttore, quanto piuttosto di consentire allo stesso di sollevare eccezioni, finanche scriminanti, le *objections*, ad usare la terminologia inglese, nell'ambito dei relativi giudizi risarcitori. Peraltro, la norma suggerisce che, dato l'obbligo per il proprietario di aggiornare il software, un migliore sistema di tutela per il produttore potrebbe essere quello di avere un registro delle macchine automatizzate, presso cui vengano iscritti i diversi proprietari che si susseguono nella titolarità del veicolo. Ciò consentirebbe anche di evitare che il produttore debba fronteggiare domande di natura speculativa, in casi di incertezza generale relativa alla titolarità dei beni, a fronte delle quali il produttore potrebbe sopportare costi, in realtà non giustificati (Della Giustina 2023, p. 8).

In definitiva, accettare senza riserve un sistema di responsabilità del produttore per un incidente causato da difetto di costruzione del veicolo comporterebbe la sua esposizione ad una vasta gamma di tipi di danni che vanno oltre il semplice sinistro e proprio questa previsione contrasta con il principio di prevedibilità dei costi di risarcimento, che costituisce un corollario del già menzionato *Market enterprise responsibility*.

Si confida, dunque, che, oltre a definire chiaramente il soggetto responsabile in caso sia di incidenti *cyber* sia di sinistri stradali con automobili automatiche, il legislatore delinea anche una nuova forma di copertura assicurativa obbligatoria in questo ambito.

4.4. Conclusione

Nel breve periodo, l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel settore automobilistico comporterà un aumento dei costi, soprattutto nel settore *after-sales*, a causa dei nuovi obblighi finalizzati a garantire la sicurezza e la privacy dei dati.

L'Unione Europea, preoccupata per l'impatto dell'IA sui diritti fondamentali, ha istituito l'Agenzia europea dei diritti fondamentali, che ha precisato che, al momento, non ci sono prove empiriche sufficienti per garantire che l'IA sia conforme ai diritti fondamentali, essendo necessario raccogliere prove sull'impatto dell'IA sui diritti fondamentali ed assicurarsi che le restrizioni rispettino i principi di necessità e proporzionalità.

Per quanto riguarda la responsabilità civile derivante da incidenti stradali causati dall'IA, gli attuali articoli del codice della strada, concepiti per il conducente umano, dovranno essere interpretati o modificati per regolare l'operatività dei veicoli autonomi; potrebbe essere opportuno istituire un regime di assicurazione obbligatoria integrato da un fondo per garantire il risarcimento dei danni in caso di mancanza di copertura assicurativa e detto fondo potrebbe essere finanziato dalle compagnie assicurative e garantirebbe un risarcimento per le vittime di incidenti stradali causati da anomalie nell'IA dei veicoli o dalla difficoltà nell'attribuire la responsabilità (Scagliarini 2019).

5. L'informatizzazione totale vale tanto da compromettere i diritti fondamentali

La rapida diffusione dell'intelligenza artificiale richiede una riflessione ponderata sulla tutela dei diritti fondamentali. Oltre alla privacy, bisogna considerare l'obbligo di non discriminazione, affinché gli algoritmi non perpetuino *bias* ingiusti; la trasparenza nei processi decisionali degli algoritmi è fondamentale, così come garantire la sicurezza, specialmente in settori vitali. Infine, è fondamentale proteggere la dignità umana, soprattutto nelle applicazioni come la sorveglianza di massa o l'automazione del lavoro.

La consapevolezza e l'alfabetizzazione digitale diventano, inoltre, fari illuminanti nel percorso verso una comprensione approfondita e partecipata del dibattito sull'intelligenza artificiale e le sue influenze sulla società:

ciò che può essere valutato nei prossimi anni è se il progresso tecnologico valga tanto da limitare i diritti fondamentali delle persone e soprattutto se, almeno in questo settore, sia necessario comunque non eliminare l'intervento umano giacché innumerevoli sono le circostanze imprevedibili e nuove che possono presentarsi durante la guida di un veicolo e che un soggetto pensante – utilizzando la diligenza richiesta – potrebbe risolvere più tempestivamente e meglio di una macchina intelligente. Infatti, c'è un punto essenziale da tenere in considerazione: per quanto la macchina intelligente sia capace di autocorreggersi, pur sempre si basa su informazioni che riguardano il passato (Ferrari 2022, p. 12).

Nell'odierno contesto giuridico-sociale emerge una doppia sfida: ottimizzare la completa digitalizzazione della vita quotidiana, che cerca di governare variabili complesse tramite algoritmi e limitare l'erosione della privacy.

La Commissione europea, ad esempio, nel 2018, ha istituito un Gruppo di esperti di intelligenza artificiale, il quale ha elaborato un dossier intitolato "Orientamenti etici per una IA affidabile". Questo documento fornisce linee guida per garantire un utilizzo etico e responsabile dell'intelligenza artificiale e cerca di bilanciare i vantaggi e le criticità legate alla crescente connettività e digitalizzazione nel settore automobilistico e in altri settori. In questo documento si legge:

L'obiettivo degli orientamenti è promuovere un'IA affidabile. Un'IA affidabile si basa su tre componenti che dovrebbero essere presenti durante l'intero ciclo di vita del sistema: a) legalità, l'IA deve ottemperare a tutte le leggi e ai regolamenti applicabili, b) eticità, l'IA deve assicurare l'adesione a principi e valori etici, e c) robustezza, dal punto di vista tecnico e sociale poiché, anche con le migliori intenzioni, i sistemi di IA possono causare danni non intenzionali. Ciascuna componente in sé è necessaria ma non sufficiente per realizzare un'IA affidabile. Idealmente le tre componenti operano armonicamente e si sovrappongono; qualora, nella pratica, si dovessero verificare tensioni tra di esse la società dovrebbe adoperarsi per risolverle (Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale 2019, p. 5).

Tra i principi etici delineati dal Gruppo di esperti, il rispetto dell'autonomia umana è al centro delle considerazioni mentre, viene identificata quale criticità principale la potenziale supremazia delle macchine sull'essere umano, tale da ingenerare una dipendenza da esse. Questa minaccia però non risiede tanto in scenari apocalittici di ribellione delle macchine contro l'umanità, come spesso rappresentato nei film di fantascienza, ma piuttosto nel pericolo più sottile di adattare le nostre preferenze in modo che diventino sempre più elementari da soddisfare nel tempo, attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. Stuart Russell, professore dell'Università di Stanford, ha proprio rappresentato questo possibile problema durante le sue lezioni del 2021 intitolate "The reith lectures", evidenziando che la crescente dipendenza dall'intelligenza artificiale può spingere le persone a comportarsi come individui deboli e infantili, simili a quelli del film "WALL-E"⁶. La

6 Il regista Andrew Stanton ha rappresentato la storia di Wall-E, un robot rimasto unico abitante sulla terra, ormai inabitata perché eccessivamente inquinata e piena di rifiuti. "Due analisi, quella sociale e quella ecologica sono fortemente correlate e soggiacciono alla trama del film. L'intera storia è disseminata di feroci critiche alla burocrazia. Le decisioni più importanti, infatti, vengono prese in stanze segrete, mentre il resto della popolazione viene tenuta all'oscuro. Il burocrate supremo, addetto a far rispettare lo status quo, è Auto; si tratta di un'intelligenza artificiale, liberamente ispirata a HAL di 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Gli umani, però, appaiono come vittime non tanto della burocrazia, quanto

preoccupazione, dunque, è che, affidando gradualmente la gestione della civiltà alle macchine, si possa perdere la capacità di compiere azioni autonomamente, con la generazione successiva che potrebbe perdere l'incentivo ad "imparare a fare", creando così una dipendenza e una rottura nella catena delle competenze umane:

la nostra dipendenza crescente dall'IA ci spinge a comportarci come individui deboli e infantili, simili a quelli del film WALL-E; quando affideremo gradualmente la gestione della nostra civiltà alle macchine, perderemo la capacità di farlo noi stessi, e la generazione successiva perderà l'incentivo a imparare a farlo, e la catena si spezzerà (Russell 2021, p. 10).

Questa prospettiva etica pone un' enfasi fondamentale sull'assicurare che l'intelligenza artificiale si conformi alle necessità umane anziché il contrario. Affrontare queste sfide richiede un approccio etico e responsabile nello sviluppo e nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con particolare attenzione ai principi di autonomia umana e controllo. Negli anni a venire, il compito degli studiosi sarà orientato alla difesa di coloro che desiderano preservare il proprio diritto alla riservatezza, inteso come il diritto di mantenere segreti aspetti, comportamenti e atti relativi alla sfera intima della persona. Questa esigenza di riservatezza è intrinseca all'essere umano, come dimostra il fatto che la necessità di tutelare questo diritto è emersa negli Stati Uniti già nel 1890 con la pubblicazione del saggio intitolato "The Right to Privacy" ("Il diritto alla privacy") di Warren e Brandeis (1890). Questo saggio, pubblicato sulla rivista *Harvard Law Review*, analizza il diritto fondamentale "ad essere lasciati soli". Gli autori proclamano con enfasi l'esistenza di un diritto alla privacy, sottolineando la sua necessità di essere riconosciuto e protetto. Warren e Brandeis hanno analizzato le sempre più frequenti intrusioni nella sfera privata delle persone, attribuendole all'evoluzione tecnologica e alla diffusione della stampa. Essi sostengono che la legge dovrebbe riconoscere e difendere il diritto delle persone di essere lasciate sole e di non essere sottoposte a un'attenzione pubblica non necessaria.

L'articolo di Warren e Brandeis è diventato un punto di riferimento nello sviluppo del concetto di privacy nella giurisprudenza statunitense, contribuendo in modo significativo a plasmare l'interpretazione legale della privacy nell'ambito della moderna società tecnologica.

della loro stessa pigrizia, la quale non permette loro di guardare oltre il proprio display e di aprire gli occhi sulla propria situazione" recensione consultabile sul seguente sito internet: <https://www.theserendipityperiodical.it/2022/04/15/wall-e-analisi-e-recensione-del-film/>.

6. Conclusioni

Per sottolineare l'importanza del diritto all'autonomia umana, si riportano le parole pronunciate dal Professor Russell al termine di quattro giorni di conferenze trasmesse dalla BBC nell'ambito delle c.d. "The reith lectures"⁷:

l'autonomia è un valore umano fondamentale, il che significa che i sistemi di IA benefici non potranno garantire il miglior futuro possibile se garantire ciò comporta una perdita di autonomia per gli esseri umani. È possibile che le macchine debbano astenersi dall'usare i loro poteri per prevedere come ci comporteremo, affinché possiamo mantenere l'illusione necessaria del libero arbitrio. Qualunque sia la soluzione a questo rompicapo auto-referenziale, i nostri sistemi di IA devono e impareranno a fare un passo indietro, come fanno i genitori, alla fine dicendo: no, oggi non ti lego i lacci delle scarpe. Devi farlo da solo. Non creeranno il mondo di WALL-E a meno che non li costringiamo a farlo. Ma la relazione genitore-figlio non è la metafora giusta, perché noi (i bambini) avremo tutto il potere, anche se le macchine saranno di fatto molto più potenti. Abbiamo bisogno di una nuova metafora, di un nuovo modo di vederci, e avremo bisogno di tutti gli scrittori, i cineasti e i poeti per guidare la nostra cultura in questo processo (Russell 2021, p. 11).

A livello europeo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) rappresenta il principale trattato per la protezione dei diritti umani nei paesi europei. Articoli chiave come il diritto alla vita (articolo 2), il divieto di trattamenti inumani o degradanti (articolo 3), il diritto a un processo equo (articolo 6) e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8) hanno implicazioni importanti per l'autonomia umana, anche in contesti legati all'intelligenza artificiale. La CEDU costituisce un quadro normativo vincolante per gli Stati membri e viene considerata fondamentale nell'affrontare le sfide etiche e giuridiche poste dall'uso dell'intelligenza artificiale, garantendo il rispetto dei diritti umani.

L'intelligenza artificiale è un campo interdisciplinare che unisce principi della teoria dell'informazione, della statistica, dell'ottimizzazione e dell'informatica; si può definire come la ricerca e l'applicazione di strumenti tecnici per risolvere problemi pratici, ottimizzare procedure, prendere decisioni e perseguire obiettivi specifici (Treccani). Questa definizione include le conoscenze matematiche, informatiche e scientifiche utilizzate per sviluppare soluzioni che emulano il pensiero e il comportamento umani. In ultima anali-

7 Ogni anno, dal 1948 la BBC invita un'illustre personalità a tenere un ciclo di conferenze radiofoniche, oggi chiamate *podcast*, su determinati argomenti. Le Reith Lectures sono state inaugurate nel 1948 dal matematico Bertrand Russel che, durante il ciclo di lezioni intitolato "Authority and the Individual", il 9 gennaio 1949 ha tenuto una lezione ad oggetto "The role of individuality".

si, l'intelligenza artificiale si basa sull'asservimento nei confronti dell'uomo, poiché mira a creare sistemi in grado di assistere o migliorare le capacità umane. L'asservimento dell'intelligenza artificiale nei confronti dell'uomo riflette la necessità di rimarcare (e di non dimenticare mai) la supremazia umana nel dirigere e regolare il ciclo di vita dell'intelligenza artificiale stessa, garantendone il corretto utilizzo nel rispetto di limiti etici, legali e sociali.

Da questo concetto si desume prima di tutto che deve essere posta un'enfasi particolare sulla responsabilità umana nel processo di progettazione e implementazione degli algoritmi e dei modelli di intelligenza artificiale. Gli esseri umani devono assumersi la responsabilità di guidare e supervisionare l'intero processo, definendo obiettivi specifici e stabilendo parametri etici che influenzino il comportamento dei sistemi tecnologici. In secondo luogo, si evidenzia l'importanza di stabilire limiti e controlli per garantire che l'intelligenza artificiale operi entro confini ben definiti e in conformità con principi etici e normativi predefiniti e ciò implica che i sistemi di intelligenza artificiale devono essere progettati e implementati in modo da rispettare standard etici e normativi, con eventuali restrizioni alle loro capacità decisionali autonome, se necessario. Poi, deve essere chiesto agli sviluppatori dell'intelligenza artificiale ed ai suoi utilizzatori di assicurarsi che dette tecnologie rispettino i principi etici fondamentali di uno Stato di diritto, come la giustizia, la trasparenza e il divieto di discriminazione. Ciò implica che le tecnologie vengano progettate ed utilizzate in modo da garantire un trattamento equo e trasparente per tutte le persone coinvolte (Cristianini 2023).

È anche essenziale, si ripete, attribuire chiaramente la responsabilità per le azioni degli algoritmi di intelligenza artificiale ed avere la capacità di tracciare e tutte le decisioni assunte da tali sistemi. Questo permette sia di valutare le eventuali conseguenze negative, sia di attribuire responsabilità in caso di errori o danni causati dagli algoritmi. Infine, si rimarca ancora una volta l'importanza dell'addestramento continuo e del monitoraggio dei sistemi informatici per assicurare che essi rimangano allineati agli obiettivi prefissati e per correggere eventuali deviazioni o rischi nel loro funzionamento: ciò significa che i sistemi di intelligenza artificiale devono essere costantemente valutati e aggiornati per garantire che siano in grado di raggiungere i risultati desiderati in modo etico e responsabile. Nell'ambito di tale prospettiva, l'intelligenza artificiale deve essere concepita come un mezzo destinato a servire l'uomo che, attraverso questa tecnologia, ottimizza le proprie capacità, supera ulteriormente i propri limiti e mitiga i rischi associati alle sue operazioni. Indubbiamente, l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere concepita con l'obiettivo di sostituire l'uomo, piuttosto dovrebbe essere vista come una risorsa complementare all'abilità umana, in grado di affrontare compiti specifici in modo efficiente ed accurato.

È, poi, quasi obbligatorio riconoscere che anche l'intelligenza artificiale presenta dei limiti intrinseci: pur avanzando rapidamente nelle sue capaci-

tà, rimane vincolata dalle sue programmazioni e dalle informazioni di cui dispone; non può sempre replicare la complessità del pensiero umano né comprendere appieno il contesto emotivo, sociale e culturale in cui opera. In questo senso, è anche importante adottare un approccio bilanciato nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, considerandola come uno strumento potente ma non omnicomprendivo. Difatti, questo strumento dovrebbe essere integrato nella quotidianità umana con consapevolezza dei suoi limiti e delle sue potenzialità, al fine di massimizzare i benefici e mitigare eventuali rischi o sfide che potrebbero sorgere. Analizzando proprio i limiti dell'intelligenza artificiale, da un'analisi condotta da Giovanni Sartor, emblematico è il confronto eseguito con il linguaggio umano:

nella comunicazione umana il linguaggio non si limita a combinare parole, esso fa riferimento al mondo fisico e sociale. Per capire pienamente cosa significhi un enunciato non basta collegare tra loro le parole che lo compongono [...] Bisogna invece collegare le parole alle cose cui si riferiscono, e gli enunciati alle situazioni che descrivono, costituiscono o prescrivono, nel contesto in cui quelle parole vengono usate (Sartor 2022, p. 22-23).

Nel processo comunicativo umano, il linguaggio non si limita a una mera combinazione di parole; esso è intrinsecamente legato al mondo fisico e sociale. Difatti, per ottenere una comprensione completa di un'affermazione, non è sufficiente solamente collegare tra loro le parole che la compongono, è, invece, essenziale stabilire connessioni tra le parole e gli oggetti a cui fanno riferimento, così come tra le dichiarazioni e le situazioni che descrivono, delimitano o prescrivono, all'interno del contesto in cui tali parole vengono impiegate. Le attuali intelligenze artificiali apprendono attraverso il metodo dell'imitazione, eseguono operazioni e conducono dialoghi utilizzando algoritmi. A tal proposito è importante sottolineare che questi oggetti non possiedono una comprensione intrinseca del significato o del senso delle loro azioni. In altre parole, mentre possono emulare comportamenti e compiere azioni basate su algoritmi, manca loro la capacità di intraprendere un'apprensione concettuale del linguaggio.

Un'ulteriore limitazione dell'intelligenza artificiale è la sua propensione a diventare obsoleta ed a questo processo naturale si aggiunge, molto spesso, un meccanismo economico che incorpora l'obsolescenza programmata come uno dei metodi per stimolare l'attività del mercato, sia dal punto di vista produttivo che gestionale.

In questo contesto si inserisce l'automobile che, oltre alla sua funzione intrinseca di facilitare il movimento di persone e merci, ha assunto una connotazione di *status symbol*, influenzando l'identità sociale e l'assimilazione a una determinata età o contesto sociale. È paradossale notare che, nonostante l'automobile sia spesso considerata un simbolo di libertà e autonomia per la

sua capacità di esplorare nuovi luoghi, il progresso tecnologico ha portato a una situazione in cui essa può effettivamente limitare questa libertà individuale. Un'altra questione etica nel settore delle automobili a guida autonoma riguarda la pianificazione anticipata delle decisioni che tradizionalmente derivano da reazioni istintive, individuali e non soggette a valutazione legislativa in caso di ostacoli improvvisi lungo il percorso. La necessità che le scelte relative a situazioni critiche siano prese in anticipo, al momento della programmazione dei veicoli, costituisce la vera sfida posta dall'avvento dei veicoli automatici. In questo ambito, è interessante il risultato emerso da uno studio eseguito sull'emozionalità degli umani in conseguenza degli incidenti cagionati da automobili automatiche. L'analisi si fonda sul presupposto che i veicoli autonomi rappresentino un'opzione più sicura e riducano il numero degli incidenti stradali. Se da un lato i veicoli autonomi contribuiscono ad aumentare la sicurezza stradale, dall'altro sono considerati agenti morali attivi, poiché ogni azione intrapresa da essi può riallocare i livelli relativi di sicurezza tra gli utenti della strada circostanti. Durante questo studio, si è osservato che le persone tendono ad essere meno severe nei confronti degli esseri umani responsabili di un incidente rispetto alle macchine che provocano un incidente comparabile. Tuttavia, in modo sorprendente, questa dinamica si inverte quando sia l'essere umano che la macchina contribuiscono congiuntamente a un incidente. Ad esempio, quando un veicolo semiautonoma e il suo conducente umano non riescono ad evitare un pedone, le persone tendono generalmente ad attribuire maggior colpa all'essere umano per la conseguente collisione. Non è ancora chiaro il motivo per cui le persone tendano a incolpare maggiormente le macchine rispetto agli esseri umani quando queste ultime falliscono da sole, ma poi incolpano maggiormente gli esseri umani rispetto alle macchine quando falliscono insieme (Bonneton 2023). Ebbene, il dilemma etico di un veicolo autonomo che deve decidere se privilegiare la vita dei suoi passeggeri o quella degli altri utenti della strada rappresenta un tema di notevole rilevanza, il cui impatto sulle scelte dei consumatori è significativo a tal punto da essere citato come uno dei principali fattori determinanti nell'acquisto dei veicoli automatici stessi (Gill 2021). In tale contesto, l'acquisizione delle preferenze dei consumatori non è solamente un'attività di natura commerciale, ma riveste un'importanza fondamentale poiché la promessa principale delle smart cars è quella di contribuire a ridurre il numero di vittime della strada, essendo più sicure dei conducenti umani; tuttavia, tale obiettivo non potrà essere raggiunto se i consumatori rinunceranno ad usare questa tecnologia a causa, proprio, di insoddisfazione o addirittura indignazione riguardo al modo in cui questi veicoli affrontano i dilemmi morali. Pertanto, l'acquisizione delle (eventuali) scelte morali dei consumatori potrebbe risultare un prerequisito indispensabile affinché le macchine possano incamerare decisioni morali ed essere considerate più etiche dagli individui (Bonneton 2023). Inoltre,

non bisogna dimenticare che i veicoli autonomi non incidono soltanto sulla sicurezza dei loro passeggeri, ma distribuiscono anche il rischio a tutti gli altri utenti della strada circostanti, inclusi i pedoni. Di conseguenza, gli altri utenti della strada dovrebbero essere coinvolti nel processo decisionale riguardante le preferenze morali che guidano il comportamento del pilota automatico.

In conclusione, si ritiene sia necessaria un'attenta raccolta delle preferenze morali umane al fine di orientare il comportamento dei veicoli autonomi. Tale processo, secondo la scienza umanistica, implica la necessità di prendere decisioni riguardo ai valori da tutelare e alla loro ponderazione, soprattutto quando diversi gruppi esprimono preferenze contrastanti.

Va anche evidenziato che tale argomentazione sembra sovrastimare la complessità morale intrinseca alla responsabilità civile; le situazioni di pericolo derivanti dalla circolazione stradale, che in passato richiedevano risposte basate su valutazioni individuali soggettive, verranno trasferite in un nuovo scenario in cui tali valutazioni saranno ponderate in anticipo attraverso un'analisi dei costi e dei benefici condotta mediante metodi scientifici. L'analisi sarà condotta, verosimilmente, da comitati incaricati di valutare le implicazioni etiche, che dovranno tener conto sia della prospettiva individuale che di quella collettiva (Calabresi 2020). I rischi intrinseci legati alle attività che impattano sulla vita umana sono accentuati dalla tecnologia, soprattutto quando si tratta di intelligenza artificiale. Il Libro bianco evidenzia la rilevanza delle conseguenze degli errori, sia a livello individuale che sociale, richiamando l'attenzione sulla necessità di riconoscere e affrontare le limitazioni nell'attribuzione di capacità decisionali all'intelligenza artificiale. L'adozione di intelligenza artificiale senza un giudizio critico potrebbe minacciare una serie di diritti fondamentali, tra cui la privacy; in questo contesto si comprende l'importanza di considerazioni etiche e legali per preservare la libertà individuale.

La fiducia nell'intelligenza artificiale richiede chiarezza sui profili di responsabilità associati. Identificare i soggetti responsabili, come produttori, operatori informatici o consumatori finali, rappresenta una rivoluzione tecnologica cruciale. Inoltre, rendere le macchine ispezionabili è essenziale per instaurare la fiducia e garantire la sicurezza dell'intelligenza artificiale. La crescente consapevolezza dei rischi e delle sfide associate all'intelligenza artificiale è stata evidenziata da diversi leader nel campo tecnologico, tra cui Elon Musk. Questi individui hanno espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza, alla responsabilità etica e alle implicazioni socioeconomiche dell'adozione diffusa dell'intelligenza artificiale. Uno dei principali punti sollevati proprio da Musk riguarda la necessità di una cornice legislativa che guidi lo sviluppo e l'implementazione dell'intelligenza artificiale in modo responsabile e sicuro. Tale cornice dovrebbe, come sostenuto, affrontare temi come la trasparenza nei processi decisionali degli algoritmi, la responsabilità delle

azioni compiute da sistemi autonomi e la gestione delle conseguenze sociali dell'automatizzazione (Benanti 2023). Inoltre, deve essere confermata l'importanza della collaborazione internazionale e dell'approccio interdisciplinare per affrontare queste sfide in modo efficace. Ciò implica coinvolgere governi, industrie, istituti accademici e organizzazioni della società civile nel processo di definizione di linee guida e normative che regolino l'uso dell'intelligenza artificiale.

Bibliografia

- Bellomia, V., (2020), Il contratto intelligente: questioni di diritto civile, *Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa*. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2020/12/Valentina-Bellomia.pdf> (Data di accesso: 17 marzo 2024).
- Benanti, P., Maffettone, S., (1 aprile, 2023), Se l'intelligenza artificiale rischia di sfuggirci di mano. *Corriere della sera*, consultabile all'indirizzo: https://www.corriere.it/opinioni/23_aprile_01/se-l-intelligenza-artificiale-rischia-sfuggirci-mano-ed0f1e94-d0a9-11ed-8952-10f6bf0a23fa.shtml
- Bianca, C.M., (2019), *Diritto civile. Il contratto*, Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre.
- Bonnefon, J.F., Rahwan, I. e Shariff, A., (2023), The Moral Psychology of Artificial Intelligence, *Annual Review of Psychology*, 75, pp. 653-675.
- Brancaccio, G., Tortora, C., (2020), *Gli effetti dell'AEB nella riduzione dei sinistri. Il sostegno della tecnologia nella lotta agli incidenti*. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://fondazionecaracciolo.aci.it/notizie-ed-eventi/gli-effetti-dellaeb-nella-riduzione-dei-sinistri-2/> (Data di accesso: 28 marzo 2024).
- Cadwalladr, C., (7 maggio, 2017), The great British Brexit robbery: how our democracy was hijacked. *The Guardian*, consultabile all'indirizzo: <https://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexite-robbery-hijacked-democracy>
- Calabresi, G., Al Mureden, E., (2020), Driverless car e responsabilità civile, *Rivista di diritto bancario*, supplemento gennaio/marzo, pp. 7-21.
- Calabresi, G., Al Mureden, E., (2021), *Driverless cars*, Bologna, Il Mulino.
- Carere, M., La responsabilità del conducente di un veicolo a guida autonoma: uno sguardo comparatistico fra Germania e California. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.andig.it/saggi/la-responsabilita-del-conducente-di-un-veicolo-a-guida-autonoma-uno-sguardo-comparatistico-fra-germania-e-california> (Data di accesso: 14 marzo 2024).

- Carrà, M., (18 febbraio, 2021), I rischi ‘nascosti’ dell’auto a guida autonoma e il pericolo dell’hackeraggio. *Forbes*, consultabile all’indirizzo: <https://forbes.it/2021/02/18/i-rischi-nascosti-dellauto-a-guida-autonoma-e-il-pericolo-dellhackeraggio/>
- Commissione europea, *Libro bianco sull’intelligenza artificiale - Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia*. [Online] Consultabile all’indirizzo: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ac957f13-53c6-11ea-aece-01aa75ed71a1> (Data di accesso: 17 agosto 2023).
- Cristianini, N., (2023), *La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano*, Bologna, Il Mulino.
- Cruciani, A., (19 giugno, 2022), Hacker e auto, violare una vettura auto è fin troppo facile. I rischi e come difendersi. *Corriere della sera*, consultabile all’indirizzo: https://www.corriere.it/tecnologia/22_giugno_19/hacker-auto-violare-vettura-auto-fin-troppo-facile-rischi-come-difendersi-91adca52-efa7-11ec-8f59-93717c23f0aa.shtml
- Della Giustina, C., De Gioia Carabellese, P., (2023), Il futuro ruolo dell’assicuratore nei rischi legali dei veicoli automatici Unmanned vehicles, trolley problems and data protection, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 4, p. 1235.
- Di Ciommo, F., (2017), Principio indennitario e traslazione dei costi sociali, in Landini, S., Ruggeri, L., a cura di, *Il mercato assicurativo nell’unitarietà dell’ordinamento giuridico*, Roma, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 33-61.
- Faralli, C., (2019), Diritti e nuove tecnologie, *Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, XI, 2, pp. 44-55.
- Federal Trade Commission, (2024), *In the Matter of Facebook, Inc.*. [Online] Consultabile all’indirizzo: <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings/092-3184-182-3109-c-4365-facebook-inc-matter> (Data di accesso: 15 marzo 2024).
- Ferrari, V., (2022), Diritto robotizzato? Riflessioni socio-giuridiche sulle nuove tecnologie della comunicazione, *Annali del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise*, 23, 3, pp. 3-14.
- Gaeta, M.C., (2016), Automazione e responsabilità civile automobilistica, *Responsabilità Civile e Previdenza*, 5, pp. 1718-1750.
- Gill, T., (2021), Ethical dilemmas are really important to potential adopters of autonomous vehicles, *Ethics and Information Technology*, 23, pp. 657-673.
- Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull’intelligenza artificiale, (2019), Orientamenti etici per un’IA affidabile. [Online] Consultabile all’indirizzo: [file:///C:/Users/Stefania/Downloads/ethics_guidelines_for_trustworthy_ai-it_87FEA6D2-977E-4064-0532C4315EB55247_60430+\(5\).pdf](file:///C:/Users/Stefania/Downloads/ethics_guidelines_for_trustworthy_ai-it_87FEA6D2-977E-4064-0532C4315EB55247_60430+(5).pdf)

- Hu, M., (2020), Cambridge Analytica's Black Box, *Big Data & Society*, 7, 2, pp. 1-6.
- Istat, (2023), Report incidenti stradali Anno 2022. [Online] Consultabile all'indirizzo: https://www.istat.it/it/files/2023/07/REPORT_INCIDENTI_STRADALI_2022_IT.pdf (Data di accesso: 15 marzo 2024).
- Kaiser, B., (2019), *La dittatura dei dati*, New York, HarperCollins.
- Limone, D., (1995), *Dalla giuritecnica all'informatica giuridica*, Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre.
- Mauro, V., Dalla Chiara, B., Deflorio, F. e Carboni, A., (2017), *Auto-matica il futuro prossimo dell'auto: connettività e automazione*, Roma, Fondazione Caracciolo per Acì.
- McCarthy, J., Minsky, M.L., Rochester, N. e Shannon, C.E., (1950), Proposta di un Progetto di ricerca estivo sull'intelligenza artificiale presso il Dartmouth College, *Sistemi intelligenti. Rivista quadrimestrale di scienze cognitive e di intelligenza artificiale*, 3, pp. 413-428.
- Parlamento europeo, (16 febbraio, 2017), Norme di diritto civile sulla robotica. [Online] Consultabile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_IT.html#title2 (Data di accesso: 17 agosto 2023).
- Parlamento europeo, (3 marzo, 2024), Il Parlamento europeo approva la legge sull'intelligenza artificiale. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240308IPR19015/il-parlamento-europeo-approva-la-legge-sull-intelligenza-artificiale> (Data di accesso: 13 marzo 2024).
- Procida Mirabelli di Lauro, A. e Feola, M., (2020), *Diritto delle obbligazioni*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
- Proietti, G., (2020), *La responsabilità nell'intelligenza artificiale e nella robotica*, Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre.
- Ruffolo, U., eds, (2020), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti e l'etica*, Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre.
- Russell, S.J., (2021), *Living with artificial intelligence, The Reith Lectures*, consultabile all'indirizzo: <https://www.bbc.co.uk/programmes/m001216k> (Data di accesso: 17 agosto 2023).
- Russo, G., (2023), La responsabilità civile auto nell'era digitale. Inapplicabilità e re-interpretazione dell'attuale assetto normativo dell'art. 2054 c.c., *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 18, pp. 1218-1241.
- Sartor, G., (2022), *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Torino, Giappichelli.
- Scagliarini, S., a cura di, (2019), *Smart roads e driverless cars: tra diritto, tecnologia, etica pubblica*, Milano, Giappichelli.
- Society of Automotive Engineers, (2021), Livelli di automazione. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.sae.org/news/2021/06/sae-revises-levels-of-driving-automation> (Data di accesso: 17 marzo 2024).

- Taddei Elmi, G., Romano, F., (2016), Il robot tra ius condendum e ius conditum, *Rivista di Informatica e Diritto*, XLII, pp. 115-137.
- Teubner, G., (2019), *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
- Treccani vocabolario, Tecnologia, consultabile all'indirizzo: <https://www.treccani.it/vocabolario/tecnologia/> (Data di accesso: 17 agosto 2023).
- Warren, S.D., Brandeis, L.D., (1890), The Right to Privacy, *Harvard Law Review*, 4, 5, pp. 193-220.

DOSSIER

Cibo di qualità: le sfide del diritto

Quality Food: The Challenges of Law

Introduzione: Una breve e necessaria riflessione sulla qualità¹

Introduction: A brief and necessary reflection on quality

ROBERTA DAMENO², EMMA SOFIA LUNGHÌ³

Questo Dossier non si propone di analizzare e affrontare tutti gli aspetti problematici del tema ampio, multidisciplinare e interdisciplinare del diritto all'accesso al cibo adeguato, sano e di qualità. L'obiettivo che le curatrici si sono proposte è quello di offrire degli spunti di riflessione su alcuni punti che ritengono decisivi per ragionare non solo sul diritto al cibo, ma anche di come questo diritto debba essere messo in relazione al dovere di rispettare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica non solo delle generazioni presenti, ma anche di quelle future.

Si tratta di una sfida – riuscire a garantire a tutte le persone l'accesso al cibo, rispettando allo stesso tempo i diritti delle generazioni future – che è resa ancora più complessa a causa del cambiamento climatico e dell'inquinamento ambientale del nostro pianeta. Ma anche le istituzioni sovranazionali e internazionali – la Fao e le istituzioni europee in primis – hanno più volte indicato la necessità di intervenire con politiche efficaci volte a coniugare la sfida della cosiddetta “fame zero” con quella della sostenibilità delle azioni intraprese.

La riflessione sul diritto al cibo non può, inoltre, limitarsi ad affrontare gli aspetti, seppur importanti e imprescindibili, che riguardano gli strumenti e i meccanismi della sua tutela, da un lato, e quelli che riguardano la sostenibilità ambientale della produzione e della trasformazione degli alimenti, dall'altro lato. Secondo le curatrici di questo Dossier è necessario ampliare il discorso sul cibo e più in generale sull'alimentazione delle persone, riflettendo e studiando i meccanismi che utilizzano il cibo come strumento di controllo sociale e politico.

Per questo, riteniamo, sia necessario iniziare a studiare “il cibo” non solo sotto i profili del diritto del singolo a non essere affamato e a godere di un'a-

1 Il presente testo è stato pensato congiuntamente dalle autrici. Il paragrafo 1 è stato scritto da Emma Sofia Lunghi e il paragrafo 2 da Roberta Dameno.

2 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano Bicocca. roberta.dameno@unimib.it

3 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano Bicocca; Departamento de Derecho, Universitat de Lleida. emmasofia.lunghi@unimib.it

limentazione adeguata, ma anche come oggetto politico e come strumento al contempo di controllo e di emancipazione sociale.

Per ragionare in questi termini è necessario avere una lettura interdisciplinare e multidisciplinare: solo attraverso il dialogo con discipline differenti è, infatti, possibile mettere in luce in modo chiaro e sistematico le problematiche del tema.

1. Qualità, territorio, sostenibilità

Secondo gli obiettivi dell'agenda ONU 2030, per essere sostenibile, un sistema alimentare dovrebbe dare priorità alla produzione di cibo locale e alle catene di approvvigionamento di prossimità dei consumatori. Anche dal punto di vista degli ordinamenti giuridici, l'origine e la provenienza dei prodotti alimentari sono considerate degli elementi determinanti e necessari per perseguire e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità – non solo ambientale, ma anche economica e sociale – e di qualità – non solo degli alimenti, ma anche della vita delle persone che lavorano nell'agricoltura e nei sistemi di produzione alimentare.

La normativa europea sposa appieno questa idea. I sistemi di certificazione – le DOP e le IGP – rappresentano in modo chiaro il principio che lega il territorio di produzione alla migliore realizzazione di un cibo di qualità superiore. Il diritto europeo, di fatto, definisce i prodotti di qualità come quelli che possono essere certificati come appartenenti a un'area geografica determinata o come quelli prodotti in territori prossimi a chi li consuma: DOP, IGP e prossimità alimentare sono gli elementi oggettivi della qualità.

Per questo motivo è, quindi, utile studiare in modo approfondito le regole che definiscono le certificazioni alimentari dal momento che, queste regole, di fatto, intervengono a definire il concetto di qualità, concetto che, come verrà messo in luce dagli articoli che seguono, è tutt'altro che unitario e definito e, proprio per questo, diventa importante studiare la normativa europea sotto il profilo più strettamente giuridico, in modo da comprendere la reale portata e il reale significato che questa assume all'interno dei contesti sociali.

La definizione di qualità alimentare non può, però, essere definita solo attraverso il diritto. Infatti, gli ordinamenti giuridici non possono proporre una definizione di qualità che tenga nella giusta considerazione sia i valori e le tradizioni culturali sia le differenze religiose, etiche e sociali. Fattori, questi, che contribuiscono in modo determinante nel creare il giudizio nelle popolazioni di cosa è buono e di cosa non lo è.

Il gusto e i tabù alimentari che ciascuna persona ha appreso attraverso l'educazione familiare e la propria esperienza di vita personale non possono rimanere al di fuori dell'analisi del concetto di qualità alimentare. La necessità

di coniugare i gusti con le proprietà organolettiche e dietologiche dei singoli alimenti, infatti, fanno sì che un alimento possa essere considerato “buono” in alcuni contesti sociali, culturali e geografici e “cattivo” o comunque non adeguato in altri contesti.

A questi elementi che, come si vedrà negli articoli che fanno parte del Dossier, formano il significato di qualità, bisogna aggiungere anche l'esigenza, sorta di recente, di perseguire l'obiettivo della sostenibilità ambientale unita alla sostenibilità economica e sociale di tutte le popolazioni e di tutte le persone viventi nel nostro pianeta. Cibo di qualità, quindi, significa non solo cibo adeguato, sicuro, nutriente e buono, ma anche sostenibile e rispettoso dei diritti di tutte le persone.

Oltre a ciò è necessario sottolineare come la questione della definizione della qualità dei cibi non possa essere affrontata senza tenere in considerazione anche i fattori più propriamente economici: la qualità alimentare è, infatti, stata storicamente costruita secondo una logica discriminatoria che di fatto ha escluso le classi socioeconomiche più basse dall'accesso al cibo considerato di qualità.

2. Qualità, cultura, discriminazione

Il cibo è da sempre stato utilizzato da chi possiede e gestisce il potere politico e soprattutto quello economico come lo strumento principe di controllo sulle persone.

Il cibo, però, è da sempre anche un mezzo di emancipazione sociale: è attraverso il riconoscimento del diritto all'accesso al cibo che le persone possono ottenere non solo condizioni di vita migliori, ma anche raggiungere status più elevati. Attraverso una migliore redistribuzione del cibo le discriminazioni in base all'etnia, alla religione, al genere, all'età, alla condizione economica possono, se non essere vinte, quanto meno essere combattute in modo importante.

Sotto questo profilo è, dunque, utile porre delle riflessioni sui significati che i concetti di autodeterminazione, di cultura e di discriminazione assumono in riferimento all'alimentazione. In particolare ci si deve domandare se sia sufficiente riconoscere e tutelare un mero diritto a non morire di fame oppure se il diritto al cibo non ricomprenda un diritto con un significato più ampio.

In altre parole: è sufficiente mettere a disposizione delle persone un cibo qualsiasi per ritenere il diritto al cibo come un diritto realizzato? Oppure, al contrario, anche le persone povere e che vivono in situazioni di indigenza hanno diritto ad accedere a un cibo che non sia solo sano e nutriente ma che rispecchi e non violi gli stili alimentari di ciascuna di esse?

Il principio di autodeterminazione e del rispetto dei valori culturali sono imprescindibili se si vuole garantire il diritto al cibo senza discriminare sulla base di fattori sociali, culturali, religiosi, etici e, come mettono in luce gli articoli che seguono, di genere.

D'altro canto, però, non si può non mettere in evidenza come la qualità, intesa anche come rispetto dei valori etnici e culturali, sia diventata uno strumento politico ed economico volto a creare segregazione culturale da un lato e dall'altro lato protezionismo dei sistemi economici privilegiati. Spesso, infatti, la qualità degli alimenti viene utilizzata, strumentalizzandola, per affermare che i cibi che non rientrano nella nostra tradizione culturale sono cibi insicuri, non validi e privi, quindi, delle caratteristiche che formano la qualità degli alimenti.

Ancora una volta il cibo diventa fonte di discriminazione sociale.

Il cibo di qualità è garantito solo ad alcune fasce di popolazione mondiale: le guerre, le carestie, ma anche le regole del mercato economico globale fanno sì che alcune persone non siano messe in condizione di avere un'alimentazione sicura. Il cibo rispettoso dei valori è accessibile solo ad alcune persone: se sei una persona in difficoltà non puoi fare "troppe storie" sul cibo che ti viene regalato. Il cibo delle tradizioni culturali differenti da quelle dominanti segrega le persone che ne fanno uso: se il cibo viene considerato culturalmente inferiore, allora anche le persone che si cibano di quegli alimenti sono culturalmente inferiori.

Il tema del cibo, così declinato, rientra senza dubbio tra i soggetti classici della sociologia del diritto, permettendo di studiare in modo differente i processi di discriminazione che vengono posti in essere e perpetrati sia dalle regole sociali sia da quelle giuridiche.

Nelle pagine che seguono, il tema del cibo verrà affrontato dalle persone che hanno contribuito a questo Dossier, con prospettive e sensibilità differenti. L'approccio è quello interdisciplinare, nel tentativo non solo di far dialogare discipline che hanno approcci metodologici differenti, ma anche di far comprendere meglio come anche le norme apparentemente più tecniche e che riguardano settori specifici possano intervenire a consolidare il potere economico e culturale.

Forse si potrebbe arrivare ad affermare che, nel sistema cibo, non esistono norme che siano solo ed esclusivamente tecniche.

Cibo, diritti fondamentali e identità nazionale: verso un nuovo valore costituzionale?¹

Food, fundamental rights and national identity: towards a new constitutional value?

MARIA GALBUSERA²

Sommario

Le richieste di riconoscimento del diritto al cibo si stanno spostando dal campo del diritto internazionale a quello nazionale. Il diritto al cibo sta così entrando a far parte del linguaggio costituzionale di molti Stati, tra cui l'Italia. In questo saggio ci si propone di analizzare la dimensione costituzionale del diritto al cibo in Italia anche di fronte a una recente proposta di riforma costituzionale.

Parole chiave: Diritto al cibo; Identità nazionale; Riforme costituzionali; Nuovi diritti; Sovranità alimentare

Abstract

The demand for the recognition of the right to food is shifting from the international to the national legal sphere. Consequently, the right to food is becoming enshrined in the constitutional language of numerous states, including Italy. This essay aims to analyse the constitutional dimension of the right to food in Italy, taking into account a recent proposal for constitutional reform.

Keywords: Right to food; National identity; Constitutional reforms; New rights; Food sovereignty

1 Il presente articolo è frutto di una ricerca condotta nell'ambito del Progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Piano Nazionale Resilienza e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 – Avviso N. 341 del 15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca. Codice progetto PE00000003, Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell'11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP D93C22000890001. Titolo progetto "ON Foods - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working ON Foods".

2 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano Bicocca. m.galbusera@campus.unimib.it

1. Introduzione

La centralità del tema alimentare all'interno del dibattito politico-costituzionale italiano ha acquisito rinnovato rilievo per via dalla recente istituzione del Ministero della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste. Sotto la spinta delle politiche del neonato Ministero è stata recentemente promossa una proposta di riforma costituzionale con il fine di iscrivere nella Costituzione la garanzia di una sana alimentazione, affiancandola al principio di sovranità alimentare e alla tutela dei prodotti simbolo dell'identità nazionale. Una possibile riforma che, dando centralità al tema, rappresenta un'occasione per uno studio più approfondito sul diritto al cibo, sull'opportunità di una sua esplicita menzione nella Costituzione e sul suo rapporto con il nostro ordinamento in relazione al momento politico-sociale che stiamo vivendo.

2. Cibo: quale diritto?

Non è semplice dare una definizione univoca di diritto al cibo. La moltitudine di fonti che se ne occupano a diversi livelli e con diverse sfaccettature rende complicato circoscriverne il significato. Per una migliore ricognizione sembra necessario operare una, seppur breve, ricostruzione storica. Il diritto al cibo trova i suoi primi riconoscimenti e, forse, la sua prima ragion d'essere, nel diritto internazionale: è in quel contesto che è nata, si è sviluppata e modificata la nozione di *right to food*.

La prima tappa di questa ricostruzione è la dichiarazione dei diritti dell'uomo ONU del 1948. L'articolo 25 della dichiarazione individua il cibo come una delle componenti del diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere dell'individuo e della sua famiglia. Con questo riconoscimento l'alimentazione viene iscritta per la prima volta nel novero dei diritti fondamentali anche se non viene dato un autonomo spazio al *right to food*.

Se la dichiarazione del 1948 non contiene un riconoscimento esplicito a un "diritto al cibo" con il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 non solo viene affermato esplicitamente il diritto alla libertà dalla fame ma vengono anche riconosciuti obblighi in capo agli Stati per garantirlo (Art 11 ICESCR). Il Patto e il *General Comment* che ne è seguito³ sono diventati un punto di riferimento per i successivi trattati e le successive carte, soprattutto in ambito FAO, che si sono occupate delle diverse garanzie e tutele relative al diritto al cibo.

3 E/C.12/1999/5 (*General Comments*).

L'ultimo grande punto di approdo è stata l'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile⁴ che, svolgendo un ruolo unificante, ha posto l'obiettivo fame zero come un traguardo da realizzare, sinergicamente insieme ad altri, per uno sviluppo sostenibile.

Il concetto di *right to food* si è costruito sulla stratificazione di questi interventi a livello internazionale e, nel tempo, ha acquisito, seppur lentamente, una certa rilevanza (Ricci 2012; Lupone et al. 2013). Dal 1948 a oggi i contenuti del diritto al cibo si sono ampliati: da una concezione di *right to food* nata nell'ambito della c.d. lotta alla fame nel mondo "dall'alto verso il basso" si è passati a una più orizzontale e multidimensionale che riconosce un ruolo e degli obblighi in capo ai singoli Stati (Rodotà 2013; 2014).

La definizione, fra le tante emerse negli ultimi trent'anni, che più di tutte sembra essere capace di comprendere e sintetizzare le diverse tappe e i diversi contenuti di questo diritto è quella formulata dal primo relatore delle Nazioni Unite sul diritto al cibo Jean Ziegler⁵ che considera il *right to food*:

the right to have regular, permanent and free access, either directly or by means of financial purchases, to quantitatively and qualitatively adequate and sufficient food corresponding to the cultural traditions of the people to which the consumer belongs, and which ensures a physical and mental individual and collective, fulfilling and dignified life free of fear (Ziegler 2001).

Con questa definizione si esce dal campo della sola sussistenza per entrare in quello della adeguatezza, delle scelte e delle libertà degli individui nei confronti del cibo. Diritto al cibo diventa, così, diritto al cibo adeguato.

Questa formulazione non rimane priva di criticità: è ricca di molti – forse troppi – contenuti, è complessa e trasversale e può apparire poco chiara. Il rischio che il diritto al cibo si estenda verso un'infinità di contenuti e di bisogni da proteggere e, quindi, verso l'indefinitezza, è plausibile.

Nonostante i rischi di indeterminatezza il diritto al cibo sembra significare, a una prima analisi, accesso a cibo di qualità culturalmente e religiosamente adeguato, sana alimentazione e sostenibilità della produzione. Tanti contenuti differenti che rivelano come il diritto al cibo sia un concetto magmatico e forse sfuggevole (Fasciglione 2014; Gusmai 2015).

Anche per via della fumosità delle carte internazionali alcuni Stati hanno introdotto all'interno delle loro Costituzioni nazionali un riconoscimento esplicito del diritto al cibo.

Sono state soprattutto le nuove Costituzioni sudamericane, come quella boliviana e ecuadoregna, a dare nuovo protagonismo costituzionale all'ali-

4 Adottata con risoluzione dall'Assemblea Generale ONU il 25 settembre 2015 A/RES/70/1.

5 Nominato il 4 settembre 2000 UN Doc. E/CN.4/RES/2000/10, 17 aprile 2000.

mentazione grazie all'esplicita menzione del diritto al cibo nel loro testo⁶. Il riconoscimento esplicito del *right to food* ha avuto, in questi casi, funzione promozionale e di pressione politica ma sul piano tecnico giuridico è risultato incapace di dare garanzie concrete e non illusorie. Le costituzioni andine, spesso prese a modello nei discorsi intorno al diritto al cibo, si rivelano contraddittorie e facilmente deformabili, fragili oltre che lunghissime (Vitale 2013), incapaci di garantire i principi troppo ampi e fumosi che incorporano.

Quello che emerge dal nuovo costituzionalismo andino è comunque una presa di coscienza sociale riguardo al cibo come diritto assente nel contesto europeo (Ciervo 2017). In Europa, salvo alcuni casi rari come quello della Costituzione moldava⁷, i riconoscimenti costituzionali espliciti relativi all'alimentazione non solo scarseggiano ma sono spesso legati alla sola ripartizione di competenze⁸.

Due costituzioni europee, modificate recentemente, hanno però introdotto alcuni principi alimentari che meritano di essere approfonditi. Le riforme in questione sembrano rientrare in una narrazione protezionista di tutela e cristallizzazione della propria idea di nazione tramite la tutela della produzione alimentare nazionale.

La legge fondamentale ungherese, entrata in vigore nel 2012, all'art. XX secondo comma compie una particolare operazione: afferma che l'Ungheria debba promuovere il diritto alla salute anche attraverso un'agricoltura senza organismi geneticamente modificati e assicurando l'accesso ad alimenti sani⁹.

Ciò che colpisce è l'accostamento tra diritto alla salute e divieto di agricoltura con OGM, divieto introdotto all'apice di un'infervorata battaglia nazionale contro la produzione di OGM. Proprio questa introduzione appare di evidente matrice euroscettica e protezionista: la disposizione non solo

6 Così l'articolo 16 della Costituzione Boliviana: "*Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población*". L'articolo 13 di quella Equadoregna invece: "*Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria*".

7 Art 37.1/2 della Costituzione della Repubblica Moldava.

8 Così, ad esempio, l'articolo 74 della *Grundgesetz* o l'articolo 117 della Costituzione italiana che definiscono l'alimentazione una materia di competenza concorrente (Tra Stato e Regioni per l'Italia e tra Federazione e *Länder* per la Germania).

9 Articolo XX della Nuova Costituzione Ungherese come tradotto da <https://www.constituteproject.org/>: "(1) *Everyone shall have the right to physical and mental health. (2) Hungary shall promote the effective application of the right referred to in Paragraph (1) by an agriculture free of genetically modified organisms, by ensuring access to healthy food and drinking water, by organising safety at work and healthcare provision, by supporting sports and regular physical exercise, as well as by ensuring the protection of the environment*".

nasceva in aperta opposizione, quanto meno ideale, con quella che era la normativa europea di allora in materia OGM (Stegher 2023), ma sembrava essere spinta dalla volontà di proteggersi e proteggere l'agricoltura nazionale dalle influenze del mercato estero.

Sotto simili spinte protezioniste, oltre che in parte ambientaliste, nel mese di febbraio 2014 in Svizzera venne depositata l'iniziativa popolare federale "Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell'ambiente e in modo equo". L'iniziativa è stata promossa dalle principali associazioni di agricoltori svizzeri – in particolare dalla UCS – con l'obiettivo di rafforzare l'approvvigionamento alimentare con derrate di produzione indigena e sostenibile¹⁰.

Questa iniziativa fu da subito criticata per l'eccessiva chiusura verso i mercati esteri che prospettava. In particolare, il Consiglio federale la giudicò in modo negativo: ritenne l'iniziativa poco equilibrata, in quanto esclusivamente orientata alla tutela della produzione interna senza, però, considerare i mercati agricoli internazionali (Consiglio federale 2015). L'iniziativa tentava di stabilire costituzionalmente un'equazione che non può essere, sempre e in ogni caso, corrispondente al vero: "sicurezza alimentare = cibo locale". Anche a seguito delle critiche rivolte al progetto, venne presentato un contro-progetto più equilibrato poi sottoposto al voto popolare. Con il 78,7% dei voti favorevoli nel 2017 venne approvata l'introduzione dell'articolo 104a) nella Costituzione federale. Articolo che non prevede l'exasperato incoraggiamento della produzione autoctona della proposta originaria ma un riconoscimento esplicito del principio della sicurezza alimentare e del suo legame con lo sviluppo ecologicamente sostenibile¹¹ (Vallier, 2021).

Le spinte protezioniste dal 2014 in poi non si sono fermate e nel 2018 i cittadini svizzeri sono stati chiamati a votare un'altra iniziativa popolare promossa dal sindacato contadino Uniterre. L'iniziativa era volta a iscrivere nella Costituzione il principio di sovranità alimentare – con lo scopo di promuovere l'agricoltura indigena – e il divieto di produzione di OGM¹². Gli interessi, anche economici, dei contadini svizzeri e le volontà politiche, da una parte ambientaliste e dall'altra protezioniste, spingevano ancora una volta per il riconoscimento dell'equazione "sicurezza alimentare = cibo loca-

10 Il testo dell'iniziativa è consultabile al sito: <https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis452t.html>.

11 Articolo 104(a) della Costituzione federale svizzera: "Al fine di garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari la Confederazione crea presupposti per: a) preservare le basi della produzione agricola, in particolare le terre coltivate; b) una produzione di derrate alimentari adeguata alle condizioni locali ed efficiente sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse; c) un'agricoltura e una filiera alimentare orientate verso il mercato; d) relazioni commerciali transfrontaliere che concorrano allo sviluppo ecologicamente sostenibile dell'agricoltura e della filiera alimentare; e) un impiego di derrate alimentari rispettoso delle risorse."

12 Il testo dell'iniziativa è consultabile al sito: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2018/586/it>.

le”. Anche sotto l’influenza del Consiglio Federale Svizzero – che paventava la possibilità che la riforma avrebbe creato problemi con i partner commerciali internazionali – il 68% dei votanti si dichiarò contrario alla modifica costituzionale.

Le Costituzioni ungherese e svizzera, pur nella diversità dei sistemi politici-istituzionali, sembrano esemplificare il momento costituzionale che si sta vivendo in Europa relativo all’alimentazione. Le rivendicazioni in tema di diritto al cibo, di agricoltura sostenibile e di sovranità alimentare – intesa nel suo significato originario¹³ – si stanno mischiando a interessi economici e a spinte protezioniste.

3. Costituzione italiana e diritto al cibo: il nucleo essenziale

Il diritto al cibo è un concetto distante dal tradizionale lessico giuridico italiano, nonostante ciò, non sono mancate proposte di un suo riconoscimento esplicito all’interno della Costituzione italiana¹⁴.

Non ritengo però che un riconoscimento esplicito sia necessario. Infatti, il diritto al cibo fa già parte del sistema di garanzie costituzionali italiano grazie al rinvio ai “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” operato dal primo comma dell’art 117 Cost. Oltre a questo rinvio, è possibile scorgere all’interno dello spirito e del testo della Costituzione molti rimandi ai diversi contenuti del diritto al cibo. In una Costituzione che fa dell’eguaglianza, della dignità e dello spirito solidaristico suoi pilastri fondamentali non può dirsi che non sia riconosciuto il diritto al cibo per il solo fatto di non farne espressa menzione (Venanzoni 2020).

Il cibo è idoneo a intercettare una pluralità di bisogni e di interessi, riconducibili a diversi diritti fondamentali: il diritto al lavoro, all’assistenza sociale, alla salute, alla vita, alla libertà religiosa e di coscienza oltre che alla tutela della dignità umana e dell’ambiente. È a questi diritti che il *right to food* si appoggia per poi trarne uno specifico contenuto (Vimercati 2017).

Forse, proprio la multidimensionalità del bene cibo e la sua strumentalità rispetto ai più classici diritti fondamentali hanno influito sul fatto che la Corte costituzionale non si sia mai espressa nel senso di un riconosci-

13 Per una definizione di sovranità alimentare si rimanda al paragrafo 5.

14 Sono stati spesso i ministri dell’agricoltura a sostenere l’introduzione del diritto al cibo nella Costituzione italiana. Si ricorda in particolare il ministro Martina che, nel 2015 sotto la spinta di EXPO “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, dichiarò in più occasioni il favore verso una modifica costituzionale di questo tipo. Alle dichiarazioni di Martina fece seguito una proposta di riforma costituzionale a firma di alcuni parlamentari del PD (C. 3133 XVII legislatura). Più tardi la ministra Bellanova fece simili dichiarazioni con una lettera pubblicata su *Avvenire* il 5 aprile 2020 dal titolo: “Scriviamo in Costituzione anche il “diritto al cibo”. Oggi, come si vedrà in seguito, il ministro Lollobrigida sostiene pubblicamente una proposta di riforma costituzionale per il riconoscimento del diritto a una sana alimentazione.

mento del cibo come oggetto di un autonomo diritto (Vimercati 2017). La Consulta, con la sua più nota sentenza in tema di diritto ad alimentarsi, ha ricondotto tra i diritti sociali il

diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno in particolare alimentare... la finalità di garantire il nucleo irriducibile di questo diritto fondamentale legittima un intervento dello Stato che comprende anche la previsione della appropriata e pronta erogazione di una determinata provvidenza in favore dei singoli (Corte Cost. sent 10/2010).

La Corte non ha affermato un autonomo diritto fondamentale al cibo ma ha, forse più correttamente, individuato il contenuto minimo essenziale e incompressibile del diritto all'assistenza sociale. Un contenuto minimo consistente nella risposta al bisogno estremo, anzitutto di tipo alimentare, che, se non soddisfatto, potrebbe compromettere la vita e la dignità della persona (Pizzolato 2010; Vivaldi Gualdani 2014).

L'importante riconoscimento del diritto all'assistenza sociale in chiave alimentare non conclude la lettura della Costituzione attraverso la lente del cibo. Il mezzo principale previsto dal nostro sistema costituzionale per accedere al cibo, infatti, non è l'assistenza sociale ma è il lavoro. La centralità che è stata data al lavoro nell'impianto costituzionale si manifesta anche e soprattutto nella sua attitudine a soddisfare le esigenze fondamentali – come quelle di tipo alimentare – degli individui¹⁵. I Costituenti hanno identificato il diritto al lavoro come rimedio preventivo e generale alla questione della povertà (Vivaldi 2015) e hanno costruito intorno al lavoro una serie di tutele per garantire al lavoratore una vita dignitosa (artt. 35 ss. Cost).

Il diritto al lavoro e le garanzie a esso collegate sono stati designati come le vie maestre, o comunque preferenziali, per rendere effettivo l'accesso al cibo (Bottiglieri 2016). Queste garanzie e il diritto all'assistenza sociale devono essere intese come “due aspetti di un unico diritto: il diritto alla vita e quindi delle garanzie che lo Stato deve assumersi affinché di tale diritto ogni cittadino possa pienamente godere” (Fanfani 1946).

4. Costituzione italiana e diritto al cibo: libertà e autodeterminazione

Diritto al cibo non significa solo libertà dalla fame, alle garanzie sopra menzionate si affiancano quelle relative all'autodeterminazione alimentare. Diritto al cibo significa anche “diritto al proprio cibo” (D'Orazio 2020): un diritto alle scelte alimentari che sono scelte di libertà e scelte di soddisfaci-

15 Non a caso uno dei più celebri slogan che accompagnò le elezioni dell'Assemblea costituente recitava: “La costituente darà pane e lavoro”.

mento del proprio modo d'essere e di vivere¹⁶ (Fuccillo 2015). Il diritto al cibo è un dritto di autodeterminazione che rifiuta l'imposizione, paternalistica e autoritaria, di stili alimentari da parte dello Stato. Lo stesso interesse della collettività per la salvaguardia del diritto alla salute non dovrebbe tradursi in un'ingerenza sulla sfera di autodeterminazione della persona per imporre stili alimentari più salutari e diversi da quelli liberamente adottati¹⁷ (D'Orazio 2020).

Particolare tutela è prevista nel nostro ordinamento nei confronti dei regimi alimentari legati a concezioni religiose od etico-morali. In questi casi il regime alimentare della persona beneficia di una protezione costituzionale particolare derivata dal diritto ad autodeterminarsi nella sfera religiosa e della coscienza in condizioni di pari dignità sociale (D'Orazio 2020).

Tutelare la libertà di culto e di coscienza¹⁸ implica il dovere dello Stato di rispettare e proteggere le abitudini alimentari a esse collegate. Si parla in questi casi di libertà religiosa alimentare (Fuccillo et al. 2016) che potremmo dire, per estensione, sia anche libertà etico-morale. Tale libertà si realizza in una garanzia negativa statale: quella di non dover essere costretti a far uso di alimenti che non siano indicati o che siano proibiti dalla propria religione (Fabbri 2022).

Se nella maggior parte dei casi il diritto a un cibo religiosamente adeguato può essere garantito in forma negativa, quando l'individuo è impossibilitato a soddisfare autonomamente i propri bisogni alimentari-religiosi, come nel caso di degenza in strutture pubbliche obbligatorie, è necessario un intervento diretto dello Stato (Bolgiani 2009).

In questo quadro di garanzia vengono individuate alcune aree di intervento come scuole, ospedali, carceri¹⁹ o caserme; luoghi in cui deve esse-

16 Libertà che integra non solo la scelta di cosa mangiare ma anche, ad esempio, il diritto a cuocere personalmente i propri alimenti. Con la sentenza 186/2018 la Consulta ha giudicato incostituzionale il divieto assoluto per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi evidenziando il valore del gesto del cucinare, un gesto che è tanto più prezioso in quanto costituente uno degli ultimi residui in cui può espandersi la libertà individuale del detenuto.

17 La garanzia, prevista specialmente dagli articoli 13 e 32 della Costituzione, si spinge fino a consentire all'interessato di rifiutare qualunque nutrimento. Così, il Codice di Deontologia Medica alla voce «Rifiuto consapevole di nutrirsi» (art. 51) prevede: «quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla».

18 Per libertà di coscienza qui si intende, con una approssimazione, la possibilità di restare coerente con i contenuti liberamente formati della propria sfera della coscienza. (Di Cosimo 2000, 67).

19 Nel caso specifico del soggetto detenuto l'art. 20 Ordine penitenziario (l. 354/1975), prevede che: «...Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso». Sul diritto dei detenuti a poter accedere a

re garantito il consumo di cibi conformi alle regole alimentari religiose di appartenenza tramite un'organizzazione apposita delle strutture pubbliche (Chizzoniti 2010). Sono questi i casi in cui sembra più facile garantire la giustiziabilità del *right to food*. Il diritto al cibo inteso, al contrario, come accesso al cibo da parte di chi versa in situazioni di povertà sconta dei problemi di giustiziabilità ed efficacia. La copiosa giurisprudenza in tema di cibo, religione e strutture obbligatorie o intermedie ci dimostra come, sotto questo profilo, il diritto al cibo sia più facilmente giustiziabile²⁰.

Fino a dove si estende questa garanzia?

Il veganesimo, ad esempio, sembra poter essere tutelato dal sistema di garanzie costituzionali italiano così come dall'articolo 9 CEDU (Libertà di coscienza e religiosa). Non tutte le preferenze o diversità alimentari, però, ricadono sotto questo spettro di tutele. Per il Comitato nazionale di bioetica: “una immotivata avversione a un determinato cibo non è una ragione sufficiente per richiedere un “menù” differenziato alla mensa di un’istituzione pubblica” mentre ha un più significativo presupposto la richiesta fatta sulla base di “prescrizioni alimentari fondate su concezioni religiose o filosofiche in cui si manifesta l’adesione personale e profonda a una visione della vita e del mondo” (Comitato nazionale di bioetica 2006). Il parere del Comitato di bioetica sembra riprendere, nel contenuto, il criterio interpretativo elaborato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza *Campbell e Cosans c. Regno Unito* del 25 febbraio 1982. In questa sentenza la Corte afferma che la tutela prevista all’articolo 9 CEDU riguarda “*views that attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance*”.

Pur essendo costituzionalmente protetta la tutela di simili regole alimentari non è illimitata e incondizionata. Essa deve modularsi attraverso operazioni di bilanciamento: il diritto al cibo nelle sue innumerevoli sfaccettature è possibile si scontri con altrettanti interessi o diritti da ponderare sia all’interno delle relazioni tra privati sia nel rapporto tra l’individuo e lo Stato (D’Orazio 2020). Non rari sono stati i casi in cui è sorto un conflitto tra chi pretendeva di esercitare il diritto di autodeterminazione alimentare e quanti, invece, si opponevano per questioni organizzative, finanziarie e di buon andamento della Pubblica amministrazione o per la tutela della salute dei soggetti interessati (Musio 2021). Data la diversa natura degli interessi

un vitto rispettoso del proprio credo si è pronunciata anche la Corte EDU che ha esplicitato come costituisca violazione dell’art. 9 CEDU negare ai detenuti di cibarsi secondo le proprie regole alimentari religiose. Alcuni casi esemplificativi: *Jakóbski c. Polonia* del 7/12/2010; *Erllich e Kastro c. Romania* del 20/6/20; *Neagu c. Romania* 10/11/2020.

20 Giurisprudenza sviluppatasi soprattutto di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo (es. *Jakóbski c. Polonia*, ricorso n. 18429/06; *Lucia Dahlab c. Svizzera*, ricorso n. 42393/98; *Dogru c. Francia*, ricorso n. 27058/05) ma anche a livello nazionale (es. *Cass Pen Sez. I n. 41474/2013*; *TAR. Bolzano*, 107/2017, *Tar di Bolzano n.35*, 2018; *Tribunale di Bologna 2359/2020*).

coinvolti e dei casi sottoposti l'operazione di bilanciamento, complessa ma necessaria, dà spesso esiti non uniformi (D'Orazio 2020).

4.1. Cultura, autodeterminazione alimentare e identità nazionale

Alla libertà di scegliere il proprio cibo corrisponde anche un diritto culturale all'alimentazione, un diritto che si integra perfettamente con il compito della Repubblica di promozione della cultura e tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico e dell'ambiente (art 9 Cost). Diritto al cibo significa, infatti, anche libertà di alimentarsi secondo le proprie convinzioni e inclinazioni culturali. A questa libertà sembra affiancarsi il compito della Repubblica di tutelare e favorire le espressioni culturali culinarie e agricole, dei singoli e delle formazioni sociali (Troisi 2016).

Questo ruolo della Repubblica apre alle tipiche problematiche delle politiche culturali: come selezionare quali culture promuovere o difendere in coerenza con il principio di eguaglianza? Come garantire la promozione della cultura senza veicolare unicamente indirizzi culturali maggioritari?

L'azione statale non deve, né può, consentire indirizzi culturali "di Stato" ma, al tempo stesso, è chiamata a farsi carico della tutela di correnti culturali minoritarie o non adeguatamente sostenute dalle dinamiche di mercato (Repetto 2021). Compito non facile da realizzare: si oscilla tra il rischio di perdere le diversità culturali, in questo caso alimentari, e la "discriminazione" di alcune espressioni culturali rispetto ad altre. Il punto di equilibrio deve essere trovato partendo da un elemento fondamentale: l'intervento pubblico sulla cultura serve a renderla libera e, perciò, deve fornire le condizioni e i presupposti per il suo libero sviluppo (Ainis 1991). L'azione di promozione e valorizzazione della cultura non deve veicolare unicamente messaggi maggioritari, non deve incentivare solo le iniziative più affini a chi esercita il potere, non deve essere un pretesto per imporre una cultura che obbedisce alle direttive dello Stato (Repetto 2021).

La Repubblica deve essere garante attivo del pluralismo culturale (Repetto 2021) e, quindi, della diversità alimentare. Il diritto al cibo si configura, sotto questo aspetto, come un dovere teso a garantire e promuovere forme di integrazione delle differenti culture del cibo che coesistono sul territorio (Troisi 2016).

I significati culturali del cibo lo rendono elemento capace di distinguerci dagli "altri" e al contempo di identificarci in un "noi" da proteggere da influenze esterne. In Europa, e in particolare in Italia, la valorizzazione culturale del cibo è stata, negli ultimi anni, utilizzata per presidiare i confini delle identità nazionali messe in discussione nelle società multiculturali (Monceri 2021).

Nel passato il cibo e le pratiche alimentari sono state fondamentali nei processi di costruzione dell'idea di nazione, come simbolo di appartenenza a essa (Porciani 2023). Nel presente il cibo sta giocando un ruolo rilevante in quanto “tradizione condivisa” utilizzata come un serbatoio di memoria, reciprocità e appartenenza (Sassatelli 2001).

In Italia dagli slogan “Sì alla polenta, No al cous cous” fino ad arrivare alle rivendicazioni più recenti in tema di novel food, il cibo ha assunto una sempre maggiore connotazione identitaria fino a sfociare, in alcuni casi, in risvolti razzisti. Il “nostro cibo” che gli altri vogliono toglierci o modificare, il “nostro cibo” da proteggere. La cucina italiana è stata eretta a baluardo imm modificabile di saperi e bontà da allontanare dalle influenze esterne, un'operazione che non sembra considerare la storia culinaria nazionale fatta di intrecci impuri derivanti da migrazioni e scambi. Una cucina nazionale che, se intesa come un lungo ricettario di regole rigide e impenetrabili, non sembra neanche esistere: è per lo più un mito, un simbolo “inventato” per unire popoli ed etnie²¹. Vengono richiamate continuamente le “nostre tradizioni culinarie”, tradizioni costruite selezionando accuratamente alcuni elementi del passato e prescindendo dalla veridicità. Non serve, infatti, che siano vere ma che costruiscano una struttura che giustifichi la “nostra identità” (Monceri 2021).

Da anni le politiche europee di produzione, distribuzione, denominazione ed etichettatura del cibo proteggono l'alimento anche in quanto marcatore di identità per comunità divise geograficamente, politicamente o socialmente. Sono soprattutto le normative europee relative alla certificazione geografica dei cibi a valorizzare l'importanza culturale e identitaria degli alimenti grazie a un'etichettatura che valorizza la geografia della produzione (DeSoucey 2010). L'identità delle produzioni locali, individuata nella loro origine, diventa la prova ultima di un processo di certificazione dell'autenticità, della qualità e della genuinità dei prodotti, qualsiasi cosa queste accezioni vogliano significare. Tuttavia, ciò non sembra avvenire in una logica di condivisione e mutuo riconoscimento, bensì di contrapposizione e di affermazione egoistica (Fino e Cecconi 2021). Le giuste e necessarie iniziative per la tutela dalle contraffazioni dei prodotti alimentari e di sostegno a prodotti locali contro l'annullamento delle differenze alimentari sono, così, spesso scivolte in questioni di orgoglio e protezionismo (Petrillo 2020).

21 Sul falso mito della cucina italiana come modello unitario e codificato di regole precise: Montanari, M., (2010), *L'identità italiana in cucina*, Bari, Editori Laterza.

5. Cibo, un altro diritto?

Dalla spinta delle politiche e della direzione del Ministero della sovranità alimentare in Italia è stata recentemente proposta una modifica costituzionale al fine di aggiungere all'articolo 32 Cost questo comma: "La Repubblica garantisce la sana alimentazione del cittadino. A tal fine persegue il principio della Sovranità alimentare e tutela i prodotti simbolo dell'identità nazionale" (Proposta di legge costituzionale C. 1881 XIX legislatura).

Ci si deve interrogare sulla necessità di questo intervento di revisione costituzionale.

Sembra essere tendenza degli ultimi anni la volontà di inserire nelle carte costituzionali nuove disposizioni, disposizioni che nulla aggiungono allo spettro di tutele costituzionali se non un simbolico riconoscimento esplicito di quanto era già deducibile dal testo precedente²². Dare alle cose il proprio nome è sicuramente utile ma non ogni cosa a cui viene dato un nome necessita di essere introdotta in Costituzione. Il continuo riconoscimento di nuovi diritti, soprattutto in ambito internazionale, rischia di comportarne un'esplosione nel numero e nella portata compromettendone e offuscandone l'immagine. Ci si trova così di fronte a lunghi cataloghi di diritti dai contenuti sempre più illimitati, incerti, se non arbitrari, con l'evidente rischio di una "degenerazione utopistica" soprattutto di fronte alla crisi dei diritti sociali già in atto²³ (Cartabia 2011).

Sovraccaricare le Costituzioni di diritti già riconosciuti, seppur non esplicitamente, senza che ciò comporti una maggior garanzia della loro tutela, rischia di far diventare le Costituzioni un lungo, complesso e distante dalla realtà elenco di diritti inesigibili. Le logiche quantitative in tema di diritti non sempre, infatti, risultano vincenti nell'ottica di una maggiore e più equa protezione (Cartabia 2011).

Se il ruolo della Repubblica di promozione di una sana alimentazione era già desumibile dal testo costituzionale, principalmente dall'articolo 32 Cost., la novità che sembra voler introdurre il ministro sta nella creazione

22 Ciò è accaduto, ad esempio, con la recente introduzione del riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport all'articolo 33 Cost. Più complessa, invece, l'analisi dell'introduzione all'articolo 9 della Costituzione della tutela dell'ambiente. Per una analisi sui rischi e gli effetti di questa introduzione: Azzariti, G., (2020), Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, *Osservatorio AIC*, 1; Di Plinio, G., (2021), L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente, *federalismi.it*, 16.

23 Per un'analisi approfondita dei potenziali rischi di una esasperata incorporazione di nuovi diritti, specialmente quelli derivanti dal diritto internazionale, nella Costituzione: Cartabia, M., (2008) La Costituzione italiana e l'universalità dei diritti umani, *Astrid*, 34; Luciani, M., (2010), Corte costituzionale e unità nel nome dei valori: vent'anni dopo, *Consulta online*; Flick, G.M., (2019) I diritti fondamentali e il multilevel: delusioni e speranze, *Rivista AIC*, 2.

di un legame diretto tra sana alimentazione e tutela dei prodotti simbolo dell'identità nazionale. Ciò che pone delle perplessità è ancora una volta la riproposizione dell'equazione "sicurezza alimentare = cibo locale" che qui sembra diventare "cibo sano = cibo locale". Questa equazione appare illogica e antiscientifica in quanto, evidentemente, il cibo non può essere considerato sano o non sano in base alla sola provenienza o alla sua valenza simbolica.

Dall'analisi della proposta di riforma costituzionale emerge inoltre l'inafferrabilità dei concetti di sovranità alimentare e di cibo simbolo dell'identità nazionale.

Il termine sovranità alimentare è stato, negli ultimi anni, utilizzato ed inteso in diversi modi e con molteplici significati. Questa indeterminatezza crea problemi per la ricostruzione di una definizione.

Il termine è nato e si è sviluppato dal movimento "Via Campesina" fondato nel 1993 come organizzazione internazionale di agricoltori. Gli agricoltori lamentavano diverse storture del sistema alimentare globale, in particolare le sperequazioni nella distribuzione di risorse alimentari, il potere delle multinazionali agricole sui coltivatori locali e i danni alla biodiversità causati dalle scelte dei grandi attori economici alimentari (Federico 2016; Giunta 2021; Costato 2024).

Oggetto delle critiche del movimento era, ed è, il sistema produttivo alimentare. Un sistema che affama una parte del mondo ma che ha una capacità produttiva potenzialmente in grado di sfamare l'intera popolazione globale. Un paradosso, quello dell'abbondanza di alcuni e della fame di altri, che diventa ancor più tristemente irragionevole quando si considera che la parte del mondo più affamata e denutrita produce alimenti quasi esclusivamente per la loro commercializzazione estera, non garantendo l'autosufficienza alimentare interna (Jannarelli 2013).

Dalle critiche all'attuale Global Food System nasce la proposta di un nuovo sistema alimentare globale rispettoso dei diritti dei popoli e, in particolare, dei loro diritti sulle loro terre. Proprio in questo contesto si sviluppa il termine sovranità alimentare, inteso dal movimento come il diritto di una nazione, comunità o individuo di conservare e sviluppare la capacità di produrre la propria alimentazione di base in maniera autonoma e indipendente nel rispetto della diversità culturale e produttiva (La Via Campesina 1996). A ogni popolo la sua terra, a ogni persona il diritto di produrre e consumare il proprio cibo.

Il termine sovranità alimentare nasce, quindi, dalla volontà di riappropriarsi della propria terra ritenuta saccheggiata dai grandi operatori del sistema economico, (ri)acquisendo in questo senso "sovranità" su di esso. Proprio quest'ultimo passaggio è stato ripreso e fatto proprio da alcuni politici conservatori che hanno trasformato la sovranità alimentare in un principio protezionista volto a escludere ciò che è considerato estraneo alla propria tradizione e identità. Riappropriarsi della propria sovranità alimen-

tare, sotto questa nuova prospettiva, non significa più contestare il sistema economico globale che “saccheggia” le risorse degli stati più poveri ma affermare il primato della propria tradizione alimentare su quella di chi ne è considerato estraneo.

Alla sfuggevolezza della definizione di sovranità alimentare si accompagna la difficoltà giuridica di definire che cosa siano i “prodotti simbolo dell’identità nazionale”. Se alla pizza, alla pasta e al parmigiano reggiano non faticiamo ad attribuire queste caratteristiche, diremmo lo stesso per quali altri prodotti? Chi stabilisce cosa è simbolo dell’identità nazionale?

Oltre alle difficoltà definitorie, forse insormontabili, quali sarebbero gli effetti di questa riforma?

Nella migliore delle ipotesi la riforma potrebbe non cambiare nulla. La Costituzione verrebbe modificata per la volontà politica-propagandistica di inserire nella carta costituzionale il valore del tanto amato cibo nazionale, della tutela della “cucina migliore del mondo”. Una vittoria, solo politica, al costo di allontanare le disposizioni costituzionali dalla garanzia reale dei loro contenuti. D’altronde “garantire una sana alimentazione” sembra un’operazione complessa seppur ammirevole. Un’operazione che per alcuni è nata appositamente per creare un “corto circuito giuridico”, per riconoscere un diritto non esigibile anche nelle volontà, che appaiono puramente demagogiche, di chi ha proposto la riforma (Azzollini 2024).

In un’altra ipotesi l’azione dello Stato e degli Enti Locali, orientata verso i principi di sovranità alimentare e di tutela di cibi identitari, potrebbe creare possibili conflitti con l’autodeterminazione alimentare, il diritto alla salute e il principio di eguaglianza.

Il cibo con il suo essere un prodotto commerciale, un bene vitale ma anche simbolico e identitario, è un protagonista naturale dello scenario politico e costituzionale passato, presente e futuro. Ciò che emerge, a livello nazionale, è il fatto che già esistono delle garanzie e tutele relative all’accesso al cibo e alla libertà di alimentarsi. Queste garanzie devono essere lette in modo unitario, sulla base di quello che viene definito *right to food approach* (Bottiglieri e Pizzolato 2015), per poter presentare al legislatore un chiaro impianto costituzionale-alimentare di riferimento. Questo approccio permetterebbe di superare l’impasse del dibattito mass-mediatico e propagandistico, valorizzando il cibo come diritto nelle sue diverse componenti e sfaccettature senza che siano necessarie simboliche proposte di riforma costituzionale. Mettendo in luce le già presenti dimensioni costituzionali del diritto al cibo si vuole non solo invogliare il legislatore e la pubblica amministrazione ad agire sulla base di una nuova, o per meglio dire riscoperta, cultura costituzionale dell’alimentazione ma soprattutto si vuole responsabilizzarli verso un diritto che hanno già il dovere di garantire.

Bibliografia

- Azzariti, G., (2020), Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, *Osservatorio AIC*, 1.
- Azzollini, V., (2024), Il cibo made in Italy in Costituzione? Una farsa sovranista, *Domani*, 31 agosto.
- Boggero, G., (2017), «There is no such thing as a free lunch», il pasto domestico a scuola come diritto costituzionalmente garantito?, *Osservatorio costituzionale*, 3.
- Bolgiani, I., (2009), Assistenza spirituale nelle strutture sanitarie lombarde: L'accordo tra Regione e Comunità ebraica di Milano, *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2.
- Bottiglieri, M., (2016), La protezione del diritto al cibo adeguato nella Costituzione italiana, *Forum di Quaderni costituzionali*, 2 marzo.
- Bottiglieri, M., Pizzolato, F., (2015), Diritto al cibo : politiche, non riforme costituzionali, *Quaderni per il dialogo e la pace*, 1.
- Cartabia, M., (2008), La Costituzione italiana e l'universalità dei diritti umani, *Astrid*, 34.
- Cartabia, M., (2011), In tema di “nuovi” diritti, in Ruotolo, M., a cura di, *Scritti in onore di Franco Modugno*, Napoli, Editoriale scientifica, 1.
- Chizzoniti, A.G., (2010), La tutela della diversità: cibo, diritto e religione, in Chizzoniti, A.G., Tallacchini, M. (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, Bari, Libellula edizioni.
- Ciervo, A., (2017), Il diritto al cibo. Presupposti normativi e precedenti costituzionali di un nuovo diritto fondamentale, *Parolechiave*, 2.
- Comitato nazionale di bioetica, (2006), Parere “Orientamenti Bioetici” del 27 marzo.
- Consiglio federale Svizzero, (2015), Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare» 24 giugno 2015.
- Costato, A., (2024), Food Sovereignty: la ricerca di risposte, *Rivista di diritto alimentare*, 3.
- Di Plinio, G., (2021), L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente, *federalismi.it*, 16.
- D'Orazio, R., (2020), La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari» in Scaffardi, L., Zencovich V.Z. (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*. Volume 1, Roma, Roma tre-press.
- DeSoucey, M., (2010), Gastronationalism: Food Traditions and Authenticity Politics in the European Union, *American Sociological Association*, 75, 3.
- Di Cosimo, G., (2000), *Coscienza e costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona*, Milano, Giuffré.
- Fabbi, A., (2022), Cibo, religione, scuola: impatto sostenibile nella società in Califano, L. (a cura di), *Sicurezza alimentare, diritto al cibo, etica della*

- sostenibilità. Politiche giuridiche economiche e sociali*, Milano, Franco Angeli.
- Fanfani, A., (1946), Terza Sottocommissione, Lavori preparatori della Costituzione italiana, sedute del 9 e 10 settembre 1946.
- Fasciglione, M., (2014), La tutela del diritto all'alimentazione in situazioni di crisi economico-finanziaria: alcune riflessioni, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2.
- Federico, V.,(2016), Sovranità alimentare nel sistema alimentare globale: la battaglia dei semi, in Cerrina Feroni, C., Frosini, T.E., Mezzetti, L., Petrillo, P.L. (a cura di), *Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile vol. 1 tomo II*; Firenze, Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, pp. 121-132.
- Ferrari, G.F.,(2015), Diritti e libertà, in Ferrari, G.F. (a cura di), *La nuova legge fondamentale ungherese*, Torino, Giappichelli.
- Fino, M.A., Cecconi, A.C., (2018), *Gastronazionalismo*, Busto Arsizio, People.
- Flick, G.M.,(2019), I diritti fondamentali e il multilevel: delusioni e speranze, *Rivista AIC*, 2.
- Fuccillo, A., (2015), *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Torino, Giappichelli.
- Giunta, I., (2021), *Via campesina : orizzonti per la sovranità alimentare*, Milano, Franco Angeli.
- Gusmai, A.,(2015), Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà, *Diritti Fondamentali.it*.
- Hobsbawm, E.J., (1987), Come si inventa una tradizione, in Hobsbawm, E.J., Ranger, T. (a cura di), *L'invenzione della tradizione*, Torino Einaudi.
- Jannarelli, A., (2013), I prodotti agricoli tra alimenti e merci: alle radici moderne del "eccezionalità" agricola, *Rivista di diritto agrario*, 3.
- La Via Campesina (1996), *Food Sovereignty: A Future without Hunger*, Roma, consultabile all'indirizzo: <https://viacampesina.org> (consultato il 20/7/2024).
- Lo Calzo, A., (2024), Le "elastiche" valutazioni del giudice penale come strumento di attuazione di un diritto fondamentale "ad alimentarsi", *federalismi.it*,1.
- Luciani, M., (2010), Corte costituzionale e unità nel nome dei valori: vent'anni dopo, *Consulta online*.
- Monceri, F., (2021), *Mangio, quindi sono? Cibo, potere interculturalità*, Lungarno Mediceo, Edizioni ETS.
- Montanari, M., (2010), *L'identità italiana in cucina*, Bari, Editori Laterza.
- Musio, A., (2021), Regimi alimentari nel rispetto del benessere animale, *Rivista di diritto alimentare*, 3.
- Petrillo, P.L., (2020), Diritti culturali e cibo. La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale e il ruolo dell'UNESCO, in Scaffardi,

- L., Zencovich V.Z. (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata. Volume 1*, Roma, Roma tre-press.
- Pizzolato, F., (2010), La «social card» all'esame della Corte costituzionale, *RDSS*, 2.
- Poncibò, C., (2019), Il panino della diseguaglianza. Nota alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, 30 luglio 2019, n. 20504, *Il Piemonte della autonomie*, 6.3.
- Porciani, I., (2023), Cibo, in Banti, A.M., Fiorino, V., Sorba C. (a cura di), *Lessico della storia culturale*, Bari, Editori Laterza.
- Raiteri, M., (2018), "Viva la pappa col pomodoro". Quello che le decisioni sulle scelte alimentari alternative a scuola non dicono, in Francesconi, C., Raiteri, M. (a cura di), *Pratiche alimentari e relazioni sociali*, Milano, Franco Angeli.
- Repetto, G., (2021), Articolo 9, in Cuocolo, L., Rosa, F., Clementi, F., Vigevani, G.E. (a cura di), *La Costituzione Italiana : Commento Articolo per Articolo*, Bologna, Il Mulino.
- Rinella, A., Okonkwo, H., (2015), Sovranità alimentare e diritto al cibo, in *DPCE online*, 1.
- Ruotolo, R., (2011), La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto a un'esistenza dignitosa, *Diritto pubblico*, 2.
- Rodotà, S., (2013), *Il terribile diritto, studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, Il Mulino.
- Rodotà, S., (2014), *Il diritto al cibo*, Milano, RCS MediaGroup.
- Sassatelli, R., (2001), «Frankenstein Food», ovvero quando il cibo si fa politica, *Il Mulino*, 6.
- Scagliarini, S., (2012), Diritti sociali nuovi e diritti sociali in fieri nella giurisprudenza costituzionale, *Gruppo di Pisa*, 1.
- Troisi, M., (2016), Alcune note sul fondamento costituzionale del diritto al cibo: i doveri della repubblica e la diversità alimentare, *Agricoltura-istituzioni-mercati*, 1.
- Vallier, C., (2021), *Semences et droit public : alimentation, santé et environnement*, Ginevra, Schulthess éditions romandes.
- Venanzoni, A., (2020), La Costituzione e il diritto al cibo. Ritorno all'anno Domini 1215, *la Costituzione.info*, 18 maggio.
- Vimercati, B., (2017), Il diritto ai beni vitali cibo e acqua: nuovi diritti fondamentali?, in Baldini, V. (a cura di), *Cos'è un diritto fondamentale? - Atti del convegno annuale di Cassino 2016*, Napoli, Editoriale scientifica.
- Vitale, E., (2013), *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Bari, Editori Laterza.
- Vivaldi, E., Gualdani, A., (2014), Il minimo vitale tra tentativi di attuazione e prospettive future, *Diritto e società*, I.

Ziegler, J., (2001), The right to food Report by the Special Rapporteur on the right to food, Doc.U.N. E/CN.4/2001/53

Los procesos de certificación agroalimentaria

Agri-food certification processes

MARIANO LÓPEZ BENÍTEZ¹

Resumen

Las últimas evoluciones del Derecho Agroalimentario han convertido la certificación agroalimentaria en una técnica mediante la que se comprueba si los alimentos y piensos, los servicios y actividades puestos en el mercado o desarrollados por los operadores cumplen los requisitos y exigencias. El hecho más destacable de esta técnica de control, basada en primer término en el autocontrol de los propios operadores, reside en el protagonismo que, junto a las autoridades competentes, despliegan al respecto organismos privados a través de fórmulas de delegación. El Reglamento (UE) 2017/625, del Parlamento y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, cuyos rasgos más esenciales se estudian en el presente trabajo, ha establecido una regulación general en la materia, frente al carácter fragmentado de la normativa existente hasta el momento.

Palabras clave: Autoridades competentes; Organismos de control; Certificaciones; Autocontrol de los operadores

Abstract

Agri-food certification processes. Recent developments in Agri-Food legislation have turned certification in a technique for ensuring that food and fodder, as well as services and activities on the market or developed by market operators, comply with the relevant requirements and demands. The most significant aspect of this technique of control, which is ultimately based on the self-monitoring and control by the operators themselves, is the key role to be played by private parties through delegation. Regulation 2017/625 has introduced a unified regime of this matter, overcoming the previous fragmentation. This article explores this regime.

Keywords: Competent authorities; Monitoring bodies; Certifications; Self-monitoring

¹ Departamento de Derecho Público y Económico, Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Córdoba (España). mariano.lopez@uco.es



1. La certificación: de acto de conocimiento a actividad de control

Hablar sobre la certificación alimentaria impone como primera tarea esclarecer el propio concepto de *certificación*, cuyo significado ha experimentado evoluciones muy notables durante los últimos tiempos. Tradicionalmente el término *certificación* se asociaba al sustantivo *certificado*, entendido como un acto administrativo de conocimiento, siguiendo la ya clásica definición de acto administrativo, propugnada por Guido Zanobini, que tanta fortuna ha alcanzado en los Derechos italiano y español². Como nos recuerda el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (RAE 2017), el *certificado*, como documento que contiene una *certificación*, acredita una situación o realidad, ordinariamente de hecho, que consta fehacientemente a la entidad que la emite, sea esta pública o privada. Esta caracterización clásica ha evolucionado -como digo- durante los últimos años. Por un lado, el concepto de *certificación* se ha independizado totalmente de la noción de *certificado como acto administrativo de conocimiento*, configurándose, desde el punto de vista jurídico-administrativo, como un genuino instrumento de control. La actividad de certificación ha pasado de ser la simple acreditación de hechos, actos y acuerdos constatables y existentes ya en los expedientes de la Administración a la hora de expedir la certificación, a convertirse en una modalidad de actuación administrativa poseedora de caracteres y perfiles propios. El contenido de esta nueva actividad administrativa no consiste en una simple acreditación documental de lo que ya se conoce, sino que implica un efectivo control de la acción de los particulares, ya que, mediante su ejercicio, se evalúan si la actividad de una empresa, o si las cualidades de un producto o de un servicio se adecúan plenamente a las normas técnicas que resulten de aplicación, bien para poder ser comercializados legítimamente, bien para poder hacerse beneficiarios del uso de un determinado signo distintivo o mención de calidad.

2 La definición de *acto administrativo*, propiciada por el Prof. Guido Zanobini, goza de un especial favor y aceptación entre la doctrina española, que, con las debidas matizaciones y adaptaciones, la ha hecho suya casi de una forma unánime. El Prof. Eduardo García De Eenterría, *Curso de Derecho Administrativo*, Thomson-Reuters-Civitas, I, 15ª ed., 2011, pp. 570 y 571, define el acto administrativo como “la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria”. Conforme a esta definición, los actos de conocimiento se han concebido tradicionalmente como actos mediante los cuales la Administración informa sobre circunstancias que han acontecido durante las sesiones de un órgano (actas de sesiones de órganos colegiados) o sobre datos que ella *ya* tiene (en donde se ubicarían precisamente los certificados administrativos). Sobre ello, véase Mariano López Benítez, “El acto administrativo: concepto, elementos y clases”, en *Derecho Administrativo. Régimen Jurídico Básico y control de la Administración*, coordinado por Manuel Rebollo Puig y Eloísa Carbonell Porras, Tecnos, 5ª ed., 2023, pp. 72-74. Sobre la vigencia de esta definición en la doctrina italiana, véase, por todos, Elio Casetta, *Compendio di Diritto Amministrativo*, in Fracchia F., (a cura di), Giuffrè, 23ª ed., 2023, p. 340.

Por otra parte, pese a que originariamente la sujeción a esta nueva actividad de certificación se concibió como voluntaria para el particular, muy pronto se advirtió que, en muchos casos, esta voluntariedad era más aparente que real, puesto que, situarse al margen del sistema de certificación de sus productos y servicios, arrastra, en la práctica, unos elevados costes económicos, comerciales y reputacionales, que no siempre resultan asumibles por el particular. Junto a esta sujeción voluntaria a procesos de certificación, el ordenamiento abrió paulatinamente paso a numerosos supuestos en los que el particular tiene que someterse a exámenes y controles destinados a comprobar y verificar la conformidad de fábricas, servicios y productos a las normas aplicables.

La actividad de certificación comporta, a su vez, una característica muy esencial que la diferencia nítidamente de la certificación clásica. Si esta última, como acto de conocimiento, debe ser desempeñada necesariamente por un fedatario público – esto es, únicamente por funcionarios públicos investidos normativamente de competencias en materia de fe pública –, la certificación, concebida como actividad de control, se confía o deja un amplio espacio a la participación de personas y entidades ajenas y extrañas a la Administración. Son los denominados *organismos de control*, los organismos y entidades *privadas* encargados de realizar este examen de evaluación³. Las consecuencias de las certificaciones expedidas por estos organismos de control varían, según el carácter voluntario u obligado que posea su sujeción al sistema y según también el tipo o modalidad de actividad sobre la que la certificación recaiga. Centrándonos en el ámbito del Derecho alimentario, no presentan iguales características las certificaciones expedidas en el ámbito de la seguridad alimentaria que las realizadas, por ejemplo, en el campo de la calidad alimentaria: las primeras, impuestas por el ordenamiento jurídico, advenirán o certificarán la corrección en todas las fases de la cadena alimentaria de los procesos de autocontrol diseñados e implantados por las empresas. Un juicio negativo al respecto no sólo actualiza la virtualidad del deber de sólo comercializar alimentos sanos y seguros impuesto a todos los agentes de la cadena alimentaria, sino que, en su caso, activará también un muy variado ejercicio de potestades administrativas de naturaleza ablatoria, desde la adopción de medidas cautelares hasta la incoación de procedimientos sancionadores.

Por su parte, en lo que respecta a los procesos de certificación llevados a cabo en el ámbito de la calidad alimentaria, la certificación negativa expedi-

3 Para una caracterización de este tipo de controles al ejercicio libre de actividades, alternativos a los mecanismos tradicionales de autorización, véase la síntesis realizada por Rebollo Puig M., “Los medios jurídicos de la actividad administrativa de limitación”, *Derecho Administrativo III. Modos y medios de la actividad administrativa*, coordinado por Mariano López Benítez y Manuel Izquierdo Carrasco, 3ª ed. Tecnos, Madrid, 2024, pp. 61 y 62.

da por el organismo de control implica como efecto primordial la descalificación del producto alimentario de que se trate, perdiendo así su derecho a ser comercializado como producto amparado, por ejemplo, por una DOP o IGP, o como un producto de agricultura ecológica. Junto a este efecto, que es el principal y que gravita sobre el alimento en sí mismo considerado, la descalificación de los productos amparados puede originar también consecuencias sobre las propias empresas afectadas, las cuales podrán ser suspendidas en el uso de signo de calidad alimentaria o incluso ser expulsadas de la DOP, IGP o marca de calidad concreta a la que pertenecieran.

El concepto de *certificación* ha experimentado, como vemos, una importante evolución en los últimos años hasta erigirse en una nueva forma de articular las relaciones entre la Administración y los administrados (Casetta 2023, pp. 223-225). En lugar de recurrir a unos controles ejercidos directa e inmediatamente por la propia Administración a través de sus órganos y funcionarios, se recurre ahora a fórmulas más persuasivas, pretendidamente más eficaces, mediante las cuales el *autocontrol* ejercido por el propio productor o empresario se convierte en la piedra angular del sistema, siendo su correcto o incorrecto ejercicio objetos, después, de una actividad de comprobación efectuada, en primer término, no por la Administración, sino por organismos de naturaleza privada a los que el ordenamiento ha investido de facultades de control. Son muchas las incógnitas y dudas que esta nueva fórmula de control suscita, especialmente para aquellos ordenamientos nacionales, más apegados a la consideración del *régim administratif*, requeridos de una estrecha correlación entre la naturaleza pública de las funciones ejercidas y la forma jurídica de las entidades encargadas de su ejercicio. Dudas que, en cambio, se diluyen en mayor medida dentro del modelo de los sistemas jurídicos anglosajones, más acostumbrados a tales menesteres e impulsores en gran medida del acogimiento general de estas fórmulas en el ámbito del Derecho comunitario, como muestra la lenta evolución de este mismo en lo que respecta a la recepción normativa de esta nueva forma de relaciones entre lo público y lo privado.

2. La certificación de los productos agroalimentarios en la evolución de la PAC

Hasta el viraje iniciado por la PAC en la última década del siglo XX, la certificación de los productos agroalimentarios constituía un tema cuya realización práctica competía plenamente a los Estados miembros (Coscolluela Montaner & López Benítez 2011, pp. 318-324). En materia de calidad alimentaria, por ejemplo, la certificación de los vinos calificados como *v.c.p.r.d* se hacía en cada Estado miembro conforme a sus reglas internas. En los ordenamientos de corte continental, como el español o el italiano, la certi-

ficación de dichos vinos se realizaba por las entidades u órganos a los que cada ordenamiento nacional confiaba la gestión y administración de los signos distintivos de calidad, reducidos básicamente en aquellos momentos a las denominaciones de origen. Al menos en el ordenamiento español, la tipología de estas últimas entidades era muy variada: aunque predominaba su configuración como órganos administrativos de carácter desconcentrado en los que se integraban representantes de los productores y de los demás agentes económicos concernidos (bodegas, cooperativas, exportadores etc.), el Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes (Ley 25/1970, de 2 de diciembre) preveía asimismo la posibilidad de que las denominaciones de origen de mayor relevancia económica -que cumpliesen además ciertas condiciones de integridad- se gobernasen a través de Administraciones Institucionales o Instrumentales, dotadas de personalidad jurídica propia (López Benítez 1996, pp. 137-157). El esquema bosquejado por el Estatuto del Vino devenía además muy importante, ya que la extensión de la figura de las denominaciones de origen a otros productores agroalimentarios diferentes del vino se efectuó siguiendo dicho modelo organizativo y de certificación.

Las pautas señaladas cambiaron al socaire de la aprobación del Reglamento (CEE) núm. 2081/1992, del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. La norma, de cuya aplicación quedaban exceptuados los productos dependientes del sector vitivinícola (art. 1.1), pretendía terminar con la diversidad de sistemas nacionales de protección del origen de la calidad de los productos agroalimentarios, estableciendo un procedimiento uniforme de reconocimiento de las denominaciones, que concluía con la inscripción de la DOP o de la IGP en un Registro comunitario, creado *ad hoc*. Como subrayaba el considerando 13º del Reglamento, “para gozar de protección en cualquier Estado miembro, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen deberán estar inscritas en un registro comunitario”. En el marco de este procedimiento comunitario de inscripción de las Denominaciones de Origen Protegidas, su art. 10 establecía:

- “1. Los Estados miembros velarán porque las estructuras de control existan como muy tarde seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento cuya función será garantizar que los productos agrícolas y alimenticios que ostentan una denominación de origen protegida cumplen los requisitos del pliego de condiciones.
2. Una estructura de control podrá estar constituida por uno o varios servicios de control designados y/u organismos privados autorizados a tal efecto por el Estado miembro (...)
3. Los servicios de control designados y/o los organismos privados deberán, por una parte, ofrecer garantías suficientes de objetividad e imparcialidad respecto de todos los productores o transformadores sometidos a su control, y,

por otra, contar de manera permanente con los expertos y medios necesarios para efectuar los controles de los productos agrícolas y alimenticios que ostenten una denominación protegida.

En caso de que la estructura de control recurra a otro organismo para realizar algunos controles, este último deberá ofrecer las mismas garantías (...)

A partir del 1 de enero de 1998, para poder ser autorizados por los Estados miembros a los fines del presente Reglamento, los organismos deberán cumplir los requisitos establecidos en la Norma EN 45011 de 26 de junio de 1989”.

La publicación del Reglamento y el contenido de este art. 10 produjo una convulsión importante en los modelos continentales de certificación, no sólo por las novedades que entrañaba, sino también por las dudas que su aplicación suscitaba. Por ejemplo, en España, junto a quienes, forzando claramente los términos literales del Reglamento, reclamaban que sus exigencias obligaban también a los productos vitivinícolas, la gran mayoría albergaba fundadas dudas legales acerca de si las exigencias de acreditación de los sistemas de control, esto es, de acreditar que se cumplían los requisitos técnicos de la Norma 45011, se refería únicamente a los organismos de control privados o era igualmente extensible a los órganos o entidades públicas que ejerciesen el control y la certificación. A mayores, el ejercicio de funciones de control y certificación por parte de organismos privados chiriaba con la prohibición propugnada por el Derecho interno de que los particulares pudieran ejercer funciones públicas, como a todas luces lo son las funciones de control y certificación de los productos agroalimentarios (López Benítez 2009). Aunque novedoso con respecto al sistema de control y certificación de la calidad alimentaria, el modelo conocía, sin embargo, paradigmas importantes en otros sectores del ordenamiento jurídico como, por ejemplo, la seguridad industrial o la protección frente a los riesgos laborales en las empresas, respecto a los cuales ya se habían vertido parecidas objeciones (Álvarez García 1990; Izquierdo Carrasco 2000; Carrillo Donaire 2000 y Canals Ametller 2003).

En todo caso, estuviesen bien fundadas o no tales objeciones, lo cierto es que la previsión del art. 10 del Reglamento 2081, extendido por la misma fecha a la certificación de productos agrícolas con características específicas (art. 14 Reglamento (CEE) n° 2082/1992, de 14 de julio) y a la agricultura ecológica (art. 9 Reglamento (CEE) n 2092/1991, de 24 de junio), había venido para quedarse y obligaba a una reconsideración de todo el sistema de control de la calidad alimentaria hasta entonces practicado. Y de la calidad alimentaria la novedad pronto saltó a la propia seguridad alimentaria traído de la mano del Reglamento (CE) n 178/2002, de 28 de enero. Y de éste, y de vuelta a la calidad alimentaria, a la certificación de las DOP e IGP de todos los productos agroalimentarios sin excepción, incluido los integrantes del sector vitivinícola, ya que el Reglamento (CE) n 479/2008, de 29 de

abril, generalizó y extendió el sistema creado por el Reglamento 2081/1992, y luego seguido y reformulado por el Reglamento (CE) n 10/2006, de 20 de marzo, a los productos vitivinícolas, con las especialidades establecidas en la OCM única.

3. El Reglamento (UE) 2017/625, del Parlamento y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, sobre el control oficial de los productos agroalimentarios

3.1 Un Reglamento que equilibra lo general y lo específico

Lejos de alterar el estado de cosas descrito, la normativa posterior, particularmente la propiciada por la importante reforma de la PAC de 2013, ha seguido incidiendo en la implantación de estas fórmulas de control y certificación en el campo agroalimentario, convergiendo actualmente tales esfuerzos en la elaboración de una regulación general en materia de controles oficiales: la establecida por el Reglamento (UE) n°2017/625, del Parlamento y del Consejo, de 15 de marzo de 2017⁴. Y se habla de una regulación general porque, frente al carácter fragmentario, hasta ahora existente, en el que cada normativa adoptaba sus propias soluciones, atendiendo a sus respectivos objetivos y a lo que, conforme a dichas finalidades, cada una de ellas pretendía garantizar, el nuevo Reglamento codifica todas las variantes que los controles oficiales ofrecen en materia agroalimentaria (Albisinni 2018; Germanò 2020). En este sentido, su art. 1.2 da cumplida cuenta de que el Reglamento tiene un extenso ámbito de aplicación, comprendiendo incluso muchos más aspectos de los que hasta ahora contemplaban las normas sectoriales. El Reglamento pretende, en suma, la regulación de los controles oficiales realizados con el fin de comprobar el cumplimiento de las normas, en los ámbitos relativos a

⁴ Un ejemplo de cuanto se dice en el texto lo representaba el Reglamento (CE) n° 882/2004, de 29 de abril de 2004, empeñado en la regulación de los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, derogado precisamente, tras numerosas modificaciones, por el Reglamento 2017/625. Su art. 1.2 declaraba expresamente que sus disposiciones no se aplicaban a los controles oficiales destinados a verificar el cumplimiento de las normas sobre la organización común de los mercados de productos agropecuarios.

- Los alimentos y la seguridad alimentaria en las distintas fases de la cadena alimentaria, incluyendo la fabricación y el uso de materiales y artículos destinados a entrar en contacto con los alimentos.
- La liberación intencionada en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (OMG) con la finalidad de producir alimentos y piensos.
- Los piensos y la seguridad de los piensos en cualquiera de sus fases de producción, transformación y distribución y uso de estos.
- Los requisitos en materia de sanidad animal.
- La prevención y reducción al mínimo de los riesgos para la salud humana y la salud animal que presentan los subproductos animales y los productos derivados.
- Los requisitos sobre el bienestar de los animales.
- Las medidas de protección contra las plagas de los vegetales.
- Los requisitos relativos a la comercialización y el uso de productos fitosanitarios y al uso sostenible de los plaguicidas.
- La producción y el etiquetado de los productos ecológicos.
- El uso y etiquetado de las denominaciones de origen protegidas, de las indicaciones geográficas protegidas y de las especialidades tradicionales garantizadas.

Fiel a este amplísimo ámbito de aplicación, el Reglamento se ve en la necesidad de combinar una regulación general con el establecimiento de una serie de normas específicas aplicables a los controles oficiales realizables sobre cada uno de los *ítems* descritos. La Sección II del Capítulo II del Título II del Reglamento constituye en este sentido un compendio de normas adicionales que adaptan las previsiones y contenidos mínimos que deben revestir los controles oficiales a los particulares requerimientos de cada una de estas actividades objeto de control. En unos casos, la especificidad se cifra en determinar, por ejemplo, los extremos que, en todo caso, han de reunir los controles oficiales -como sucede con los controles oficiales relativos a la producción de carne (art. 18.2) o con el cumplimiento de los requisitos en materia de bienestar animal (art. 21.2)-; en otras ocasiones, sin embargo, la especificidad se dirige a incrementar las tareas que pueden ser objeto de delegación en favor de los organismos de control -como acontece, por ejemplo, con respecto a los controles referidos a las DOP, IGP y especialidades tradicionales garantizadas (art. 26.1)-. En todos los casos, la especificidad se traduce, en fin, en otorgar amplísimas habilitaciones a la Comisión para que adopte actos delegados que ultimen la morfología concreta de los controles oficiales.

3.2. Las autoridades competentes en materia de control oficial

No es posible abordar en el estrecho margen de este trabajo una pormenorizada exposición de los detallados contenidos del Reglamento 2017/625. Centraremos por ello la labor en describir cuáles son los engranajes del sistema de control diseñado por la norma comunitaria, puesto que ahí es donde radica la incuestionable importancia de esta regulación. El sistema de control definido por el Reglamento 2017/625 gravita sobre dos vectores⁵: la designación de unas autoridades competentes a las que se “atribuye la responsabilidad de organizar o realizar los controles y otras actividades oficiales” (art. 4.1), de un lado, y la posibilidad de “delegar determinadas funciones de control oficial en uno o más organismos delegados o en personas físicas” (art. 28.1), de otro. Ambos vectores dejan muy claro que tal delegación de funciones constituye sólo una posibilidad, no una obligación, ya que, como bien reza el art. 4.1, las autoridades competentes pueden realizar por sí mismas tales controles oficiales sin necesidad de implicar a otras entidades o instancias. Sin embargo, aun en estos casos en los que las autoridades competentes asumen dichas tareas, el art. 5 del Reglamento les exige el cumplimiento de una serie de obligaciones que afectan muy directamente a la propia configuración organizativa de estas autoridades competentes.

El párrafo 3º del art. 3 del Reglamento engloba dentro del concepto de “autoridades competentes” tres tipos de entidades: a) las autoridades centrales de un Estado miembro responsables de la organización de los controles oficiales; b) cualquier otra autoridad a la que se haya atribuido dicha responsabilidad; y, c) las autoridades correspondientes de un tercer país. Tal caracterización abre ya un amplio abanico de posibilidades organizativas que, en el supuesto de los Estados descentralizados, obliga a una reformulación del papel que, en algunos de ellos, es factible realizar constitucionalmente a las denominadas “autoridades centrales” del Estado miembro. En el ordenamiento español, en el que las competencias relativas a agricultura, comercio y sanidad interior, denominaciones de origen y otras muchas materias concernidas directamente por la regulación reglamentaria, se encuentran descentralizadas en las Comunidades Autónomas, la responsabilidad fundamental tanto de la organización como de la realización de los controles oficiales recae en primer término sobre estas últimas. Por ello, el art. 4.2 del Reglamento, teniendo en cuenta esta realidad, impone unas determinaciones organizativas de Derecho interno destinadas a dar unidad y coherencia

5 El párrafo 7º del art. 3 del Reglamento define el sistema de control del siguiente modo: “un sistema del que forman parte las autoridades competentes y los recursos, estructuras, disposiciones y procedimientos establecidos en un Estado miembro para garantizar que los controles oficiales se llevan a cabo de conformidad con el presente Reglamento y con las normas a que se refieren los artículos 18 a 27”.

al sistema de control nacional, determinaciones ciertamente no desconocidas con anterioridad en algunos otros importantes ámbitos de la PAC⁶. Dichas determinaciones organizativas consisten en que en la hipótesis de que la responsabilidad de organizar o de realizar los controles oficiales se atribuya a más de una autoridad competente a escala nacional, regional o local, se garantice, por un lado, “una coordinación eficiente y eficaz entre todas las autoridades involucradas” de modo que exista coherencia y eficacia en la práctica de los controles oficiales en el territorio. Y, por otro lado, en que se designe “una autoridad única, de conformidad con los requisitos constitucionales de los Estados miembros, responsable de coordinar la cooperación y los contactos con la Comisión y con los demás Estados miembros en relación con los controles oficiales”. Pese a la naturalidad con la que el Reglamento plantea estas fórmulas de coordinación y el emplazamiento que para su éxito hace a los requisitos constitucionales de los Estados miembros, en la realidad constitucional de cada Estado miembro las cosas no resultan tan fáciles de articular, puesto que, por ejemplo, en el caso de España, el Estado sólo dispone constitucionalmente de competencias muy indirectas para incidir en estos ámbitos, atribuciones conectadas fundamentalmente con la preservación de la unidad de mercado o, a lo sumo, con la realización de actuaciones que excedan el marco territorial de cada Región.

No obstante, las influencias que el Reglamento proyecta sobre la potestad organizativa de los Estados miembros no se reducen únicamente a los aspectos señalados. El art. 5 enumera una serie de “obligaciones generales”, que, en puridad, representan más bien requisitos organizativos que las autoridades competentes han de reunir para poder realizar con solvencia y validez los controles oficiales; requisitos que, por otra parte, tampoco difieren en exceso de los que, según veremos, se exigen también a los organismos privados que, por delegación, efectúan tareas de control. Señala, en este sentido, el art. 5 que las autoridades competentes deben

- Establecer procedimientos y/o mecanismos para garantizar la eficacia y la adecuación de los controles y otras actividades oficiales
- Establecer procedimientos y/o mecanismos para garantizar la imparcialidad, la calidad y la coherencia de los controles oficiales

6 Baste recordar aquí imposiciones como las que existen en materia de financiación de las ayudas comunitarias respecto a las cuales el Derecho comunitario impone la creación de un organismo pagador nacional - en España, el FEGA - encargado de coordinar los Organismos Pagadores de las Comunidades Autónomas. En el sector oleícola, paradigmática fue también la exigencia impuesta por el Reglamento (CEE) n° 2262/1984, de 17 de julio, de que “todo Estado miembro creara, con arreglo a su ordenamiento jurídico, un organismo específico encargado de determinadas actividades y de la supervisión de las ayudas comunitarias en el sector del aceite de oliva, exceptuando las restituciones a la exportación” (art. 1). Sobre ello, véase Mariano López Benítez, *Regulación jurídico-administrativa del sector oleícola*, Fundación Unicaja, 2006.

- Establecer procedimientos y/o mecanismos para garantizar que el personal que realiza los controles oficiales no tenga ningún conflicto de intereses
- Poseer equipos adecuados de laboratorios de análisis, ensayo y diagnóstico o tener acceso a ellos
- Disponer de personal suficiente que cuente con la cualificación y experiencia adecuadas para poder actuar con eficiencia y eficacia en los controles oficiales
- Tener los poderes jurídicos necesarios para efectuar los controles oficiales y para adoptar las medidas establecidas en el Reglamento
- Disponer los procedimientos jurídicos que garanticen el acceso del personal a los locales y a la documentación de los operadores para que aquel cumpla su cometido adecuadamente
- Tener a punto los planes de contingencia para casos de emergencia

Esta prolija lista de “obligaciones generales” se sintetiza más brevemente en la exigencia de que las “autoridades competentes”, encargadas de la organización y la realización de los controles oficiales, efectúen dichos controles de manera imparcial y dotándolos de transparencia y garantías suficientes para los sujetos controlados. Respecto a lo primero, se determina la obligatoriedad tanto de que se establezcan procedimientos de actuación objetivos como de que el personal que los actúe sea ajeno a cualquier influencia o conflicto de intereses. Esta invocación a la imparcialidad de las autoridades competentes y de sus agentes puede resultarnos llamativa puesto que se hace recaer sobre Administraciones o autoridades nacionales respecto a las cuales sus normas constitucionales internas suelen contener declaraciones muy enfáticas proclamando solemnemente que dichas Administraciones y autoridades actúan en pro de los intereses generales con objetividad y con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico. Por ello, el correcto entendimiento de tales exigencias no puede hacerse pasando por encima de estas declaraciones constitucionales, sino más bien interpretándolas en su debido contexto. No se trata, por consiguiente, de que el Reglamento europeo desconfie de la imparcialidad general del actuar de las Administraciones y autoridades nacionales; de lo que se trata más bien es de que en el actuar *concreto* de cada control que realicen, aseguren y hagan realidad dicha objetividad. Aun así, el art. 6 incorpora una determinación bastante sorprendente en el sentido de que “para asegurarse del cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, las autoridades competentes realizarán auditorías internas u ordenarán que les sean realizadas” (apartado 1º). A nuestro juicio, lo sorprendente no radica en las determinaciones de este apartado 1º, carente de cualquier carácter excepcional en cuanto que las auditorías internas, junto con los controles financieros y de eficacia y de otra índole, resultan mecanismos habituales de control interno respecto al funcionamiento de cualquier Administración. Lo llamativo radica en lo que establece su apartado 2º,

esto es, que “las auditorías mencionadas en el apartado 1 serán objeto de un examen independiente y se llevarán a cabo de manera transparente”. Si por “examen independiente” interpretamos examen realizado por una entidad u organismo ajenos a la Administración o a las autoridades nacionales los resultados se aproximan bastante a las verificaciones y comprobaciones que sobre los organismos de control privados realizan sus respectivas entidades acreditadoras.

Por su parte, la transparencia y la presencia de garantías en el desarrollo de los sistemas de control, se implementa por el Reglamento de manera muy detallada. Al requisito de que existan procedimientos objetivos pre-establecidos y transparentes (art. 11), se añade tanto el deber de que dichos procedimientos estén documentados y sean adecuadamente revisados y actualizados (art. 12), como de que de su contenido quede constancia en registros escritos “en papel o en versión electrónica” (art. 13)⁷. La documentación y transparencia y la publicidad de los procedimientos de control miran a un fin último: colmar las propias garantías de los inspeccionados, para cuyo logro se asegura a los afectados un derecho de recurso “con arreglo al Derecho nacional” (art. 7). Resulta, en todo caso, llamativo en relación con la regulación comunitaria de este recurso el mero que el párrafo 2º del art. 7 pone en que las medidas cautelares que, al hilo de la realización de los controles, las autoridades nacionales puedan adoptar no afecten a su obligación “de actuar con rapidez para eliminar o contener los riesgos para la salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal, el bienestar de los animales o, por lo que respecta a los OMG y los productos fitosanitarios también para el medio ambiente”. El recordatorio es conveniente en la medida de que lo que abunda no daña, aunque el celo mostrado por este precepto no es sino el propio celo que los Tribunales nacionales ponen a la hora de admitir la adopción de medidas cautelares mediante el método de la ponderación de intereses y de los bienes jurídicos en juego.

3.3. Los organismos privados y las personas físicas a los que se delegan determinadas funciones de control

Junto a las autoridades competentes, el Reglamento desarrolla la posibilidad de que las autoridades competentes *deleguen* parte de las funciones de control en organismos, entidades y personas físicas. La regulación contenida al respecto en los arts. 28 a 33 del Reglamento ofrece muchas certezas, pero genera también algunas zonas de penumbra. La premisa de la que parte

⁷ El art.13.1 del Reglamento establece un contenido mínimo para estos registros: a) descripción de la finalidad de los controles oficiales; b) métodos de control aplicados; c) resultado de los controles oficiales; y d) medidas que, en su caso, las autoridades competentes exigen que adopte el operador como resultado de sus controles oficiales.

dicha regulación es que legalmente no cabe una delegación plena e íntegra de todas las funciones de control: desde su misma denominación el capítulo III de este Título II del Reglamento subraya muy claramente que la delegación lo es sólo de “determinadas funciones”. Ahora bien, tras tan rotunda afirmación en ningún otro lugar se especifican, sin embargo, cuáles son estas “determinadas funciones” de control que pueden ser objeto de delegación. Ni tan siquiera se aclara si la delegación es únicamente factible sobre trámites de control íntegros o si resulta posible también sobre partes concretas de un trámite, esto es, si tendría que delegarse, por ejemplo, la inspección de alimentos en su conjunto, o si, en cambio, podrían ser objeto de delegación el análisis de estos o el examen de la documentación de la empresa referida a la trazabilidad de los alimentos inspeccionados. Los arts. 29 a) y 30 a) del Reglamento difieren dicha determinación a los términos concretos del contenido de cada delegación: “la delegación contendrá una descripción precisa de aquellas funciones de control oficial” que los organismos delegados o las personas físicas de que se trate pueden ejercer y de las condiciones en que pueden llevarlas a cabo. Sólo para el caso de las delegaciones en personas físicas el art. 30 parece poner un límite adicional: que las normas contempladas en los arts. 18 a 27 (es decir, las normas específicas de cada actividad a las que ya aludimos) *así lo permitan*. En este sentido, la mayoría de esos preceptos aludidos incorporan una cláusula de estilo permitiendo tal delegación: “A efectos del artículo 30, se permitirá la delegación de determinadas funciones de control contempladas en el presente artículo en una o varias personas físicas” (arts. 18.10; 19.4; 20.4; 21.7, 22.4; 23.4; 24.5; 26.4). Únicamente no figura tal previsión, prohibiendo la delegación en personas físicas, con respecto a los controles oficiales realizables en el ámbito de la producción ecológica y su etiquetado (art.25), y en relación con los controles oficiales y las medidas adoptadas en casos de riesgos recientemente identificados en relación con los alimentos y los piensos (art. 27), prohibición ésta última que, aunque no se diga explícitamente, alcanza igualmente a los organismos delegados, puesto que el propio título del art. 27 reserva la adopción y práctica de estos controles y medidas a las “autoridades competentes”.

Desde el punto de vista subjetivo, la delegación de determinadas funciones de control puede realizarse -según el art. 28 del Reglamento- en favor de organismos delegados o personas físicas. La noción de “persona física” es tan notoria que no precisa de ulteriores explicaciones. Sin embargo, no sucede así con la de “organismo delegado”: con el empleo de tal expresión ¿se refiere sólo a entidades de naturaleza jurídico-privada? ¿comprende igualmente organismos integrados en el convencionalmente denominado “sector público”? El capítulo de definiciones del Reglamento proporciona algunos elementos interpretativos importantes. Declara el párrafo 5º del art. 3 que, por “organismo delegado” debe entenderse “una persona jurídica distinta en la que las autoridades competentes hayan delegado determinadas

funciones de control oficial o determinadas funciones relacionadas con otras actividades oficiales”. Es innecesario resaltar que el hecho de que se trate de “una persona jurídica distinta” entraña que una autoridad competente nunca podrá ser organismo delegado porque dicha autoridad es la titular de la competencia de control. Sin embargo, ¿cabría que una autoridad competente *delegase* en otra autoridad competente no vinculada o dependiente de aquélla determinadas funciones de control de su competencia? En tal caso, ¿qué régimen jurídico se le aplicaría a la autoridad competente recipientaria de la delegación: ¿el de las autoridades competentes? o, ¿el de los organismos delegados? Los ordenamientos internos de los Estados miembros conocen técnicas que permiten y dan cobijo a este tipo de delegaciones. En el Derecho español, por ejemplo, nos encontramos en este sentido tanto con las delegaciones intersubjetivas como con las encomiendas de gestión a través de las cuales estas iniciativas podrían canalizarse con éxito y que gozan de un régimen jurídico muy consolidado.

La contraposición que, por un lado, el art. 3.5 establece entre “autoridades competentes” y personas distintas de éstas, y la equiparación que, por otro lado, fija entre organismos de control delegados y personas físicas, abre las puertas a que las delegaciones de las funciones de control pudieran recaer en organismos dependientes o vinculadas a Administraciones Públicas o a autoridades competentes, pero sujetos, tanto en su creación como en su régimen jurídico, al derecho privado. Ahí radica, a nuestro juicio, la diferenciación entre unas y otras figuras. Por ello, si el control se ejercita por una entidad dependiente o vinculada a una Administración Pública o a una autoridad competente, pero sujeta al Derecho Público, entraría dentro del concepto de “autoridad competente” proporcionado por la letra b) del art. 3.3: “cualquier otra autoridad a la que se le haya atribuido dicha responsabilidad”.

Los arts. 29 y 30 del Reglamento sujetan las delegaciones de funciones de control tanto a organismos como a personas físicas a condiciones muy similares:

- Deben disponer de la experiencia, el equipamiento y las infraestructuras necesarias para poder ejercer con solvencia las funciones delegadas
- Han de contar con personal suficiente con la cualificación y la experiencia adecuadas o tenerlas ellas mismas en el caso de las personas físicas
- Tienen que actuar con imparcialidad y no tener conflicto de intereses en lo que respecta al ejercicio de las funciones delegadas

Sentadas estas similitudes, la diferencia fundamental entre los organismos delegados y las personas físicas radica en la obligatoriedad de que los primeros estén acreditados oficialmente para tales menesteres. Con rotundidad lo expresa el art. 29 b) iv) del Reglamento:

“Trabajaré y estará acreditado de acuerdo con las normas pertinentes para las funciones delegadas de que se trate, incluida la norma EN ISO/IEC 17020 «Criterios generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspecciones»”

Es decir, como un requisito de capacidad, los organismos precisan de una acreditación previa para poder ser beneficiarios de una delegación de funciones de control por parte de una autoridad competente. Tal acreditación debe ser además previa al acto de delegación y no obsta a las autorizaciones a las que, en su caso, las autoridades competentes puedan subordinar su posterior funcionamiento como organismos delegados de control. No podemos detenernos aquí en pormenorizar las exigencias impuestas por la norma EN ISO/IEC 17020:2012⁸, consistentes en esencia en que los organismos acreditados sean estructuras independientes, representativas respecto de los intereses implicados e imparciales, con la debida separación organizativa entre las estructuras de gestión y las de control, y solventes y eficaces desde el punto de vista técnico. La acreditación de estos organismos de control, de inspección y de certificación se efectúa en los ordenamientos internos a través de una Entidad Nacional de Acreditación única, cuyas funciones no se reducen a otorgar las acreditaciones respectivas, sino también a suspenderlas o revocarlas cuando exista un funcionamiento deficiente o incumplidor del organismo acreditado⁹.

Por lo demás, el hecho de que el art. 31 del Reglamento exima de esta acreditación a los organismos de control cuando lo que se deleguen en ellos no sean “funciones”, sino “otras actividades oficiales”, subraya, a nuestro juicio, dos cosas: por un lado, que lo que, dentro del término “funciones de control” se delegan en los organismos delegados o en las personas físicas es el ejercicio de genuinas funciones públicas, no sólo, por tanto, la realización de simples actividades materiales o técnicas (Germanò 2018: pp. 65 y ss.; 2020, pp.621 y ss.). Lo que sucede es que la definición de “otras actividades oficiales”, de la que se vale el Reglamento, es tan proteica y ambigua que,

8 Esta Norma Técnica establece los criterios y requisitos para el funcionamiento de los diferentes tipos de organismos que realizan la inspección. Al tratarse de una Norma elaborada por entidades privadas su contenido no se encuentra publicado, al menos en España, en ningún boletín oficial, sino que el acceso a la misma sólo puede producirse por medio de su adquisición a las entidades acreditadoras. Sobre ello, véase, Anna Moscarini (2012) L’accreditamento nel Regolamento CE n. 765/2008 e le fonti di produzione privata, *Rivista di Diritto alimentare* (www.rivistadirittoalimentare.it), enero-marzo, p. 8.

9 Conforme a lo establecido por el art. 4.1 del Reglamento (CE) nº 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio, ENAC es la entidad acreditadora nacional única designada por el Estado Español. En relación con la certeza pública que el acto de acreditación crea sobre la idoneidad profesional de los entes acreditados, véase Aurette Benedetti (2010), *Certezza pubblica e certezze private*, Giuffrè. Para Anna Moscarini, *ibidem*, p. 5, la acreditación resulta asimilable a una habilitación profesional.

junto a actividades en esencia materiales, comprende igualmente la realización de actos jurídicos, como la concesión de autorizaciones o aprobaciones o la expedición de certificados, que, salvo precisiones más concretas realizadas por los ordenamientos internos, podrían resultar perfectamente identificables con el ejercicio de funciones públicas¹⁰.

Por otro lado, mediante el acto de acreditación, el organismo privado adquiere la vitola de imparcialidad que le *homologa* -por valernos de este espurio término- con las autoridades competentes para el desempeño de funciones públicas. Aun así, la cuestión no es tan pacífica y no deja de plantear preguntas muy inquietantes en el seno de aquellos ordenamientos estatales que reservan el ejercicio de funciones públicas a las Administraciones o a las autoridades competentes.

La delegación, que, conforme a los arts. 29 y 30 del Reglamento, debe hacerse siempre *por escrito* y ser objeto de publicación, según las determinaciones internas de muchos Estados miembros, crea obligaciones para ambas partes de la delegación. En lo concerniente a los organismos delegados y las personas físicas, el art. 32 del Reglamento establece que deben:

- Comunicar a las autoridades competentes que hayan delegado funciones en ellos, con regularidad y siempre que dichas autoridades competentes lo soliciten, los resultados de los controles oficiales y otras actividades oficiales que hayan realizado
- Informar inmediatamente a las autoridades competentes que hayan delegado funciones en ellos cada vez que los resultados de los controles oficiales indiquen un incumplimiento o la probabilidad de un incumplimiento, salvo que se haya dispuesto de otro modo en las disposiciones específicas establecidas entre la autoridad competente y el organismo delegado o la persona física de que se trate

10 El art. 2.2 define estas “otras actividades oficiales” como “las actividades, distintas de los controles oficiales, realizadas por las autoridades competentes o por los organismos delegados o las personas físicas en las que se hayan delegado determinadas actividades de control oficial de conformidad con el presente Reglamento y con las normas contempladas en el artículo 1, apartado 2, incluidas las actividades destinadas a comprobar la presencia de enfermedades animales o plagas de los vegetales o a prevenir o contener la propagación de dichas enfermedades animales o plagas vegetales o a erradicarlas, a conceder autorizaciones o aprobaciones y a expedir certificados o atestaciones oficiales”.

Como se afirma en el texto, la definición realizada por el Reglamento adolece de una medida ambigüedad. Si atendiéramos a las nociones de “certificación oficial”, “agente certificador”, “certificado oficial” y “atestación oficial”, recogidas en los párrafos 25º a 28º del art. 3 del reglamento, debería entenderse que estas potestades de certificación a las que alude el art. 2.2 se refieren únicamente a las que tienen por objeto “actividades” que no tienen la consideración de funciones públicas, pero que, en todo caso, tampoco podrían ser objeto de delegación y tendrían que ser emitidas, al igual que las autorizaciones y las aprobaciones a las que se refiere este art. 2.2, por parte de las autoridades competentes.

- Dar acceso a sus instalaciones y servicios a las autoridades competentes y cooperar con ellas y prestarles asistencia

Por lo que dicta relación a las obligaciones de las autoridades competentes, el art. 33 del Reglamento preceptúa que deben

- Organizar auditorías o inspecciones de dichos organismos o personas según sea necesario y evitando repeticiones, teniendo en cuenta las acreditaciones a que se hace referencia en el artículo 29, apartado 1, letra b), inciso iv)
- Revocar total o parcialmente, y sin dilación, la delegación cuando: i) existan pruebas de que el organismo delegado o la persona física no está realizando correctamente las funciones que se hayan delegado; ii) el organismo delegado o la persona física no adopte medidas correctoras adecuadas y en tiempo oportuno para subsanar las deficiencias detectadas, o iii) la independencia o la imparcialidad del organismo delegado o de la persona física haya quedado comprometida.

3.4 Los operadores sujetos al control oficial y sus obligaciones en relación con el control oficial

Toda la lógica del sistema de control oficial agroalimentario instaurado por el Reglamento descansa en la existencia de unos operadores (productores, fabricantes, exportadores etc.) cuyo correcto ejercicio de sus respectivas actividades ha de ser objeto de control. Como ya hemos indicado, una de las grandes innovaciones traídas en los últimos tiempos al ámbito agroalimentario ha sido la consagración del deber legal de establecer mecanismos y procedimientos de autocontrol, deber que gravita sobre todos los agentes de la cadena alimentaria. Este deber de autocontrol deriva, a su vez, del reconocimiento de un deber más general, que constituye el fundamento sobre el que reposa gran parte del Derecho agroalimentario actual. El Reglamento (CE) nº 178/2002, del Parlamento y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, subraya categóricamente que “no se comercializarán los alimentos que no sean seguros” (art. 14.1), determinando después las responsabilidades de explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos de hacer efectivo el cumplimiento de este deber general en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución (arts. 17-19)¹¹.

11 El considerando 30º del Reglamento 178/2002 describe la nueva situación muy gráficamente: “El explotador de la empresa alimentaria es quien está mejor capacitado para diseñar un sistema seguro de suministro de alimentos y conseguir que los alimentos que suministra sean seguros. Por lo tanto, debe ser el responsable legal principal de la seguridad alimentaria”.

La asunción de estas responsabilidades, que, entre otros aspectos, les obliga a no comercializar o a retirar del comercio los alimentos inseguros o sobre los que exista sospecha fundada de nocividad, sitúa asimismo a los operadores de la cadena alimentaria en la obligación de implantar planes y sistemas internos de autocontrol. Sobre la existencia y efectividad de estos sistemas versa luego el control oficial que efectúan las autoridades competentes y/o los organismos delegados de control oficial de los Estados miembros. La importancia del Reglamento 178/2002 dentro del ámbito agroalimentario no oscurece la formulación de deberes generales muy similares en otros sectores del Derecho agroalimentario, como, por ejemplo, los relativos a la agricultura ecológica o a los signos distintivos de calidad.

El Reglamento de control oficial no se olvida tampoco de los operadores de la cadena alimentaria y de las obligaciones que tienen para con respecto al ejercicio de los controles oficiales por parte de las autoridades competentes y de los organismos delegados¹². El art. 15 asegura en este sentido el deber de los operadores de dar acceso a los equipos, medios de transporte, instalaciones y otros lugares bajo su control y sus inmediaciones; a sus sistemas informatizados de gestión de la información; a los animales y mercancías bajo su control; y, en fin, a sus documentos y cualquier otra información pertinente.

3.5. Las consecuencias derivadas del ejercicio del control oficial

Las consecuencias derivadas del ejercicio del control oficial son muy variadas y dependen obviamente tanto de la naturaleza y gravedad de incumplimientos detectados como del ámbito agroalimentario sobre el que verse. En gran medida, la dialéctica que el Reglamento traba entre sus normas generales y aquellas específicas establecidas para cada tipo de actividad responde a la necesidad de discriminar no sólo la forma o instrumentos a través de lo que se efectúan los controles oficiales sino también a la de atender a las dispares consecuencias que al respecto pueden producirse, en el bien entendido de que una gran parte de tales consecuencias no se prevén en este Reglamento, sino en sus reglamentaciones específicas. Por la importancia que para el comercio extracomunitario tienen, el Reglamento sí se ocupa de regular pormenorizadamente las medidas que pueden adoptarse respecto a los controles oficiales de animales y mercancías en los puestos de control fronterizos (arts. 47-64), así como las medidas adoptables en casos de que se sospeche o compruebe que animales y mercancías que se introducen en la

12 El art. 15.6 del Reglamento sobre el control oficial extiende las obligaciones impuestas a los operadores por este precepto a los veterinarios oficiales, inspectores oficiales de sanidad vegetal, organismos delegados, autoridades de control y personas físicas en las que se hayan delegado determinadas funciones de control oficiales o determinadas funciones relacionadas con otras actividades oficiales.

Unión no cumplen la normativa (arts. 65-72) o en relación con la retirada de autorizaciones otorgadas a terceros países para que efectúen controles previos a la exportación a la Unión de animales y mercancías (arts. 73 y 74).

Fuera de estos ámbitos a los que acabamos de aludir, las consecuencias derivadas de los incumplimientos detectados a través de la realización de los controles oficiales son muy variadas y están previstas normalmente en su legislación específica. Aun así, el Título VII del Reglamento (arts. 137-140) ofrece un marco habilitador al respecto. En concreto, el art. 137 proclama, en su primer apartado, que las autoridades competentes *adoptarán* cuantas medidas adicionales sean necesarias para determinar el origen y alcance de los incumplimientos y establecer las responsabilidades del operador y para garantizar que éste subsane el incumplimiento y evite su reproducción. Tras tales afirmaciones, enumera, en su apartado segundo, *sin ánimo de exhaustividad*, una extensa serie de medidas posibles, cuya concreción última dependerá lógicamente de la actividad de que se trate y de la propia entidad del incumplimiento detectado¹³.

Por contraposición, la certificación oficial, entendida en el sentido en que lo hace el art. 3.25 del Reglamento, como procedimiento mediante el cual las autoridades competentes garantizan el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas a que se refiere el art. 1.2, asegura no sólo el cumplimiento de tales requisitos, sino también la integridad y fiabilidad de los planes y sistemas de control implementados por los operadores. En la mayoría de los casos, la certificación *como proceso* acaba con las actuaciones favorables del control oficial y no requiere de ulteriores declaraciones por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, en otros casos, la actividad de certificación agroalimentaria debe plasmarse en la emisión de un certificado oficial, esto es, de “un documento en papel o en formato electrónico firmado por el agente certificador y que ofrezca garantías sobre el cumplimiento de uno o varios requisitos de establecidos en las normas a que se refiere el art. 1.2” (art. 3.27). Tales certificados oficiales, a los que el Reglamento dedica alguna atención (arts. 86-91), son requeridos, en ocasiones, por la legislación específica y habilitan como requisito de capacidad para afrontar y emprender determinadas actividades.

13 La tipología es muy amplia, comprendiendo, entre otras medidas, la aplicación de tratamientos a los animales o a las mercancías; la restricción o prohibición de la comercialización, circulación o entrada en la Unión o la exportación de animales y mercancías; el aislamiento o cierre de la totalidad o de una parte de la empresa del operador; la suspensión o retirada de la autorización de establecimiento, etc.

4. A modo de conclusión: la certificación, ¿una técnica o una nueva modalidad de actividad administrativa?

Atendiendo a las características del contenido de la actividad de certificación, podría caerse en el simplismo de entender que nos hallamos ante una nueva modalidad de actuación administrativa. Modalidad que, atendiendo a la idiosincrasia de los ordenamientos continentales, se sumaría, según se tratase, bien a la conocida bipartición actividad de ordenación *vs.* Actividad prestacional, bien a la clásica división tripartita entre actividad de limitación, actividad de fomento y actividad de servicio público. Sin embargo, alcanzar tal conclusión entrañaría, en nuestra opinión, un craso error. Las distintas consecuencias o finalidades que, como hemos visto, presentan las certificaciones agroalimentarias en función del sector agroalimentario en el que se desarrollen, ponen de relieve que la actividad de certificación no pasa de ser una técnica que, en el marco del principio de intercambiabilidad de técnicas, pueden desarrollarse válidamente tanto en un tipo de modalidad administrativa como en otro. Si las certificaciones se verifican, por ejemplo, en los campos de la seguridad agroalimentaria o de la sanidad vegetal o animal, se insertarán obviamente dentro de la actividad de ordenación o de limitación, puesto que van dirigidas a advenir que un alimento o un pienso es seguro e inocuo; deber general, cuya observancia compete a todos los operadores de la cadena alimentaria y cuyo incumplimiento genera consecuencias muy gravosas para los incumplidores. Una certificación negativa impedirá, por consiguiente, en este ámbito, la comercialización de dicho producto y además arrastrará las consecuencias sancionadoras y limitativas que, al respecto, procedan legalmente.

En cambio, las certificaciones agroalimentarias que se producen en el ámbito de los signos de calidad alimentaria se enmarcan plenamente dentro de la actividad de fomento, ya que, con independencia de que puedan traer otras consecuencias para las empresas concernidas por una certificación negativa, suponen primordialmente que el producto en concreto no puede beneficiarse de las ventajas que comporta la voluntaria pertenencia a una DOP o a una IGP (Prieto Álvarez 2019, López Benítez 2022). Pertenencia que, aunque comporte la asunción de deberes y obligaciones más estrictos que los generales, se basan siempre en la adhesión voluntaria de los operadores¹⁴.

14 Aunque por lo reciente de su publicación escasean las decisiones jurisprudenciales que aplican este Reglamento, la STJUE (sala 5ª) de 14 de julio de 2022, *Comisión contra Reino de Dinamarca*, as. C-159/20, ECLI:EU:C:2022:561, sí especifica en qué consiste el contenido del control que, en virtud de este Reglamento, cabe realizar sobre los productos amparados por una DOP o IGP, ya que, dentro de esa remisión a las normativas específicas de las que hemos hablado, el art. 162 del Reglamento 2017/625 da nueva redacción a los arts. 36 y 37 del Reglamento 1151/2012: "...por lo que se refiere igualmente al contexto del artículo 13 del Reglamento nº 1151/2012, procede señalar que sus artículos 36 y 37, en su versión modificada por el Reglamento 2017/625, obligan en particular a los Estados miem-

En suma, las certificaciones aquí tratadas, como las sanciones, los requerimientos, las órdenes y las demás técnicas ablatorias de las que el ordenamiento se vale, no dejan de ser eso: simples técnicas que, habida cuenta su carácter instrumental, juegan intercambiabilmente en todas las modalidades de actividad administrativa, con independencia de la preponderancia que, en cada caso, puedan desplegar en unos tipos u otros y de la frecuencia con la que se prodiguen en cada uno de ellos¹⁵.

Bibliografía

- Albisinni, F., (2018), “Il Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa e globalizzazione, *Rivista di Diritto alimentare*, www.rivistadirittoalimentare.it.
- Álvarez García, V., (1990), *La normalización industrial*, Tirant lo Blanch.
- Benedetti, A., (2010), *Certezza pubblica e certezze private*, Milano, Giuffrè.
- Canals Ametller, D., (2003), *El ejercicio por particulares de funciones de autoridad. Control, inspección y certificación*, Granada, Comares.
- Carrillo Donaire, J.A., (2000), *El Derecho de la seguridad y la calidad industrial*, Oviedo, Instituto García Oviedo-Marcial Pons.
- Casetta, E., (2023), *Compendio di Diritto Amministrativo*, Milano, Giuffrè, 23ª ed.
- Cosculluela Montaner, L. & López Benítez, M., (2011), *Derecho Público Económico*, 4ª, Madrid, Ed. Iustel.
- García de Enterría, E., (2011), *Curso de Derecho Administrativo*, I, 15ª, Navarra, ed. Thomson-Reuters-Civitas.
- Garrido Falla, F., (1987), *Tratado de Derecho Administrativo*, II, 10ª, Madrid, ed. Tecnos.
- Germanò, A., (2018), Sugli organismi di controllo, *Rivista di Diritto alimentare*, www.rivistadirittoalimentare.it.

bros a garantizar en su territorio la verificación de la conformidad del producto con el pliego de condiciones correspondiente y a hacerlo antes de su comercialización. Estas disposiciones, en la medida en que no excluyen de tal verificación los productos destinados a la exportación confirman que también se aplican a esos productos la obligación a cargo de los Estados miembros (...) de adoptar las medidas administrativas y judiciales pertinentes para prevenir o detener cualquier uso ilegal de DOP o de IGP” (fdto. 53º).

15 Como advertía Fernando Garrido Falla, *Tratado de Derecho Administrativo*, II, 10ª ed. Tecnos, 1987, p. 113, “en la práctica los distintos tipos de actividad administrativa se interpenetran hasta parecer confundirse en ocasiones. Así, para establecer un servicio público, la Administración suele utilizar medios coactivos; incluso la propia reglamentación del servicio tiene una naturaleza coactiva semejante a la que ofrece la policía”.

- Germanò, A., (2020), I controlli sui prodotti agroalimentari, in Carmignani S., Lucifero N. (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*, Napoli, Ed. Scientifica.
- Izquierdo Carrasco, M., (2000), *La seguridad de los productos industriales: régimen jurídico administrativo y protección de los consumidores*, Madrid, Junta de Andalucía-Marcial Pons.
- López Benítez, M., (1996), *Las Denominaciones de Origen*, Barcelona, Cedecs.
- López Benítez, M., (2006), *Regulación jurídico-administrativa del sector oleícola*, Málaga, Fundación Unicaja.
- López Benítez, M., (2009), “El momento actual de las denominaciones de origen vitivinícolas”, en *Actas del IV Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo*, Valladolid, Lex Nova.
- López Benítez, M., (2023), “El acto administrativo: concepto, elementos y clases”, en Rebollo Puig, M., Carbonell Porras, E., *Derecho Administrativo. Régimen Jurídico Básico y control de la Administración*, Madrid, ed. Tecnos, 5ª ed.
- López Benítez, M., (2022), “La protección extrarregistral de las DOP e IGP: las relaciones entre la Administración Pública y los entes gestores de cada signo distintivo”, en Martínez Gutiérrez, A., Vázquez Ruano, *Indicaciones geográficas y marcas: luces y sombras de una obligada convivencia comercial*, Madrid, Ed. Reus.
- Moscarini, A., (2012), L’accreditamento nel Regolamento CE n. 765/2008 e le fonti di produzione privata, *Rivista di Diritto alimentare*, www.rivistadirittoalimentare.it.
- Prieto Álvarez, T., (2019), *La Denominación de Origen*, Granada, Comares.
- Real Academia Española, (2017), *Diccionario Panhispánico del Español Jurídico*, dirigido por Santiago Muñoz Machado, Cumbre Judicial Iberoamericana, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, Santillana.
- Rebollo Puig, M., (2024), Los medios jurídicos de la actividad administrativa de limitación, en López Benítez, M. y Izquierdo Carrasco, M., *Derecho Administrativo III. Modos y medios de la actividad administrativa*, 3ª, Madrid, ed. Tecnos.

Tra stratificazione sociale e razzializzazione: l'uso politico del cibo "perfetto"

Between social stratification and racialization: the political use of "perfect" food

MONICA RAITERI¹

Sommario

La qualità del cibo è oggi considerata un dispositivo normativo funzionale alla declinazione di un particolare concetto di sicurezza, quella alimentare. Lo strumento utilizzato, tipico dei modelli regolativi, è l'adesione ai disciplinari, che fa corrispondere la "qualità" ad uno *standard* di produzione o di provenienza territoriale che è, a sua volta, esito del funzionamento di dinamiche di potere e di *lobbying* tipicamente operanti nelle sedi delle istituzioni europee, come testimoniano i processi decisionali relativi al riconoscimento delle certificazioni (DOP, IGP, ecc.).

L'origine dell'idea del cibo "perfetto", corrispondente ad uno *standard*, che svolge al contempo una funzione che può risultare inclusiva delle classi sociali, come mostra per esempio la rilevanza dell'alimentazione nei processi educativi, o, viceversa, escludente, risale all'Inghilterra vittoriana: un'epoca in cui la costruzione dell'impianto normativo della qualità degli alimenti, strumento individuato come idoneo a risolvere le numerose questioni legate all'insicurezza alimentare, per lo più ereditate dal secolo precedente, si colloca sullo sfondo di importanti questioni sociopolitiche.

Il saggio prende le mosse dall'ambiguità del rapporto tra sanzioni amministrative e apparati di controllo di carattere "privato" nel contesto del modello regolativo contemporaneo per giungere ad indagare, a partire dalle sue origini, un uso "politico" del cibo inteso come dispositivo normativo, che mette in discussione sia il sistema di stratificazione sociale tipico della società vittoriana, come mostra il caso della diffusione dei cibi esotici nell'alimentazione inglese, sia il tema *mainstream* del rapporto tra povertà e cattiva qualità degli alimenti, come mostra il dibattito sulla sofisticazione dei prodotti alimentari.

¹ Dipartimento di Giurisprudenza, Sezione di scienze giuridiche, economiche e sociali, Università degli Studi di Macerata. monica.raiteri@unimc.it

Parole chiave: Sicurezza alimentare; Regolazione; Mobilità sociale; Imperialismo, Età vittoriana

Abstract

Nowadays the quality of food is considered a regulatory tool operating as a particular concept of safety, the food safety. Law uses patterns as the typical tools of regulatory systems that match the “quality” with production or territorial origin standards, even if these ones are the outcomes of the functioning of power and lobbying dynamics, typically operating inside the European institutions, as evidenced by the decision-making relating to the recognition of some certifications (PDO, PGI, ecc.). The origin of the outline of “perfect” food, that is a standard which can act to include social classes, as it shows for example the relevance of nutrition in educational processes, or, vice versa, to exclude someone, due to the price dynamics, dates back to Victorian England, when the regulatory framework of food quality and safety, identified as suitable for resolving many issues related to food insecurity and the need to protect consumers, were mostly inherited from the previous century, is placed against the background of important socio-political issues. Starting from the vagueness of the relationship between administrative sanctions and private control apparatus into the regulative contemporary framework, and assuming this background, the essay aims to investigate the “political” use of food as a normative system which, however, calls into question both the social stratification system, typical of Victorian society, as shown by the case of the Nowadays the quality of food is considered a regulatory tool operating as a particular concept of safety, i.e. food safety. The law uses patterns as typical tools of regulatory systems that link “quality” to standards of production or territorial origin, even if these are the outcomes of the functioning of power and lobbying dynamics that typically operates within the European institutions, as demonstrated by the decision-making with regard to the recognition of certain types of certification (PDO, PGI, etc.).

The origin of the concept of “perfect” food, i.e. a standard that can act to include or exclude social classes, for example by showing the relevance of nutrition in educational processes, or, vice versa, to exclude someone, dates back to Victorian England. At that time, the regulatory framework of food quality and safety, which was seen as suitable for solving many issues related to food insecurity and the need to protect consumers, was mostly inherited from the previous century, against the background of important socio-political issues.

Starting from the ambiguity of the relationship between administrative sanctions and private control apparatuses in the contemporary regulative framework, the essay aims to investigate the “political” use of food as a normative system, which, however, calls into question both the social str-

tification system typical of Victorian society – as shown by the case of the spread of exotic foods in the English diet –, and the mainstream theme of the relationships between poverty and poor food quality, as shown by the debate on food adulteration.

Spread of exotic foods in the English diet, and the mainstream theme of the relationships between poverty and poor food quality, as the debate on food adulteration has been showing.

Keywords: Food safety; Regulation; Social mobility; Imperialism; Victorian Age.

1. Le strutture di controllo delle produzioni agroalimentari registrate: incertezze e spunti di riflessione sul tema del cibo

La Corte costituzionale ha recentemente affrontato il tema della proporzionalità delle sanzioni nel caso di inadempienze in tema di procedure di controllo delle produzioni agroalimentari registrate con denominazione di origine o indicazione geografica protetta, DOP o IGP². L'impianto sanzionatorio richiede di controllare i produttori e di vigilare sull'attività dei soggetti che certificano la qualità dei prodotti al fine di consentire il corretto funzionamento del mercato agroalimentare DOP e IGP ma non è omogeneo: è definito da ciascuno Stato membro al fine di contrastare le violazioni della disciplina sulle produzioni di qualità³.

Oggetti dei controlli sono l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (art. 1, comma 2, lettera j, del regolamento n. 625/2017/UE). Per utilizzare il nome si deve osservare il disciplinare di produzione relativo allo specifico prodotto (art. 7). Pertanto, le autorità competenti dispongono di procedure di verifica per assicurare il corretto sfruttamento delle potenzialità evocative legate all'uso di DOP e IGP, oltre che la qualità della produzione agroalimentare (art. 12).

La Corte risolve la questione applicando in via analogica la struttura *graduata* della sanzione prevista per le violazioni relative ai controlli sui prodotti BIO, che presenta stringenti analogie con il sistema di tutela dei prodotti DOP e IGP, lasciando, ovviamente, spazio ad un eventuale intervento del

2 Corte Cost. sentenza n. 40/2024.

3 Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste vigila sulla regolarità dei controlli, verificando l'attività svolta dagli organismi autorizzati, e commina le sanzioni conseguenti la violazione delle procedure.

legislatore, comunque orientato dal criterio della proporzionalità delle sanzioni.

La Corte non affronta però – né avrebbe potuto affrontare, non essendo oggetto dell’ordinanza di rimessione – la questione che, sotto il profilo della regolazione appare la più rilevante, ossia il carattere vincolante (o meno) dei manuali sul controllo della qualità, a cui si collega la natura prescrittiva (o meno) delle norme in essi contenute, e da cui discende la legittimità (o meno) delle sanzioni irrogate.

Per ciascuna produzione protetta l’esecuzione dei controlli è regolata da manuali: tuttavia, le procedure indicate – piani di controllo, manuali di controllo della qualità, protocolli – non sono norme, per quanto di natura tecnica, promulgate da una autorità pubblica, ma sono predisposte dallo stesso soggetto privato che chiede la delega allo svolgimento dei controlli e valutate dall’autorità pubblica che delega il potere relativo. Pertanto, suscita perplessità il fatto che alla difformità tra la procedura di controllo (prevista dal manuale) e l’attività svolta in concreto dagli operatori, che applicano una procedura da loro stessi strutturata, sia associata una sanzione amministrativa.

Muovendo da tale perplessità, relativa al carattere “privato” delle procedure di controllo, in questa sede intendo svolgere una più ampia riflessione sulla scelta della struttura normativa della regolazione come sistema di garanzia della “qualità” delle produzioni agroalimentari e, più in generale, della sicurezza alimentare. Si tratta di un’indagine che ci porterà a risalire alle origini di questo modello, progettato come soluzione operativa per affrontare la questione dell’insicurezza alimentare in un contesto peculiare quale è l’epoca vittoriana, in cui l’impianto normativo, e specificamente regolativo, dell’alimentazione si sviluppa al crocevia di almeno due importanti processi. Il primo è l’istituzionalizzazione delle scienze, in particolare della microbiologia e della chimica degli alimenti (Hardy 2004; Worboys 2000) che consente di individuare il ruolo dei batteri nella contaminazione degli alimenti, facendo assumere un approccio scientifico anche all’arte culinaria (Liefers 2012). Il secondo processo è la diffusione di cibi e alimenti esotici “*empire related*” come conseguenza dell’estensione del dominio britannico nei territori coloniali. Entro tale processo giocano un ruolo determinante il carattere della domesticità, tradizionale valore britannico che caratterizza l’età vittoriana, e le donne, che incorporano nell’alimentazione nazionale i cibi esotici, “naturalizzandoli”, e creando in tal modo un contatto tangibile con il mondo coloniale: “abbiamo mescolato alle pietanze inglesi molte straniere di cui abbiamo conosciuto l’eccellenza nel loro genere, e che adesso appartengono alla cucina nazionale, come testimoniano facilmente tutte le raffinate tavole moderne” (Acton 1845 citata in Zlotnick 1996, p. 60)⁴.

4 Traduzione dell’autrice.

Oltre ad intercettare questioni normative tali processi contribuiscono ad evidenziare strategie dirette a garantire la qualità degli alimenti mediante una regolazione di natura amministrativa, fondata su un sistema di controlli la cui articolazione e complessità procedono in parallelo a, e sono motivate da, nuove acquisizioni scientifiche. Le indagini epidemiologiche “sul campo”, che presentano molti tratti in comune con le coeve indagini sociali, consentono di convalidare e sistematizzare le ipotesi di ricerca sui meccanismi di diffusione delle malattie derivanti da adulterazione o contaminazione degli alimenti. Tuttavia, il sistema richiede un supporto istituzionale, che, in assenza di un quadro legislativo, si sviluppa attraverso l’osservazione delle dinamiche collegate ai ruoli sociali degli alimenti, in particolare la carne e il latte, e dei bisogni igienico-sanitari ad essi collegati: un impianto che sarà recepito dalla legislazione soltanto intorno agli anni Ottanta dell’Ottocento. Come avremo modo di osservare l’uso “politico” di questi alimenti si colloca nello scenario imperiale e colonialista dell’Inghilterra vittoriana. Si tratta di un uso politico nella misura in cui talvolta accentua, e, viceversa, in alcuni casi attenua – come accade per la pratica sociale del consumo del tè, prodotto “naturalizzato” inglese – le differenze di classe, mettendo in scena alcune significative contraddizioni, riferite sia alla stratificazione sociale della società vittoriana sia ai processi di razzializzazione prodotti dalle narrazioni della politica coloniale dell’Impero britannico.

2. L’illusione della neutralità politica della regolazione: i respingimenti dei prodotti agroalimentari dei Paesi in via di sviluppo

L’obiettivo delle procedure, strumento tipico dei modelli regolativi (Raiteri 2004), è garantire l’uniformità e l’oggettività delle valutazioni da parte degli operatori del controllo (nel caso della sicurezza alimentare, oltre agli enti certificatori privati, NAS, ASL, ecc.). La sanzione è irrogata in caso di inadempienza, che di fatto significa una difformità rispetto all’azione prevista dalla procedura descritta nel manuale o allo stato della proprietà oggetto di osservazione/misurazione. Ciò nonostante, ripercorrendo il nesso tra costruzione sociale della pericolosità degli alimenti e la parallela elaborazione di un sistema normativo di assicurazione della qualità che utilizza la tecnica della regolazione, in queste pagine cercheremo di mostrare come la “qualità del cibo” e la “sicurezza alimentare” storicamente siano stati, e continuano ad essere, per molteplici ragioni, concetti “scivolosi” (Collins 1993).

La peculiare struttura delle pratiche valutative della qualità dovrebbe infatti favorire, al contempo, la neutralità politica dell’uso dello *standard* – di qualità, di provenienza, di produzione, ecc. – come strumento normativo e delle conseguenze della sua applicazione, con un effetto neutralizzatore delle scelte predeterminate attraverso l’attività di *lobbying* nelle sedi istituzionali

europee in cui si elaborano le politiche (Lizzi 2014). In realtà i processi decisionali in tema di “qualità” delle risorse agroalimentari, e conseguentemente la regolazione che tali processi producono, non sono politicamente neutri: già a partire dal lessico utilizzato il contenuto regolativo esprime una asimmetria di potere le cui implicazioni politiche, almeno fino ad oggi, non sembrano essere state sufficientemente indagate. Per esempio, si utilizza la formula dei *respingimenti* dei prodotti alimentari provenienti dai Paesi in via di sviluppo se non rispondenti ai requisiti di “qualità” predeterminati dalle istituzioni comunitarie. Questa misura si traduce in una forma di neocolonialismo (de Haen 2000; Camanzi, Hammoudi, Malorgio 2019) perché sfrutta il differenziale di potere tra sistemi politici dei Paesi comunitari e delle loro istituzioni sovranazionali (ma non solo di questi: una dinamica analoga è descritta per gli Stati Uniti da Horton 1998) e dei Paesi in via di sviluppo; o, quantomeno, presuppone da parte di questi ultimi lo sviluppo e l’acquisizione di una capacità istituzionale indispensabile per legittimarli a contrattare su un piano paritario con i Paesi comunitari.

In secondo luogo, il sistema consente che gli *standard* qualitativi dei prodotti siano sostenuti e comunicati, talvolta con effetti distorsivi, mediante i prezzi, con l’effetto di escludere i soggetti vulnerabili dalla fruizione e dal consumo di alimenti di “qualità” e di produrre, in definitiva, una acuitizzazione delle differenze sociali.

Come avremo modo di osservare la storia del modello regolativo contribuisce in modo significativo alla riflessione su questo carattere del sistema di assicurazione di qualità degli alimenti, il cui profilo sociale presenta questioni ancora sostanzialmente irrisolte.

3. Alle origini dell’insicurezza alimentare

L’origine delle questioni regolative con cui oggi ci confrontiamo risale all’età vittoriana. Si tratta di un’epoca in cui l’insicurezza alimentare, ereditata dal secolo precedente, quando fenomeni climatici anomali ed estremi avevano provocato grandi carestie e la devastazione delle produzioni agricole (Raiteri 2024), si interseca con almeno due grandi temi: il processo di istituzionalizzazione della scienza, le nuove scoperte e il ruolo fondamentale che la microbiologia, la chimica degli alimenti e i relativi saperi assumono nella costruzione sociale della qualità degli alimenti e nelle scelte che conducono alla regolazione come tecnica normativa; e il dominio coloniale, che favorisce la conoscenza e la contiguità con alimenti esotici e regimi alimentari nuovi e diversi.

In tale scenario la qualità degli alimenti diviene un problema sociale affrontato mediante la predisposizione di un sistema di “controllo amministrativo del cibo” (Newman 1906) che utilizza lo strumento delle *food in-*

*spection*s, finalizzate a garantire la qualità dei prodotti e la protezione della salute dei consumatori rimuovendo dal mercato i prodotti avariati e adulterati. Si tratta di uno strumento normativo che rappresenta una prima risposta ad una costruzione sociale della pericolosità dei prodotti alimentari. Tale costruzione si connette, a sua volta, con dinamiche socio-politiche che evidenziano il superamento, e l'inefficacia, delle preesistenti, *saltuarie* e *discrezionali* modalità di controllo, legate ad una struttura sociale ormai desueta, collocandosi a pieno titolo tra i dispositivi di controllo sociale individuati come risposte ai nuovi bisogni derivanti dal processo di urbanizzazione conseguente alla rivoluzione industriale (Rowlinson 1982; Waddington 2011; Feinstein 1988).

4. Il cibo “perfetto” come tecnica normativa

Nel quadro del nascente sistema regolativo il cibo “perfetto” è quello il cui apporto nutrizionale è in grado di offrire una più immediata soluzione alla povertà, principale questione sociale dell'epoca (Steere-Williams 2010, Finlay 1992). Tuttavia, è proprio il fatto di essere oggetto di una domanda in continua espansione, e in definitiva di svolgere un ruolo sociale, a rendere questi alimenti oggetti di pratiche sistematiche di sofisticazione alimentare che li trasformano in pericolosi vettori di diffusione di malattie: la carne, anche se in realtà si tratta di scarti, macinati, lavorati e aromatizzati con l'aggiunta di additivi, fino a farli diventare un cibo particolarmente saporito, e quindi rispondente al gusto della *working class* (Waddington 2011), e il latte. Si istituisce pertanto un nesso tra povertà e malattia che caratterizzerà il dibattito pubblico fino a quando le indagini epidemiologiche a carattere sociale, principale strumento metodologico delle scienze, individueranno una trasversalità tra le classi sociali sia nel consumo del latte che nella distribuzione geografica delle infezioni tifoidee veicolate da tale alimento (Page 2023) che smentirà su basi scientifiche la posizione *mainstream*:

In una famiglia la padrona e la cuoca erano le sole persone che bevevano abitualmente latte crudo: entrambe contrassero la febbre enterica. Due bambini della stessa famiglia che non assumevano latte crudo non si sono ammalati. Un medico, che aveva l'abitudine di bere ogni sera mezza pinta o più di latte freddo “così come arrivava dal caseificio”, ed era la sola persona della sua famiglia che lo faceva, fu l'unico a contrarre la febbre enterica (Netten Radcliffe, Power 1873 citato in Steere-Williams 2010, p. 534)⁵.

Per estensione il cibo perfetto è qualsiasi alimento che non sia stato sottoposto a procedure in grado di alterarne le qualità organolettiche: procedure

5 Traduzione dell'autrice.

certamente diffuse, e ritenute normali, in età vittoriana, di cui si fa un uso politico al fine di sostenere il “panico morale” legato ad alcuni prodotti stranieri che giustifica la progressiva sostituzione di questi prodotti con prodotti “naturalizzati” inglesi: tra tutti il tè cinese, adulterato “nei porti cinesi” (Scott 1861) mediante l’aggiunta di additivi chimici che servono a colorare il tè verde e il tè nero, e per questa ragione ritenuto tossico.

Anche a seguito dell’innovazione del tè in bustine introdotta nel 1826, che serve a centellinarne la quantità assunta in rapporto alla (presunta) tossicità (Rappaport 2005, p. 1019), quello del tè cinese diviene un mercato contendibile: il tè asiatico è considerato, e pubblicizzato, come inglese a tutti gli effetti, per essere prodotto “entro i confini dell’ampio dominio della Gran Bretagna” e perché attraverso la pratica del tè “il macrocosmo del commercio imperiale si fuse con il microcosmo della casa inglese” (Fisher 2012), ma soprattutto grazie alla modernizzazione tecnologica delle piantagioni controllate dagli inglesi. Il costante e reciproco riferimento tra la politica coloniale inglese e il contesto domestico della madrepatria è un elemento predominante in epoca vittoriana. La diffusione della pratica sociale del tè evidenzia l’importanza e l’influenza del progetto coloniale, sostenuto dal “desiderio di sperimentare il gusto dell’alterità”, e dal suo apparato simbolico, per cui “l’ora del tè in salotto e in giardino diventa la metafora vivente dell’impero e della costruzione politica che lo rappresenta” (Rappaport 2005, p. 135; Smith 1992; Schivelbusch 1992)⁶.

Si tratta di una pratica sociale che consente di materializzare il contatto con il mondo coloniale, e quindi di constatare i benefici della politica coloniale inglese. Come tale, si tratta di una pratica che trascende le distinzioni di classe e, offrendo una alternativa moralmente accettabile al consumo di alcool in situazioni di condivisione e socializzazione, riflette i valori della rispettabilità e della moderazione, all’epoca considerati potenti dispositivi di controllo sociale (Smith 1992, p. 277).

Infine, nel contesto paternalistico e moralizzatore dell’Inghilterra vittoriana, il cibo “perfetto” è l’alimento, o il regime dietetico, che corrisponde a canoni nutrizionali e morali funzionali agli obiettivi educativi che favoriscono l’inclusione e la mobilità sociale dei poveri, secondo quella che è stata definita la *tecno-politica* del pasto scolastico nell’Inghilterra moderna (Vernon 2005). L’assistenza ai minori denutriti diviene così un “istruttore morale”, ossia un veicolo di trasmissione di modelli normativi che esprimono l’ideologia dell’autocontrollo e della moderazione di cui è portatrice la *middle class* (Burke 2005, p. 574; Raiteri 2018, pp. 147-148) e che si contrappone ai “modi rozzi” della *working class*.

6 Traduzione dell’autrice.

5. Una carne solo per i poveri? Contraddizioni alimentari in un sistema sociale stratificato

In una prima fase la costruzione sociale della pericolosità dei prodotti alimentari si concentra sulla carne, considerata già da alcuni secoli veicolo di diffusione di malattie, come testimoniano, per esempio, alcune scene del romanzo di Daniel Defoe *A Journal of the Plague Year* (1722). Il prodotto offerto dai macellai è “corrotto” o contaminato: “la peste imperversava così violentemente tra i macellai e nei macelli, dall’altra parte della nostra strada” che, piuttosto che esporsi al rischio, il narratore preferisce evitare la carne; nel caos vicino a Newgate muoiono due persone, e da lì origina la voce che tutta la carne è “infetta” (citato in Cole 2023, p. 467). A queste rappresentazioni delle paure urbane (Taylor 2021), di cui il rischio alimentare diviene una delle principali espressioni, si alternano descrizioni della rete del commercio internazionale, delle morie di animali, delle pandemie interspecie e dei trattati dedicati alle modalità di controllo delle malattie (Cole 2021).

Al di fuori delle rappresentazioni narrative si tratta di una costruzione sociale connessa ad un aumento della domanda di carne. Oltre che ad un generale incremento demografico tale aumento è riconducibile alle differenti abitudini alimentari dei lavoratori, come emerge, ancora una volta, dall’analisi degli effetti collaterali del processo di urbanizzazione che caratterizza l’epoca vittoriana:

L’operaio inglese è...un grande mangiatore di carne, e, di regola, più il suo salario è elevato, maggiore è la quantità di carne che mangia, spendendo dal 15 al 18 per cento della sua spesa totale per la carne, la voce più importante del suo bilancio settimanale. Consuma più carne degli operai francesi, tedeschi o belgi...L’operaio inglese urbano mangia più carne di manzo e di montone, e meno carne di maiale e pancetta rispetto al bracciante agricolo (Newman 1906, pp. 73-74)⁷.

Si tratta di un confronto improntato anche ad uno dei principali dualismi, quello tra dimensione *urbana* e *rurale*, che contrassegnano il dibattito pubblico dell’epoca insieme alle contrapposizioni tra dimensione locale e statale e tra *purity vs. pollution*. Anche il dibattito per garantire la qualità degli alimenti, che porterà all’adozione del modello regolativo, si colloca sullo sfondo di una polarizzazione delle disuguaglianze sociali: per il Primo Ministro britannico Disraeli i termini *starvation* e *hunger* stanno ad indicare i diversi bisogni alimentari che caratterizzano la geografia sociale dell’Inghilterra.

In questo scenario le carni lavorate sono destinate all’alimentazione delle fasce vulnerabili della popolazione e svolgono il ruolo sociale di “cibo pove-

7 Traduzione dell’autrice.

ro”, determinando un aumento della domanda da parte dei gruppi a basso reddito. Il cibo povero per eccellenza sono le salsicce, che nel XIX secolo sono considerate un cibo saporito ed “economico per le anime affamate”, ossia per coloro che raramente hanno la possibilità di consumare un pasto completo. Nel 1873 su un numero del *Food Journal* si legge: “La salsiccia, il *saveloy*, il *polony*⁸, i sanguinacci e le polpette costituiscono i soli derivati della carne che molti appartenenti alle nostre classi più povere sono in grado di procurarsi”⁹.

Ma è proprio lo specifico ruolo sociale delle carni lavorate (macinate, aromatizzate, con l’aggiunta di sostanze additive, ecc.) così come sarà per il latte, alimento completo dal punto di vista nutrizionale e accessibile alle categorie vulnerabili perché venduto ad un prezzo contenuto, che oggi si definirebbe “politico”, ad incoraggiare la frode, la contraffazione e l’uso di carne avariata nel confezionamento: l’uso di spezie e l’affumicazione consentono poi di nascondere le imperfezioni e le cattive condizioni igienico-sanitarie della carne utilizzata.

Le preoccupazioni di cui la filiera di produzione della carne è oggetto individuano nelle ispezioni per l’accertamento delle condizioni igieniche dei macelli il principale strumento di un modello regolativo che richiede la predisposizione di *standard* igienico-sanitari che riguardano i locali, le attrezzature e gli utensili utilizzati nella preparazione e nella fase di conservazione.

La *Royal Commission* definisce “chaos” la mancanza di uniformità delle procedure ispettive attraverso le quali individuare l’eventuale presenza di animali ammalati di tubercolosi. Inoltre, con la *Recommendation A* del 1898, prescrive che l’attività di macellazione sia unicamente pubblica, quindi assoggettata al regime di controlli, prevedendo la parallela graduale chiusura dei macelli privati. Infine, la carne che ha superato il vaglio dei controlli deve riportare un marchio (Newman 1906): viene in tal modo introdotto il primo sistema di certificazione della qualità.

Altro elemento essenziale del modello è la *regolarità* delle ispezioni nella fase della vendita al dettaglio, quando la carne in esposizione viene esaminata per verificarne la corrispondenza ai requisiti di idoneità al “consumo umano” o il suo eventuale stato di decomposizione (Waddington 2003; Waddington 2013, p. 1031).

La tossicità deriva infatti dalla putrefazione o dal cattivo stato di conservazione della carne o della gelatina, da pratiche che non rispettano le regole igieniche nella fase della manipolazione o dallo stoccaggio in luoghi insalubri non rispondenti ai requisiti sanitari; e infine, se si tratta di carne inscatolata, da errori commessi nella procedura di sterilizzazione (Newman 1906).

8 *Saveloy* e *Polony* sono tipi di salsicce.

9 Traduzione dell’autrice.

Le salsicce, e in generale le carni lavorate, contribuiscono a smantellare la tesi che connette il *low food* (oggi definito cibo ultraprocesato) alla condizione di povertà dei suoi consumatori abituali: una tesi che appare funzionale al consolidamento del rigido sistema di stratificazione sociale dell'età vittoriana. Le salsicce sono un cibo “povero” che però viene progressivamente apprezzato, e il cui consumo si diffonde prima sulle tavole della *middle class* e poi, intorno al 1880, in modo indifferenziato fra tutte le classi sociali (Waddington 2013, p. 1021).

L'imprevista diffusione di questo alimento determina un incremento delle preoccupazioni per gli ingredienti usati nel confezionamento delle salsicce – carne avariata e di dubbia provenienza, che adombra anche la questione della crudeltà e dei maltrattamenti verso gli animali, additivi, ma anche ingredienti estranei definiti “detriti”, ecc. – che ricordano il personaggio dickensiano di Mr. Bounderby, e per la loro nocività (Waddington 2011). In un articolo intitolato *Sausage in the Slums*, pubblicato sulla rivista *Punch, or the London Charivari* nel 1862, le emissioni nocive di una fabbrica di salsicce sono collegate alla morte di alcuni minori che avrebbero contratto una malattia denominata *scarlatina maligna* e sono sospettate di essere la probabile causa di altri decessi, anche di adulti, che si sono verificati nel circondario. A tale proposito si commenta:

Possiamo essere sicuri che le salsicce prodotte in quella fabbrica siano interamente consumate dagli abitanti del distretto che ne subisce le emissioni? Possiamo essere sicuri che nessuna di quelle misture raggiunga i nostri *club* e le nostre famiglie, sia servita alle nostre cene e appaia sulle nostre tavole della colazione con il nome di *Newmarket* o *Cambridge*? Quali possono essere le conseguenze del consumo di salsicce che provengono da uno stabilimento che produce emissioni nocive?¹⁰

Originariamente la necessità di provvedere al sostentamento dei poveri, che sono consumatori assolutamente indifferenti al tema della qualità, e per i quali non esiste “*bad food*”, comporta l'accettazione dei rischi per la salute degli appartenenti alle categorie vulnerabili derivanti dal consumo di alimenti notoriamente adulterati (oltre alle salsicce, confezionate con le cosiddette *taboo meats*, il latte, sistematicamente diluito con acqua che, a sua volta, può essere infetta), sulla base di una ineludibile connessione tra cibi *cheap and common* e sofisticazione (Waddington 2013, p. 1031; Rioux 2019a). Si tratta di rischi che appaiono in qualche misura “compensati” dai prezzi contenuti di questi alimenti – in un articolo pubblicato sul *Times* del 6 aprile 1863 si legge che “i poveri comperano la carne peggiore” (p. 6) e nel già citato *Sausage in the Slums* si dice che “è necessario adottare una

10 *Sausage in the Slums*, *Punch*, 4 October 1862, p. 146, in <https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/punch1862a/0144> (ultimo accesso 4/10/2024). Traduzione dell'autrice.

legge per spazzare via le fabbriche di salsicce che falcidiano la popolazione inferiore” – e sono comunque considerati più dal punto di vista della correttezza commerciale dei produttori e dei venditori che non da quello della sofisticazione e della eventuale tossicità degli alimenti. Nel momento in cui le salsicce divengono un cibo apprezzato anche tra le classi sociali elevate il dibattito pubblico sulla tutela della salute si sposta dalla semplice preoccupazione collegata ad un rischio potenziale al tema della sofisticazione dei prodotti alimentari.

Pertanto, il dibattito su qualità e sicurezza alimentare, benché caratterizzato da pregiudizi ed atteggiamenti paternalistici, a partire dal 1850 si intensifica, andando, almeno in parte, a sovrapporsi a quello relativo alla paura della degenerazione fisica, dai risvolti nazionalisti strettamente collegati alla coeva esperienza coloniale (cfr. *infra*, § 6).

6. La carne come strumento dei processi di razzializzazione nello scenario del colonialismo britannico

Il § 5 ha offerto una ricostruzione del ruolo della carne dapprima nel quadro dei dibattiti sulla povertà e, successivamente, sulla salute pubblica attraverso le pratiche di sofisticazione delle carni lavorate.

In un arco temporale tutto sommato breve il significato simbolico associato alla carne muta radicalmente: da emblema dell'insicurezza alimentare, i cui rischi avevano già dominato il XVIII secolo segnalando l'esigenza di un sistema normativo di impianto moderno, basato su procedure amministrative, nella cornice della politica imperialista si trasforma in un cibo che si identifica con la superiorità fisica e morale della popolazione inglese.

La carne svolge un ruolo essenziale nel contrasto ad una delle principali paure che si diffondono in epoca vittoriana, la degenerazione fisica. Si tratta di un tema ricorrente, in cui la descrizione della degenerazione fisica e delle diverse forme di degenerazione attribuite alle classi sociali meno elevate utilizza un lessico che riconduce la condizione umana alla *primitività*, letta attraverso la contrapposizione tra impulsività e autocontrollo, quale carattere distintivo dell'arretratezza fisica, oltre che intellettuale, che si ritrova nei resoconti degli esploratori inglesi entrati in contatto con le popolazioni delle colonie. La paura della degenerazione fisica costituisce uno dei principali fili conduttori della narrazione vittoriana del colonialismo, che connette il rischio di un indebolimento dei colonizzatori all'influsso negativo dei climi tropicali sulla salute, anche riproduttiva (Raiteri 2024). Il vigore fisico è funzionale all'esercizio e al mantenimento del potere esercitato dagli inglesi sulle popolazioni autoctone: per la politica coloniale è infatti essenziale non solo mantenere la superiorità che deriva dal diverso grado di civiltà raggiunto nelle società occidentali industrializzate, espressione di una posizione

etnocentrica che caratterizza le politiche coloniali di tutte le potenze europee, ma anche la superiorità fisica, che sconta oggettivamente la difficoltà di adattamento al clima ostile delle zone tropicali.

La rappresentazione di tale superiorità passa attraverso l'elogio della carne (Page 2023, p. 7), il cui consumo contrassegna in modo marcato il regime alimentare degli inglesi (Lepage 2002): per estensione i popoli che fanno un elevato consumo di carne, assumendo una maggiore quantità di sostanze ricche di azoto, sarebbero molto coraggiosi e, soprattutto, manifesterebbero un'indole conquistatrice, segnalando al contempo l'elevato livello di civilizzazione e di progresso raggiunto e differenziandosi in modo netto dai popoli indigeni, resi meno attivi ed energici da un regime alimentare principalmente vegetariano (Accum 1821).

Questa comparazione connessa al carattere identitario della carne, che è in realtà una contrapposizione funzionale al mantenimento della posizione etnocentrica descritta (Arnold 1994), è alla base di un processo di razzializzazione che, a sua volta, costituisce l'esito del tentativo di individuare, in ambiti diversi, una spiegazione *scientifica* delle (presunte) differenze razziali. In realtà si tratta di differenze che si connettono a rappresentazioni ideologizzate e stereotipate rispetto alle quali gli stili alimentari costituiscono gli indicatori di una diversa collocazione delle popolazioni, o razze, colonizzate lungo il percorso verso la civilizzazione e il progresso.

In sintesi, la narrazione vittoriana riflette un processo di razzializzazione rispetto al quale le nuove conoscenze scientifiche – in particolare il contributo della chimica degli alimenti, che a partire dal 1840 consente di effettuare comparazioni in funzione del contenuto proteico dei diversi alimenti – appaiono funzionali ad attribuire un carattere “scientifico” alle tesi *mainstream* sulla spiegazione delle differenze razziali.

Il tentativo di inquadrare le spiegazioni delle differenze razziali in un contesto (pseudo)scientifico persegue l'intento di fornire una prova sperimentale della superiorità morale e intellettuale di alcuni gruppi etnici e sociali rispetto ad altri, riconducendola al diverso apporto proteico dei rispettivi stili alimentari. Da questo tentativo emerge tuttavia anche una netta contraddizione: da un lato il consumo di carne serve a sostenere il vigore fisico e la superiorità dei colonizzatori inglesi e, correlativamente, il vegetarianismo è indicato come causa del minore dinamismo e della minore energia delle popolazioni indigene che lo praticano, descritte come popoli “*plus lâches et indolents*” (Page 2023).

Parallelamente, il diverso apporto proteico degli stili alimentari spiega, e consente di misurare, le quantità di lavoro che le diverse razze sono in grado di svolgere (Mapother 1865; Quilty 2018). Ad una (presunta) maggiore debolezza dovrebbe quindi corrispondere una minore capacità di lavoro: infatti i colonizzatori non sono in grado di lavorare a causa delle condizioni che rendono invivibile il clima tropicale. Questo non vale, invece, per i nati-

vi: la loro presunta minore energia non li salvaguarda dallo sfruttamento nei lavori delle piantagioni e delle miniere come pratica che trova legittimazione proprio nell'argomentazione dell'impedimento a lavorare degli inglesi. La "tropicalità corrosiva" legittima infatti l'idea secondo cui "[I] neri erano capaci, i bianchi incapaci, di lavorare ai tropici. Poiché le risorse dei tropici erano state messe lì in modo che tutta l'umanità potesse goderne dovevano essere sfruttate dal lavoro, forzato, se necessario, di coloro che erano in grado di lavorarvi" (Howell 2021).

La credenza secondo cui stili alimentari e condizioni climatiche influenzerebbero il temperamento delle popolazioni autoctone (Lorimer 1988; Mukherjee 2013, p. 55) determina il consolidamento del processo di razzializzazione prodotto dal colonialismo, in analogia con un'altra delle tesi pseudoscientifiche fondative della politica imperialista: così come le variazioni delle condizioni ambientali inciderebbero sui mutamenti delle qualità dei vegetali – emblematico il caso della manioca, ritenuta tossica se proveniente dalle isole e invece edibile se originaria della terraferma (*cf.* § 7) – il mutamento del regime alimentare sarebbe in grado di annullare le differenze "razziali" e i relativi comportamenti (indolenza, vigliaccheria, ecc.). Sarà Sir Francis Galton a sostenere l'infondatezza della tesi che riconduce le differenze razziali alle influenze ambientali (e quindi anche ai differenti stili alimentari), sottolineandone il carattere "indistruttibile", come tale non modificabile né attraverso la ricollocazione in un diverso contesto ambientale, o attraverso l'acclimatamento come strategia di modificazione; né, tantomeno, attraverso un mutamento del regime alimentare.

Ciò nonostante, le operazioni di "ingegneria alimentare" (Page 2023) saranno al centro di molteplici interventi "umanitari" che si protrarranno per tutto il XIX secolo (Hodge 2007, 2011), così come le scienze della nutrizione offriranno argomentazioni a sostegno delle critiche alla politica coloniale (Arnold 1994, p. 23; Kamminga, Cunningham 1995).

7. La naturalizzazione degli alimenti esotici

In epoca vittoriana i cosiddetti *native foods* entrano a far parte della narrazione dell'insicurezza alimentare.

In una prima fase si tratta di cibi considerati insoddisfacenti sotto il profilo nutrizionale, o addirittura pericolosi per la salute dei colonizzatori inglesi. Tuttavia, nelle Indie occidentali questi ultimi entrano in contatto con gli alimenti esotici e imparano a mangiare "cibi strani: iguana, tartarughe e persino topi. Il pane di manioca, considerato secco e insapore, ha sostituito i più familiari cereali inglesi. I coloni della Virginia impararono anche a man-

giare ‘strane bestie’, che ad alcuni piacevano più che ad altri” (Kupperman 1984)¹¹.

Di alcuni di questi alimenti i colonizzatori scoprono, e apprendono, anche le proprietà farmacologiche: è per esempio il caso del *chili pepper*, che entra a far parte, insieme al consumo di dosi moderate di alcool, della strategia di adattamento alle condizioni ostili del clima tropicale, sostanzialmente contribuendo a modificare il sistema di termoregolazione. Il *chili pepper* fornisce anche un apporto vitaminico essenziale per integrare regimi alimentari quasi esclusivamente caratterizzati da elevati consumi di cereali: i climi tropicali si rivelano infatti particolarmente adatti alla coltivazione del mais proveniente dalla madrepatria, il cui apporto nutrizionale è però scarso (Rozin 1977).

C’è poi la questione dell’apparente edibilità delle piante velenose a cui si applica la già richiamata tesi, molto radicata in età vittoriana, del rapporto tra condizioni ambientali e caratteristiche dei vegetali (Raiteri 2024). Pertanto, oltre alla manioca, considerata velenosa se originaria delle isole e, viceversa, commestibile se proveniente dalla terraferma, è per esempio il caso di bacche simili ai capperi che, dopo essere state bollite per otto o nove ore, risulterebbero commestibili, mentre se consumate crude produrrebbero nell’uomo uno stato di esaltazione, o lo renderebbero “estremamente malato”.

I prodotti alimentari coloniali conquistano il mercato inglese, anche grazie allo smantellamento del sistema delle tariffe, a partire dal 1846 (Bourne 1886; Collins 1993), e conseguentemente trasformano consolidate pratiche sociali: non si tratta di beni di lusso, ma di beni simbolici, rappresentativi della politica coloniale dell’Impero britannico, della quale contribuiscono a facilitare la percezione. Si tratta di una percezione che, attraverso gli usi alimentari, si incunea nella dimensione privata della domesticità (Bickam 2020) ed è trasversale a tutte le classi sociali.

Tale trasversalità viene favorita entro una struttura sociale rigidamente stratificata proprio in ragione della funzione simbolica e promozionale della politica imperiale collegata a tali prodotti, anche mediante un efficiente sistema di trasporto e distribuzione in grado di raggiungere le aree periferiche del Paese, garantendone l’accessibilità a costi ridotti anche a “Mary Smith nei Cotswold”. I prodotti esotici, che costituiscono una delle principali voci del commercio con i territori d’oltremare, si confermano così un efficace dispositivo per veicolare la rappresentazione delle culture coloniali, che risultano spesso mediate da narrazioni stereotipate, riproponendo un collegamento con la dimensione imperiale dello Stato che già a partire dalla fine del XVIII secolo aveva assunto una funzione simbolica della politica coloniale inglese (Collingham 2017; Durbach 2020; Floyd 2017).

11 Traduzione dell’autrice.

Da un lato tale rappresentazione è funzionale alla neutralizzazione della minaccia costituita da un altrove diverso e sconosciuto, e delle relative paure, favorendo la diffusione del progetto coloniale e imperialista ad ogni livello della società inglese attraverso una riflessione su culture diverse (Casey 2019). Dall'altro lato lo scenario politico-istituzionale dell'imperialismo britannico è persistente e via via si consolida. La ricerca di un equilibrio fra queste posizioni si ritrova in alcuni strumenti, tra cui i libri di cucina, che consentono queste forme di esplorazione di mondi lontani, ma che lasciano completamente sullo sfondo l'idea della contaminazione tra culture: gli alimenti esotici vengono naturalizzati e diventano "inglesi", come accade per il tè. In altri termini si tratta di potenti strumenti di orientamento e manipolazione dell'opinione pubblica.

La naturalizzazione, o indigenizzazione, dei prodotti alimentari esotici rappresenta pertanto un efficace strumento di scambio, ma soprattutto di conoscenza e di assimilazione culturale del mondo coloniale nel contesto inglese, e certamente non una forma di violazione del principio di autodeterminazione dei popoli indigeni, come una tesi recente intende sostenere (Whyte 2018). Oltre al tè "inglese", che attraverso la sua naturalizzazione assume addirittura una natura identitaria legata al dominio coloniale sui territori di produzione, probabilmente l'alimento più rappresentativo è il *curry*, che promuove una sostenuta domanda di mercato già a partire dalla fine del XVIII secolo, ma che in età vittoriana diventa un alimento "naturalmente" presente nei regimi alimentari e sulle tavole della *working class*. Anche in questo caso vi sono tesi che sostengono che, in realtà, il *curry* non costituirebbe un caso di incorporazione e naturalizzazione di un piatto coloniale, ma la rivisitazione inglese dell'uso di una spezia, il *masala*, essenziale nella preparazione di una pietanza a base di carne e riso (Narayan 1995): si tratterebbe, quindi, di un caso di *indigenizzazione selettiva* (Dietler 2007), ossia di una strategia di esercizio del potere da parte dei colonizzatori.

In sintesi l'indigenizzazione dei prodotti esotici è il risultato di un lavoro di riconoscimento e di addomesticamento dell'ideologia imperialista che offre l'opportunità di condividere l'esperienza coloniale (Bullock 2012; Davidson 1983; Zlotnick 1996, p. 60). Si tratta di prodotti la cui funzione simbolica esprime un legame tra la costruzione imperiale e il nascente consumismo facendo apparire questi alimenti, che costituiscono la parte preponderante del commercio imperiale britannico, sulle tavole degli inglesi appartenenti ad ogni classe sociale (Bickam 2008, p. 72). I *cookbooks* li prevedono come ingredienti della maggior parte delle ricette, tramutando così il loro utilizzo in una forma di conoscenza, e di relazione, con popolazioni geograficamente e culturalmente lontane, ma facenti comunque parte dell'Impero.

8. Adulterazione e contaminazione degli alimenti come questioni di salute pubblica

Alla funzione sociale di alcuni alimenti, tra cui il latte, destinati, secondo alcune narrazioni, a garantire la sussistenza alimentare delle categorie vulnerabili, corrisponde la pratica della sofisticazione alimentare: una pratica che serve sia a sostenere l'offerta, sia a rinsaldare la tesi del rapporto tra povertà e malattie, dato per scontato nel dibattito pubblico, che ignora il tema della qualità degli alimenti.

Si tratta di una pratica che si interseca con la vulnerabilità dei soggetti a cui i prodotti sono destinati – non soltanto i poveri che affollano le strade delle città, descritti dai capolavori della letteratura vittoriana, che danno visibilità al problema, ma anche i soggetti istituzionalizzati – e con la scarsa attenzione all'apporto nutrizionale degli alimenti, come mostrano le indagini dell'epoca sui diversi regimi alimentari e sulle frequenze nella distribuzione dei pasti destinati a detenuti, debitori incarcerati, poveri assistiti nelle *parishes*, soldati, ricoverati negli ospedali pubblici, internati nei *lunatic asylums* e minori ospitati nelle *workhouses* (Letheby 1857, p. 271). L'eterogeneità dei regimi dietetici di questi soggetti nel 1860 indurrà Thackeray ad interrogarsi sulle ragioni per cui l'alimentazione di un uomo povero ma onesto debba essere meno sostanziosa di quella somministrata ai borseggiatori rinchiusi nelle case di reclusione (Thackeray 1860 citato in Raiteri 2018).

Il dibattito sull'adulterazione degli alimenti – pane, farina, birra, latte, tè, prodotti insaccati, inscatolati, ecc. – si afferma come una questione pubblica già a partire dal 1850 (London 2014), ma almeno fino al 1870 il pane e la farina, che coprono dal 40 al 60% della spesa alimentare nelle famiglie a basso reddito, continuano ad essere sistematicamente adulterati mediante l'utilizzo dell'alluminio come sostanza sbiancante delle farine di seconda scelta.

Parallelamente le indagini epidemiologiche, in particolare quella realizzata da Ballard a Islington nel 1870, dirette ad individuare i vettori delle febbri tifoidee, produrranno un effetto dirompente sulla tesi consolidata che connette la diffusione delle malattie alla povertà: la distribuzione geografica del consumo di latte e delle infezioni tifoidee non risulta affatto circoscritta ai cosiddetti quartieri malfamati, ma evidenzia una trasversalità di classe.

La sistematizzazione degli esiti di queste indagini necessita di una struttura istituzionale, e quindi di un sistema normativo che consenta di istituzionalizzare il sistema regolativo dei controlli costruendo un apparato a garanzia della qualità degli alimenti. Si afferma così quella che è stata definita "epidemiologia di Stato": il dibattito sull'adulterazione degli alimenti prende la forma della sicurezza alimentare e, sostenuto dai saperi scientifici dell'epidemiologia, della microbiologia e della chimica degli alimenti, impronta anche le proposte di riforma che, per esempio nel caso della prevenzione della

contaminazione batterica del latte, riguardano il sistema di distribuzione, la supervisione delle aziende lattiero-casearie che lo producono e l'analisi chimica dei campioni (Steere-Williams 2015, Atkins 1992).

L'egemonia dei saperi tecnici si affianca a, ed è in parte spiegata da, una concatenazione di fallimenti dei tentativi che si sono succeduti di disciplinare per legge la "qualità" della carne (Rioux 2019b). Da un lato tali fallimenti sono riconducibili alle opposizioni dei poteri corporativi (industria della carne, della pesca, ecc.); dall'altro lato sono dovuti al fatto di essere fondati su una ricostruzione dei nessi causali che sarà poi smentita dalla scienza, che dimostra come la carne avariata non sia l'unico veicolo di diffusione delle malattie.

Ciò nonostante, le carni macinate, e in particolare le salsicce, continueranno a rappresentare la dimensione simbolica del rischio alimentare e il relativo sentimento di insicurezza, anche quando i metodi scientifici accerteranno il coinvolgimento di ulteriori cibi – latte, vongole, ostriche infette, molluschi – nelle dinamiche di diffusione delle febbri tifoidee (Waddington 2011, p. 1041):

Nel 1899 il Consiglio introdusse l'*Oysters Bill*, che fu modificato da una commissione della Camera dei *Lord* e successivamente ritirato dallo stesso Consiglio. In seguito non è stato presentato nessun altro disegno di legge, e la comunità non è protetta dalla legge, ma dalla fortuna. È necessaria una legislazione che stabilisca (i) che le ostriche e i molluschi siano esenti da grave inquinamento da escrementi e siano adeguatamente sorvegliati e ispezionati; (ii) che all'interno dei distretti di loro competenza le autorità sanitarie abbiano poteri di controllo sulle ostriche, ed eventualmente possano disporre la chiusura in caso di inquinamento; e (iii) che nei distretti di loro competenza le autorità sanitarie siano autorizzate a vietare la vendita di ostriche e altri molluschi derivanti da siti contaminati da acque reflue, o che rendano palese l'origine dell'infezione, come è stato proposto nel *Brighton Bill*. L'ispezione casuale dei molluschi nei negozi al dettaglio e sulle bancarelle non tocca realmente il problema, anche se in questo modo in più di un'occasione le autorità cittadine hanno disposto sequestri e limitato la vendita di molluschi nei loro mercati [...] Per il latte si verifica un problema analogo. È necessario predisporre controlli all'origine, come per gli approvvigionamenti idrici; il che significa effettuare controlli su quattro milioni di mucche da latte...Ciò che è necessario è (i) un'ispezione veterinaria e medica di tutte le mucche che producono latte, (ii) un'accurata igiene e pulizia nelle stalle e nei caseifici, e (iii) la concessione di una licenza annuale a tutti i venditori di latte. Queste e molte altre riforme potrebbero essere ottenute con una modifica relativamente semplice della legge, e in effetti l'intero problema assumerebbe proporzioni molto diverse se l'attuale *Dairy Order* fosse applicato in modo appropriato

e uniforme, e i regolamenti ai sensi della Sezione 13 fossero resi obbligatori invece di rimanere discrezionali (Newman 1906, p. 80)¹².

Saranno i *Food Acts* del 1872 (Safford 1874) e del 1875 ad istituire un sistema di regolazione in senso moderno (Manning, Soon 2014; Brian 2006; Phillips, French 1998) assegnando ai *Public Analysts* (Hassall 1872; Charnley 2008) un ruolo che travalica rapidamente le competenze assegnate dalla normativa e formerà un corpo di conoscenze scientifiche utilizzato dalle amministrazioni per formulare *standards* normativi per la maggior parte dei prodotti alimentari che diverranno pienamente operativi tra il 1901 e il 1914 (Warhurst 2024).

La modernità della regolazione risiede soprattutto nella consapevolezza dell'importanza della fase di implementazione, che richiede pratiche omogenee sul territorio nazionale, in modo da ottenere uniformità negli *standards* e nelle procedure che presiedono al sistema dei controlli. I tentativi precedenti avevano invece privilegiato il potere di autorità locali rispetto ad un modello centralizzato gestito da un *Government Department*, con il risultato di produrre pratiche eterogenee a livello regionale, e soprattutto significative discrepanze nelle modalità di controllo tra grandi città, quartieri e contee rurali.

9. Osservazioni conclusive: il potere come chiave di lettura della questione della sicurezza alimentare

La ricostruzione delle origini dell'impianto normativo, specificamente regolativo, della qualità degli alimenti ha consentito di far emergere intorno all'insicurezza alimentare una serie di questioni: innanzitutto la costruzione sociale della pericolosità degli alimenti, tema rispetto al quale il ruolo delle carni macinate presenta evidenti analogie con il rischio di diffusione della BSE all'inizio degli anni 2000 (Waddington 2011). Parallelamente, sono emersi importanti elementi di contraddizione rispetto alle narrazioni *mainstream* dell'epoca, che riguardano la struttura sociale fortemente stratificata dell'Inghilterra vittoriana e il processo di razzializzazione prodotto dalle pratiche imperialiste che definiscono il contesto coloniale.

Come abbiamo osservato i saperi scientifici contribuiscono alla decostruzione di un dibattito pubblico articolato intorno al nesso tra povertà e malattia, privo di qualsiasi base scientifica, ma fondamentale considerato un effetto collaterale del processo di urbanizzazione, così come lo è il "normale" consumo di carne avariata, e in ultima analisi funzionale al mantenimento dei rapporti di potere.

12 Traduzione dell'autrice.

Si tratta, da un lato, del potere corporativo esercitato dall'industria agro-alimentare, che avversa fortemente i vincoli che potrebbero essere imposti da un sistema legislativo – la cosiddetta legislazione *compulsory* – e che ritiene che un sistema di controlli di carattere amministrativo consenta maggiori spazi di manovra in occasione delle ispezioni del confezionamento e della vendita degli alimenti, trattandosi, per di più, di controlli che sono ancora sporadici e discrezionali, e nei distretti più poveri, dove il consumo di carne avariata è più elevato, pressoché inesistenti (Waddington 2011, p. 66).

Da un altro punto di vista il tipo di potere che emerge dalla ricostruzione delle origini del modello regolativo è il potere strettamente inteso: ossia la politica imperialista inglese. Il progetto imperiale necessita infatti di un sostegno interno e di finanziamenti: le contrapposizioni tra, e le incorporazioni di, stili alimentari sono – insieme ad altri strumenti, come i giardini botanici e zoologici, e le relative narrazioni dell'ambiente tropicale (Raiteri 2024) – modi per controllare, manipolare e gestire il rapporto della madrepatria con l'“altrove” coloniale. Si tratta di un mondo lontano, alieno, culturalmente e fisicamente diverso che però richiede di essere scoperto e compreso.

Il terzo tipo di potere che emerge dalla ricostruzione proposta in queste pagine evidenzia, infine, la maggiore continuità con le tematiche e le criticità contemporanee. Il tema della sicurezza alimentare emerge infatti come risposta a una domanda: la questione del cibo sicuro riguarda nella stessa misura tutte le categorie sociali? O esistono ancora differenze sociali nell'allocazione del rischio alimentare e nei modi in cui viene affrontato? La domanda non è scontata perché abbiamo osservato che la sicurezza alimentare si afferma come tema del dibattito pubblico soltanto nel momento in cui si dimostra su basi scientifiche che il rischio microbiologico non è circoscritto alle sole categorie vulnerabili, ma è comune a tutte le classi sociali. Il coinvolgimento della *middle* e della *upper class* come potenziali bacini di diffusione delle infezioni da adulterazione o contaminazione batterica degli alimenti ha quindi il potere di imporre la sicurezza alimentare come tema di dibattito. Non si tratta di una questione sconosciuta in precedenza, ma i termini erano invertiti: le pratiche di adulterazione servivano a sostenere l'offerta alimentare, seppure in un contesto di “insicurezza alimentare” – la cui percezione era comunque unilaterale, perché i poveri erano completamente indifferenti alla questione della qualità degli alimenti – che risultava funzionale al sostentamento delle classi vulnerabili e, in definitiva, al mantenimento dell'ordine, pertanto risolvendosi in un dispositivo di controllo sociale.

Per concludere le forme del potere e le modalità del suo esercizio in età vittoriana appaiono paradossalmente più trasparenti di quelle odierne. Oggi, infatti, non solo le logiche e le dinamiche di potere che presidono alla sicurezza alimentare risultano totalmente opache, ma il modello regolativo

appare funzionale a mantenere una completa separazione tra i processi decisionali, che si giocano a livello europeo, come ha mostrato, per esempio, il docufilm *Food for Profit*, e l'implementazione dei controlli. Come è stato osservato in apertura, si tratta di controlli che intersecano il piano privato – la strutturazione delle procedure di verifica da parte dei soggetti delegati dal potere pubblico – e il piano pubblico, che riguarda invece l'apparato sanzionatorio delle difformità e i relativi criteri applicativi, tipicamente pubblici – tra cui il principio di gradualità delle sanzioni – che contribuiscono a strutturare tale apparato.

Bibliografia

- Accum, F., (1821), *Culinary Chemistry Exhibiting the Scientific Principles of Cookery*, London, Ackerman.
- Arnold, D., (1994), The discovery of malnutrition and diet in colonial India, *Indian Economic&Social History*, 31, 1, pp. 1-26.
- Atkins, P.J., (1992), White Poison? The Social Consequences of Milk Consumption, 1850-1930, *Social History of Medicine*, 5, pp. 207-227.
- Ballard, E., (1870), On a Localised Outbreak of Typhoid Fever in Islington, *The Medical Times and Gazette*, 2, pp. 611-617.
- Bickham, T., (2008), Eating the Empire: Intersections of Food, Cookery and Imperialism in Eighteenth-Century Britain, *Past&Present*, 198, pp. 71-109.
- Bickham, T., (2020), *Eating the Empire: Food and Society in Eighteenth-Century Britain*, Chicago, University of Chicago Press.
- Bourne, S., (1886), Foreign and Colonial Tariffs as Influencing Prices and Affecting Trade, *Journal of the Statistical Society of London*, 49, 2, pp. 273-313.
- Brian, J.M., (2006), *The Local Implementation of the Sale of Food and Drugs Act, 1875*, PhD thesis, The Open University.
- Bullock, A., (2012), The cosmopolitan cookbook: Glass, taste, and foreign foods in Victorian cookery books, *Food, Culture and Society*, 15, 3, pp. 437-454.
- Burke, C., (2005), Contested Desires: The Edible Landscape of School, *Paedagogica Historica*, 41, 4-5, pp. 571-587.
- Camanzi, L., Hammoudi, A., Malorgio, G., (2019), Stakeholder perception of EU food safety governance: the case of EU fruit and vegetable imports from Southern Mediterranean Countries, *New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment=Révue Méditerranéenne d'Economie Agriculture et Environment*, 18, 4, pp. 19-34.

- Casey, E., (2019), From Cookery in Colour to The Great British Bake Off: Shifting gendered accounts of home-baking and domesticity, *European Journal of Cultural Studies*, 22, 5-6, pp. 579-594.
- Charnley, B., (2008), Arguing over adulteration: the success of the Analytical Sanitary Commission, *Endeavour*, 32, 4, pp. 129-133.
- Cole, L., (2021), Plagues, Poisons, and Dead Rats: A Multispecies History, in McHugh, S., McKay, R., Miller, J., eds., *The Palgrave Handbook of Animals and Literature*, Palgrave MacMillan, pp. 589-603.
- Cole, L., (2023), Defoe and Ecology, in Seager, N., Downie, J.A., eds., *The Oxford Handbook of Daniel Defoe*, Oxford University Press, 2023, pp. 451-468.
- Collingham, L., (2017), *The Taste of Empire: How Britain's Quest for Food Shaped the Modern World*, New York, Basic Books.
- Collins, E.J.T., (1993), Food adulteration and food safety in Britain in the 19th and early 20th centuries, *Food Policy*, 18, 2, pp. 95-109.
- Corte costituzionale Italiana, sentenza n. 40/2024.
- Davidson, A., (1983), Food: The Natural History of British Cookery Books, *The American Scholar*, 52, 1, pp. 98-106.
- de Haen, H., (2000), Qualità e salubrità degli alimenti nel contesto della globalizzazione, *QA La Questione Agraria*, 2, pp. 49-64.
- Dietler, M., (2007), Culinary Encounters: Food, Identity, and Colonialism, in Twiss, K., ed., *The Archaeology of Food and Identity*, Carbondale, University of Southern Illinois, pp. 218-242.
- Durbach, N., (2020), *Many Mouths: The Politics of Food in Britain from the Workhouse to the Welfare State*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Feinstein, C.H., (1998), Pessimism Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain During and After the Industrial Revolution, *Journal of Economic History*, 93, pp. 625-658.
- Finlay, M.R., (1992), Quackery and cookery: Justus von Liebig's extract of meat and the theory of nutrition in the Victorian age, *Bulletin of the history of medicine*, 66, 3, pp. 404-418.
- Fisher, J.L., (2012), Tea and Food Adulteration, 1834-75, *BRANCH: Britain, Representation and Nineteenth-Century History*, Extension of *Romanticism and Victorianism on the Net* (ultimo accesso 2/10/2024).
- Floyd, J., (2017), Simple, honest food: Elizabeth David and the construction of nation in cookery writing, *The Recipe Reader: Narratives - Contexts - Traditions*, pp. 127-144.
- Hardy, A., (2004), Methods of Outbreak Investigation in the "Era of Bacteriology" 1880-1920, in Morabia, A., ed., *A History of Epidemiologic Methods and Concepts*, Berlin, Birkhauser Verlag, pp. 199-208.
- Hassall, A.H., (1855), *Food and its adulterations: Comprising the reports of the analytical sanitary commission of "the lancet" for the years 1851 to 1854 inclusive*, London, Longman, Brown, Green, and Longmans.

- Hassall, A.H., (1872), Health Officers as Public Analysts, *The Lancet*, 100, Issue 2567, p. 689.
- Hodge, J.M., (2007), *Triumph of the expert: Agrarian doctrines of development and the legacies of British colonialism*, Athens, Ohio University Press.
- Hodge, J.M., (2011), *Colonial experts, developmental and environmental doctrines, and the legacies of late British colonialism*, in Folke Ax, C., Brimnes, N., Thode Jensen, N., Oslund, K., eds., *Cultivating the Colonies. Colonial States and their environmental legacies*, Athens, Ohio University Press.
- Horton, L.R., (1998), Food from Developing Countries: Steps to Improve Compliance, *Food and Drug Law Journal*, 53, 1, pp. 139-172.
- Howell, J., (2021), Victorian Race and the Inhospitable British Climate, *Victorian Review*, 47, 1, pp. 1-4.
- Kammaing, H., Cunningham, A., (1995), eds., *The Science and Culture of Nutrition, 1840-1940*, Amsterdam, Rodopi.
- Kupperman, K.O., (1984), Fear of Hot Climates in the Anglo-American Colonial Experience, *William and Mary Quarterly*, 41, 2, pp. 213-240.
- Lepage, Y., (2002), Évolution de la consommation d'aliments carnés aux XIXe et XXe siècles en Europe occidentale, *Révue belge de philologie et d'histoire* 80, 4, pp. 1459-1468.
- Letheby, H., On the Economy of Food, *Journal of Royal Society of Arts*, 20/3/1857, 5226, pp. 269-278.
- Lieffers, C., (2012), "The present time is eminently scientific": The science of cookery in nineteenth-century Britain, *Journal of Social History*, 45, 4, pp. 936-959.
- Lizzi, R., (2014), I gruppi di interesse in agricoltura, *Rivista Italiana di Politiche Pubbliche*, 3, pp. 467-496.
- London, J., (2014), Tragedy, Transformation, and Triumph: Comparing the Factors and Forces that Led to the Adoption of the 1860 Adulteration Act in England and the 1906 Pure Food and Drug Act in the United States, *Food and Drug Law Journal*, 69, 2, pp. 315-342.
- Lorimer, D., (1988), Theoretical Racism in Late-Victorian Anthropology 1870-1900, *Victorian Studies*, 31, 3, pp. 405-430.
- Manning, L., Soon, J.M., (2014), Developing systems to control food adulteration, *Food Policy*, 49, pp. 23-32.
- Mapother, E.D., (1865), Suggestions for Improving the Diet of the Irish Laborer, *Boston Medical and Surgical Journal*, 71, pp. 512-519.
- Mukherjee, U.P., (2013), *Natural disasters and Victorian Empire. Famines, Fevers and Literary Cultures of South Asia*, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
- Narayan, U., (1995), Eating Cultures: Incorporation, Identity and Indian Food, *Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture*, 1,1, pp. 63-86.

- Newman, G., (1906), The administrative Control of Food, *Public Health: The Journal of Incorporated Society of Medical Officers of Health*, 19, 2, pp. 65-86.
- Page, A., (2023), ‘The True Food of the Brain’: protéines et constructions raciales en Angleterre, 1840-1910, *Cahiers victoriens et édouardiens*, 97, pp. 1-12, <http://journals.openedition.org/cve/13131> (ultimo accesso 2/10/2024).
- Phillips, J., French, M., (1998), Adulteration and Food Law, 1899-1939, *Twentieth Century British History*, 9, 3, pp. 350-369.
- Quilty, M., (2018), Rice and potato-eaters. Labour, wages and race in the political economy of British colonial administrators in Southeast Asia, in Knapman, G., Milner, A., Quilty, M., eds., *Liberalism and the British Empire in Southeast Asia*, Routledge, pp. 96-120.
- Raiteri, M., (2004), *Diritto, regolazione, controllo*, Milano, Giuffrè.
- Raiteri, M., (2018), Viva la pappa col pomodoro. Quello che le decisioni sulle scelte alimentari alternative a scuola non dicono, in Francesconi, C., Raiteri, M., a cura di, *Pratiche alimentari e relazioni sociali*, Milano, FrancoAngeli, pp. 140-158.
- Raiteri, M., (2024), Ecosistemi ostili: un'impronta vittoriana sulla questione ecologica? Omaggio a Silvana Castignone, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2024, in corso di pubblicazione.
- Rappaport, E., (2005), Packaging China. Foreign Articles and Dangerous Tastes in the Mid-Victorian Tea Party, in Trentmann, F., ed., *The Making of the Consumer Knowledge. Power and Identity in the Modern World*, Oxford, New York, Berg, pp. 125-146.
- Rioux, S., (2019a), *The Social Cost of Cheap Food*, McGill-Queen's University Press.
- Rioux, S., (2019b), Capitalist food production and the rise of legal adulteration: Regulating food standards in 19th-century Britain, *Journal of Agrarian Change*, 19, 1, pp. 64-81.
- Rowlinson, P.J., (1982), Food Adulteration. Its Control in 19th Century Britain, *Interdisciplinary Science Reviews*, 7, 1, pp. 63-72.
- Rozin, P., (1977), The Use of Characteristic Flavorings in Human Culinary Practice, in Apt, C.M., ed., *Flavor: Its Chemical, Behavioral, and Commercial Aspects*, Boulder, Colo., Westview Press, pp. 111-113.
- Safford, A.H., (1874), The Adulteration of Food Act, 1872, *Law Magazine and review: A Monthly Journal of Jurisprudence and International Law, For Both Branches Of The Legal Profession At Home And Abroad*, 4th Series, 3, p. 532.
- Schivelbusch, W., (1992), *Tastes of Paradise: A Social History of Spices, Stimulants and Intoxicants*, New York, Knopf Doubleday Publishing Group.

- Scott, W.L., (1861), On Food: Its Adulterations and the Methods of Detecting Them, *Journal of the Society of Arts*, 9, n. 428, pp. 153-162.
- Smith, W.D., (1992), Complications of the Commonplace: Tea, Sugar and Imperialism, *Journal of Interdisciplinary History*, 23, 2, pp. 259-278.
- Steere-Williams, J. (2015), Milking Science for its Worth: The Reform of the British Milk Trade in the Late Nineteenth Century, *Agricultural History*, 89, 2, pp. 263-288.
- Steere-Williams, J., (2010), The perfect food and the filth disease: Milk-borne typhoid and epidemiological practice in late Victorian Britain, *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, 65, 4, pp. 514-545.
- Taylor, J. (2021), “Books Frighted Them Terribly”: The Perils of Propagating Fear and the Ethics of Writing about Disease in Defoe’s *A Journal of the Plague Year*, *Literature and Medicine*, 39, 2, pp. 399-420.
- Vernon, J., (2005), The Ethics of Hunger and the Assembly of Society; The Techno-Politics of the School Meal in Modern Britain, *American Historical Review*, 110, 3, pp. 693-724.
- Waddington, K., (2003), ‘Unfit for Human Consumption’: Tuberculosis and the Problem of Infected Meat in Late-Victorian Britain, *Bulletin of the History of Medicine*, 77, pp. 636-661.
- Waddington, K., (2011), The Dangerous Sausage: Diet, Meat and Disease in Victorian Britain, *Cultural and Social History*, 8, 1, pp. 51-71.
- Waddington, K., (2013), ‘We Don’t Want Any German Sausages Here!’. Food, Fear, and the German Nation in Victorian and Edwardian Britain, *Journal of British Studies*, 52, 4, pp. 1017-1042.
- Warhurst, G., (2024), Chronicles of Safety: Evolution of laws UK Food Standards, *Food Science and Technology*, 38, pp. 25-29.
- Whyte, K.P., (2018), Food Sovereignty, Justice, and Indigenous Peoples: An Essay on Settler Colonialism and Collective Continuance, in Barnhill, A. et al., *Oxford Handbook on Food Ethics*, chapter 16, Oxford University Press, pp. 345-56.
- Worboys, M., (2000), *Spreading Germs*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Zlotnick, S., (1996), Domesticating Imperialism: Curry and Cookbooks in Victorian England, *Frontiers: A Journal of Women Studies*, 16, 2/3, pp. 51-68.

Les indications géographiques sous la loupe du genre, il y aurait-il un effet barbecue? Italie: une étude de cas sur les consommateurs¹

Geographical Indications Under the Gender Lens, Is Here a Barbecue Effect? Italy: A Case Study on Consumers

EMMA SOFIA LUNGHİ²

Résumé

L'objectif de l'étude est de vérifier s'il y a une aptitude de genre à l'interprétation des symboles qui certifient les indications géographiques. Dans le contexte sociopolitique italien, les institutions compétentes érigent les indications géographiques en tant qu'emblème de la qualité alimentaire. Étant donné que les femmes sont toujours celles responsables de la gestion des repas au sein des ménages, qui mieux qu'elles devraient connaître ces symboles? L'étude propose une analyse quantitative de données recueillies par questionnaire entre 2023 et 2024. L'échantillon compte 562 personnes et les résultats principaux sont les suivants: les femmes font plus appel que les hommes à la notion de provenance pour définir la qualité d'un produit pourtant elles ne connaissent pas plus que les hommes les symboles des AOP et IGP. Au contraire, ce sont les hommes qui connaissent mieux le symbole AOP alors que l'IGP est très peu connu par la population. L'article analyse cette apparente contradiction.

Mots-clés: Qualité alimentaire; Genre; Indications Géographiques; Consommateurs; Italie

1 Il presente articolo è frutto di una ricerca condotta nell'ambito del Progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Piano Nazionale Resilienza e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 – Avviso N. 341 del 15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca. Codice progetto PE00000003, Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell'11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP D93C22000890001. Titolo progetto "ON Foods - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working ON Foods".

2 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano Bicocca; Departamento de Derecho, Universidad de Lleida. emmasofia.lunghi@unimib.it

Abstract

The aim of the study is to verify whether there is a gendered aptitude for the interpretation of the symbols that certify geographical indications. In the Italian socio-political context, the competent institutions establish geographical indications as an emblem of food quality. Given that women are still the ones responsible for managing meals within households, who better than them should know these symbols? The study proposes a quantitative analysis of data collected by questionnaire between 2023 and 2024. The sample includes 562 people and the main results are as follows: women use the notion of provenance more than men to define the quality of a product, yet they do not know the symbols of PDO and PGI any more than men. On the contrary, it is men who are more familiar with the PDO symbol, while the PGI is very little known by the population. The article analyzes this apparent contradiction.

Keywords: Food quality; Gender; Geographical indications; Consumers; Italy

1. Introduction

Depuis le 11 mai 2024, l'Union européenne a adopté un nouveau règlement portant sur les indications géographiques pour les produits agroalimentaires, le vin et les boissons spiritueuses (Reg. UE 1143/2024). En ce qui concerne les produits agroalimentaires, le nouveau texte de loi n'introduit pas des changements radicaux, mais souligne l'importance accordée au sein du territoire communautaire pour ce type de produits. En Italie, l'institution publique compétente est le *Ministero dell'agricoltura, delle foreste e della sovranità alimentare* qui dans les dernières années a encouragé l'enregistrement de nouveaux produits sous les labels d'Appellation d'Origine Protégée (AOP) et d'Indication Géographique Protégée (IGP). L'Italie reste, aujourd'hui encore, le Pays avec plus de produits enregistrés en tant qu'indications géographiques. Ce primat européen est interprété par le Ministère en tant que signe d'une capacité italienne de mise sur le marché de produits agroalimentaires de haute qualité³.

Outre le discours porté spécifiquement par cette institution italienne, en Europe on constate une augmentation de discours d'ordre nationalistes qui se manifestent également en faveur d'une alimentation qui devrait être davantage locale et traditionnelle et qui trouverait dans les indications géogra-

3 Cet élément sera discuté plus dans le détail dans la partie qui suit.

phiques son instrument d'élection (Fino e Cecconi 2021). Les indications géographiques sont de plus associées par d'autres institutions internationales comme la FAO avec un instrument pouvant permettre une meilleure valorisation de la production des petits producteurs dans un contexte de construction de systèmes agroalimentaires durables (FAO 2018). Bien que ceci ne soit pas valable pour toutes les indications géographiques sur les produits agroalimentaires, la majorité d'entre elles est associée à une valorisation de la production de qualité puisque ce sont des produits vendus sur le marché à hauteur de deux fois la valeur d'un produit similaire non certifié (European Commission 2021b).

Malgré le succès que cet instrument semble susciter auprès d'un certain nombre d'institutions, leur interaction avec le public au sens plus large et plus spécifiquement avec les consommateurs et les consommatrices reste peu étudiée. Certaines études soulignent qu'il ne serait toujours pas possible de soutenir que les indications géographiques soient systématiquement associées à une qualité supérieure des aliments (Callois et al 2019). D'autres semblent suggérer que le consommateur européen soit de plus en plus conscient du système de qualité alimentaire européen surtout en ce qui concerne la connaissance des indications géographiques (Sampalean et al 2021).

À la lumière de ces éléments, aujourd'hui encore deux questions restent peu claires. La première est de savoir si la population associe également les indications géographiques à la qualité alimentaire. La deuxième est de savoir si les symboles des indications géographiques sont bien connus par la population. De plus, en considérant le fait que les produits certifiés par une indication géographique sont vendus à un prix supérieur à un similaire non certifié, il serait pertinent de se demander s'il s'agit d'une catégorie d'aliments «ordinaires» ou si ceux-ci sont considérés par le consommateur comme un produit d'exception.

La réflexion sur les éléments ici présentés porte inévitablement à s'interroger sur les acteurs qui dans le quotidien effectuent des choix en matière d'alimentation, c'est-à-dire les femmes (Fouquet 2019). Les études portant sur la connaissance des consommateurs sur les indications géographiques n'ont jusque-là pas proposé une analyse de genre de ces questions (Bravo et al 2024; Sampalean et al 2021; Strenght2Food 2020), bien que les femmes restent aujourd'hui encore les premières responsables des tâches ménagères dans les foyers (Damenò 2024).

Cette étude propose alors d'interroger le rapport entre qualité alimentaire et indications géographiques sous une perspective de genre, à partir d'une étude empirique sur les consommateurs et consommatrices italiennes. Pour ce faire, l'article présentera en premier lieu une discussion des enjeux théoriques et contextuels: la construction du concept de qualité alimentaire de la part des institutions publiques, une brève présentation du règlement

européen 1143/2024 sur les indications géographiques et une contextualisation de la perspective de genre adopté. La deuxième partie présentera le dessin de recherche, les caractéristiques de l'échantillon et la méthode appliquée. Enfin, la troisième partie discutera les résultats au travers d'analyse des données recueillies et sera suivi d'une conclusion qui aura pour objectif de reprendre les différents questionnements adressés dans ce texte.

2. Définir la qualité alimentaire

Ce qui caractérise le mangeur moderne, écrit Poulain, «ce n'est pas l'absence de règles, mais plutôt le foisonnement de discours contradictoires sur le mode du 'il faut'» (Poulain 2002, p.71). Ces impératifs se composent d'un ensemble de discours touchant à la fois à des aspects hygiénistes et à la médicalisation des corps; à une critique de la filière agroalimentaire; à la mise en scène d'une crise identitaire culinaire qui se jouerait entre une «cuisine d'ailleurs» et un nationalisme alimentaire; et à une pression incessante et croissante sur un prétendu esthétisme parfait du corps (Poulain 2002, p.71). Dans cette «cacophonie alimentaire»⁴ qui rythme la vie quotidienne du sujet qui se nourrit, la qualité alimentaire apparaît comme un concept qui étrangement devrait résumer tous ces différents aspects. Comment serait-il possible alors qu'un seul concept puisse être autant hétéroclite?

Le premier élément de réponse se trouve dans l'absence d'une définition juridique partagée de ce que «qualité alimentaire» signifie⁵. Curieusement, ceci n'en limite pas l'usage. La définition de qualité alimentaire ne peut donc être reconstruite qu'au travers des usages qu'en font les acteurs institutionnels et plus précisément, la Commission européenne, la FAO et les Institutions nationales comme les ministères de l'Agriculture.

D'après une communication de la Commission européenne de 2021, la qualité alimentaire serait définie comme une notion «complexe et multi-dimensionnelle» influencée par un large éventail de «facteurs contextuels et situationnels» (European Commission 2021a). Les caractéristiques qui contribuent à la qualité des aliments sont: la sécurité, l'origine, la nutrition, la sensorialité, l'authenticité, la commodité, la fonctionnalité, l'esthétique et l'éthique (European Commission 2021a). La qualité aurait alors une dimension subjective et une dimension objective. La première renvoie à la perception et l'attente qu'un consommateur a de la qualité du produit qu'il achète. La seconde indique le respect d'une série de normes de production, telles que les disciplinaires de production et la conformité des produits (European Commission 2021a).

4 L'expression est empruntée à Poulain (Poulain 2002).

5 Elles existent au contraire des définitions partagées de concepts comme la *food safety*, *food security*, durabilité, terroir.

Les indications géographiques sous la loupe du genre,
il y aurait-il un effet barbecue?

Dans un document de la FAO de 2004, il est rapporté que le terme «qualité» repose sur deux concepts: le premier se réfère à la «déclaration des caractéristiques qui relient un objet à sa destination d'utilisation»; la seconde concerne plutôt une forme d'excellence qui permettrait de distinguer un produit de son similaire. Dans le contexte alimentaire, la qualité indique d'abord l'absence de défauts ou d'altérations et ensuite, une évaluation des «propriétés attendues» par le consommateur, c'est-à-dire des propriétés organoleptiques ou nutritionnelles (FAO 2004). La qualité désigne aussi des caractéristiques prisées qui justifient la valeur ajoutée, comme «les méthodes de production ou l'origine géographique, dans le cas d'une qualité spécifique». Le document de 2004 conclut en associant les indications géographiques à ces qualités spécifiques (FAO 2004).

Historiquement, deux pays compétent pour établir les règles de la qualité alimentaires: la France et l'Italie (Grandi 2022; Stanziani 2003). La synthèse du débat entre ces deux pays peut être entendue à la lumière du système des signes de qualité: les indications géographiques.

Lorsque vous cherchez des produits alimentaires de qualité, regardez les logos spécifiques sur les emballages. Les logos tels que l'AOP, l'IGP, le label rouge, ou l'agriculture biologique vous assurent que les produits répondent à des normes strictes de production et de qualité (Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique 2021).

En France, la qualité se définit par un système de certifications qui devrait garantir au consommateur l'origine, la méthode de production et l'excellence du produit. Ces certifications ne sont pas uniquement celles des indications géographiques, mais aussi celle du biologique, et les autres labels de qualité privés et publics. En Italie, bien que ces autres signes existent, lorsqu'il s'agit de définir la qualité les institutions nationales compétentes⁶ semblent s'intéresser uniquement aux indications géographiques:

Qualità.

L'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea. Un'ulteriore dimostrazione della grande qualità delle nostre produzioni, ma soprattutto del forte legame che lega le eccellenze agroalimentari italiane al proprio territorio di origine.

Il sistema delle Indicazioni Geografiche dell'UE, infatti, favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio; tutela l'ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità; sostiene la coesione sociale dell'intera comunità (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).

6 C'est-à-dire le Ministero dell'agricoltura, delle foreste e della sovranità alimentare.

L'importance accordée aux indications géographiques en tant qu'emblème de la qualité doit être comprise à la lumière d'un gastro-nationalisme croissant qui alimente les débats depuis la fin des années 1960 (Poulain 2002, Fino et Cecconi 2021). Ainsi, bien qu'il n'existe pas une définition juridique partagée de la qualité alimentaire, il existe une association entre qualité alimentaire et indications géographiques sous la forme non seulement des pratiques des acteurs, mais aussi des règlements sur les systèmes de qualité, qui depuis 1992 établissent sur le territoire communautaire les indications géographiques pour les produits agroalimentaires.

2.1. Le règlement UE 1143/2024

Aujourd'hui le règlement en vigueur est le 1143/2024 du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques⁷. Ce dernier, tout comme ceux de 1992 et de 2012, établit deux types d'indications géographiques: l'Appellation d'Origine Protégée (AOP) et l'Indication Géographique Protégée (IGP) définies dans l'article 46.

Pour AOP l'on entend une dénomination qu'identifie un produit:

- a) originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;
- b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; et
- c) dont toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée (Reg UE 1143/2024, Art 46.1).

Pour IGP l'on entend une dénomination d'un produit:

- a) originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou d'un pays déterminé;
- b) dont une qualité donnée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et
- c) dont au moins une des étapes de production a lieu dans l'aire géographique délimitée (Reg (UE) 1143/2024, Art 46.2).

La différence entre ces dénominations répose sur deux facteurs. En premier lieu, l'AOP désigne un produit dont les qualités ne sont pas unique-

7 Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement Européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012.

ment liées aux milieux géographiques, mais aussi à des «facteurs humains», invoquant un lien plus fort avec le terroir (Zappalaglio 2023). En deuxième lieu, seulement pour l'AOP il est attendu que toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée. L'alinéa 3, de l'article 46 prévoit toutefois des exceptions pour les AOP utilisant des matières premières d'origine animale (animaux vivants, viande et lait), et ayant été enregistrés avant 2004, pour lesquelles l'origine de ces composantes peut être différente de l'aire géographique délimitée (Reg UE1143/2024, Art.46.3). Cette dernière disposition implique qu'un certain nombre d'AOP (fromages, viandes et produits à base de viande) enregistrés sous le premier règlement (celui de 1992) puissent commercialiser des produits dont les ingrédients ne soient pas tous originaires de la zone de production.

La technicité des deux définitions ici présentées soulève une double problématique. D'une part la question de savoir dans quelle mesure la population est en mesure de connaître ces caractéristiques et d'identifier correctement ces labels de qualité sur le marché. Il est attendu du consommateur/citoyen qu'il soit en mesure de les reconnaître, et ceci dans un contexte de multiplication des labels de qualité qui peuvent être très différents selon les régions et le distributeur (Schweizer e al. 2018, Ventura Bordenca 2022). D'autre part, soulève la question de savoir si les consommateurs partagent une définition de qualité alimentaire qui trouverait sa synthèse dans les indications géographiques.

2.2. Genre et qualité alimentaire

Dans le contexte de l'analyse des usages et de l'accessibilité de ces signes de qualité, il est nécessaire de considérer que le genre puisse exercer une influence sur les consommations quotidiennes et ceci pour les raisons suivantes.

En premier lieu les femmes sont encore aujourd'hui en charge des tâches quotidiennes liées à l'alimentation. Non seulement ce sont encore elles qui s'occupent de cuisiner et de faire les courses dans les ménages mais elles occupent aussi plus souvent des rôles d'éducatrices dans les institutions publiques qui délivrent une éducation nutritionnelle, comme les écoles de l'enfance et l'école primaire (Bouazzouni 2017, ISTAT 2019). Ce sont aussi les femmes qui transmettent les traditions culinaires (Dameno 2024).

En deuxième lieu, les femmes ont tendance à lire plus les étiquettes alimentaires que les hommes (Cavaliere et al 2017). Elles sont plus attentives aux choix alimentaires en relation aux conditions des travailleurs et plus largement des conditions environnementales et sociales de production des aliments (Dameno 2024).

Enfin, en raison du rôle joué par les femmes dans l'éducation des enfants et dans l'alimentation des familles, il existe encore aujourd'hui une plus grande pression exercée sur les femmes quant aux choix alimentaires quotidiennement effectués (Bouazzouni 2017). La femme moyenne n'est pas seulement retenue responsable du bien-être physique de sa famille mais aussi plus lourdement sanctionnée socialement lorsqu'elle montre un corps qui n'est pas conforme aux attentes sociales (Dameno 2022).

Ainsi, si les indications géographiques sont l'instrument privilégié pour garantir l'accès à une nourriture de qualité, qui mieux que les femmes pourraient en connaître les spécificités? Comme il sera discuté dans les pages qui suivent, l'analyse des attitudes des consommateurs vis-à-vis de la qualité alimentaire et plus spécifiquement des indications géographiques semble suggérer différemment.

3. Dessin de recherche

La présente étude se situe à l'intérieur d'une recherche plus ample portant sur l'évaluation de l'efficacité de la régulation européenne sur les indications géographiques pour les produits agroalimentaires. La recherche a pour but d'une part d'interroger les discours institutionnels sur les indications géographiques, en relation au texte normatif européen (Reg UE 1143/2024); d'autre part, d'évaluer la capacité du règlement européen de garantir aux consommateurs une communication qui soit claire et accessible (art.4) sur les qualités des produits certifiés. Dans le contexte de ce projet plus ample, l'étude que je présente ici consiste en une analyse d'une partie des données qui ont été recueillies par questionnaire. L'objectif spécifique de cette analyse est d'identifier si les consommateurs adoptent des comportements de genre qui soient spécifiques aux indications géographiques ou si les attitudes déjà soulignées par d'autres études s'appliquent d'égale manière à ces produits-ci.

3.1. L'instrument d'investigation

1. Le questionnaire avait pour objectif principal d'évaluer l'attitude des consommateurs (domiciliés en Italie) à reconnaître les symboles qui certifient les indications géographiques. L'objectif secondaire était celui d'identifier si les personnes qui ont répondu associent la qualité alimentaire aux indications géographiques et plus largement aux certifications de qualité. Le questionnaire se compose de six parties: 1) Questions sociodémographiques: âge, genre, région ou pays d'origine, niveau d'étude, occupation, revenu du foyer, nombre de personnes composant le foyer; même chose pour les parents.

2. Questions portant sur les habitudes alimentaires: qui cuisine et qui fait les courses habituellement dans le foyer, autoévaluation de l'importance accordée à la qualité alimentaire et à la durabilité des aliments, informations sur les lieux habituels d'achat d'aliments, informations sur les régimes et styles alimentaires adoptés.
3. Questions portant sur la définition de la qualité alimentaire, la durabilité des aliments et la tradition et une question ouverte sur ce que qualité alimentaire signifie selon le sujet.
4. Questions portant sur l'identification correcte des symboles: AOP, IGP, STG, symbole de contrôle, symbole des produits de montagne. Pour chaque symbole, le répondant devait dans un premier temps évaluer sa connaissance («connaissez-vous ce symbole?»: «oui»; «non»; «ce symbole n'existe pas»), les personnes ayant déclaré connaître le symbole devaient ensuite l'associer à la définition correcte en choisissant parmi huit définitions.
- 5) Questions portant sur les habitudes d'achat: pour chaque catégorie d'aliment (fruits et légumes, pâtes, fromage, viande, poissons, légumineuses) la personne répondante devait indiquer si elle avait l'habitude d'acheter ce produit, en cas de réponse positive elle devait ordonner (hiérarchie) les caractéristiques qui mieux pouvaient indiquer la qualité de ce produit.
5. Questions de contrôle: hiérarchiser des facteurs de qualité alimentaire, identifier pour les cinq symboles la typologie de produits sur lesquels ils se trouvent (agroalimentaires, plats préparés, vins, spiritueux, etc.), deux questions finales sur l'usage d'applications de divulgation alimentaire ou anti-gaspillage.

Le questionnaire a été conçu dans la deuxième moitié de l'année 2023 et se réfère au règlement européen 1151/2012, qui était à l'époque encore en vigueur. Contrairement au cadre normatif entré en vigueur en mai 2024 (Reg UE1143/2024) le texte de 2012 valorisait non seulement les indications géographiques (AOP et IGP) mais aussi la Spécialité Traditionnelle Protégée (STG) et d'autres symboles de provenance (zones de montagne, îles et régions ultrapériphériques)⁸. Dans le cadre de cette analyse, l'on prendra en considération uniquement les deux premiers symboles: AOP et IGP.

⁸ Dans le préambule du Règlement (UE) 1143/2024 est explicité qu'en raison d'une utilisation trop hétérogène de la certification STG par les États (Préambule, 64), cette certification est traitée dans la nouvelle réglementation, de façon séparée des AOP et IGP. La nouvelle réglementation spécifie aussi que la définition de «traditionnel» comme étant un adjectif qui caractérise un produit dont l'existence a été prouvée être d'au moins 30 ans, s'applique désormais uniquement au STG. Le règlement de 2012 laissait entendre que cette définition de tradition puisse s'appliquer également aux AOP et IGP.

3.2. *Collecte de données et échantillonnage*

Les données ont été recueillies entre décembre 2023 et juin 2024⁹. Le questionnaire était anonyme et la distribution s'est effectuée au travers des deux canaux principaux: par lien et par QR-code¹⁰. La stratégie de distribution du questionnaire employée a été celle en «boule de neige», une méthode qui bien que ne soit pas probabiliste, comporte certains avantages.

En premier lieu cette méthode d'échantillonnage permet de garantir l'anonymat des personnes répondantes (Scarscelli et al 2012). Ce qui comporte le double avantage de minimiser les risques liés à la gestion de données sensibles et permet aussi de réduire le biais de désirabilité sociale.

En deuxième lieu, les études portant sur les comportements des consommateurs utilisent principalement une méthode de collecte de données *in-situ* (Carter et Cachelin 2019, Lepillers et al 2021). Les sujets sont recrutés auprès des sites de consommations (supermarchés, vendeurs en ligne) ou sélectionnés parmi les personnes se disant en charge de faire les courses pour le ménage (Sampalean et al 2021, p.37). Au contraire, la liste de contacts mobilisés pour commencer le processus de récolte en boule de neige excluait, les personnes qui provenait par exemple de domaines entretenant en fort lien avec l'alimentation et en particulier le gastro-tourisme.

Enfin, s'agissant d'une étude pilote sur la population habitant l'Italie, une méthode probabiliste qui aurait comporté des limites en termes de faisabilité ne semblait pas nécessaire. Surtout en considérant que la méthode d'échantillonnage en boule de neige peut être contrôlée d'un point de vue sociologique (Scarscelli et al 2012).

3.3. *Caractéristiques de l'échantillon*

L'échantillon se compose de 562 personnes domiciliées en Italie, elles ont entre 18 et 90 ans et elles sont pour le 77% des femmes (voir Tableau 1)¹¹. Le niveau d'études de l'échantillon est élevé – le 68% des personnes ont au moins une licence universitaire – pourcentage qui s'écarte largement de la moyenne italienne réelle (Istat 2022)¹².

9 Du 19 décembre 2023 au 28 juin 2024.

10 Les liens ont été distribués à l'aide des instruments suivants: e-mail, What's Up, Facebook et Instagram. Le QR a été distribué via des affiches que les personnes de premier contact pouvaient imprimer et afficher dans leur lieu de travail, de socialisation ou distribuer à des amis. Le logiciel utilisé, Qualtrics, permet d'identifier par quel canal les répondants sont entrés.

11 Les données ont été analysé avec IBM SPSS Statistics, version 29.0.2.0 (20).

12 En 2021, en Italie les personnes ayant entre 25 et 65 ans et ayant une licence universitaire ne sont que le 20% de la population. La moyenne Ue27 est de 41,6%.

Les indications géographiques sous la loupe du genre,
il y aurait-il un effet barbecue?

Tableau 1 – Caractéristiques socio-démographiques de l'échantillon

Genre	Femmes	77,0 %
	Hommes	22,1 %
	Autre	0,9 %
Âge	Jusqu'à 28 ans	21,0 %
	De 29 à 38 ans	26,0 %
	De 39 à 48 ans	11,6 %
	De 49 à 58 ans	13,5 %
	De 59 à 68 ans	20,8 %
	Plus de 69 ans	7,1 %
	Niveau d'études ¹³	École obligatoire
Études secondaires (Lycée)		28,3 %
Licence universitaire		59,4 %
Doctorat		8,9 %
Lieu de domicile	Nord	79,4 %
	Centre	8,7 %
	Sud et Iles	11,9 %
Lieu de naissance	Nord	68,5 %
	Centre	8,7 %
	Sud et Iles	19,4 %
	Hors Italie - Nord Globale	1,8 %
	Hors Italie- Sud Globale	1,6 %
Revenu (foyer)	Jusqu'à 9.000 €	5,2 %
	De 9.000 à 23.120 €	18,9 %
	De 23.121 à 41.000 €	35,6 %
	De 41.001 à 61.000 €	20,3 %
	De 61.001 à 85.000 €	10,1 %
	Plus de 85.001 €	10,0 %
		N. 562

13 Dans le contexte italien, pour «école obligatoire» l'on entend «le medie» (c'est-à-dire les premières 8 années d'école de 6 ans aux 13 ans); pour «études secondaires» on entend les lycées y compris les instituts professionnalisants; pour «licence universitaire» on entend: BA, MA (I et II); pour «Doctorat» on entend l'habilitation à la recherche mais aussi la spécialité médicale.

Le niveau d'étude supérieure à la norme italienne de cet échantillon s'explique d'une part par la grande participation de femmes, qui sont généralement plus instruites que les hommes surtout parmi les plus jeunes; d'autre part, par le fait que la récolte de données a débuté en partie par les contacts de collègues qui travaillent dans des universités italiennes, ce qui implique une grande participation de membres de l'académie et d'*alumni*. Enfin, bien que toutes les régions d'Italie soient représentées dans l'échantillon, presque le 80% de celui-ci habite le nord de l'Italie. Toutefois il est possible d'observer que, en regardant le lieu de naissance, le pourcentage de la population provenant du nord se réduit à 68%, ce qui reflète le phénomène migratoire – du sud vers le nord – caractéristique du Pays¹⁴.

Tableau 2 – Distribution des charges liées à l'alimentation dans le foyer

Qui cuisine habituellement dans votre ménage?	
Femmes	71,9 %
Hommes	20,6 %
Couple	4,3 %
Autre	3,2 %
Qui fait les courses habituellement dans votre ménage?	
Femmes	63,5 %
Hommes	27,8 %
Couple	6,0 %
Autre	2,7 %
N.562	

Mis à part les éléments sociodémographiques ici décrits, l'inclusion d'un certain nombre de questions de contrôle permet d'avoir une première image de l'intérêt que la population étudiée porte pour l'alimentation et la qualité des aliments. Dans près de 72% des cas, les personnes répondantes indiquent habiter dans un foyer où c'est une femme à avoir la charge de cuisiner (voir Tableau 2). Le pourcentage baisse un peu (tout en restant élevée) lorsqu'il s'agit de faire les courses, le 63,5% déclare que c'est toujours une femme qui principalement fait les courses pour le ménage, le 27,8% indique que c'est un homme, le 6% soutient qu'il s'agit d'une activité équitablement partagée dans le couple ou pratiquée conjointement (voir Tableau 2).

Ces observations sont cohérentes avec les résultats déjà obtenus dans d'autres études: les femmes ont tendance à être en charge des activités liées

14 La méthode de récolte de données en «boule de neige» ne permet pas d'avoir un échantillon représentatif. Toutefois les données ont été recueillies dans toutes les régions du Pays. Ainsi bien que la plupart des personnes ayant répondu habitent ou sont originaire du Nord d'Italie, l'étude peut être considéré valable au niveau National.

Les indications géographiques sous la loupe du genre,
il y aurait-il un effet barbecue?

à l'alimentation, ce sont elles qui cuisinent et qui font les courses dans le ménage (Bouazzouni 2017, Dameno 2024, Istat 2019). La durabilité environnementale des aliments semble aussi être plus importante pour les femmes que pour les hommes: le 43,2% de femmes considère que c'est «très important», contre le 31,5 % d'hommes. Cette déclaration d'intérêt confirme qu'il y aurait un comportement de genre vis-à-vis de l'adoption de pratiques durables pour l'environnement, les hommes étant généralement moins intéressés (Mintel 2018).

Tableau 3 – Importance accordée à la durabilité environnementale des aliments et à la qualité alimentaire

	<i>Femmes</i>	<i>Hommes</i>	<i>Total</i>
<i>Quelle importance accordez-vous à la durabilité environnementale des aliments?</i>			
Très important	43,2 %	31,5 %	40,7 %
Assez important	48,5 %	62,1 %	51,2 %
Peu important	7,4 %	4,8 %	6,9 %
Pas du tout important	0,9 %	1,6 %	1,1 %
<i>Quelle importance accordez-vous à la qualité des aliments?</i>			
Très important	69,1 %	71,0 %	69,0 %
Assez important	29,6 %	28,2 %	29,7 %
Peu important	1,2 %	0,8 %	1,2 %
Pas du tout important	-	-	-
	N. 443	N. 124	N. 557 ¹⁵

Cette donnée doit aussi être comprise à l'aide d'une autre variable: les styles alimentaires pratiqués (omnivore, végétarien, végan, etc.). Les hommes de cet échantillon sont pour le 91,9% omnivores, le 4,8% est végétarien et le 0,8% est végan. Les femmes en revanche ne sont que pour le 75,8% omnivores, le 15,9% est végétarienne e le 3,9% est végane¹⁶. Comme déjà soulignés par d'autres recherches, les hommes ont tendance à consommer plus d'aliments à haut contenu de protéines animales (Bouazzouni 2021, Modlinska et al 2020, Rosenfeld 2021, Simonsen 2014).

Cet écart n'apparaît toutefois pas lorsque l'on demande aux personnes participantes d'évaluer l'importance qu'elles accordent à la qualité alimentaire. L'échantillon se dit très intéressé par la qualité des aliments consommés indépendamment du genre (Voir tableau 3). Ce résultat n'est pas éton-

15 Les 5 personnes ayant indiqué «autre» comme genre ont été écartées de cette analyse pour une question de lisibilité des données.

16 L'hypothèse d'indépendance entre la variable «genre» et celle de «style alimentaire» est refusée par une valeur de p de 0,001 (<0,05) au test du chi-carré.

nant considérant qu'il s'agit d'une population qui a volontairement accepté de participer à une enquête portant justement sur la qualité des aliments. Toutefois, comme il sera possible de discuter dans la prochaine partie, cette autodéclaration ne coïncide pas nécessairement avec la définition de qualité alimentaire fournie par les répondant/e/s ni par une connaissance élevée des symboles certificateurs.

4. Analyse

À partir d'une perspective de genre, le but de ce travail est d'une part de comprendre comment les consommateurs étudiés définissent la qualité alimentaire et d'autre part de vérifier si les symboles certifiant les indications géographiques sont bien connus par la population étudiée.

En premier lieu il s'agira alors d'analyser les définitions de qualité alimentaire partagées par l'échantillon au travers d'une question ouverte. Comment l'échantillon définit-il la «qualité alimentaire»? La qualité alimentaire est-elle associée avec les certifications alimentaires? Le genre influence-t-il la façon de définir la qualité des aliments?

En deuxième lieu il s'agira d'analyser la capacité des individus ici étudiés d'identifier correctement les symboles certifiant l'Appellation d'Origine Protégée et l'Indication Géographique Protégée. Les symboles sont-ils connus par la population étudiée? Considérant que les femmes sont généralement en charge des tâches domestiques liées à l'alimentation, ont-elles une connaissance majeure en matière de symboles certificateurs que les hommes?

4.1. Définir la qualité alimentaire

Dans le contexte européen, les institutions nationales comme le Ministero dell'agricoltura, delle foreste e della sovranità alimentare en Italie, tout comme les institutions européennes, comme la Commission européenne, associent la qualité alimentaire aux certifications de qualité dont les indications géographiques font partie. Selon le législateur (Reg UE 1143/2024), les citoyens et les consommateurs requièrent de plus en plus de produits qui soient de qualité et qui soient certifiés:

Préambule (7) Les citoyens et les consommateurs de l'Union exigent de plus en plus des produits traditionnels et accessibles de qualité, qui présentent des qualités et des caractéristiques particulières pouvant être attribuées tant à leur origine qu'à leur méthode de production. (...)

Préambule (9) Les citoyens et les consommateurs s'attendent à ce que toute indication géographique et tout système de qualité soient étayés par un sys-

Les indications géographiques sous la loupe du genre,
il y aurait-il un effet barbecue?

tème de vérification et de contrôle solide, que le produit provienne de l'Union ou d'un pays tiers (Reg UE 1143/2024).

D'après les éléments avancés dans le préambule du règlement, il est possible d'établir deux hypothèses. La première soutiendrait que les consommateurs associeraient la qualité des aliments avec l'origine du produit et la méthode de production. La deuxième soutiendrait que la qualité des aliments soit associée avec une certification de qualité. Afin de vérifier ces deux hypothèses, il a été demandé aux personnes répondantes de définir ce que selon elles permettait d'identifier un aliment de qualité¹⁷. Les réponses obtenues sont 519 et elles comptent entre 1 et 36 mots.

Les définitions ont été analysées en utilisant un système de codification permettant de rendre compte de la fréquence à laquelle l'échantillon faisait appel à certains mots-concepts. Pour ce faire, j'ai créé un dictionnaire pouvant permettre d'identifier les associations entre qualités des aliments et 1) les certifications, 2) les ingrédients, 3) la provenance (voir Tableau 4). Chacun des trois mots parapluies incluait des synonymes ou des évocations proches, par exemple l'utilisation de «biologique»¹⁸ a été considérée comme une évocation de certification. De plus, les concepts évoqués ont été chacun considérée comme une variable, ce qui a permis de rendre compte des définitions faisant appel à plusieurs concept clés¹⁹.

Tableau 4 – Pourcentage des mots et concepts utilisés pour définir la qualité des aliments selon le genre – «Selon vous comment l'on reconnaît un aliment de qualité?»

	<i>Femmes</i>	<i>Hommes</i>	<i>Total</i>
Certification = certifié/certification; label de qualité; symbole de qualité; bio; indication géographique.	2,0 %	3,4 %	2,3 %
Ingrédients = ingrédients; valeurs nutritionnelles; en lisant l'étiquette.	32,3 %	25,6 %	30,8 %

17 «Selon vous comment l'on reconnaît un aliment de qualité?»

18 Par exemple, une personne a indiqué: «Fraicheur, sans conservateurs, biologique».

19 Une autre personne a écrit: «S'il s'agit de fruits ou légumes je regarde la provenance, autrement je regarde les ingrédients qu'il contient». Dans ce type de cas, la définition fournie fait appel à la fois à la provenance et aux ingrédients, raison pour laquelle elle a été comptabilisé dans les deux catégories.

Provenance = lieu de production; origine du produit; filière de production; km 0.	39,8 %	24,8 %	36,4 %
---	--------	--------	--------

N. 519²⁰

Enfin, sur les 519 définitions analysées, 158 ne mentionnent aucun des mots ici considérés, mais font appel à d'autres éléments comme des critères sensoriels (le goût, le parfum, la couleur, la consistance), le prix, la saisonnalité ou se disent incapables d'évaluer la qualité d'un aliment.

D'après les résultats de cette analyse (Tableau 5), il est possible d'observer que parmi les trois concepts de référence, celui de la certification est de loin le moins évoqué. Seulement 12 personnes font appel aux certifications pour identifier un aliment de qualité. En revanche, 160 personnes disent s'intéresser aux ingrédients et aux valeurs nutritionnelles pour évaluer la qualité d'un aliment, et 189 personnes indiquent que c'est la provenance à en marquer la qualité. Des trois catégories ici représentées, la seule qui semble avoir un comportement pas indépendant du genre est celle de la «provenance».

Tableau 5 – Occurrence (N) des mots et concepts²¹ utilisés pour définir la qualité des aliments selon le genre et résultats du Test de Pearson – «Selon vous comment l'on reconnaît un aliment de qualité?»

		Femmes (N.)	Hommes (N.)	Total (N.)	Test de Pearson / Chi-carré
Certification	Occurrence	8	4	12	0,365
	<i>Occurrence attendue</i>	9,3	2,7	–	(>0,05)
Ingrédients	Occurrence	130	30	160	0,167
	<i>Occurrence attendue</i>	123,9	36,1	–	(>0,05)
Provenance	Occurrence	160	29	189	0,003
	<i>Occurrence attendue</i>	146,4	42,6	–	(<0,05)
N.				519	

D'après la littérature, les femmes ont tendance à lire plus les étiquettes des aliments – entendues comme propriétés nutritionnelles – que les hommes (Storz 2023). Les résultats de l'analyse de cette première question, en particulier l'importance que les femmes de l'échantillon semblent accorder à la

20 Il s'agit de l'échantillon, qui se compose de toutes les personnes ayant accepté de répondre à la question «Selon vous comment l'on reconnaît un aliment de qualité?». D'autres éléments de réponse ont été avancés, comme «le prix» ou des caractéristiques sensorielles. Pour la clarté de l'analyse ici présenté j'ai choisi de présenter uniquement les éléments d'avantage pertinents.

21 Pour les définitions employées voir «Tableau 4».

Les indications géographiques sous la loupe du genre,
il y aurait-il un effet barbecue?

provenance des aliments, pose la question de savoir si celle-ci est associée à une correcte connaissance des symboles certifiant les indications géographiques. Les femmes connaissent-elles mieux les symboles de l'Appellation d'Origine Protégée (AOP) et de l'Indication Géographique Protégée (IGP)?

4.2 (Re)connaître les symboles

Comme mentionné dans la partie précédente, la qualité alimentaire est associée aux certifications alimentaires. Dans ce sens, les politiques européennes considèrent les symboles de certification comme un instrument efficace pour communiquer la qualité alimentaire aux citoyens/consommateurs²². Les indications géographiques sont considérées par le législateur comme des produits bien connus et reconnaissables sur le marché tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne:

Préambule (8) Les produits de qualité représentent l'un des plus grands atouts de l'Union, tant pour son économie que pour son identité culturelle. Ces produits sont les plus représentatifs de la marque « Made in the EU », reconnaissables partout dans le monde, génèrent de la croissance et préservent le patrimoine de l'Union. (...) [Ils] sont des atouts de l'Union qu'il est nécessaire de renforcer et de protéger davantage (Reg UE 1143/2024).

En considérant le texte normatif, il faudrait donc supposer que les symboles soient bien connus par les consommateurs, et ceci à priori du pays ou de la zone géographique d'origine de la personne. Dans le contexte des indications géographiques toutefois, le Pays d'origine ou le lieu de domicile du consommateur devrait être relevant puisque la distribution de biens certifiés est loin d'être équitable parmi les états membres (Parrot et al 2002). Plus que la moitié (le 62%) des indications géographiques ont été enregistrées par cinq États-Membres: Italie, France, Espagne, Portugal et Grèce (en ordre décroissant de nombre de produits enregistrés)²³. Si l'on considère que

22 Objectifs, Art.4: «Le présent titre prévoit un système unitaire et exhaustif d'indications géographiques, protégeant les dénominations de vin, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liée à leur lieu de production, et de cette manière: [...] c) veille à ce que les consommateurs reçoivent des informations fiables et la garantie nécessaire de l'origine, de l'authenticité, de la qualité, de la réputation et d'autres caractéristiques liées à l'origine géographique ou à l'environnement géographique de ces produits et puissent facilement les identifier sur le marché, y compris dans le commerce électronique [...]» (Reg. UE 1143/2024).

23 Ici aussi je rappelle au lecteur que je fais uniquement référence aux donnés sur les produits agroalimentaires, en excluant donc le vin et les spiritueux. Données extrapolées du registre en ligne e-Ambrosia le 30 septembre 2024.

les indications géographiques devraient en quelque sorte rendre compte des particularités territoriales²⁴, il serait raisonnable de s'attendre à ce que les indications géographiques puissent être mieux connues dans les pays où elles sont majoritairement produites. Ainsi, une étude publiée en 2020 indiquait que les consommateurs italiens et français avaient une meilleure connaissance des systèmes de qualité sur les produits agroalimentaires de l'UE par rapport aux ressortissants d'autres pays membres (Strenght2Food 2020).

Tableau 6 – Pourcentage des réponses à la question: «Que signifie-t-il ce symbole?»²⁵

	Réponse	Femmes	Hommes	Total
	Correcte	41.1%	50.0%	43.1%
AOP	“Je ne connais pas ce symbole”	35.5%	34.5%	35.3%
	Fausse	23.4%	15.5%	21.6%
	<i>N.</i>	<i>394</i>	<i>116</i>	<i>510</i>
	Correcte	14.7%	19.1%	15.7%
IGP	“Je ne connais pas ce symbole”	52.3%	43.5%	50.3%
	Fausse	33.0%	37.4%	34.0%
	<i>N.</i>	<i>394</i>	<i>115</i>	<i>509</i>

De l'échantillon ici présenté, moins de la moitié a été en mesure de reconnaître correctement le symbole de l'Appellation d'Origine Protégée (AOP) (Tableau 6). Ce résultat confirme ceux déjà décrits par deux autres recherches qui ont également eu lieu en Italie, où respectivement le 43% (Bravo et al 2024, p.341) et le 42% (Sampalean et al 2021, p.40) de l'échantillon avait été en mesure d'associer les Appellations d'Origine Protégée avec la définition: «dont toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée» (Reg. UE 1143/2024, Art. 46, al.1.c.). En ce qui concerne le symbole de l'Indication Géographique Protégée, seulement le 15,7% de l'échantillon a été en mesure de l'associer avec la définition: «dont au moins une des étapes de production a lieu dans l'aire géographique délimitée» (Reg. UE 1143/2024, Art. 46, al 2.c.) résultat bien inférieur au 55%

24 L'usage du mot «traditionnel» ici serait problématique sous plusieurs aspects, voir (Fino e Cecconi 2021; Grandi 2022).

25 Ici les résultats sont proposés en reportant la réponse «Je ne connais pas ce symbole» qui correspond à la question qui précède la requête d'identifier la définition correcte du symbole. Les personnes devaient dans premier temps autoévaluer leur connaissance: «Connaissez-vous ce symbole?» «Oui», «Non», «Ce symbole n'existe pas». Les personnes ayant répondu «Non» ont été transposés comme «Je ne connais pas ce symbole» alors que les personnes ayant répondu «Ce symbole n'existe pas» (le 4% du total pour les AOP; et le 6% du total pour les IGP) résultent dans les réponses fausses.

Les indications géographiques sous la loupe du genre,
il y aurait-il un effet barbecue?

défendu dans une étude antérieure (Sampalean et al 2021, p.40). En outre, le 20% de l'échantillon²⁶ confonds les deux indications géographiques, ayant associé au symbole IGP la définition de l'AOP.

Tableau 7 – Occurrence (N) des réponses correctes ou fausses à la question «Que signifie-t-il ce symbole?» pour l'Appellation d'Origine Protégée.

Réponse	Total (N.)	Femmes (N.)	Hommes (N.)
Correcte	220	Occurrence	162
		<i>Occurrence attendue</i>	<i>169.3</i>
Fausse	110	Occurrence	92
		<i>Occurrence attendue</i>	<i>84.7</i>
Total	330	254	76
Test de Pearson / Chi-carré		0,042 (< 0,05)	

Les analyses effectuées sur ces deux variables (symbole AOP et symbole IGP) montrent une seule corrélation avec la variable du genre pour le symbole AOP (Tableau 7)²⁷. Les hommes sont davantage en mesure d'identifier correctement le symbole AOP que les femmes. Ceci bien qu'ils ne soient habituellement pas plus en charge de cuisiner ou faire les courses pour le ménage que les femmes (Tableau 2). De plus, les hommes associent moins que les femmes l'origine d'un produit à un marqueur de qualité (Tableau 5). Comment se fait-il alors que les hommes connaissent mieux que les femmes ce symbole?

5. Les hommes et les AOP: un «effet barbecue»?

Les critiques féministes sur le rôle privilégié occupé par les hommes dans le contexte alimentaire ne sont pas nouvelles. À ce propos, Nora Bouazzouni dans Faiminisme rappelle:

(...) pour chaque femme dont on banalise le travail quotidien de préparation des repas et qu'on culpabilise quand elle ose réchauffer un plat cuisiné, un petit pot industriel, ou quand sa progéniture est en surpoids, c'est un homme

26 Au total il s'agit de 102 personnes sur les 509 ayant fourni une réponse aux questions sur le symbole. Seulement 32 personnes sur les 510 considérées pour le symbole des AOP lui a associé la définition des IGP.

27 Des analyses de contrôle (Test de Pearson) ont été effectué sur les deux symboles –sans qu'il soit possible d'identifier de corrélation– avec les variables suivantes: revenu, niveau d'étude, zone de domicile, zone de naissance, personne en charge de cuisiner, personne en charge de faire les courses.

qu'on applaudit le dimanche, pendant la belle saison, quand il réussit l'exploit d'allumer un barbecue et faire griller douze merguez (Bouazzouni 2017, p.17).

La thèse proposée ici fait appel à cet «effet barbecue» si bien résumé par Bouazzouni et qui pourrait être transposé comme suit: les hommes connaissent l'AOP mieux que les femmes parce qu'elles ne font pas partie de l'alimentation ordinaire mais de ces pratiques valorisées par leur «exceptionnalité». L'AOP n'est pas un produit du quotidien mais une excellence de la gastronomie européenne.

Bien qu'aujourd'hui la catégorie d'aliments la plus représentée en matière d'indications géographiques enregistrées soit celle relative aux fruits, légumes et céréales, en réalité en matière d'AOP ce sont les fromages à emporter le primat (e-Ambrosia 2024). Cette donnée peut être comprise à la lumière du premier traité international portant sur les indications géographiques relatives aux produits agroalimentaires qui est bien la *Convention internationale sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages*, conclue à Stresa en 1951. Ainsi en 1996, sur les 231 AOP enregistrées sous le premier règlement (Reg UE 2081/1992), 117 étaient des fromages et 34 des produits à base de viande (e-Ambrosia 2024). Enfin, bien qu'ici il ne s'agisse pas de traiter de vin, il est nécessaire de souligner que les indications géographiques sont avant tout connues dans le contexte de la valorisation des vins et des boissons spiritueuses (Serra et Wolikow 2022).

Les AOP ne seraient alors pas seulement un label d'excellence agroalimentaire, mais caractériseraient des produits typiquement «masculins»: le vin, le fromage et la viande. Au-delà de la combinaison parfaite pour un apéro, il faut souligner aussi que ces catégories d'aliments sont culturellement associées à la dimension festive: le barbecue du dimanche, le repas de Noël, l'apéritif entre amis. Se nourrir principalement de ces aliments serait d'ailleurs néfaste pour la santé et difficile à soutenir économiquement pour un ménage au revenu moyen²⁸. D'ailleurs, la lecture des ingrédients et des valeurs nutritionnelles des AOP pourrait encourager le consommateur attentif à privilégier des produits non certifiés.

Si l'on élargissait le raisonnement aux IGP, l'attention accordée par les femmes à l'origine des produits pour évaluer la qualité des aliments achetés dans le quotidien (Tableau 5) se verrait confirmé par la méconnaissance du symbole IGP. Les Indications Géographiques Protégées ne garantissent en effet pas l'origine du produit et en particulier de ses ingrédients, mais se limitent à certifier qu'une des étapes de la production (généralement la dernière transformation) ai eu lieu dans la zone géographique délimitée dans le disciplinaire de production (Lunghi 2024).

²⁸ Les fromages AOP sont vendue en moyenne 2 fois plus chers que les fromages non certifiés (European Commission 2021b).

6. Conclusion

L'objectif de cette étude était de vérifier s'il y avait une aptitude de genre à l'interprétation des symboles qui certifient les indications géographiques. En général, les résultats indiquent que la qualité des aliments est très marginalement associée aux indications géographiques et que les deux symboles sont en général mal connus par l'échantillon. Pour les femmes, non seulement la qualité alimentaire n'est pas associée aux certifications de qualité, mais les indications géographiques ne semblent pas non plus être associées avec la provenance des produits. Toutefois, les différences de genre soulignées, surtout en ce qui concerne l'Appellation d'Origine Protégée, appellent à quelques considérations.

En premier lieu, si pour les consommateurs ce ne sont pas les symboles des indications géographiques à communiquer la qualité d'un produit, comment peut-on expliquer le succès économique croissant revendiqué par une partie des producteurs d'AOP et dans une moindre mesure d'IGP? Le succès économique d'une partie (souvent la plus visible) des indications géographiques pourrait alors s'expliquer par le fait que ce type de certification garantit un droit d'usage des appellations de la part des groupes de producteurs qui de fait comporte un monopole sur le marché des droits d'usages des noms (Zappalaglio 2023). Il ne serait pas la communication au consommateur via une certification de qualité à en garantir le succès, mais plutôt le fait que les groupes de producteurs ayant reçu cette reconnaissance seraient les seuls sur le marché à pouvoir vendre ledit produit. Ainsi, le succès ne pourrait pas être directement attribué à la certification de qualité en soi, mais à la renommée du produit construit en aval de la certification. En ce sens, il semble alors peu crédible que les indications géographiques puissent être intrinsèquement efficaces en tant qu'instrument pouvant garantir la valorisation de la production agroalimentaire des petits paysans ou de produits de niche surtout dans le contexte des pays moins avancés.

Deuxièmement, les résultats de cette enquête montrent que la qualité des aliments est associée avec la provenance de ces derniers sans pourtant que ceci soit lié aux indications géographiques. Les recherches futures devraient tenter de mieux comprendre comment cette provenance est comprise par les consommateurs, et si elle implique une hiérarchie qualitative en matière d'évaluation des territoires ou des Pays de provenance.

Troisièmement, il est nécessaire de souligner que sous les aspects du genre la connaissance différenciée des symboles entre hommes et femmes est un phénomène qui n'est pas neutre. Il a déjà été souligné comme l'intérêt porté par les hommes pour les AOP peut être compris à l'aide d'un «effet barbecue». Mais plus en général, le fait que les AOP soient mieux connues par les consommateurs hommes en tant que produit de qualité de l'exception (en opposition à une qualité de la quotidienneté) devrait également être

compris à la lumière des différences salariales entre hommes et femmes. En Italie, en moyenne, les hommes gagnent le 15% en plus que les femmes (ISTAT 2020), et les indications géographiques sont en moyenne vendues au double du prix d'un produit similaire non certifié (European commission 2021 b). Ainsi, l'écart salarial de genre peut être une variable explicative de l'intérêt masculin pour ce type de produits, élément qui permet de rappeler l'importance d'analyser les intersections entre genre et classe économique et sociale.

Pour conclure, socialement il est encore commun de penser que les hommes aient des besoins alimentaires et des dépenses énergétiques supérieures aux femmes et qu'en raison de cela ils nécessitent de portions plus abondantes ou des meilleurs morceaux de viande (Dameno 2024). Dans le contexte des produits alimentaires, les AOP plus connues sont celles d'origines animales qui sont des produits gras, riches en sel et à haut contenu calorique. Il serait intéressant alors d'investiguer si les AOP sont un produit « masculin » en raison aussi de leurs propriétés nutritionnelles.

Bibliographie

- Bravo, I. et al., (2024), From Knowledge to Consumption: How Consumers Perceive Food Quality, *Innovation, Quality and Sustainability for a Resilient Circular Economy*, in Lagioia G., Paiano A., et al., a cura di, *Circular Economy and Sustainability*, Springer International Publishing, pp. 337–44, https://doi.org/10.1007/978-3-031-28292-8_43.
- Bouazzouni N., (2017), *Faiminisme: quand le sexisme passe à table*, Paris, Nouriturfu.
- Bouazzouni N., (2021), *Steaksisme -En finir avec le mythe de la végété et du viandard*, Paris, Nouriturfu.
- Callois, J.-M. et al., (2019), Perception de la qualité par la distribution et dynamique des ventes. Le cas des AOP fromagères d'Auvergne, *Économie rurale*, 370, pp. 7–27, <https://doi.org/10.4000/economierurale.7121>.
- Carter D.P, Cachelin A., (2019), The Consumer Costs of Food Certification: A Pilot Study and Research Opportunities, *The journal of consumer affairs*, 652-661.
- Cavaliere, A. et al., (2017), Investigation on the Role of Consumer Health Orientation in the Use of Food Labels, *Public Health* 147, pp.119–27, <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2017.02.011>.
- Dameno, R., (2022), *Le regole del corpo: elementi per una riflessione sociogiuridica*, Milano, Franco Angeli.

- Dameno R., (2024), *Genere e Cibo. Perché è necessaria una lettura orientata al genere sul tema del diritto al cibo*, *Diritto e Società*, 1-2.
- European Commission, (2021a), “Food Quality”, Knowledge Center for Food Fraud and Quality, https://knowledge4policy.ec.europa.eu/food-fraud-quality/topic/food-quality_en, (visité le 01.10.2024).
- European Commission. Directorate General for Agriculture and Rural Development., AND International., e ECORYS, (2021b) *Study on Economic Value of EU Quality Schemes, Geographical Indications (GIs) and Traditional Specialities Guaranteed (TSGs): Final Report*, LU: Publications Office, <https://data.europa.eu/doi/10.2762/396490>.
- FAO, (2004), Food Safety and Quality in Europe: Aspects Concerning in Particular Quality, Nutritional Balance, the Importance of Agricultural Land and Cultural Heritage (“Terroirs”), *24th FAO Regional Conference for Europe*, https://www.fao.org/4/J1875e/J1875e.htm#P33_1852 (visité le 9.10.2024).
- FAO, (2018), Strengthening sustainable food systems through geographical indications, an analysis of economic impacts, FAO.
- Fino, M., Cecconi, A., (2021), *Gastronazionalismo: come e perché l'Europa è diventata indigesta*, Busto Arsizio, People.
- Fouquet, A., (2020), Quand les hommes cuisinent au quotidien: Vers la “masculinisation” d’une pratique domestique, *Terrains & travaux*, 35 (2), pp. 161–82, <https://doi.org/10.3917/tt.035.0161>.
- Fournier, S. et al., (2018), Les indications géographiques au regard de la théorie des communs, *Revue internationale des études du développement*, 233, 139, <https://doi.org/10.3917/ried.233.0139>.
- Grandi, A., (2022), *Denominazione di origine inventata le bugie del marketing sui prodotti tipici italiani*, Milano, Mondadori, 2022.
- Istat, (2019), La condizione professionale della popolazione residente. Condizione professionale per genere e cittadinanza, www.istat.it/it/files//2021/06/Infografica-professioni.pdf (visité le 9.10.2024).
- Istat, (2020), La vita delle donne e degli uomini in Europa. Un ritratto statistico, <https://www.istat.it/donne-uomini/bloc-2d.html> (visité le 2.12.2024).
- Istat, (2022), Nel Mezzogiorno occupazione più bassa anche tra i laureati, soprattutto se hanno meno di 35 anni, *Livelli di istruzione e ritorni occupazionali*, Istituto Nazionale di Statistica.
- Lepiller, O. et al., (2021), *Méthodes investigation de alimentation et des mangeurs – MIAM*, Versailles, éditions Quae.
- Lunghi, E.S., (2024), Qualità alimentare, territorio e simboli, che cosa certificano le indicazioni geografiche?, *Sociologia del diritto*, 2 <https://doi.org/10.54103/1972-5760/22333>.

- Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, (2021), <https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Signe-de-qualite> (visité le 3.09.24).
- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309>, (visité le 23.09.24)
- Mintel, (2018), "The Eco Gender Gap: 71% of Women Try to Live More Ethically, Compared to 59% of Men", www.mintel.com/press-centre/the-eco-gender-gap-71-of-women-try-to-live-more-ethically-compared-to-59-of-men/ (visité le 18.09.2024).
- Modlinska, K. et al., (2020), Gender differences in attitudes to vegans/vegetarians and their food preferences and their implications for promoting sustainable dietary patterns. A systematic review, *Sustainability*.
- Parrott, N., Natasha, W., e Jonathan M., (2002), Spatializing Quality: Regional Protection and the Alternative Geography of Food. *European Urban and Regional Studies* 9, fasc. 3, pp. 241–61.
- Poulain, J.-P., (2013), *Sociologies de l'alimentation: les mangeurs et l'espace social alimentaire*, Paris, PUF.
- Rosenfeld, D.L., (2021), Gender differences in meat consumption and openness to vegetarianism, in *Appetite*, doi: 10.1016/j.appet.2021.105475.
- Sampalean, N.I., Rama, D. & Visentin, G., (2021), An investigation into Italian consumers' awareness, perception, knowledge of European Union quality certifications, and consumption of agri-food products carrying those certifications, *Bio-based and Applied Economics*, 10 (1), pp. 35–49, <https://doi.org/10.36253/bae-9909>.
- Scarscelli, D. et al., (2012), Does Fear Of Sanctions Or Sanctions Discourage Drug Use? The Point Of View Of A Sample Of Illegal Drug Users In Italy, *Drugs: education, prevention and policy*, 19(6), pp. 484–494.
- Schweizer, R. et al., (2018), *Manger suisse: qui décide ?*, Presses polytechniques et universitaires romandes.
- Simonsen, R.R., (2014), *Manifesto queer vegan*, Ortica editrice.
- Serra, O., Wolikow, S., (2022), *Des appellations d'origine aux indications géographiques: Cent ans de protection de l'origine et de la qualité*, Presses universitaires de Rennes.
- Stanziani, A., (2003), *La qualité des produits en France: XVIII-XXe siècles*, Paris, Belin.
- Strenght2Food, (2020), Evaluating Eu Food Quality Schemes: Consumers, Producers And Sustainability Perspectives, Factsheet No4, <https://www.strength2food.eu/2020/05/31/factsheet-4-evaluating-eu-food-quality-schemes-consumers-producers-and-sustainability-perspectives/> (visité le 09.10.24)

Les indications géographiques sous la loupe du genre,
il y aurait-il un effet barbecue?

- Storz M. A., (2023), Nutrition Facts Labels: Who Is Actually Reading Them And Does It Help In Meeting Intake Recommendations For Nutrients Of Public Health Concern?, *BMC Public Health*, 23, 1947.
- Ventura Bordenca, I., (2022), *Food packaging: narrazioni semiotiche e branding alimentare*, Milano, Franco Angeli.
- Zappalaglio, A., (2023), *The Transformation of EU Geographical Indications Law: The Present, Past and Future of the Origin Link*. London, Routledge.

Desafíos jurídicos de la información sobre la proximidad agroalimentaria

Legal Challenges to Proximity Information in the Agri-Food Sector

MARTA J. MUÑOZ GÓMEZ¹

Resumen

Los ciudadanos de la Unión Europea muestran una clara preferencia por adquirir alimentos de proximidad, ya sea a través de la compra directa al productor, en mercados locales o en grandes superficies comerciales. Esta tendencia está estrechamente relacionada con la percepción de la calidad alimentaria, entendida en un sentido amplio, la cual abarca aspectos de seguridad, sostenibilidad y frescura. Sin embargo, la regulación de la proximidad alimentaria plantea importantes desafíos jurídicos, debido a la coexistencia de diversas definiciones legales y a la necesidad de distinguir este concepto de otras figuras jurídicas similares. En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo examinar los instrumentos normativos que permiten proporcionar al consumidor información clara sobre la cercanía de los alimentos. A partir del análisis del Reglamento (UE) 1169/2011, relativo a la información alimentaria facilitada al consumidor, así como de la legislación marcara, se identifican diversas herramientas jurídicas que permiten informar al consumidor sobre la proximidad alimentaria.

Palabras clave: Proximidad alimentaria; Información al consumidor; Marcas.

Abstract

EU citizens show a clear preference for buying local food, either directly from the producer, at local markets or even in supermarkets. This trend is closely linked to the perception of food quality, understood in a broad sense that includes aspects of safety, sustainability and freshness. However, the regulation of food proximity poses significant legal challenges due to the coexistence of different legal definitions and the need to distinguish this concept from other similar legal figures. In this context, the aim of this article is to analyse the legal instruments available to clearly inform consumers

1 UFR EMI AgroParisTech. marta.munozgomez@agroparistech.fr



about food proximity. Based on the analysis of Regulation (EU) 1169/2011 on the provision of food information to consumers, as well as trademark law, various legal tools are identified that allow the consumer to be informed about food proximity.

Keywords: Local food; Consumer information; Label

1. Introducción: el vínculo entre calidad y proximidad agroalimentaria

La noción de calidad agroalimentaria es una de las más sujetas a interpretación, por eso desarma al jurista (Visse-Causse 2022, p. 53) a causa de su subjetividad. Según el diccionario de la Real Academia Española, *la calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor*². La calidad de los productos agroalimentarios no sólo es juzgada por su valor económico, sino que los consumidores también reclaman alimentos apetitosos, nutritivos y saludables. Además, en las últimas décadas han surgido otras preocupaciones relativas al bienestar animal y a las externalidades negativas de su producción, tanto sociales como ambientales, que también afectan a la concepción de la calidad agroalimentaria (Prieto et al. 2008, p. 258). En definitiva, la calidad de los alimentos se refiere a aquellos que son recomendables desde una concepción holística, expresando así una noción de excelencia o superioridad respecto a otros productos agroalimentarios (Rey 2019, p. 3018).

La proximidad es considerada como *una de las propiedades de la calidad* de los productos agroalimentarios. Por un lado, los consumidores están dispuestos a pagar más por estos productos (Feldmann et al. 2015). Por otro lado, los operadores económicos también se están aprovechando del potencial económico de los alimentos de proximidad, promoviendo dichos circuitos de venta para satisfacer la creciente demanda de los consumidores (Chen et al. 2024). Siguiendo la tendencia y las preferencias de los consumidores por los alimentos de proximidad, han aparecido en las estanterías de los supermercados, en los puestos de los mercados municipales e incluso en el comercio online signos distintivos de tal *propiedad de calidad* relativa a la cercanía del producto alimentario. Dicha información pretende sensibilizar al consumidor en su acto de compra y agregar un valor añadido que refleja los valores del ciudadano por un tipo de sistema agroalimentario (Giansetto 2023).

2 Primera acepción de la palabra calidad.

A pesar de su destacada tendencia, la información sobre la proximidad agroalimentaria no se encuentra armonizada en el marco jurídico de la Unión Europea. La ausencia de una definición jurídica armonizada ha permitido el desarrollo de múltiples definiciones nacionales e infra estatales de proximidad agroalimentaria, las cuales, además de diferir entre sí, suelen ir asociadas a representaciones visuales. Además del desarrollo normativo relativo a la proximidad agroalimentaria, múltiples iniciativas privadas han registrado marcas individuales relativas a la proximidad agroalimentaria.

En consecuencia, encontramos una multitud de signos distintivos (visuales o de denominativos) afines a la noción de proximidad agroalimentaria, ya hayan sido promovidos por los poderes públicos o por la iniciativa privada, para destacar el valor añadido de la ésta. De todo lo anterior se deriva una cacofonía en torno a la información sobre la proximidad alimentaria. Dicha falta de armonización, puede inducir en error al consumidor, lo que incumple la regla más importante del Reglamento (UE) 1169/2011, de 25 de octubre, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, recogida en su artículo 7.1.

Con la finalidad de aportar claridad a las diferentes formas de comunicación sobre la proximidad agroalimentaria, el presente artículo presenta (2) las diferentes definiciones jurídicas de proximidad y (3) las diferencias con otras figuras, para, a continuación, analizar jurídicamente (4) sus diversas manifestaciones a través de signos distintivos.

2. Las diferentes definiciones jurídicas de proximidad alimentaria

Como se ha señalado en la introducción, la definición jurídica de la proximidad agroalimentaria no está armonizada en el marco normativo de la Unión Europea. En consecuencia, no existe una regulación uniforme en materia de etiquetado alimentario que permita a los consumidores identificar de manera clara y consistente un alimento de proximidad en el mercado de la Unión Europea³. Por el contrario, la proximidad agroalimentaria es una noción polisémica dentro de la Unión Europea, pues no existe una única definición jurídica de proximidad alimentaria, sino múltiples y con significados sumamente diversos, incluso dentro de un mismo ordenamiento jurídico de un Estado miembro.

Con la finalidad de aportar claridad sobre la noción de proximidad agroalimentaria, se analizan a continuación diferentes definiciones jurídicas afines a la proximidad, tal como se encuentran recogidas en las normativas de los

3 Commission Staff Working Document on various aspects of short food supply chains accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the case for a local farming and direct sales labelling scheme COM(2013) 866 final, pp. 5.

ordenamientos jurídicos de tres Estados miembros de la Unión Europea: España, Italia y Francia. Estas diferentes tipologías de proximidad pueden agruparse en cuatro grandes categorías: (1) cercanía social, (2) cercanía métrica, (3) proximidad administrativa y (4) proximidad ecosistémica.

En primer lugar, la proximidad alimentaria entendida como cercanía social se caracteriza por la reducción del número de intermediarios en la cadena de suministro, que no debe exceder de uno entre el productor primario y el consumidor final⁴. De este modo, la comercialización del producto alimentario puede realizarse directamente por el productor al consumidor, o con la intervención de un único intermediario entre los dos. En este tipo de proximidad alimentaria, la distancia física entre el productor y el consumidor no es un factor relevante. El criterio determinante de la cercanía alimentaria social es la reducción de intermediarios, sin que se tenga en cuenta la proximidad métrica⁵.

La segunda gran categoría de proximidad es aquella entendida como cercanía geográfica o métrica. En esta tipología, la proximidad se corresponde con la venta de alimentos producidos en un radio kilométrico reducido;

4 El art. 2.1 m) del Reglamento (UE) 1305/2013, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, recoge la definición de cadena de distribución corta; definición completada por el art. 1.11 del Reglamento delegado de la Comisión 807/2014, de 11 de marzo de 2014. Ambos reglamentos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025 para la aplicación de los planes de desarrollo rural en vigor, *ex art.* 154.1 del Reglamento 2021/2115, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos de la PAC.

5 Decreto andaluz 163/2016, de 18 de octubre, por el que se regula el régimen administrativo y el sistema de información de venta directa de los productos primarios desde las explotaciones agrarias y forestales a las personas consumidoras finales y establecimientos de comercio al por menor. Ley aragonesa 7/2017, de 28 de junio, de venta de productos agroalimentarios. Ley del Principado de Asturias 2/2019, de 1 de marzo, de calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta directa de productos alimentarios. Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares. Ley canaria 6/2019, de 9 de abril, de calidad agroalimentaria. Decreto catalán 24/2013, de 8 de enero, sobre la acreditación de la venta de proximidad de productos agroalimentarios y agrarios. Decreto valenciano 201/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la venta de proximidad de productos primarios y agroalimentarios. Decreto gallego 125/2014, de 4 de septiembre, por el que se regula la venta directa de productos primarios desde las explotaciones a la persona consumidora final. Ley murciana 4/2019, de 3 de abril, de venta local de productos agroalimentarios. Ley Foral 5/2023, de 9 de marzo, de canales cortos de comercialización agroalimentaria. Decreto 76/2016, de 17 de mayo, que establece las condiciones para la adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios de diversos ámbitos de la producción agroalimentaria en Euskadi. Decreto extremeño 17/2021, de 24 de marzo, por el que se regula el suministro directo por titulares de explotaciones agrarias de pequeñas cantidades de productos primarios. Decreto 71/2020, de 9 de noviembre, por el que se regula en Castilla-La Mancha la venta directa de productos ligados a la explotación agraria. Orden de la Comunidad de Madrid 1700/2023, de 31 de mayo. *Legge 17 maggio 2022, n. 61* acerca de los productos provenientes de *filiere corta*.

según las diferentes normas nacionales analizadas, dicho perímetro puede variar de los 70 hasta los 100 kilómetros⁶.

En tercer lugar, la proximidad alimentaria también se encuentra definida por la norma como límite administrativo territorial, lo que significa que la norma delimita la proximidad siguiendo las fronteras administrativas, ya sean éstas nacionales o infra estatales. En este sentido, de las catorce normas autonómicas actualmente vigentes en España sobre comercio alimentario de proximidad, nueve delimitan la proximidad dentro de sus respectivas fronteras administrativas autonómicas⁷. De manera similar, las dos definiciones de proximidad alimentaria contempladas en el ordenamiento jurídico italiano también la confinan a un territorio administrativo. Por un lado, la *filiera corta*, entendida como cercanía social o reducción de intermediarios, se aplica exclusivamente a productos italianos, combinando en este caso los criterios de cercanía social y administrativa⁸; por ejemplo, un alimento sólo será considerado de *filiera corta* si se produce dentro de las fronteras italianas, además reducir el número de intermediarios entre el productor y el consumidor. Por otro lado, la normativa italiana define los productos agroalimentarios de *chilometro zero* de dos maneras diferentes. En primer lugar y según una concepción de cercanía métrica, son alimentos de *chilometro zero* aquellos que se comercializan en un radio de 70 kilómetros desde su lugar de producción. En segundo lugar, son también alimentos de *chilometro zero* aquellos producidos y comercializados dentro de la misma provincia, pudiendo superar en este caso los 70 kilómetros de distancia entre el lugar de producción y el de comercialización⁹. Como se puede observar, esta última definición de cercanía agroalimentaria es puramente administrativa pues no tiene en cuenta ni la concepción social ni la métrica.

La última tipología de proximidad es la cercanía ecosistémica. Esta proximidad se deduce de la lectura del artículo L.111-2-2 del *Code Rural et de la Pêche Maritime*, el cual recoge los *projets alimentaires territoriaux*, constitu-

6 En Italia, el radio kilométrico que define la cercanía geográfica se establece en 70 kilómetros, conforme al art. 2.1 a) de la *Legge 17 maggio 2022, n. 61*. En España, aunque no una definición nacional sobre esta cuestión, la proximidad geográfica se define en dos comunidades autónomas. Por un lado, según el art. 5.1 mm) de la Ley balear 3/2019, de 31 de enero, define la proximidad agroalimentaria como aquella que abarca un ámbito geográfico inferior a los 90 kilómetros desde el lugar de producción. Por otro lado, en Navarra, la reciente Ley foral 5/2023, de 9 de marzo, delimita el territorio de los canales cortos a un radio de 100 kilómetros.

7 Art. 7.1 a) del Decreto catalán 24/2013; art. 3.1 del Decreto 71/2020 de Castilla-La Mancha; art. 2 del Decreto extremeño 17/2021; art. 2.2 del Decreto gallego 125/2014; art. 5 de la orden madrileña 1700/2023; art. 2.2 del Decreto valenciano 201/2017; art. 3.2 del Decreto vasco 76/2016; art. 4 d) de la Ley canaria 6/2019; art. 5.1 mm) de la Ley balear 3/2019.

8 El art. 2.1 b) de la *Legge 17 maggio 2022, n. 61*.

9 Art. 2.1. a) de la *Legge 17 maggio 2022, n. 61*.

yendo el instrumento jurídico francés principal sobre la proximidad alimentaria. En esta concepción ecosistémica de la proximidad, la alimentación se adapta y respeta el sistema natural del que se rodea a la vez que asegura la seguridad alimentaria, tanto en términos de abastecimiento como de inocuidad (Bodiguel 2018).

Del análisis de las diferentes definiciones jurídicas de proximidad alimentaria se pueden extraer dos conclusiones principales. En primer lugar, no existe una única tipología de proximidad, sino varias y con finalidades diversas. Además, y esto es fundamental, no todas las tipologías de proximidad están amparadas por el ordenamiento jurídico. Por un lado, la finalidad de la proximidad alimentaria entendida como cercanía social es la mejora de la retribución final de los productores primarios, objetivo de interés general recogido por el art. 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por otro lado, la proximidad alimentaria delimitada siguiendo las fronteras administrativas pretende favorecer el alimento de una nación, de una autonomía o de una provincia. En este sentido, la proximidad alimentaria administrativa puede considerarse una medida de efecto equivalente que obstaculiza el principio de libre circulación de mercancías en el mercado único de la Unión Europea¹⁰.

La segunda conclusión relevante que se desprende del análisis normativo es que las distintas tipologías de proximidad alimentaria no son excluyentes entre sí. En otras palabras, una definición de proximidad puede albergar simultáneamente la cercanía social y la métrica, como ocurre en el caso de la *filera corta* italiana recogida en el artículo 2.1 b) de la *Legge 17 maggio 2022*, n. 61. Esta combinación de tipologías resulta especialmente significativa, ya que, cuanto mayor sea el número de finalidades de interés general que integre la noción jurídica de proximidad alimentaria, mayor será su solidez y fuerza dentro del ordenamiento jurídico.

Una vez analizadas las distintas definiciones jurídicas de proximidad, emergen dos cuestiones fundamentales: ¿qué entienden los consumidores por proximidad? ¿Están las diversas tipologías de proximidad alimentaria claramente diferenciadas en la información que se ofrece al consumidor final?

Los consumidores pueden tener una variedad de motivos para elegir alimentos de proximidad, que incluyen consideraciones sociales, ambientales, nutricionales y razones de identificación territorial (Aprile et al. 2016). No obstante, no todas las tipologías de proximidad alimentaria responden a estos diversos intereses. Por ejemplo, un consumidor que desea reducir la distancia física al adquirir alimentos dentro de un radio kilométrico específico puede no considerar relevante la reducción de intermediarios en su decisión de compra (Bouwman et al. 2024). Por ello, es fundamental comunicar la

10 Art. 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

proximidad alimentaria de manera precisa y transparente, para evitar inducir a error al consumidor.

Así las cosas, la información sobre la proximidad alimentaria dirigida al consumidor plantea varios desafíos jurídicos. El primero está relacionado con su (3) diferenciación respecto a otras figuras jurídicas, en particular con el origen geográfico de los alimentos. El segundo desafío concierne las (4) diversas formas en que se comunica la proximidad alimentaria, ya sea como marca o como alegación, y los problemas asociados a su transparencia, lealtad comercial y la conveniencia tanto para los productores como para los consumidores.

3. La información de proximidad y el origen geográfico de los alimentos: diferencias y similitudes

La proximidad alimentaria no ha de considerarse necesariamente equivalente al origen geográfico de los productos alimentarios¹¹. Mientras que la mención de origen y las indicaciones geográficas de los alimentos tienen por finalidad comunicar su origen geográfico, la proximidad no constituye ni una mención de origen ni una indicación geográfica.

La mención obligatoria del origen se aplica principalmente a ciertos productos alimentarios o en casos donde exista un riesgo significativo de inducir en error al consumidor. Por su parte, las indicaciones geográficas se emplean para destacar y promover alimentos vinculados a un territorio específico, subrayando sus características distintivas y su relación intrínseca con el *terroir*¹².

De un lado, la mención de origen está regulada en el Reglamento 1169/2011, sobre información alimentaria facilitada al consumidor, y puede ser obligatoria en algunos supuestos. En cuanto a su carácter obligatorio, la mención del origen de los alimentos es exigida en dos situaciones que podrían fácilmente inducir a error al consumidor medio¹³. En primer lugar, cuando la ausencia de esta información pueda llevar al consumidor medio¹⁴

11 La proveniencia de los alimentos es una de las informaciones que más preocupan a los consumidores. Las recientes sentencias europeas sobre el origen de los alimentos provenientes de Palestina/Israel o del Sáhara/Marruecos ilustran la relevancia que los consumidores otorgan al origen geográfico de los alimentos. Sentencias del TJUE, de 4 de octubre de 2024, C-399/22 y, de 12 de noviembre de 2019, C-363/18.

12 Término francés que designa el terruño considerado desde el punto de vista de su potencial agrario (Rey, 2019).

13 Art. 26 del Reglamento (UE) 1169/2011, de 25 octubre 2011. Dicha norma se aplica de manera horizontal a todos los alimentos.

14 La noción de consumidor medio ha sido desarrollada jurisprudencialmente y se refiere a un consumidor que esté razonablemente bien informado, sea observador y perspi-

a confundirse sobre el verdadero origen del alimento¹⁵. En segundo lugar, es obligatoria cuando se menciona el país de origen o el lugar de procedencia¹⁶ de un alimento, pero dicho lugar coincide con el del ingrediente primario¹⁷. Además de esta regulación horizontal o general, existe numerosa regulación vertical o sectorial de la UE que establece la obligatoriedad de la mención del país de origen para ciertos tipos de alimentos¹⁸. En consecuencia, la obligación de indicar el país de origen o el lugar de procedencia está armonizada en el ámbito de la UE únicamente para ciertos alimentos específicos. La UE se opone a la obligatoriedad de la mención de origen en todos los alimentos, ya que esto podría fragmentar el mercado único al incentivar la compra de alimentos nacionales. De este modo, los Estados miembros disponen de un estrecho margen para imponer la obligatoriedad de indicar el origen geográfico en otros tipos de alimentos¹⁹. No obstante, lo anterior no impide que los operadores económicos opten voluntariamente por incluir dicha información con fines claramente comerciales.

De otro lado, las indicaciones geográficas son siempre voluntarias, ya que son utilizadas para destacar y promover la calidad del alimento vinculada a su origen geográfico. Han sido definidas como *aquellos signos o símbo-*

caz. Sentencias del TJUE: C-51/94, C-470/93, C-210/96, C-220/98, C-465/98, C-446/07, C-195/14.

15 Un ejemplo de ello, relativo a la prohibición de ausencia de la mención del origen geográfico, sería utilizar la denominación “pasta fresca receta típica”, mientras que el trigo utilizado hubiese sido cultivado y transformado en España. En este caso, el consumidor medio podría interpretar erróneamente que el origen del producto “pasta fresca receta típica” es italiano.

16 El lugar de procedencia es más específico que el país de origen; por lo tanto, el lugar de procedencia de un alimento es un territorio necesariamente infra estatal, *ex art.* 2.2 g) del Reglamento (UE) 1169/2011.

17 Los alimentos en cuya producción haya intervenido más de un país o territorio tienen su origen en el lugar donde se haya producido su última transformación sustancial, *ex art.* 60.2 del Código Aduanero de la UE, Reglamento (UE) 952/2013, de 9 de octubre de 2013. Por lo tanto, una salsa boloñesa fabricada en Francia con tomates provenientes de España se considera de origen francés, y así podría ser informado al consumidor; sin embargo, junto con la información sobre el origen geográfico del producto se debe indicar también el origen geográfico de su ingrediente principal, en este caso español.

18 Lista no exhaustiva de dichos alimentos: Reglamento (CE) 1760/2000 relativo a la carne de vacuno; Reglamento (CE) 543/2008 relativo a la carne de aves de corral. Reglamento de Ejecución (UE) 1337/2013 relativo a la carne de cerdo, oveja, cabra y aves de corral. Directiva 2001/110/CE relativa a la miel. Art. 76 del Reglamento (UE) 1308/2013 sobre la indicación obligatoria del país de origen de las frutas y hortalizas. Reglamento (UE) 2022/2104 relativo al aceite de oliva. Art. 35.1 c) del Reglamento (UE) 1379/2013 relativo a los productos de la pesca y acuicultura.

19 STJUE, de 1 de octubre de 2020, C-485/18. Para observar el principio de libre circulación de mercancías, las leyes nacionales deben estar justificadas por razones interés general y el Estado miembro debe demostrar un vínculo entre determinadas cualidades del alimento y su origen geográfico. Otras sentencias del TJUE: C-325/00, C-249/81 y C-222/82.

los que permiten la designación explícita o implícita de un determinado lugar (Martínez Gutiérrez 2008, p. 32). La definición anterior es deliberadamente amplia con el fin de incluir no sólo los topónimos, sino también las menciones más indirectas, como las evocaciones, que permitan asociar un producto con un lugar determinado²⁰. En este sentido, destacan los regímenes de calidad vinculados al origen, en particular las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP)²¹. Estos regímenes de calidad garantizan el origen de un producto de una zona concreta, demostrando la existencia de un vínculo sustancial entre la calidad y el territorio, lo que les confiere un gran valor en el mercado.

A la luz de lo expuesto, la información sobre la proximidad alimentaria, ya sea entendida como cercanía social o métrica, no debe confundirse con una mención de origen ni con una indicación geográfica. La proximidad, ya sea social o métrica, no señala el lugar específico de producción o transformación del alimento. En el caso de la proximidad social, la diferencia con la mención de origen es más evidente, dado que el criterio determinante es la reducción de intermediarios y no el territorio de procedencia. La distinción entre la proximidad métrica y el origen de los alimentos puede generar más dificultades; sin embargo, la proximidad métrica tampoco señala un lugar de origen concreto del alimento, sino que hace referencia a la reducción de kilómetros dentro de un radio geográfico, el cual puede abarcar múltiples territorios históricos o socialmente reconocidos (Kapała 2024).

A diferencia de lo anterior, la proximidad entendida como límite administrativo puede coincidir con la mención de origen, ya sea el país de origen o el lugar de procedencia, dado que, en este caso, la cercanía alimentaria se define en función de las fronteras administrativas, sean estas nacionales o infra nacionales. En este sentido, la proximidad administrativa debería ser eliminada de los ordenamientos jurídicos por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque induce claramente a error al consumidor al tratarse de una proximidad ficticia que no refleja una verdadera cercanía, ni social ni métrica. En segundo lugar, al restringir la proximidad a un territorio ad-

20 Existen innumerables maneras de designar indirectamente un lugar: los colores de una bandera, un monumento típico, una denominación en un idioma específico u otros signos figurativos, como personajes o paisajes. En este sentido, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta particularmente ilustrativa: la STJUE de 2 de mayo de 2019, C-614/17. Esta sentencia aborda un litigio relacionado con la denominación de origen del queso manchego y el uso de símbolos figurativos y personajes de la novela *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, para promocionar quesos que no estaban amparados por la mencionada denominación de origen protegida.

21 Reglamento (UE) 2024/1143, de 11 de abril de 2024, relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así

ministrativo, sus objetivos son claramente chovinistas, lo que convierte esta figura en una medida discriminatoria y contraria al mercado único²².

Por último, la proximidad ecosistémica, al establecer un vínculo entre la capacidad de producción y las necesidades alimentarias de una población en un territorio reducido, también podría indicar el origen, en este caso infra estatal, de los alimentos²³. No obstante, la proximidad ecosistémica no se refiere exclusivamente al origen geográfico – el cual no necesariamente debería estar delimitado por fronteras administrativas – sino que además abarca otros intereses protegidos por el ordenamiento jurídico²⁴.

4. Diversas manifestaciones de las indicaciones de proximidad alimentaria

La proximidad alimentaria constituye, en todo caso, una información de carácter voluntario utilizada con fines comerciales para resaltar la calidad referida a la cercanía, ya sea social, métrica o ambas, de un producto alimentario. La proximidad alimentaria puede ser comunicada principalmente a través de dos vías: como alegación y como marca.

Una alegación de proximidad es una afirmación relacionada con la cercanía de un alimento, en el caso que nos ocupa, que puede emplearse tanto en el etiquetado como en la publicidad del producto. De este modo, la información puede presentarse en la etiqueta, cartel o cualquier otro soporte que acompañe al alimento²⁵, incluyendo menciones como *circuito corto*, *venta de proximidad*, *km0* o *local*, entre otras.

De acuerdo con el art. 7 del Reglamento 1169/2011, la información alimentaria no debe inducir a error y debe ser precisa, clara y fácil de comprender por el consumidor. El principal desafío de las alegaciones de proximidad alimentaria radica en su falta de claridad, derivada de la ausencia de una

22 La delimitación de la proximidad según límites administrativos es una medida de efecto equivalente contraria al art. 34 del TFUE y no justificada por el art. 36 del mismo tratado, pues no es un criterio eficaz ni de mejor remuneración de los agricultores, ni de protección ambiental pues el mero origen regional o nacional no garantiza una menor huella de carbono. Así lo ha afirmado hasta dos veces la *Corte costituzionale* italiana la cual declaró anticonstitucionales dos preceptos que otorgaban un trato preferente a los productos regionales. Las sentencias 292/2013 de 13 diciembre de 2013, y la 31/2021 del 10 de marzo de 2021.

23 El Ministerio de agricultura francés registró una marca colectiva para informar sobre la existencia de los *projets alimentaires territoriaux* del art. L.111-2-2 del *Code rural et de la pêche maritime*.

24 La proximidad ecosistémica contiene en su seno la cercanía alimentaria social y la métrica, además de promover la democracia alimentaria, la lucha contra el desperdicio alimentario y la precariedad alimentaria.

25 Art. 2.2. a) del Reglamento 1169/2011.

armonización normativa en el marco de la UE. Este problema es aún más acusado en el ordenamiento jurídico español, donde coexisten catorce normas autonómicas que utilizan denominaciones diferentes para referirse a la proximidad alimentaria. Esta fragmentación normativa genera confusión tanto entre los consumidores como entre los operadores económicos del sector, dificultando una comprensión uniforme y precisa de lo realmente designa la proximidad alimentaria. La falta de un criterio unificado incrementa el riesgo de que los consumidores no sólo malinterpreten el tipo de proximidad al que alude la alegación, sino también el verdadero origen geográfico del producto, lo que podría inducirles a error en sus decisiones de compra.

Ante la falta de armonización normativa de la UE respecto a las diferentes definiciones de proximidad²⁶, sería recomendable que cualquier alegación sobre proximidad alimentaria se acompañara de una aclaración que precise si hace referencia a la cercanía social, métrica o ecosistémica. Esta distinción permitiría evitar malentendidos sobre el tipo de proximidad alimentaria que se pretende comunicar, y vender, al consumidor. Asimismo, sería necesario eliminar las definiciones de proximidad basadas en límites administrativos, ya que, como se ha argumentado previamente, pueden inducir a error al consumidor al generar una falsa percepción de cercanía que no se fundamenta en la proximidad física ni métrica. Además, su aplicación resulta claramente discriminatoria.

La segunda forma de comunicar la proximidad es a través de marcas. Una marca es cualquier signo distintivo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir los productos o servicios de un operador económico respecto a los de otros, y que, además, ha de ser apto para ser representado en el registro de marcas²⁷. Existen diferentes tipos de marcas que comunican la proximidad alimentaria. Hasta la fecha, la proximidad ha sido registrada tanto como marca individual como colectiva, pero no se ha registrado como marca de garantía.

Una marca simple otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre la misma, lo que implica la prohibición de que terceros la utilicen²⁸. Por su parte, una marca colectiva se utiliza para distinguir los productos de los miembros de la asociación titular de la marca de los productos de otras empresas; para ello, debe ir acompañada de un reglamento de uso y de los

26 Esta armonización no se espera pues la Comisión emitió un informe desfavorable hacia la regulación del etiquetado de productos locales en el marco de la UE, ex art. 55 del Reglamento (UE) 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Comisión Europea, (2013), *Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la conveniencia de establecer un sistema de etiquetado para la agricultura local y las ventas directas*, COM(2013) 866 final.

27 Art. 4 de la Ley, 17/2001, de Marcas, y art. 3 de la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

28 Art. 34 de la Ley, 17/2001, de Marcas.

estatutos de la asociación que la solicita²⁹. Por último, las marcas de garantía certifican productos en función de aspectos como sus materiales, el proceso de fabricación, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características que los diferencian de aquellos productos y servicios que no cuentan con tal certificación. Además de incluir un reglamento de uso, la solicitud de registro de una marca de garantía debe ir acompañada de un informe favorable del organismo competente encargada de la certificación³⁰. En España y en Francia existen numerosas marcas relativas a la proximidad alimentaria registradas como marcas individuales y colectivas. Sin embargo, y salvo error propio, actualmente no existen marcas de garantía registradas en relación con la proximidad alimentaria.

Si bien no son las únicas marcas individuales registradas en España relativas a la proximidad alimentaria, destacan tres que otorgan un derecho exclusivo de uso a sus titulares. La primera de ellas se denomina *De proximidad - Tierra de Pinares*³¹. La segunda corresponde a una marca individual para vinos, denominada *Kilómetro cero*³², mientras que la tercera es *Kilómetro cero - La Salve*³³.

Un ejemplo de marca de garantía es la denominada *Producto fresco y de proximidad - Parque agrario de Fuenlabrada*³⁴. En Francia, destacan dos marcas colectivas: por un lado, *Projet alimentaire territoriale*³⁵ y, por otro, *Ici.C.Local*³⁶.

Ante la creciente tendencia de registrar marcas relacionadas con la proximidad alimentaria, surgen dos cuestiones jurídicas clave en el ámbito del derecho marcario. La primera es el riesgo de confusión derivado de la similitud entre las marcas, lo cual puede resultar en la denegación de nuevos registros, de acuerdo con el ar. 6.1 de la Ley de Marcas. Lo anterior no es un caso hipotético, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia denegó la inscripción registral de la marca *Kilómetro cero diputación de Lugo* debido

29 Arts. 62 a 67 de la Ley, 17/2001, de Marcas.

30 Arts. 68 a 73 de la Ley, 17/2001, de Marcas.

31 Marca nacional M4058547(6) registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por registrada por un particular en la provincia de Valladolid.

32 Marca nacional M3035349 registrada en la OEPM y propiedad de una empresa vinícola de Segovia.

33 Marca nacional M3583677(6) registrada en la OEPM y propiedad de una empresa cervecera alavense.

34 Marca nacional M3646035(4) registrada en la OEPM por el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

35 Marca colectiva simple 4341633 registrada por el Ministerio de la agricultura francés en el *Institut national de la propriété industrielle* (INPI).

36 Marca colectiva simple 4075838 registrada por el *Institut national de la recherche agronomique* y el municipio francés de Grabels en el INPI.

a su similitud con la marca previamente registrada *Lalín quilómetro cero de Galicia*³⁷.

En segundo lugar, surge la pregunta de si las marcas registradas podrían resultar engañosas, al inducir al consumidor a creer que se refieren a una tipología específica de proximidad alimentaria. En este caso, la marca no podría ser registrada, ya que podría inducir al público a error, conforme a lo establecido en la letra g) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas. Esta prohibición es particularmente relevante cuando el término “proximidad” sugiere una reducción de la distancia métrica recorrida por el alimento o un menor número de intermediarios, sin que el producto cumpla realmente con dichos criterios. Este tipo de alegaciones no sólo vulneraría la normativa marcaria, sino también el derecho a una información alimentaria veraz, tal como establece el Reglamento (UE) 1169/2011.

5. Conclusiones

La información alimentaria destinada al consumidor debe ser precisa, clara y no inducir a error. Sin embargo, la falta de una definición armonizada de la proximidad alimentaria en la normativa de la Unión Europea genera confusión y falta de coherencia, especialmente en España, donde coexisten catorce normativas autonómicas con conceptos de proximidad diversos.

Esta falta de armonización no sólo afecta la claridad de la información, sino que también incrementa el riesgo de confusión en el registro de marcas relacionadas con la proximidad alimentaria. A esto se suma el desafío que plantea el uso de marcas que sugieren una proximidad alimentaria sin estar claramente definida, lo cual podría inducir a error al consumidor, contravieniendo tanto el derecho marcario como el principio de lealtad en la información alimentaria.

En definitiva, la proximidad alimentaria constituye un concepto atractivo y comercialmente potente, pero requiere una regulación más clara y armonizada para garantizar tanto la protección del consumidor como la eficacia del mercado único europeo.

37 STSJ de Galicia 1329/2013, de 28 de febrero de 2013.

Bibliografia

- Aprile, M. et al., (2016), Consumers' preferences and attitudes toward local food products, *Journal of food products marketing*, 22, 1, pp. 19-42.
- Bodiguel, L., (2018), Le développement des projets alimentaires territoriaux en France: quel droit pour quelle relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation?, *XVe congrès mondial de l'Union Mondiale des Agraristes Universitaires*, pp. 409-415.
- Bouwman, E. P., Galama, J. y Onwezen, M. C., (2024), Unravelling consumer acceptance of local food: Physical versus social distance and the important role of social identification, *Appetite*, 198, 107331.
- Casino, G., (2022), *La información alimentaria a debate. ¿Qué pide la sociedad?* Generalitat de Catalunya.
- Chen, J. et al., (2024), Divergence and convergence: a cross-generational study on local food consumption, *Nature: Scientific Reports*, 14, 13463.
- Feldmann, C., Hamm, U., (2015), Consumers' perceptions and preferences for local food: A review, *Food Quality and Preference*, 40, pp. 152-164.
- Germanò, A., (2012), Le indicazioni in etichetta (e la loro natura) e i segni degli alimenti, *Rivista di Diritto Agrario*, 1.
- Giansetto, F., (2023), *La prise en compte par le droit des enjeux de l'alimentation durable*, Mare & Martin.
- Kapała, A., (2024), Identifying local food in the context of European system of geographical indications and consumer's right to information, *Revista Catalana de Dret Ambiental*, 15, 1.
- López Moreno, I., (2014), *Labelling the origin of food products. Towards sustainable territorial development?* Tesis, Wageningen University.
- Martínez Gutiérrez, Á., (2008), *La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos*, Atelier.
- Martínez Gutiérrez, Á., (2023), Conflicto marcario con figuras de calidad agroalimentaria: ¿resolución mediante la limitación de la lista de productos y servicios? *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 43, pp. 325-340.
- van der Meulen, B. y Wernaart, B., (2020), *EU Food Law Handbook*. Wageningen Academic Publishers.
- Prieto, M. et al., (2008), Concepto de calidad en la industria agroalimentaria, *Interciencia*, 33, 4, pp. 258-264.
- Rey, A., (2019), *Dictionnaire historique de la langue française*, Le Robert.
- Russo, L., (2021), Communication of the origin of food products: legal aspects, *Przegląd Prawa Rolnego*, 2, pp. 405-406.
- Serra, O., Wolikow, S., (2022), *Des appellations d'origine aux indications géographiques*, Presses Universitaires de Rennes.
- Spoto, G., (2018), L'origine dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari, *Revista de derecho agrario y alimentario*, 73, pp. 117-135.

Ma quanto sono nuovi i *novel food*? Pregiudizi e potenzialità sulla sostenibilità alimentare dei “nuovi” cibi: il caso studio degli insetti edibili¹

How new are novel foods? Prejudices and potentials of “new” food sustainability: The case study of edible insects

ROBERTA DAMENO²

Sommario

In Italia parlare di *novel food* e insetti edibili suscita ancora molta preoccupazione sia da una parte del mondo politico sia da una parte del mondo della produzione agroalimentare e più in generale da una parte dell’opinione pubblica. Due elementi contribuiscono sopra tutti a creare disinformazione e confusione. Il primo elemento deriva dal fatto che l’ordinamento giuridico dell’UE inserisce gli insetti edibili nella categoria estremamente eterogenea dei cosiddetti *novel food* insieme, per esempio, alla carne coltivata e ai semi di chia. Il secondo elemento deriva dal fatto che il dibattito politico, non solo in Italia, anziché soffermarsi sulla necessità di intervenire affinché sia garantito un cibo non solo di qualità, ma anche sostenibile, tratta il tema degli insetti edibili e più in generale dei *novel food* come una bandiera per ribadire la superiorità della cultura nazionale ed europea.

Parole chiave: Insetti edibili; *Novel food*; Sostenibilità, *Food security*; Cibo identitario.

1 Il presente articolo è frutto di una ricerca condotta nell’ambito del Progetto finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Piano Nazionale Resilienza e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 – Avviso N. 341 del 15 marzo 2022 del Ministero dell’Università e della Ricerca. Codice progetto PE00000003, Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell’11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP D93C22000890001. Titolo progetto “ON Foods - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working ON Foods”.

2 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano Bicocca. roberta.dameno@unimib.it

Abstract

In Italy, the issue of insects used in human food is causing disgust and concern among part of the political world, part of the agri-food industry and, more generally, part of the public opinion. Two elements in particular contribute to the misinformation and confusion surrounding this topic. The first stems from the fact that the EU legal system includes edible insects in the extremely heterogeneous category of so-called novel foods along with, for example, synthetic meat and chia seeds. The second element derives from the fact that the political debate, not only in Italy, treats the issue of edible insects and, more generally, novel foods as a flag to reaffirm the superiority of national and European culture, rather than focusing on the need to intervene to ensure that food is not only of high quality but also sustainable.

Keywords: Edibles insects; Novel foods, Sustainability; Food security, Food identity.

1. Introduzione

Questo articolo utilizza il tema dei *novel food* come una sorta di caso studio per mettere in evidenza come gli stili alimentari e più in generale il cibo vengano utilizzati come strumenti di controllo e di potere sulle persone e come elementi determinanti dei percorsi di costruzione delle identità sociali.

Parlare di diritto al cibo, infatti, significa non solo occuparsi di sottolineare come ancora oggi esistano delle diseguali possibilità di accedere al cibo sano, adeguato e di qualità, ma anche soffermarsi sulla retorica del linguaggio e dei termini che solitamente vengono utilizzati per descrivere gli alimenti. Qualità, territorialità, tradizione e bontà, sono tutti aggettivi che qualificano il cibo. La politica e il diritto usano questi aggettivi, da un lato per alimentare il discorso sulla tutela delle identità geografiche, nazionali ed europea e, dall'altro lato, per rafforzare le posizioni di mercato delle realtà economiche interne a ciascun Paese o, nel caso, interne ai confini dell'Unione Europea.

Nelle pagine che seguono, quindi, cercherò di mostrare come la tutela del diritto all'accesso al cibo per l'umanità intera possa entrare in conflitto con la tutela delle identità culturali e come queste identità vengano spesso utilizzate dalla politica, e a volte anche dal diritto, per alimentare le disegualianze e conseguentemente aumentare il divario tra le persone che vedono riconosciuti o che comunque possono rivendicare in modo legittimo i loro diritti fondamentali e le persone che non vedono tutelati neppure i loro bisogni primari.

2. Ma cosa sono i *novel food*?

La prima difficoltà che deve essere affrontata quando si ragiona sul tema dei cosiddetti “nuovi cibi” è quella di comprendere e di dare una definizione del concetto di novità legato all'alimentazione.

Nel linguaggio comune, l'affermazione “ho mangiato un cibo nuovo” significa: ho provato per la prima volta a mangiare qualcosa che non avevo mai provato o che comunque non avevo mai visto sulla mia tavola. Per chi consuma, è nuovo qualsiasi cibo che non ha ancora assaggiato: sia perché proveniente da una cultura distante – non necessariamente geograficamente distante – sia perché creato attraverso attività di selezione da parte di agricoltori e di allevatori – pensiamo al mapo³ o, più recentemente, al Pluot (noto come uovo di dinosauro)⁴ – sia perché creato in laboratorio attraverso delle tecniche nuove, o considerate tali – per esempio gli alimenti ogm e, più recentemente, la cosiddetta carne coltivata. I nuovi cibi sono, insomma, un insieme eterogeneo di alimenti che hanno in comune solo il fatto di essere considerati nuovi da parte di chi si avvicina al loro consumo per la prima volta. La novità, infatti, non si misura prendendo solo in considerazione l'alimento in sé, ma si misura in relazione ai contesti in cui le persone, che acquistano e consumano i cibi, vivono.

Anche il linguaggio giuridico utilizza, in pratica, il termine “nuovo” nella medesima accezione.

Il Regolamento (UE) n. 2283 del 2015 – entrato in vigore abrogando il precedente Regolamento (CE) 258/97 – definisce, infatti, come nuovi alimenti tutti i prodotti e tutte le sostanze alimentari che sono privi di *storia di consumo significativo* all'interno dell'Unione Europea alla data del 15 maggio 1997 – data di entrata in vigore del Regolamento n. 258/97.

La novità delle sostanze alimentari è, quindi, non solo legata al fatto che queste sostanze siano create *ex novo* in laboratorio, ma anche al fatto che esse non risultino presenti nel mercato europeo alla data fissata dalla norma. La novità dei cibi risiederebbe, allora, proprio nel fatto di non essere cibi abituali e significativi all'interno del contesto economico e culturale dell'unione Europea, vale a dire, semplificando: per il diritto, è nuovo qualsiasi alimento che le persone non trovano abitualmente nelle vetrine dei negozi europei e sulle loro tavole.

3 Forse sono in pochi a sapere che il mapo è un ibrido ottenuto dall'incrocio tra mandarino e pompelmo realizzato nel Centro di ricerca per l'Agromicoltura e le Colture Mediterranee di Acireale, in provincia di Catania.

4 Il Pluot è uno dei tanti ibridi creati dalla società californiana Zaiger Genetics a fine del secolo scorso. La società è impegnata nella creazione di sempre nuovi ibridi per soddisfare la richiesta di novità nel mercato ortofrutticolo effettuata da una parte di popolazione disposta a spendere cifre importanti pur di portare in tavola alimenti in grado di destare curiosità e di sottolineare l'esclusività dell'accesso al loro consumo.

Le categorie di alimenti identificati dalla norma come *novel food* sono assai varie e differenti tra loro. Esse ricomprendono:

- gli alimenti con una struttura molecolare nuova o modificata;
- gli alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe;
- gli alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale;
- gli alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante (a eccezione degli alimenti che vantano una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione prima del 15 maggio 1997);
- gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari (la carne coltivata);
- gli alimenti costituiti da nanomateriali ingegnerizzati;
- gli alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali (a eccezione degli animali che vantano una storia di uso sicuro nell'Unione prima del 15 maggio 1997);
- le vitamine e i minerali; gli alimenti utilizzati prima del 15 maggio 1997 esclusivamente come integratori alimentari.

Rientrano nei *novel food*, quindi, alimenti sintetizzati in laboratorio, come la carne coltivata, ma anche alimenti tradizionali di altri Paesi (non consumati abitualmente all'interno dei confini UE), come per esempio i semi di chia e gli insetti edibili.

Non rientrano nei *novel food*, invece gli OGM, gli alimenti clonati, gli enzimi, gli additivi e gli aromi alimentari per i quali esiste una regolamentazione specifica.

Tutti i *novel food* per poter essere commercializzati all'interno dell'Unione europea devono ottenere un'autorizzazione specifica che certifichi la loro sicurezza, sia per quanto riguarda la composizione dell'alimento sia per quanto riguarda il processo di produzione. Vi è una procedura semplificata e più veloce per quegli alimenti tradizionali in altre culture extra UE, ma in ogni caso è necessario compilare una domanda di autorizzazione che comprenda oltre al nome e alla descrizione dell'alimento tradizionale, la composizione, il Paese di origine e la documentazione relativa alla storia di consumo significativo e sicuro come alimento di Paese terzo.

Il Regolamento fa esplicito riferimento alla necessità di utilizzare il principio di precauzione per garantire la tutela della salute pubblica.

Da questi primi elementi si può fin da subito notare come sia la società sia il diritto europei sposino e alimentino l'idea che tutto ciò che non è cibo della tradizione dei Paesi dell'Unione, per poter avere un accesso al mercato interno, deve dimostrare di essere sicuro e non pericoloso. In pratica, si genera e si rafforza il pensiero che il cibo tradizionale europeo sia superiore per qualità e sicurezza ai cibi che sono tradizione di altri contesti geografici e culturali, l'eurocentrismo risulta senza dubbio evidente.

Una seconda considerazione deve, però, essere fatta: il Regolamento europeo sembra, infatti, alludere all'idea che esista una identità europea per quanto riguarda l'alimentazione, tanto da creare due categorie di alimenti: la prima comprendente tutti i cibi utilizzati in modo significativo all'interno dei confini dell'UE – cibi che in pratica assumono la connotazione di “tradizionali” – la seconda comprendente tutti gli altri cibi che o perché realmente nuovi o perché tradizionali di altre culture extra UE, necessitano di controlli adeguati. Questo fatto è estremamente interessante, poiché, riguarda un contesto, quello dell'alimentazione, dove maggiori sono le differenze e soprattutto le rivendicazioni identitarie nazionali ma anche micro-regionali all'interno dei confini europei⁵.

È utile quindi sottolineare come il Regolamento europeo ponga le basi per la creazione di un discorso protezionistico per quanto riguarda i prodotti alimentari che non riguarda solo l'aspetto economico, ma anche e forse ancora di più l'aspetto culturale. Il messaggio veicolato, infatti, è che i cibi tradizionali europei – e poco importa se la maggior parte dei cibi ormai parte della tradizione provengono da altre aree geografiche o se è estremamente difficile poter distinguere una tradizione europea per quanto riguarda gli stili alimentari – sono migliori e sicuri al contrario dei cibi provenienti da altri contesti culturali.

C'è da osservare, però, che la norma europea non prevede controlli e limitazioni con l'unico fine di tutelare la salute delle persone, ma – ed è la stessa norma ad affermarlo in modo esplicito – anche di perseguire gli obiettivi di carattere economico, quali il buon funzionamento del mercato interno e la promozione della competitività e della capacità d'innovazione dell'industria alimentare europea (Santini 2023). In particolare, il Regolamento considera «opportuno promuovere le nuove tecnologie e le innovazioni nella produzione alimentare poiché ciò potrebbe ridurre l'impatto ambientale della produzione alimentare, migliorare la sicurezza alimentare e apportare benefici ai consumatori, a condizione che sia garantito il livello elevato di tutela del consumatore». E proprio per stimolare l'attività di ricerca e di innovazione

5 Non è questo il luogo per approfondire questo tema, che avrebbe bisogno di una riflessione ampia e di uno spazio adeguato. Il discorso sul cibo e in generale sull'alimentazione come momento di espressione, di rivendicazione e di creazione delle identità è un argomento che viene trattato all'interno del progetto Onfood e che sarà oggetto di una pubblicazione a sé stante. Tale argomento si intreccia poi con il tema dell'identità culturale europea che, anche in relazione alle sentenze n. 156 e n.157 del 2021 della Corte di Giustizia Europea, sembra faticosamente essere posta al centro del dibattito. Secondo chi scrive, lo scontro tra la protezione delle identità nazionali e l'affermazione dell'identità europea si svolge anche nel settore dell'alimentazione: l'importanza data dal legislatore europeo, dalla Commissione Europea e dai legislatori degli Stati appartenenti alla UE ai *novel food*, alle indicazioni di qualità e alle certificazioni dei cibi legati al territorio e/o alle tradizioni di un territorio – prime tra tutte le IGP e le DOP di cui si tratta ampiamente in questo Dossier – ne sono una prova tangibile.

si prevede un diritto esclusivo di commercializzazione per un periodo quinquennale in caso di concessione dell'autorizzazione.

La procedura di autorizzazione, quindi, cerca di tutelare interessi differenti tra loro: quelli della ricerca, quelli di chi produce alimenti, quelli di chi coltiva e alleva e quelli delle persone che consumano.

3. Giudizi, atteggiamenti e orientamenti sociali sui nuovi cibi

Come si è visto nel paragrafo precedente la categoria dei *novel food* è ampia ed eterogenea. La prima domanda che ci si deve porre, quindi, è se tutti i *novel food* suscitano la stessa attenzione da parte dell'opinione pubblica e da parte della politica.

La risposta è, ovviamente, scontata. Basta, infatti, osservare lo spazio dedicato al tema nei media e soffermarsi sugli slogan utilizzati dai partiti politici, per verificare che i *novel food* che suscitano maggiore interesse e al contempo maggiore preoccupazione sono senz'altro la carne coltivata da un lato e gli insetti edibili (e le farine di insetto) dall'altro lato.

L'interesse che questi cibi sollevano è sia positivo – vi è molta attenzione per le potenzialità che questi cibi hanno – sia negativo – per parte della popolazione a prevalere sono il rifiuto psicologico e il disgusto (White et al. 2023).

L'attenzione positiva deriva in primo luogo dalla consapevolezza che questi “nuovi” alimenti possano rappresentare una risposta adeguata ai problemi di sostenibilità ambientale. Gli stili alimentari basati sul consumo di proteine animali derivate dalla carne coltivata e/o dagli insetti avrebbero dei vantaggi per l'ecosistema rispetto al consumo di carni da allevamenti di animali “tradizionali”. Si calcola, infatti, che attualmente gli allevamenti animali per la produzione di carne e di latte contribuiscono per circa il 22% delle emissioni totali di gas a effetto serra (FAO 2017) e a questo dato devono aggiungersi anche quelli relativi al consumo di acqua e di suolo⁶ (Bonnet et al. 2020).

L'attuale consumo di carne “tradizionale”⁷ è già oggi insostenibile per il pianeta e si deve considerare, inoltre, che la richiesta di carne è destinata ad aumentare sempre di più sia a causa dell'aumento della popolazione mondiale sia a causa della modificazione delle diete da parte di popolazioni

6 Il 35% del totale delle terre destinate alla coltivazione è dedicata alla produzione di coltivazioni per l'alimentazione animale.

7 Utilizzo il termine tradizionale in un'accezione ampia, indicando sia gli animali da carne che comunemente vengono utilizzati, ovini, bovini, suini, volatili, sia i metodi di allevamento che escludono la carne coltivata.

prima prevalentemente flexitariana⁸ e che oggi si uniformano al modello alimentare occidentale e nordamericano (Damenò 2023). Trovare delle alternative al consumo di proteine di origine animale che abbiano minor impatto ambientale diventa quindi estremamente necessario.

In secondo luogo, vi è la ragionevole speranza che questi cibi possano essere utilizzati in modo vincente per raggiungere l'obiettivo posto dall'Agenda 2030 di sicurezza alimentare e di fame zero, fornendo la possibilità di accedere a un cibo sano, giusto e adeguato all'intera popolazione mondiale.

Allo stato della ricerca, soprattutto gli insetti rappresenterebbero, infatti, sotto il profilo nutrizionale, una risposta adeguata al bisogno sempre crescente di alimenti ricchi di nutrienti e, sotto il profilo ambientale, una soluzione ecosostenibile per il basso impatto ambientale del loro allevamento (FAO 2021). Inoltre, la facilità e il poco spazio necessario alla produzione renderebbero gli insetti una strada facilmente percorribile per i Paesi più poveri e con infrastrutture limitate, consentendo delle produzioni locali e familiari.

In terzo luogo, l'interesse per questi nuovi alimenti deriva sicuramente dalla curiosità e dalla voglia di provare cose nuove ed esclusive e che, al contempo, abbiano un impatto positivo sulla salute.

L'attenzione negativa deriva, invece, da tre ordini di questioni: la prima risiede nella preoccupazione per la salute di chi se ne ciba, la seconda risiede nella difficoltà ad approcciarsi a questi cibi senza essere oggetto di neofobia, e la terza risiede nel paventato rischio che l'introduzione di nuovi alimenti possano danneggiare il cibo "tradizionale europeo".

Se la carne coltivata sembra avere ancora degli ostacoli da superare prima di riuscire a essere considerata un alimento alternativo alla carne tradizionale (Damenò 2023), alcuni insetti hanno già ottenuto l'autorizzazione al consumo da parte della cittadinanza europea: la tarma della farina, la locusta, il grillo domestico, le larve del verme della farina, dal momento che è stata accertata la loro non pericolosità per la salute umana. Il numero di insetti commercializzabili è, sicuramente, destinato ad aumentare velocemente.

La questione che dobbiamo porci è se il consumo di questi nuovi alimenti può davvero essere una valida risposta alla richiesta di proteine di origine animale da parte della popolazione mondiale. Oppure se questi alimenti non siano visti solamente come cibo ludico, destinato, almeno in Europa, a un consumo saltuario, durante le feste e nelle occasioni dove si vuole stupire e creare sorpresa.

Nella parte della popolazione mondiale che non ha problemi economici riguardo all'accesso al cibo sicuro, adeguato e di qualità, esiste, infatti, una vera e propria moda di consumare cose "strane e fuori dal comune", che

8 Il termine, pur essendo un neologismo, si riferisce a comportamenti alimentari tradizionali per la maggior parte della popolazione mondiale, che privilegiano il consumo di alimenti vegetali, non escludendo completamente le proteine di origine animale.

si esprime sia attraverso la richiesta di avere a disposizione prodotti ibridi sempre nuovi, sia attraverso la richiesta di riscoprire cibi antichi, il cui consumo diventa esclusivo, sia attraverso la richiesta di avvicinarsi a cibi lontani dall'ordinario. E, per avere prova di ciò, è sufficiente contare il numero di *influencer* che si occupano di cibo e verificare quali sono i messaggi che vengono veicolati, corredati da foto che mettono in evidenza la stravaganza dei cibi e non le loro qualità e le loro potenzialità (Onorati & Siciliano 2024).

Gli insetti sono parte rilevante di questa cultura dell'eccesso e della stravaganza alimentare.

Per riuscire a creare un consumo "normale" e quotidiano, le società che producono alimenti a base di insetti propongono cibi in cui gli insetti non si vedono e nei quali non si sente neppure il loro sapore. Le farine e i prodotti realizzati a partire dalle farine, come cracker, merendine, burger, preparati per pizza e pane, sono, infatti, gli alimenti che vengono proposti al consumatore europeo, pubblicizzandoli come prodotti più sostenibili non solo sotto il profilo ambientale ma anche sotto il profilo nutrizionale a causa del loro alto contenuto proteico. Il consumo di insetti diventa, quindi, un consumo da preferire soprattutto in un contesto sociale dove le diete proteiche godono di un consenso sociale molto forte. La disponibilità a mangiare insetti è, infatti, associata in modo notevole alla loro preparazione e all'aspetto dei prodotti (Tuccillo et al. 2020).

L'utilizzo degli insetti come cibo stravagante e la commercializzazione di prodotti in cui gli insetti vengono nascosti sono due aspetti della medesima questione: il sentimento di estraneità culturale che fa sì che gli insetti debbano essere "riculturalizzati" per poter soddisfare le esigenze del consumo europeo.

Di fatto ciò rappresenta, a mio avviso, una nuova forma di neocolonialismo alimentare: gli insetti fanno parte dell'alimentazione tradizionale di contesti culturali altri rispetto all'Europa⁹, ma il loro consumo non è "civilizzato". Solo dopo aver ottenuto un'autorizzazione e solo dopo essere stato trasformato e adeguato alle aspettative e ai bisogni europei il loro consumo può diventare parte di un'alimentazione corretta e sana. Gli insetti, in pratica, vengono riproposti all'interno dell'alimentazione europea come alimenti nuovi, trasformati e denaturati. Le domande che è necessario porsi a questo punto sono: ma, quindi, gli insetti sono davvero da considerare come una risposta alla fame nel mondo oppure sono solamente delle nuove forme di alimentazione per quelle persone che, non avendo problemi economici di accesso al cibo, vogliono soddisfare altre esigenze? E, correlata alla domanda precedente: quante persone in Europa, almeno attualmente, sono disposte a sostituire completamente o comunque in misura significativa il consumo

⁹ Secondo i dati della FAO oltre 2100 specie di insetti edibili sono già presenti nelle abitudini alimentari di circa 130 Paesi.

di carne da animali “tradizionalmente” destinati al consumo umano con il consumo di insetti?

In Europa, l'accettabilità come cibo nei confronti degli insetti è differente tra Paese e Paese. Come è facilmente immaginabile nelle Nazioni come il Belgio, l'Olanda e la Danimarca le persone sono maggiormente propense a cibarsi in generale di proteine alternative alla carne tradizionale e in particolare di insetti, poiché in questi paesi vi è una ampia sensibilizzazione nei confronti delle questioni ambientali. L'Italia sembrerebbe essere lo Stato dove le persone sono le più diffidenti (Onwezen et al 2021; IPIF 2024) e ciò, nonostante il fatto che proprio l'Italia vanta degli antichi alimenti tradizionali in cui gli insetti sono l'ingrediente fondamentale: il sardo casu marzu e l'abruzzese cacio marcatto.

In tutte le ricerche effettuate finora (Merlino et al. 2023) emerge che, in Europa e nel nord America, gli insetti non sono considerati un alimento normale e, almeno per ora, non possono aspirare a sostituire in misura significativa il consumo di carne tradizionale.

Almeno per il momento, quindi, gli insetti non rappresentano ancora la risposta alla necessità di creare un consumo critico e sostenibile per quella parte di popolazione mondiale che consuma di più e che ha uno stile di vita, non solo alimentare, che impatta maggiormente sull'ecosistema.

Vi è poi un altro elemento che deve essere tenuto in considerazione: il costo degli alimenti che contengono insetti. Ad oggi, i prodotti che contengono le farine di insetti sono prodotti di fascia alta, proprio perché, come si diceva in precedenza, sono pensati per un pubblico attento alla propria salute e disposto a spendere per avere degli alimenti sicuri, biologici e di qualità. Questo fatto rende questi prodotti alimenti da consumare saltuariamente e non prodotti a largo consumo. quanto meno per una fetta della popolazione. Almeno fino a quando non si ridurranno i costi, sarà impossibile che questi alimenti possano rappresentare una strada per la riduzione e l'azzerramento della fame, ma saranno solo un'ulteriore possibilità alimentare sulle tavole di chi è più “ricco”.

4. Dieta mediterranea vs insetti: uno scontro di civiltà?

Gli insetti edibili insieme alla carne coltivata sono stati utilizzati in Italia nella campagna elettorale per le votazioni europee del 2024 da parte di una precisa area politica per mettere in evidenza la necessità di proteggere la cultura alimentare e culinaria italiana dalle invasioni straniere. In particolare la Lega guidata da Matteo Salvini e Fratelli d'Italia hanno veicolato sia attraverso i manifesti sia attraverso gli spot elettorali e soprattutto all'interno degli spazi di comunicazione tradizionali e dei social network l'idea che l'Unione europea fosse maggiormente a favore del consumo alimentare degli

insetti rispetto all'alimentazione basata sulla nostrana dieta mediterranea, presentandosi così come paladini non solo delle tradizionali culinarie e più in generale culturali italiane, ma anche degli interessi economici che il comparto alimentazione rappresenta.

La dieta mediterranea è stata rappresentata, in pratica, come un baluardo a difesa della cultura "occidentale" e contro tutti gli altri stili alimentari, colpevoli di snaturare non solo la cultura, ma di mettere a rischio i valori e i simboli che sono a fondamento dell'identità italiana ed europea. Due erano i messaggi che venivano continuamente ribaditi. Da un lato, il fatto che l'Europa, consentendo il consumo di insetti e consentendo la ricerca sulla carne coltivata, è, di fatto, colpevole di penalizzare gli agricoltori e gli allevatori italiani, che per tradizione forniscono prodotti di qualità, sani e sicuri. Dall'altro lato, il fatto che l'apertura nei confronti di cibi appartenenti ad altre culture mina i prodotti e gli usi alimentari della tradizione italiana, che sono migliori per qualità e sicurezza rispetto a quelli di tutti gli altri Paesi.

In un post del 3 giugno, solo per fare un esempio della retorica dei messaggi, l'on. Salvini pubblicava la frase seguente: «Stomachevoli pietanze a base di vermi, grilli e cavallette, tanto amate dai burocrati di Bruxelles? No grazie, se le mangino loro! Sì a un buon panino con prodotti italiani, magari accompagnato da un ottimo bicchiere di vino rosso». Credo che il post si commenta da solo. L'unico elemento da mettere in evidenza è il fatto che il cibo è diventato l'oggetto di scontro con l'Europa e, quindi, con i partiti europeisti definiti «al servizio di pochi miliardari che vogliono imporre bistecche sintetiche, latte finto, formaggio finto, vino finto e farina di insetti».

Il cibo sarebbe in grado di distrarre l'attenzione di una parte dell'opinione pubblica dai problemi economici e sociali italiani e ciò dimostra il fatto che l'idea che la dieta mediterranea e i prodotti agricoli e di allevamento italiani siano superiori sia ampiamente diffusa e condivisa e che sulla loro difesa si possano ottenere consensi e voti.

Non solo la politica, però, sposa e fa proprio il messaggio dello scontro tra civiltà alimentari. A fine 2023, la catena di supermercati *Naturasi*, specializzata nella vendita di prodotti biologici e naturali, per esempio, ha effettuato una vera e propria campagna contro gli insetti edibili, attraverso manifesti che veicolavano, ancora una volta, il fatto che cibarsi di insetti e di carne coltivata non sia sano e non rispetti i valori della "Natura". Gli slogan che si potevano leggere erano i seguenti: "gli insetti lasciamoli nel loro mondo, nei nostri negozi la salute", e ancora: "cibo a base di insetti e cibo sintetico non rientrano nei nostri principi di vita e salute. Porremmo la massima attenzione affinché non arrivino nei nostri negozi".

Ancora una volta si può osservare come esista una vera e propria retorica del cibo sano e sicuro. Il cibo assume dei valori che vanno ben al di là dei principi di salute e di salubrità, ma ricomprendono e delinano i valori dell'identità culturale italiana ed europea.

Gli stili alimentari, quindi, sono stati utilizzati e vengono ancora oggi utilizzati per discriminare e per mettere in condizione di inferiorità tutte quelle persone che, per le loro tradizioni culturali, si cibano in modo differente dal nostro. Il cibo reca con sé sicuramente forti ed importanti elementi di distinzione e di rappresentazioni identitarie, ma anziché diventare un tavolo su cui generare il confronto per assicurare i diritti a un cibo culturalmente adeguato a tutte le persone, diventa elemento di chiusura e strumento di sopraffazione delle identità altre.

E con questa chiusura nei confronti dei nuovi cibi si chiude anche l'obiettivo del perseguimento della sostenibilità dell'alimentazione e della tutela dei diritti delle future generazioni e della sicurezza e dell'accesso al cibo per tutte le persone già esistenti sul nostro pianeta. In pratica, infatti, viene ribadito con forza il proprio diritto al cibo culturale come se questo diritto non debba, però, essere bilanciato con gli altri diritti – primo fra tutti il diritto alla sostenibilità ambientale – e con gli interessi delle altre persone – ovvero con il diritto a non essere affamate e ad accedere a cibi di qualità.

5. Gli insetti: cibo del futuro?

Per rispondere a questo interrogativo, è necessario allargare l'analisi avendo un approccio multidisciplinare e interdisciplinare. Il tema dei *novel food* deve essere affrontato senza pregiudizi e tenendo in considerazione non solo gli aspetti nutritivi, non solo gli aspetti culturali e di innovazione gastronomica, non solo i possibili rischi per la salute, ma anche gli aspetti che riguardano la sostenibilità ambientale e i diritti delle generazioni future. Non basta, quindi, rispondere a questo interrogativo, facendo ricerche sulla percezione e sulle attitudini di consumo delle persone, ma, se i *novel food* rappresentano realmente una strada per un'alimentazione adeguata e sostenibile sia economicamente sia socialmente sia sotto il profilo ambientale per l'intera popolazione mondiale, ci si deve domandare se le istituzioni pubbliche sono in grado di proporre politiche che agevolino l'ingresso di questi alimenti nell'alimentazione di tutte le persone, nel pieno rispetto della loro salute e dell'autonomia delle loro scelte.

Come si è messo in evidenza nel corso di questo articolo, le persone che vivono nei contesti europei e nord americani considerano il consumo di insetti per lo più come un consumo curioso spinto dalla voglia di provare novità. Sono ancora poche le persone così attente alle tematiche di sostenibilità ambientali da adottare stili alimentari consapevoli e, tra queste, sono ancora meno le persone che scelgono di sostituire la carne tradizionale con le proteine derivanti dagli insetti. Per il momento solo una parte dell'opinione pubblica è attenta ai messaggi che le agenzie internazionali veicolano sulla necessità di modificare gli stili alimentari per vivere in modo più sostenibile.

Bisogna, sicuramente, tenere in considerazione che l'alimentazione ha davvero una forte connotazione identitaria e ciò vale per tutte le popolazioni e non solo per chi vive in Italia e in Europa. I tempi per modificare le proprie abitudini alimentari e per far entrare all'interno del nostro stile alimentare cibi nuovi sono lunghissimi. E, infatti, le società che commercializzano cibi contenenti insetti cercano di predisporre cibi simili a quelli che rientrano all'interno delle diete culturali: pensiamo alla farina di insetti nella panificazione e nella preparazione della pizza. Così facendo cercano di proporre ingredienti nuovi, ma che possano essere utilizzati nella preparazione di cibi tradizionali.

Bisognerà vedere se questa strategia funzionerà e soprattutto se non porterà con sé dei rischi per la salute delle persone. Infatti, se è sicuramente vero che gli insetti rappresentano un'alimentazione tradizionale in alcuni Paesi del mondo e che una tale alimentazione è sicura per le popolazioni che la utilizzano, ci si deve chiedere, però, come questi alimenti possano inserirsi in modo corretto negli stili alimentari che tradizionalmente non li prevedono. Bisogna, cioè, mettere in evidenza il fatto che gli insetti hanno un apporto proteico importante e che le farine di insetti sono prodotti proteici e non andrebbero utilizzate, quindi, allo stesso modo delle farine di cereali. Allo stato attuale, il consumo di insetti è ben lontano dal rappresentare una corretta alimentazione: cracker e barrette sono prodotti che svolgono una funzione ricreativa e le farine per preparare pizza e pane vengono per lo più utilizzate senza tenere conto del loro contenuto proteico. È necessario, quindi, far comprendere a chi li consuma che tali prodotti non possono essere inseriti nelle diete così come i normali prodotti da forno.

Attualmente grilli e larve sono consumati come alimenti da degustazione e si aggiungono agli alimenti più tradizionalmente utilizzati, anziché sostituirli. Potremmo quindi trovarci in una situazione di iperalimentazione con tutti i conseguenti problemi a livello di salute che una dieta iperproteica comporta.

Vi sono poi delle questioni che riguardano le allergie alimentari. Dai dati disponibili in letteratura (De Marchi 2021), le persone allergiche ai crostacei e agli acari della polvere sono potenzialmente a rischio di allergie derivate dall'ingestione di insetti a causa della presenza di due molecole allergeniche: la Tropomiosina – il principale allergene cross-reattivo tra acari, crostacei e insetti – e l'Arginina kinasi. Si rende quindi necessaria un'attenzione all'etichettatura di tali prodotti che consenta alle persone che li vogliono consumare di farlo in piena sicurezza. Attualmente la normativa europea è estremamente attenta e prevede l'obbligo di un'informazione corretta e chiara su tutte le etichette presenti sugli alimenti e conseguentemente anche sui prodotti a base di insetti. Ciò che sarebbe necessario fare è di sensibilizzare le persone a leggere le informazioni presenti sugli imballaggi e a chiedere i dati dei prodotti sfusi a chi li vende, in modo da aumentare la consapevolezza del

consumo. Una maggiore sensibilizzazione di chi consuma è, infatti, importante per tutelare non solo la salute, ma anche per realizzare degli acquisti e dei consumi attenti e rispettosi per l'ambiente.

Non bisogna poi scordarsi delle implicazioni etiche che il consumo di insetti o di parti di essi solleva. Certamente sarebbe interessante studiare se nei confronti degli insetti esista una uguale sensibilità a quella mostrata nei confronti di animali più grandi, più antropomorfi o con i quali gli esseri umani hanno un rapporto di affettività. Ma, in ogni caso, è necessario sottolineare che le norme che tutelano il benessere degli animali da allevamento devono essere applicate anche nei confronti degli insetti allevati.

Oltre a ciò, si deve sempre considerare che anche gli insetti sono animali e pertanto è necessario tutelare i diritti delle persone che per per i loro principi etici e morali non intendano alimentarsi con essi. Anche se una parte del mondo vegetariano e vegano che basa questa scelta per tutelare l'ambiente si dice favorevole al consumo di insetti, bisogna comunque fare in modo che la loro presenza venga segnalata nei cibi all'interno delle mense e nei menù dei ristoranti per consentire a tutte le persone che non vogliono che gli animali siano soppressi e soffrano di non rischiare un consumo contrario ai propri principi.

Come si è visto, quindi, la risposta alla domanda se gli insetti saranno il cibo del futuro è estremamente complessa, dal momento che vi sono molte variabili da tenere in considerazione. Un ulteriore fattore da tenere presente è il costo degli insetti e delle farine di insetto. Al momento, infatti, come già si evidenziava nelle pagine precedenti, i costi di tali prodotti sono elevati e, almeno, fino a quando non diminuiranno, fanno sì che questi prodotti non possono essere alla portata di tutte le persone. Così come è estremamente difficile l'accesso a cibi di qualità per le persone che hanno delle difficoltà economiche, anche acquistare insetti per il consumo alimentare è estremamente gravoso e al momento quasi impossibile. Anche per questo elemento il consumo "normale" – che sostituisca le proteine animali più tradizionali – è ben lontano da essere raggiunto.

6. Cibo, potere e discriminazioni

La FAO (2022) considera i nuovi alimenti come una reale possibilità per consentire a tutte le popolazioni di avere accesso a un'alimentazione adeguata, limitando allo stesso tempo il consumo delle risorse ambientali. Senza dubbio la popolazione mondiale in continua crescita avrà sempre maggior bisogno di risorse per potersi alimentare. Inoltre, la modificazione degli stili alimentari di interi gruppi sociali, che fanno rientrare in misura sempre crescente i prodotti di origine animale all'interno delle loro diete, comporta ulteriori rischi per il pianeta. I benefici del consumo degli insetti commestibili

deriverebbero dal fatto che essi sono ricchi di proteine, di micronutrienti, di grassi e di aminoacidi e allo stesso tempo sostenibili sotto il profilo ambientale. L'allevamento di questi animali, infatti, produce minori emissioni di gas effetto serra, minore inquinamento delle acque, e un molto minore consumo di suolo sia perché gli allevamenti di insetti hanno necessità di uno spazio decisamente inferiore rispetto a quelli degli animali di allevamento tradizionali sia perché non sarebbe necessario utilizzare grandi spazi agricoli per coltivare cibi da mangime.

Ciò che dobbiamo chiederci è se gli insetti possano realmente rappresentare una soluzione sia per ridurre l'impatto ambientale dell'alimentazione umana sia per sconfiggere la denutrizione e la cattiva alimentazione. Il consumo di insetti edibili, se e nel momento in cui sostituirà in misura prevalente il consumo di carne proveniente da animali da allevamento tradizionali, potrà raggiungere l'obiettivo di rendere l'alimentazione delle persone che consumano proteine animali più sostenibile, non per questo, però, si attuerà anche il traguardo di ridurre e di azzerare il numero delle persone che vivono senza avere accesso a un cibo adeguato.

Esistono enormi differenze per quanto riguarda il consumo di risorse per l'alimentazione umana tra i Paesi più ricchi e quelli dove la povertà è maggiore. Ma anche all'interno dei Paesi ricchi vi è una fascia di popolazione che non ha accesso a un cibo adeguato e di qualità. Se questo sbilanciamento non sarà azzerato e il cibo non sarà reso disponibile a tutte le persone indipendentemente da dove esse vivano e dalle loro condizioni economiche e sociali, allora non si può pensare di raggiungere l'obiettivo 2 dell'Agenda 2030, vale a dire “porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile”. Fino a quando l'accesso a un cibo di qualità non diventerà un reale diritto per tutte le persone e fino a quando ci sarà chi consuma troppo e spreca molto sarà impossibile, infatti, intervenire, combattere e vincere la malnutrizione e la denutrizione. Fino a quando il cibo sarà, in molte parti del mondo, strumento di controllo sociale e di supremazia, sarà impossibile garantire in modo pieno il diritto a non essere affamati.

Sono ancora molte le regioni al mondo, infatti, dove le risorse alimentari vengono utilizzate come uno strumento di controllo e di potere esercitato in modo discriminatorio nei confronti delle persone o a causa della loro etnia – per fare un esempio: in Afghanistan la popolazione Azara viene emarginata dai Talebani al potere tanto da non aver accesso agli aiuti umanitari e conseguentemente patisce una condizione di crisi alimentare ancora peggiore rispetto al resto della popolazione afgana (Concas 2024) – o a causa delle differenze di genere – per esempio, in molte parti del mondo le donne e le bambine si cibano solo dopo che gli uomini e i bambini hanno avuto la loro parte e con alimenti più poveri di nutrienti (Dameno 2024) – o a causa delle differenze di status – per esempio, le persone che accedono alle cosiddette

mense dei poveri non hanno la possibilità di scegliere il cibo: essere poveri comporta l'impossibilità di avere delle preferenze e di avere accesso a un cibo culturalmente adeguato e conseguentemente comporta l'impossibilità di pretendere il riconoscimento della propria identità culturale.

Fatte queste considerazioni, possiamo davvero pensare che sia sufficiente introdurre nuovi alimenti per garantire un accesso al cibo per tutte le persone, senza agire anche sui meccanismi che generano e perpetuano le discriminazioni? La domanda è, ovviamente, retorica: se il cibo viene utilizzato come strumento per ribadire il potere di poche persone sulle altre e come fonte per mantenere vive le discriminazioni economiche, etniche, religiose, culturali e di genere, introdurre nuovi cibi significa solamente offrire maggiori possibilità di scelta per chi la fame non la soffre e non ampliare le possibilità e i diritti al cibo di chi al momento non riesce a sfamarsi.

Compito delle istituzioni nazionali, europee e internazionali è quello di intervenire su due fronti: aumentare la sensibilità ambientale per ridurre gli sprechi e per sostenere un'alimentazione più sostenibile da un lato e dall'altro lato mettere in atto programmi e politiche antidiscriminatorie volte a garantire a tutte le persone il diritto umano ad accedere a un cibo adeguato, sano e di qualità.

Bibliografia

- Arena, E. et al., (2020), Exploring Consumer's Propensity to Consume Insect-Based Foods. Empirical Evidence from a Study in Southern Italy, *Appl. Syst. Innov.*, 3, p. 38, doi.org/10.3390/asi3030038.
- Biscotti, B., Dall'Ò, E., Dameno, R., (2020), Antropocene e cibo del futuro: uno sguardo agli insetti tra storia, immaginari, normative e sostenibilità, *Dada Rivista di Antropologia post-globale*, n.1, pp. 31-56.
- Bodenheimer, F.S., (1951), Insects as Human Food: A Chapter of the Ecology of Man, The Hague, W. Junk.
- Bonnet C., Bouamra-Mechemache Z., Réquillart V. and Treich N., (2020), Viewpoint: Regulating meat consumption to improve health, the environment and animal welfare, *Food Policy*, 97, doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101847.
- Cappelli, A., Cini, E., Lorini, C., Oliva, N. & Bonaccorsi, G. (2020), Insects as food: A review on risks assessments of Tenebrionidae and Gryllidae in relation to a first machines and plants development, *Food Control*, 108.
- Concas, C., (2024), Inequalities and inaccessibility to sources of food and livelihood: the case of the Hazaras of Afghanistan between ethnocentric polities, secular ethnoregional conflicts and unfair distribution of humanitarian aid, Annual Workshop Ciseps *The World as One: The*

- Unavoidable Interdependencies of Globalization*, Università Milano – Bicocca.
- Dameno, R., (2024), *Genere e Cibo. Perché è necessaria una lettura orientata al genere sul tema del diritto al cibo*, *Diritto e Società*, 1, pp. 97-106.
- Dameno, R., (2023), *La carne coltivata. Riflessioni e spunti per una ricerca socio-giuridica*, *Sociologia del diritto*, 2, doi.org/10.54103/1972-5760/21815.
- Dameno, R. (2022), *Le regole del corpo*. Milano, Franco Angeli.
- De Marchi, L., Wangorsch, A., Zoccatelli, G., (2021), *Allergens from Edible Insects: Cross-reactivity and Effects of Processing*, *Current Allergy and Asthma Reports*, 21, May doi.org/10.1007/s11882-021-01012-z.
- Eurispes, (2023), *Rapporto Italia 2023*, www.eurispes.eu.
- Fakhri, M., (2023), *Report: Conflict and the right to food*, GE.22-28682(E), Human Rights Council, General Assembly, United Nations.
- FAO, (2017), *The future of food and agriculture – Trends and challenges*. Roma, FAO, www.fao.org/3/i6583e/i6583e.pdf (consultato il 10 settembre 2024).
- FAO, (2021) *Looking at edible insects from a food safety perspective. Challenges and opportunities for the sector*, in www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1394684/ (consultato il 2 settembre 2024).
- FAO, (2022), *Edible insects: a solution for food and feed security*, www.fao.org/edible-insects/en/ (consultato il 5 settembre 2024).
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP & WHO, (2023), *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum*, Roma, FAO., www.fao.org/documents/card/en/c/cc3017en (consultato il 12 giugno 2024).
- González, C.M., Garzón, R. & Rosell, C.M., (2019), *Insects as ingredients for bakery goods. A comparison study of H. illucens, A. domestica and T. molitor flours*, *Innov. Food Sci. Emerg. Technol.*, 51, pp. 205–210.
- Grimaldi, P., (2012), *Cibo e rito : il gesto e la parola nell'alimentazione tradizionale*, Palermo, Sellerio.
- Guidobaldi, S., (2021), *Cibo e identità*, Torino, Eris.
- IPIFF, (2024), *EU Consumer acceptance survey: European edible insects report*, https://ipiff.org/wp-content/uploads/2024/03/Report_Survey_Results_12Mar2024.pdf&ved=2ahUKEwiblceroqmJAXm_7sIHYnEB9UQFnoECBUQAQ&usq=AOvVaw3qq9U-yXLwKk1GODxeobof (consultato il 3 settembre 2024).
- Levy-Strauss, C., (2008), *Il crudo e il cotto*, Milano, Il Saggiatore.
- Mascarello, G., Pinto, A., Parise, N., Crovato, S., Ravarotto, L., (2015), *The perception of food quality. Profiling Italian consumers*, *Appetite*, June, pp. 175-182, doi.org/10.1016/j.appet.2015.02.014, www.sciencedirect.

- com/science/article/pii/S0195666315000616 (consultato il 13 dicembre 2023).
- Meglio, L., (2012), *Sociologia del cibo e dell'alimentazione : un'introduzione*, Milano, franco Angeli, 2012.
- Merlino, V.M., Mosca, O., Fornara, F., Roma, R., Bonerba, E., Schiavone, A., Passaro, R.L., Tarantola, M., (2023), Which factors affect the Italian consumer's intention to insect-eating? An application of an integrated attitude-intention-eating model, *Food Quality Preference*, november.
- Montanari, M., (2021), *Cucina politica. Il linguaggio del cibo fra pratiche sociali e rappresentazioni ideologiche*, Bari, Laterza.
- Montanari, M., (2011), *Il cibo come cultura*, Bari, Laterza.
- Notarnicola, B., Tassielli ,G., Renzulli ,P.A., Castellano, V. & Sala, S., (2016), Environmental impacts of food consumption in Europe, *Journal of Cleaner Production*, doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.080.
- OECD, FAO, (2021), *Agricultural Outlook 2021-2030*, www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2021-2030_19428846-en, doi.org/10.1787/19428846-en (consultato il 9 marzo 2023).
- Onorati, M.G., Siciliano, S., (2024), "100% Italiano": contraddizioni del consumatore sull'origine del cibo, tra coscienza ecologica e istanze identitarie, *Sociologia. Rivista quadrimestrale di scienze storiche e sociali*, n. 2.
- Onwezen, M.C., Bouwman, E.P., Reinders, M.J., Dagevos, H., (2021), A systematic review on consumer acceptance of alternative proteins: Pulses, algae, insects, plant-based meat alternatives, and cultured meat, *Appetite*, 1, doi: 10.1016/j.appet.2020.105058.
- Patel, S., Suleria, H.A.R. & Rauf, A., (2019), Edible insects as innovative foods: Nutritional and functional assessments, *Trends Food Sci. Technol.*, 86, pp. 352–359.
- Régnier, F., (2022), L'art de bien manger: une question sociale ?, *Servir*, n. 7, p. 37-39, <https://www.cairn.info/revue-servir-2022-7-page-37.htm>.
- Santini, A., (2023), Sicurezza alimentare e innovazione tecnologica: il caso dei novel foods, *Rivista.eurojus.it*3 n. 1
- Sen, A.K., (1981), *Povert  e carestie*, Edizioni di Comunit .
- Simmel, G., (2006), *Eстетica e sociologia : lo stile della vita moderna*, Roma, Armando Editore.
- Sogari, G., (2015), Entomophagy and Italian consumers: an exploratory analysis, *Progr Nutr*, 17(4), pp.311-316.
- Tuccillo, F., Gianfranco Marino, M., Torri, L., (2020), Italian consumers' attitudes towards entomophagy: Influence of human factors and properties of insects and insect-based food, *Food Research International*, November, <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109619>.

White, K.P., Al-Shawaf, L., Lewis, D.M.G., Wehbe, Y.Z., (2023), Food neophobia and disgust, but not hunger, predict willingness to eat insect protein, *Personality and Individual Differences*, February, doi.org/10.1016/j.paid.2022.11194.

Nicolò Lipari e la sociologia del diritto

Nicolò Lipari and the Sociology of Law

LUIGI PANNARALE¹

Sommario

In questo saggio si analizza il contributo di Nicolò Lipari alla nascita ed alla crescita della sociologia del diritto in Italia. Pur essendo un giurista, Lipari riteneva fondamentale il contributo della sociologia del diritto soprattutto per poter offrire un'interpretazione della norma giuridica che, oltre al dato testuale, prendesse in considerazione il contesto sociale, nel quale la norma avrebbe dovuto operare.

L'analisi viene condotta, utilizzando alcuni saggi apparsi su questa rivista e altri, nei quali il rapporto tra scienza giuridica e sociologia del diritto costituisce il problema cruciale della sua ricerca.

Parole chiave: sociologia del diritto, uso alternativo del diritto, interpretazione.

Abstract

This essay analyses Nicolò Lipari's contribution to the birth and growth of the sociology of law in Italy. Although he was a jurist, Lipari considered the contribution of the sociology of law to be fundamental, especially in order to offer an interpretation of the legal norm that, in addition to the textual data, would take into account the social context in which the norm was to operate.

The analysis is carried out using some essays published in this journal and others, in which the relationship between legal science and the sociology of law constitutes the crucial issue of his research.

Keywords: sociology of law, alternative use of law, interpretation.

¹ Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Bari "Aldo Moro".
luigi.pannarale@uniba.it

Sociologia del diritto o diritto della sociologia?

Quando, nel 1974, Renato Treves decise di dare avvio a questa rivista con un dibattito sulla natura e sui compiti della sociologia del diritto, invitò tra gli altri Nicolò Lipari, giovane professore di diritto privato presso l'Università di Bari. Era un tavolo estremamente prestigioso, al quale partecipavano Norberto Bobbio, Jean Carbonnier, Vittorio Frosini, Franco Leonardi, Adam Podgórecki, Giovanni Tarello e Tiziano Treu. Oltre ad essere tra i più giovani partecipanti, Lipari era, insieme a Treu, l'unico giurista positivo seduto intorno a quel tavolo.

Lipari, inoltre, fu chiamato a far parte della Commissione permanente di sociologia del diritto del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, che curava la pubblicazione della rivista.

Tali scelte non erano soltanto un attestato di stima ad un giurista colto, che ampliava i propri interessi oltre lo stretto ambito della propria disciplina, bensì anche l'apprezzamento per il contributo che egli aveva offerto per dare sviluppo alla sociologia del diritto attraverso l'istituzione di un corso ufficiale d'insegnamento nella propria università, che egli stesso tenne per il primo anno accademico (1972/73), prima che fosse affidato ad un suo giovanissimo assistente (Eligio Resta, a quell'epoca appena venticinquenne). Egli, inoltre, era già autore di un intrigante articolo, dal titolo a dir poco rivoluzionario: *Il diritto civile tra sociologia e dogmatica* (1968), del quale il contributo apparso su questa rivista può essere considerato un'efficace sintesi.

Nonostante Lipari sia e rimanga soprattutto uno dei giuristi italiani più importanti della seconda metà del ventesimo secolo, il cui contributo fu decisivo soprattutto nel difficile compito di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata alle norme codicistiche del 1942 e di proporre una teoria dell'interpretazione che innovava profondamente rispetto alla tradizione dogmatica, il suo rapporto con la sociologia del diritto è tutt'altro che occasionale.

Nel suo contributo a quel dibattito, proprio partendo dalla sua teoria dell'interpretazione giuridica, Lipari sostiene che l'unica differenza possibile tra sociologia del diritto e scienza giuridica deve essere individuata nel fine piuttosto che nell'oggetto e nel metodo di indagine: per la sociologia del diritto il fine perseguito sarà essenzialmente di natura cognitiva, per la scienza del diritto, invece, lo scopo sarà essenzialmente normativo (Lipari, 1974a).

Anche per il giurista, infatti, la norma non consiste nell'enunciato normativo, ma è il risultato del processo interpretativo in cui, oltre al dato normativo, andranno considerati una serie di altri elementi e tra essi soprattutto il contesto sociale, nel quale la norma trova applicazione. Ne consegue che, pur restando immutato il dato normativo, la norma potrà assumere significati diversi a seconda del momento storico e delle possibili trasformazio-

ni che la società abbia subito. La differenza tra analisi sociologica e analisi giuridica non ha, dunque, ragione di esistere, dal momento che il problema della effettività della norma costituisce l'aspetto cruciale sia dell'attività del sociologo quanto di quella del giurista, così come sono frutto di un equivoco tutte le varie distinzioni tra giurisprudenza sociologica e sociologia giuridica, tra sociologia dei giuristi e sociologia dei sociologi, oppure tra sociologia del diritto e sociologia nel diritto, poiché esse si fondano su un presupposto errato, e cioè che la distinzione tra discipline giuridiche e sociologia del diritto non si fondi sui fini delle rispettive analisi, bensì sui punti di riferimento obiettivo dell'indagine e sui metodi dell'analisi.

Persino la distinzione tra punto di vista interno, proprio dell'indagine giuridica, e punto di vista esterno, proprio dell'indagine sociologica, non ha più alcuna plausibilità, in quanto anche il giurista non può limitarsi a considerare le regole formali presenti all'interno dell'ordinamento giuridico e vi sono discipline giuridiche, come ad esempio il diritto del lavoro, che è nato al di fuori di una formale posizione di regole.

Per una valutazione critica del diritto

In altre due occasioni, scritti di Nicolò Lipari sono stati ospitati su questa rivista: il primo dal titolo "Potere, poteri emergenti e loro vicissitudini nell'esperienza giuridica italiana" (1985) e il secondo dal titolo "Per un tentativo di definizione del 'diritto'" (1994).

Come si vede sin dal titolo si tratta, in entrambi i casi, di saggi in cui lo studioso di diritto privato allarga il suo sguardo ben oltre i rigidi steccati disciplinari e inevitabilmente apre un dialogo con altre discipline ed altri saperi non tutti necessariamente giuridici.

D'altronde Lipari ha sempre insegnato ai suoi studenti che per essere dei bravi giuristi il sapere tecnico da solo non è sufficiente, se non si è in grado di comprendere quale sia il contesto entro il quale la propria opera va ad incidere e non si ha piena consapevolezza del fatto che il diritto stesso può aiutare a individuare un "criterio di valutazione critica del complessivo contesto sociale" (Lipari 1974b, p. XII), ovvero a sviluppare la "capacità di valutare criticamente i fatti dell'esperienza giuridica e quindi anche il loro stesso ruolo nella società" (Lipari 1974b, p. XIII). Affinché ciò sia possibile, occorre riscattare la funzione del giurista (qualunque sia il ruolo che egli è chiamato a svolgere) "dal ghetto di quel vuoto meccanismo logico in cui l'aveva relegata (e talora tende tuttora a conservarla) un deterioro formalismo" (Lipari 1974b, p. 92), offrendo al futuro operatore del diritto non solo la capacità di confrontarsi con il dato normativo, bensì anche di conoscere la storia dei fatti e delle idee che hanno consentito di addivenire a quella specifica for-

mulazione della norma, nonché l'insieme dei rapporti e delle situazioni che possono essere influenzati dalla medesima norma (Lipari 1974b, p. XVI).

Il primo dei due saggi indicati, riproduce la relazione conclusiva di sintesi, tenuta al Convegno svoltosi, sotto il medesimo titolo, all'Accademia dei Lincei per iniziativa dell'Istituto di diritto pubblico dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma nei giorni 20-22 marzo 1985. In realtà è molto più che una relazione di sintesi, perché l'autore offre anche un suo specifico punto di vista, che travalica i confini del sapere giuridico e fa ricorso a modelli e a concetti propri di altre discipline, ma soprattutto alla sociologia del diritto e, più specificamente, agli studi sul potere di Max Weber e di Niklas Luhmann.

Il problema di fondo, che viene affrontato, è quello di comprendere in che modo l'esercizio del potere si correla alle forme dello stato di diritto e lo costringa ad adattarsi ai suoi "contenuti latenti" ovvero a quelle "sue modalità di esercizio che contrappongono un potere *di facciata* ad un potere *oculto reale*".

Ciò che sembra particolarmente significativo, in questa sua riflessione, è il tentativo di superare un approccio di tipo ontologico, sicuramente più congeniale e più consueto al pensiero giuridico, e di praticarne invece uno di tipo funzionalistico. La ragione di tale scelta sta, da una parte, nella constatazione che non esistono "forme universali di potere" e, dall'altra, nella circostanza che "la stessa alternativa democrazia-autocrazia [...] non esprime dei predicati assoluti, intrinsecamente irriducibili, ma designa semmai delle funzioni (nel senso matematico del termine)" (Lipari 1985, p. 8).

Al di là di alcuni dettagli interpretativi della teoria luhmanniana, sui quali Lipari è incorso in qualche fraintendimento (mi riferisco soprattutto alla questione relativa all'apertura cognitiva ed alla chiusura cognitiva dei sistemi sociali, ivi compreso il sistema della politica), ciò che qui conta è che egli abbia proficuamente utilizzato quella teoria per arrivare al cuore del problema: "lo spostamento dei processi di formazione della volontà politica in sedi parallele rispetto a quelle di livello istituzionale" e soprattutto "il capovolgimento del rapporto legge-contratto", dal momento che "la legge opera come semplice meccanismo di ratifica di intese realizzate in altri luoghi, con conseguente sempre maggiore emarginazione degli interessi" di quei soggetti che sono esclusi dal tavolo delle trattative.

Il giudizio su questa nuova intersezione dei rapporti tra stato e mercato è quanto mai negativa. Lipari afferma con estrema nettezza che "la logica della contrattazione di segno corporativo è comunque una logica perversa" (Lipari 1985, p. 13), perché "la società frammentata è speculare al potere lottizzato" (Lipari 1985, p. 14) e conduce inevitabilmente ad una "crisi della rappresentatività degli apparati democratici" (Lipari 1985, p. 15). Al potere dotato di autorità di weberiana memoria, si sostituisce un *potere-mezzo di comunicazione*, dunque privo di autorità, un mero mezzo circolante

che trasmette informazioni, come meccanismo per garantire la propria sopravvivenza mediante un'inquietante connivenza tra potere politico e mezzi di comunicazione di massa. Alla volontà popolare si sostituisce l'opinione pubblica, ai poteri istituzionali si sostituiscono "i cosiddetti poteri di fatto" (Lipari 1985, p. 16). Anche in questo caso il riferimento teorico è esplicitamente mutuato, ancorché in maniera critica, dalla teoria dei sistemi sociali di Luhmann.

Il secondo contributo affronta un argomento quanto mai impervio: la definizione del diritto; ma l'autore ne minimizza la portata definendolo un semplice "tentativo" (Lipari 1994). Anche in questo caso l'articolo è destinato pure ad altra collocazione editoriale negli *Scritti in onore di Luigi Mengoni*.

Lipari osserva che l'intera storia del diritto moderno si muove intorno alla sua definizione, in quanto ogni tentativo di ancorare il diritto alla statica di una definizione deve fare i conti con una realtà sempre ulteriore e con l'incessante divenire del diritto, che sfuggono a quella definizione (Lipari 1994, p. 14).

Per cercare di dare una possibile soluzione a tale problema, egli ancora una volta fa ricorso per un verso alla sua teoria dell'interpretazione e per altro verso al contributo offerto dalla teoria sociale e, in particolar modo, dalla teoria dei sistemi sociali². Dall'una e dall'altra si ricava che il diritto non è soltanto un insieme di regole dotate di validità, ma è l'insieme delle comunicazioni che si realizzano sul diritto e attraverso il diritto. Chiarificante appare, a questo riguardo, il concetto di esperienza, al quale Lipari fa ricorso, per riconoscere "nella pratica sociale il luogo proprio della giuridicità", così da renderla non predeterminabile astrattamente, ma legata alla "concretezza dell'esperienza giuridica, che è fatta di enunciazione di regole, ma anche di fatti e di comportamenti, di attese e di atteggiamenti interpretativi" (Lipari 1994, p. 22).

Ricostruire la giuridicità, facendo riferimento al modo di essere di una società, consente inoltre di rendere conto delle trasformazioni che il sistema del diritto ha subito nella società contemporanea e nella c.d. società globalizzata, laddove gli elementi di autonomia sembrano spesso prevalere attraverso una contrattualizzazione delle relazioni sociali, il ruolo della giurisdizione diviene sempre più incisivo e pregnante e si riscontra una crescente difficoltà del rapporto tra le istituzioni pubbliche ed i comportamenti individuali. "L'analisi sociologica conduce a rendere sempre meno evidente l'aspetto coercitivo ed eteronomo del fenomeno giuridico" (Lipari 1994, p. 27).

2 Alla nota 37 dell'articolo vi è un esplicito riferimento alla riflessione di Niklas Luhmann (1967).

La crisi istituzionale del postmoderno

Un altro saggio essenziale in questa nostra disamina, nella quale necessariamente si è dovuta operare una drastica selezione tra i molti contributi in cui l'autore sottolinea ancora una volta la necessità di un approccio interdisciplinare allo studio e all'osservazione del diritto, dimostrando una particolare attenzione alla prospettiva sociologico-giuridica, è sicuramente la sua relazione al Congresso internazionale di sociologia del diritto, tenutosi a Courmayeur – Mont Blanc nei giorni 10 – 12 settembre 1998, per iniziativa (tra gli altri) di questa rivista, che celebrava il suo venticinquesimo anno di pubblicazione. Gli atti di quel congresso sono stati successivamente editi in un volume curato da Vincenzo Ferrari, Paola Ronfani e Silvia Stabile, dal titolo *Conflitti e diritti nella società transnazionale* (2001) nella collana «Sociologia del diritto», edita da FrancoAngeli, fondata da Renato Treves nel 1979-80 e idealmente da sempre legata a questa rivista.

La relazione aveva per titolo “Diritto e sociologia nella crisi istituzionale del postmoderno” ed è stata ricompresa in una sezione del volume intitolata “Sociologia del diritto e conflitto istituzionale”, nella quale appaiono altri due contributi, il primo di Gregorio Peces-Barba Martinez e l'altro di Giorgio Rebuffa.

Come si è già accennato nel primo paragrafo, Lipari è tra quei giovani giuristi che, intorno alla metà degli anni sessanta, favorirono una liberazione della dottrina civilistica dai condizionamenti del vecchio dogmatismo ed evidenziò la necessità di allargare lo sguardo alle altre scienze dell'uomo, tra le quali soprattutto la sociologia del diritto, per poter giustificare il risultato del processo interpretativo delle norme giuridiche attraverso la “ricostruzione di un'esperienza giuridica storicamente fondata in funzione di indici di valore concretamente condivisi” (Lipari 2001, p. 667). La sociologia del diritto si presenta, infatti, “come coscienza critica di un particolare contesto di valori sociali” (Lipari, *ibidem*).

Nonostante la novità di questo approccio, anch'esso si basa comunque su un riferimento normativo di natura statutale e utilizza il “filtro della previsione legislativa”: “la prospettiva sociologica non incideva sul sistema delle fonti e soprattutto non intaccava la loro consolidata gerarchia” (Lipari 2001, p. 670).

Nella società postmoderna il diritto subisce una radicale trasformazione, in quanto da un lato si sgretola la tradizionale gerarchia delle fonti, dall'altro il diritto perde il suo “centro”, costituito dal diritto dello stato. Sono spesso i rapporti di forza (che sono “l'antitesi del diritto”) a conferire giuridicità ad un determinato assetto di interessi, con il rischio che la conflittualità delle fonti, sotto l'apparenza di una formale giuridicizzazione, sfoci nella logica formale dei rapporti di forza. Non si tratta soltanto di coordinare le fonti del diritto interno con quelle del diritto internazionale e sovranazio-

nale, ma bisogna fare i conti anche con la “formazione negoziale del diritto” (Lipari 1988), della quale un esempio (ma non l’unico) ci è offerto dalla *lex mercatoria*, e con le c.d. “autorità indipendenti”, che spesso godono di un potere d’intervento nella vita degli affari tale da determinare forme di sovrapposizione rispetto alle regole legislative di regolamentazione dei medesimi rapporti.

Anche il compito della sociologia del diritto deve conseguentemente mutare. Se “non è più in discussione il contenuto del diritto, ma la sua stessa plausibilità” (Lipari 2001, p. 672), la sociologia deve contribuire ad individuare i rapporti sociali in forza dei quali un atto, o addirittura una serie di comportamenti, possono essere riconosciuti come fonte: “il criterio di scelta che indirizza la concretezza della soluzione interpretativa non può che essere giustificato in funzione di indici sociologicamente motivati” (Lipari 2001, p. 679). Insomma, è alla sociologia che, secondo il nostro autore, spetta il compito di “ricostruire [...] il fondamento legittimante e autoritativo dell’atto normativo” (Lipari 2001, p. 681).

Le trasformazioni del diritto nella società postmoderna rafforzano, dunque, ulteriormente il legame tra scienza giuridica e sociologia del diritto, poiché a quest’ultima si chiede “di vincere le tentazioni di una diffusa anomia, giustificata dalla asserita autoreferenzialità della prassi” (Lipari 2001, p. 682). Si tratta di un compito ben più rilevante che non quello di servire da “ufficio informazioni” per il giurista, che voglia comprendere le conseguenze sociali del suo operare e l’impatto delle norme giuridiche sul sistema sociale.

L’uso alternativo del diritto nel contesto dell’incertezza

Il dialogo con la sociologia del diritto è una costante che attraversa l’intera produzione scientifica di Nicolò Lipari. Oltre ai saggi innanzi citati, bisognerebbe, pertanto, menzionarne molti altri, nei quali non mancano accenni al metodo e al contributo sociologico su determinate questioni, sebbene spesso gli argomenti possano essere i più eterogenei e disparati tra loro.

I limiti di questo lavoro non ci consentono di analizzarli compiutamente. Riteniamo tuttavia indispensabile, per il suo grande valore anche simbolico, prendere in considerazione quantomeno un ultimo scritto, nel quale si torna a considerare quell’esperienza entusiasmante iniziata nei primi anni 70, che va sotto il nome di “uso alternativo del diritto”; un’esperienza della quale Lipari era stato -come si sa- uno dei grandi protagonisti.

Si tratta di un lavoro del 2019, significativo sin dal titolo: “L’uso alternativo del diritto, oggi” (Lipari 2019). Infatti, anche se egli continuerà a scrivere e studiare ancora fino agli ultimissimi giorni della sua esistenza, questo saggio mi sembra che possa essere considerato una sorta di bilancio

della straordinaria operazione culturale intrapresa ed anche forse il suo testamento scientifico.

Tracciando una valutazione di quella esperienza, della quale egli stesso era stato promotore, le riconosce il merito di aver scoperto e razionalizzato l'essenziale funzione politica del diritto in generale e della sua applicazione pratica in particolare attraverso l'acquisizione di due dati che, nonostante persistenti resistenze, costituiscono ormai un patrimonio comune della nostra esperienza giuridica: il primo, più pacifico, riguarda la completa vigenza nell'ordinamento giuridico (e nella società che questo dovrebbe orientare) dei valori sanciti nella carta costituzionale; il secondo, tuttora contraddetto dagli stereotipi attraverso i quali la funzione del diritto viene trasmessa dai *mass-media* (un interessante filone di ricerca che varrebbe la pena di coltivare!), riguarda invece l'essenziale funzione politica del giurista-interprete, sia esso teorico o giudice, in quanto titolare di un ruolo non meramente dichiarativo e passivo (Lipari 2019, p. 54-56).

Tuttavia, la consapevolezza di una progressiva giurisdizionalizzazione del diritto ormai non basta più, perché comunque si colloca all'interno di un'ottica di segno positivista, asserendo che il diritto non è altro che un ordinamento coattivo (Lipari 2019, p. 64).

Come si è già accennato nel paragrafo precedente, l'espressione "uso alternativo del diritto" presupponeva ancora un sistema di norme ordinato e sostanzialmente completo (salvo i meccanismi di implementazione affidati agli strumenti, formalmente disciplinati, di completamento delle eventuali lacune). Oggi, nel momento in cui il giurista deve fare i conti con un "diritto vivente" e in continua evoluzione, "non ha più senso parlare, nemmeno come vocativo politico, di uso alternativo del diritto, perché ogni uso 'alternativo' finirebbe a ben vedere per risolversi in un uso antistorico o paralizzante" (Lipari 2019, p. 66), in quanto il diritto "valido" sarebbe comunque un dato e ciò che potrebbe essere oggetto di cambiamento sarebbe soltanto il suo uso.

Se, invece, si condivide che l'enunciato normativo non è più sempre opera di un legislatore (soprattutto nelle società globalizzate, nelle quali sono possibili forme affatto diverse di produzione delle norme, come per esempio avviene nella *lex mercatoria*) e che, comunque, è solo uno dei punti di partenza per interpretare e applicare il diritto, poiché occorre trarre ulteriori indispensabili elementi dal modo stesso di operare di un'intera collettività, il giurista dovrà impegnarsi in una "lettura attenta della dinamica sociale così come la vive nella sua esistenza giuridica il comune cittadino, sia esso ricco o povero, potente o inerme, dotto o ignorante" (Grossi 2017, p. XI).

Conclusioni

Dalle considerazioni innanzi svolte, dovrebbe essere sufficientemente chiaro quanto fossero elevate le aspettative che Nicolò Lipari aveva nei confronti della sociologia del diritto e, conseguentemente, quanto onerosa fosse la responsabilità che egli affidava a tale disciplina non soltanto da un punto di vista meramente scientifico, bensì anche da un punto di vista politico-sociale.

Tuttavia, la sociologia del diritto, anziché ampliare il proprio sguardo sui nuovi orizzonti che il diritto delle società postmoderne o globalizzate offrivano alla sua riflessione, sembra invece avere progressivamente ristretto il proprio campo d'indagine anche rispetto a quello che tradizionalmente aveva praticato nell'epoca precedente. Anche a volersi limitare ad una sommaria lettura degli indici delle riviste specializzate e dei titoli delle monografie più recenti, rinviando ad altro momento una sia pur auspicata e necessaria indagine su questo problema, ci si rende conto che i temi ormai più ricorrenti della ricerca sociologica sono sostanzialmente il problema dell'immigrazione, la situazione carceraria, le conseguenze della globalizzazione, le questioni di genere. Persino temi tradizionali, quali ad esempio lo studio dell'organizzazione della giustizia, del funzionamento del processo civile e penale, delle professioni forensi, sembrano essere divenuti marginali nelle ricerche sociologico-giuridiche, così come, a maggior ragione, appaiono sparuti i lavori, sollecitati da Lipari, sulla giurisdizionalizzazione del diritto, sulle sue trasformazioni dalle forme del diritto coercitivo a quelle del diritto negoziale, ovvero quelli dedicati alle autorità indipendenti ed alle istituzioni transnazionali o sovranazionali.

Urge, pertanto, un mutamento di tendenza che induca la sociologia del diritto, da una parte, a riappropriarsi dei suoi temi più tradizionali, per non interrompere il dialogo non soltanto con le discipline positive, bensì anche con il legislatore e con gli operatori del diritto di varia natura e livello, in un momento in cui si stanno realizzando importanti riforme e profonde trasformazioni degli assetti istituzionali in ambito giudiziario, come pure in altri punti cruciali dell'organizzazione dello stato (si pensi, ad esempio, all'autonomia differenziata); dall'altra, a non abdicare al proprio ruolo di osservatore critico dei mutamenti della realtà sociale.

Il rischio è altrimenti quello della propria irrilevanza (anche questo aspetto meriterebbe di essere affrontato in una ricerca empirica *ad hoc*), ma soprattutto della perdita di un punto di vista che, nella storia più recente, ha contribuito in misura significativa ad offrire conoscenze e modelli di analisi indispensabili per favorire fondamentali processi di rinnovamento della dogmatica giuridica, della stessa legislazione, nonché delle modalità attuative delle norme giuridiche e della loro effettiva incidenza nella complessità della comunicazione sociale.

Bibliografia

- Grossi, P., (2017), *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, Laterza.
- Lipari, N., (1968), Il diritto civile tra sociologia e dogmatica. (Riflessioni sul metodo), in *Rivista di diritto civile*, 14, 4, pp. 297-338.
- Lipari, N., (1974a), Sociologia del diritto o diritto della sociologia?, in *Sociologia del diritto*, 1, 1, pp. 30-36.
- Lipari, N., (1974b), *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, Roma-Bari, Laterza.
- Lipari, N., (1985), Potere, poteri emergenti e loro vicissitudini nell'esperienza giuridica italiana, in *Sociologia del diritto*, 14, 2, pp. 7-19.
- Lipari, N., (1988), La formazione negoziale del diritto, in *Scritti in onore di M. S. Giannini*, vol. I, Milano, Giuffrè, pp. 247-261.
- Lipari, N., (1994), Per un tentativo di definizione del «diritto», in *Sociologia del diritto*, 21, 3, pp. 7-28.
- Lipari, N., Diritto e sociologia nella crisi istituzionale del postmoderno, in Ferrari, V., Ronfani, P., Stabile, S., a cura di, (2001), *Conflitti e diritti nella società transnazionale*, Milano, FrancoAngeli.
- Lipari, N., (2019), L'uso alternativo del diritto, oggi, in *Iustitia*, 72, 1, pp. 49-67.
- Luhmann, N., (1967) Soziologie als Theorie sozialer Systeme, in *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, pp. 616 ss.; anche in *Soziologische Aufklärung I*, Opladen, Westdeutscher Verlag 1970, pp. 113-136, trad. it. La sociologia come teoria dei sistemi sociali, in *Illuminismo sociologico*, Milano, Il Saggiatore, 1983, pp. 129-154.

Libri ricevuti

- Ambrosini, Maurizio, & Francesca Campomori, (2024), *Le politiche migratorie*, Bologna, Il Mulino, pp. 303.
- Belardinelli, Sergio, (2023), *Niklas Luhmann*, Torino, IBL Libri, pp. 160.
- Balboni Ghezzi, Simonetta, (a cura di), (2024), *Diritti di libertà. Ripercorrendo Morris L. Ghezzi*, Prefazione di Marilisa D'Amico, Introduzione di Guido Alpa, Milano-Udine, Mimesis, pp. 456.
- Bello, Barbara Giovanna, (2023), *(In)giustizie digitali. Un itinerario su tecnologie e diritti*, Pisa, Pacini Editore, pp. 120.
- Bobbio, Norberto, & Gregorio Peces-Barba, (2023), *Un carteggio su socialismo e democrazia, 1978-2000*, Introduzione e cura di Mario G. Losano, Milano, Biblion Edizioni, pp. 308.
- Bobbio, Norberto, & Genaro Carrió, (2024), *Un carteggio su struttura e funzione nel diritto, 1964-1980*, Introduzione e cura di Mario G. Losano, Milano, LED, pp. 124.
- Boccagni, Paolo, (2024), *Vite ferme. Storie di migranti in attesa*, Bologna, Il Mulino, pp. 272.
- Butera, Federico, & Giorgio De Michelis, (2024), *Intelligenza artificiale e lavoro, una rivoluzione governabile*, Venezia, Marsilio, pp. 128.
- Buzzi, Franco, (2024), *Felicità e beatitudine in età moderna. Secoli XV-XVIII*, Prefazione di Ernesto Borghi, Santarcangelo di Romagna, Jaca Book, pp. 304.
- Carrino, Agostino, (2023), *Raymond Aron*, Torino, IBL Libri, pp. 172.
- Carrino, Agostino, (2024), *Le ragioni di Creonte. Sul moralismo politico*, Milano, La nave di Teseo, pp. 256.
- Carrino, Mariella, (2024), *Conflitto sociale e politiche abitative negli Stati Uniti d'America*, Prefazione di Vincenzo Ferrari, Milano-Udine, Mimesis, pp. 166.
- Colloca, Stefano, (2023), *L'analogia nella dinamica del diritto. Un'indagine filosofica*, Napoli, Satura Editrice, pp. XII+174.
- della Valle, Raffaele, (2023), *Quando l'Italia perse la faccia. L'orrore giudiziario che travolse Enzo Tortora*, Conversazione con Francesco Kostner, Prefazione di Salvo Andò, Postfazione di Santo Emanuele Mungari, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, pp. 160.
- Di Donato, Flora, con la collaborazione di Alessandro Campo, (a cura di), (2024), *Accesso alle audizioni nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Analisi di pratiche e teorizzazioni clinico-legali*, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. XVIII-324.
- Di Lucia, Paolo, & Lorenzo Passerini Glazel, (2024), *Hans Kelsen. Giustizia, diritto e realtà sociale*, Milano, Raffaello Cortina, pp. 208.

- Facchinetti, Simone, (2023) *Il mercato dell'arte. Le regole del gioco*, Torino, Allemandi, pp. 272.
- Fagnoli, Jole, (a cura di), (2024), *Un secolo di sapere storico-giuridico all'Università Statale. I Maestri del Diritto romano e della Storia del diritto*, Torino, Giappichelli, pp. 320.
- Gregorio, Massimiliano, & Paolo Corona (a cura di), (2023), *Weimar 1919. Alle origini del costituzionalismo democratico novecentesco*, Milano, Giuffrè-Lefebvre, pp. 240.
- Kelsen, Hans, (2023), *Opere*, Vol. 1, *Scritti èditi 1905-1910 e Testimonianze personali*; Vol. 2, *Scritti èditi 2011*, A cura di Agostino Carrino, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 516 - pp. IX+748.
- Lovece, Alessia, & Massimiliano Verga, (2024), *La vita indipendente per le persone con disabilità. Un diritto fondamentale*, Milano, Ledizioni, pp. 163.
- Maccacaro, Giulio A., ([1972]2023), *Lettera al Presidente dell'Ordine*, a cura di Domenico Ributti, Prefazione di Raffaele Rauty, Calimera (Lecce), Kurumuny, pp. 82.
- Mittica, M. Paola, (2024), *Diritto e Letteratura e Law and Humanities. Elementi per un'estetica giuridica*, Torino, Giappichelli, pp. 176.
- Noreau, Pierre, (2024), *Droit, justice et changement social*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, pp. 222.
- Loddo, Olimpia G., (2023), *Intersemiotic Legal Translation*, Cham, Springer, pp. IX+105.
- Pacinotti, Lorenzo, (2023), *L'ingranaggio della cittadinanza sociale. Il Welfare State britannico tra National Insurance e National Health Service*, Milano, Giuffrè-Lefebvre, pp. XIV-358.
- Perani, Renato, (2023), *Intelligenza artificiale e Digesta Iustiniani, La casistica romana per un orientamento nella risoluzione automatizzata delle controversie*, Milano, Giuffrè-Lefebvre, pp. XIII+315.
- Tanoni, Italo, (2022), *Lettere dall'inferno. Per una pedagogia della detenzione*, Pisa, Edizioni ETS, pp. 132.